



CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL' AGRICOLTURA.

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA

DAI TEMPI ROMANI FINO AI NOSTRI

DI

ENRICO POGGI

Consigliere alla Corte Regia di Firenze
e Socio Ordinario della R. Accademia dei Georgofili.



TOMO II.

FIRENZE

COI TIPI DI FELICE LE MONNIER.

1848.

TERZO PERIODO.

MEDIO EVO FINO ALLE REPUBBLICHE.

138. Caduto l'Impero d'Occidente ed occupata l'Italia dai barbari, egli era da credersi che l'agricoltura dovesse novellamente risorgere; poichè più generazioni d'uomini, uscite dalle selve della Germania a provvedere alle necessità della vita, eransi impadronite delle provincie del romano Impero con animo deliberato a volgersi all'esercizio di quell'arte. La quale invero s'instaurò dovunque sotto gli auspicj d'alcune istituzioni uguali a quelle che dai romani dei primi secoli eransi felicemente praticate: ma lo svolgimento libero di esse fu in breve impedito da cause che ne turbarono il corso. E mentre gli ostacoli non sorsero in Roma se non dopo che l'arte nuova potette per alcun tempo liberamente esplicarsi, nel medio evo si associarono quasi al suo iniziamento: perchè i barbari non vennero ad occupare terre deserte, nè si curarono di cacciar via dai luoghi, ove si fermavano, gli antichi abitatori. Laonde l'agricoltura non tornò per opera loro a prosperare come dove-

va, ma rimase sempre nell'oppressione, comunque meno grave della precedente, e mantenuta per un fine tutto diverso.

139. Per ben tessere la storia delle vicende di quest'arte nel medio evo, giova aver presente la condizione che aveva sotto l'Impero, onde non cadere nell'error comune a tutti gli storici, i quali hanno opinato che dalla Germania venissero tutti gli usi economici di questi tempi. E sebbene le poche notizie pervenute a noi intorno alla vita delle tribù settentrionali non porgessero alcun solido appoggio per appigliarsi a codesta opinione, pure si è congetturato che l'ignoranza degli scrittori, o il buio dei tempi, ci avessero defraudato della parte migliore della loro storia, in cui si suppone che sarebbonsi rinvenute le origini degli istituti peculiari a questa età che non si sapevano cercare altrove. Ma in così credere si è dimenticato che i popoli, al pari degli individui, hanno la loro infanzia; della quale i costumi si descrivono in poche pagine come quelli di un fanciullo. Da ciò è derivato il non volersi convincere, che i documenti rimasti fossero sufficienti a dar contezza della loro costituzione, quantunque di molte minuzie, atte più a pascere una vana curiosità che ad arricchire di utili cognizioni l'intelletto, ci lasciassero all'oscuro. E quel che più dimostra la erroneità delle per-

tese origini germaniche, comunemente ammesse rispetto agli ordinamenti economici del medio evo, si è l'aver molte volte cercato giustificarle con prove, le quali si referiscono non all'età precedente all'invasione, ma alla posteriore, e però non risguardanti le nomade tribù ch'emigrarono nell'Italia, nella Gallia, nella Spagna, sì bene quelle che, a loro succedute nelle contrade abbandonate, ivi si diedero alla vita civile.

140. Notate preliminarmente queste poche cose, diremo ora che i vincoli, i quali oppressero in questa età l'agricoltura, vogliono chiamarsi signorili o feudali, perchè mirarono a convertire i tre agenti della produzione agraria, cioè i coltivatori, i terreni, e gl'istrumenti rustici, in soggetti di potenza sovrana, o a dir meglio il diritto di proprietà in quello di sovranità, e i possessi rurali in territorj di stati. Non presero un carattere così distinto fin dai primi momenti dell'invasione barbaresca, ma dopo qualche tempo, essendochè le dominazioni degli Eruli, dei Goti e dei Greci troppo brevi e diverse da quella successiva dei Longobardi, non poterono produrre un cambiamento assoluto di condizione nelle campagne. Non pertanto una qualche mutazione si manifestò fin d'allora, in guisa da render differenti i tempi degli Eruli e dei Goti da quelli dell'Impero.

141. Volendo perciò servire alla maggior chia-

rezza dell'argomento, credo opportuno dividere il periodo in cinque capitoli, dei quali il primo comprenderà la narrazione delle vicende economico-politiche dell'agricoltura italiana sotto la signoria degli Eruli, dei Goti, dei Greci, il secondo sotto quella dei Longobardi, il terzo sotto quella dei Franchi e Tedeschi. Discorrerò in un quarto capitolo di ciò che attiene alle vicende civili dell'agricoltura in tutti codesti tempi, e in fine darò pochi cenni intorno allo stato materiale delle campagne.

CAPITOLO I.

Eruli. — Goti. — Greci.

142. La dominazione degli Eruli in Italia, durata soli diciassette anni, non potè arrecare all'economia agraria notevoli modificazioni. I tributi d'ogni maniera che si levavano per lo innanzi, scemarono, non per volontà dei conquistatori, ma per effetto dello scioglimento dell'Impero d'Occidente: perchè ai barbari, pochi di numero, non occorrevano frequenti e moltiplici esazioni per provvedere ai pubblici bisogni. Vero è che gli Eruli aggravarono i vinti assai più dei Goti loro successori; ma non pertanto la trista condizione, che alle campagne italiche aveva imposta l'arbitrario sistema finanziero dei tempi imperiali, più non si riprodusse(1). Serbarono l'antica costituzione dello stato, e tolsero ai vinti il terzo delle terre per dividerle fra i liberi guerrieri, delle quali però non poterono in alcun modo godere, essendo stati presto scon-

(1) Baudi de Vesme, e Fossati. Vicende della proprietà in Italia, p. 74.

fitti e dispersi dai Goti capitanati da Teodorico (1).

143. Di questi secondi occupatori d'Italia la dominazione fu assai più lunga della precedente, per cui ne derivarono alcune mutazioni nel sistema della economia agraria. Teodorico, il primo e più provido re di quel popolo, volle conservare gli ordini romani d'ogni qualità, e rilasciare agl'Italiani l'esercizio delle cariche civili, reputandoli più atti dei suoi connazionali al disimpegno di quei ministeri; e per provvedere alla sicurezza delle sue genti, disarmati i vinti, statuì che l'arte della difesa e della guerra dai soli Goti si esercitasse (2). Nel resto niuna differenza pose tra gli uomini dei due popoli, ma tutti li volle in faccia alla legge uguali: e per procacciare ai suoi un modo di onesto sostentamento reputò sufficiente d'assegnar loro quello stesso terzo delle terre, che gli Eruli avevano ottenuto dai Romani, e non per anco diviso (3).

(1) Balbo Cesare. Storia d'Italia, tom. 1, pag. 36, Torino 1830.
Baudi de Vesme Op. cit. pag. 74, 77.
Savigny. Histoire du droit romain au moyen-âge. tom. 1, pag. 219.
(2) Baudi de Vesme. Op. cit. p. 78, 81.
Balbo. Op. cit. p. 53 e seg.
Ranieri. Storia d'Italia dal V al IX secolo, p. 104.
Cassiodoro. Lib. 8. ep. 3.
Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 222.
(3) Pizzetti. Antichità Romane, tom. 1. pag. 48.
Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 219.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 77.
Balbo. Storia d'Italia, tom. 1, pag. 64 e seg.

Il terzo delle terre si era formato smembrando da ogni fondo colto o incolto, appartenente agli antichi proprietarj, una porzione, la quale comprendeva anco il terzo dei coloni, dei servi e dei bestiami che sopra di esse terre esistevano. Nè credo che i Romani potessero liberarsi dalla consegna del terzo dei terreni, pagando ai Goti un tributo corrispondente alla terza parte della rendita, perchè di ciò non v'è traccia nelle antiche carte: chè se in qualche istrumento di vendita è detto, che il fondo è libero da qualunque debito verso il fisco, come ancor dalla sorte del barbaro (*a sorte barbari*), ciò non altro indica, se non che quel fondo aveva già subito lo smembramento della terza parte a favore del Goto, e quindi era libero da codest'onere (1). Tutte le terre tanto dei Goti che dei Romani continuarono a pagar le imposte al regio erario nel modo stesso che sotto l'Impero, cioè in derrate, in opere manuali degli agricoltori, in opere di bestiami, e talvolta in oro (2). Il canone frumentario, le annone civili, le angarie, i veredi, e paraveredi, ed altre simili prestazioni, son rammentate nei documenti di questa età, come nella

(1) Marini. Papiri diplomatici, n. 115, an. 540.

(2) Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 220 e seg.

Cassiod. Varior. VI, form. 22, VII, form. 12, 19, 25.

Cassiod. Epist. lib. 15, ep. 13, 16, lib. 8, lib. 2, ep. 20, lib. 5, ep. 14.

Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 51.

precedente (1). Ma i Re Goti furono assai discreti nel tassare il quantitativo delle imposte, e prudenti a segno da non levar mai straordinarj tributi; e fanno anzi fede varie lettere di Cassiodoro, allora ministro di Teodorico, che nelle annate sterili e calamitose usava l'equità di condonare agl'insolventi il debito delle gravezze (2).

144. L'oppressione pertanto risparmiata dal governo ai proprietarj ed ai coltivatori si esercitava talvolta dai curiali, e dagli altri esattori delle contribuzioni, i quali per ottenere un compenso ai gravi danni sofferti nell'età decorsa, pretendendo dai popoli più del giusto, pareva che abusassero la benignità dei nuovi sovrani (3). Ed anco i privati e facoltosi cittadini tentarono d'ingrandirsi con vessazioni a carico dei campagnoli e dei proletarj, seguitando un costume già invalso nell'ultimo secolo dell'Impero. Vedemmo allora che i rustici oppressi in mille guise dall'estorsioni fiscali si rifugiavano sotto la tutela dei ricchi signori, dai quali contro la espettazione di essi venivano poi malmenati con non minore asprezza (4): ora i fa-

(1) Cassiod. Epist. passim.
(2) Cassiod. Epist. lib. 7, ep. 45, lib. 6, ep. 22, lib. 4, ep. 8 e 12.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 80, 83.
(3) Boezio. Consolaz. della Filosof. lib. 1, prosa 4.
Cassiod. lib. 6, ep. 22, passim.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 80.
(4) Tom. 1, pag. 138.

coltosi, cupidi d'accrescere la loro potenza, conosciuto che gli uomini di umil fortuna non erano dal nuovo governo così vessati da impetrare il patrocinio privato, molti artifizj adoperarono per ridurli quanti più potevano nella loro dipendenza. Onde troviamo frequenti esempj d'ingenui costretti ad entrare al servizio dei ricchi, esempj d'agricoltori costretti a prestare a quelli in ragione d'ossequio opere personali, ed opere di bestiami (1). Ai quali abusi tentarono di opporre un freno le leggi di Teodorico, minacciando contro le ingiuste esigenze dei curiali severe pene, e rampognando con acerbe note gli arbitrj dei superbi signori. Fu assolutamente vietato di torre e manomettere sotto qualunque pretesto la libertà degli ingenui, ed eziandio l'esiger dai rustici altrui alcun servigio. Si vietò a chiunque di trasferire nel potente romano o nel barbaro i diritti e le azioni che alcuno voleva esercitare contro un terzo, (2) nè si permise che la protezione e la sicurezza, cui ogni suddito, in correspettività dei tributi e degli ufficj di sudditanza prestati, avea diritto ad ottenere dal governo, l'implorasse come in atto servile dai privati. Il Re volle piuttosto prendere egli stesso sotto il suo particolare patrocinio alcuni oppressi,

(1) Canciani. Barbarorum Leges antiquæ. Edict. Teodorici, pag. 78, 79, 150.

(2) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 43, 149, 150.

anzichè rilasciarli in balia dei ricchi; e Cassiodoro ci ha lasciato memoria delle formule colle quali costoro si ricevevano sotto la protezione del Re, e ci ha trasmesso altre notizie che mostrano come si cercasse con ogni industria distrugger quell'abuso che lentamente sottraeva all'autorità sovrana una parte del suo potere per trasferirlo nei privati. (1)

145. Il servaggio dei coloni alla gleba, mercè delle variate condizioni economiche, dovè pur subire una qualche alterazione. Non più l'interesse fiscale richiedeva che le famiglie dei coltivatori fossero sempre addette a certi fondi in garanzia del pagamento delle imposte, le quali divenute meno gravose, anco senza perpetuare un vincolo così duro, sarebbonsi agevolmente riscosse. Nondimeno si stimò utile il mantenerlo nell'interesse principale dei proprietarj, quasi avessero ormai acquistato un diritto inviolabile alla cultura dei fondi per mezzo delle famiglie incarnate ed infisse per così dire su quelli. Convertito così ad un fine privato quel servaggio che dapprima aveva un fine politico, fu mestieri abolire o correggere alcune leggi, che più non stavano in armonia colla nuova disposizione, fra le quali primeggiava quella che vietava

(1) Canciani. Op. cit. tom. 1, pag. 49.
Cassiod. Varior. lib. 2, ep. 27.
Balbo. Storia d'Italia, tom. 1, pag. 65.

ai padroni dei servi rustici di removerli dai poderi per volgerli ad altri uflicj. Ed infatti Teodorico vi derogò restituendo ai proprietarj piena facoltà di torre i servi dai campi per impiegarli nei ministeri urbani, e di venderli eziandio a chiunque fosse loro piaciuto senza alcuna porzione di terra. (1) Egualmente regolò con più giustizia la sorte dei figli nati dall'unione di un colono o di una colona con persona non addetta alla cultura delle terre, perchè mentre per lo innanzi erasi stabilito che seguissero la condizione della persona esercente il colonato, richiamò in vigore i più equi principj dell'antico diritto romano, che in tempi più felici provvedeva ai destini dei figli nati dai contubernj degli schiavi. Se l'ingenuo, l'originario (colono) e il servo avessero avuto che fare con l'ancella altrui, ordinò che la prole appartenesse al padrone della madre. Ed egualmente se il servo altrui, o l'ingenuo, avessero avuto che fare con l'originaria (colona), i figli seguissero la condizione della madre. (2) E quanto ai figli nati dall'unione di un originario con l'originaria altrui, fu detto che appartenessero per due terze parti al padrone del fondo su cui risedeva l'originario, per l'altro terzo al padrone della colona. (3) Mitigò del pari il rigore

(1) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 142.
(2) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 65, 66.
(3) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 67.

della legge imperiale che teneva obbligato al colonato chiunque si fosse dipartito dal podere lavorato dai padri suoi, e ne fosse rimasto lontano per uno spazio ancorchè lunghissimo di tempo, poichè statuì che il colono originario partito dal fondo non potesse richiamarsi dal padrone di quello se non entro lo spazio di venti anni (1). Chiaro adunque appare che il servaggio della gleba mutò fin d'allora il primitivo carattere di garanzia del tributo a pro della pubblica finanza per divenir mallevadore della cultura dei fondi a pro dei proprietarj.

146. Dei Goti liberi non pare che molti si applicassero alle industrie rurali; valendosi principalmente dell'opera dei coloni romani che trovarono sui fondi a loro assegnati, o dei servi rustici (2). La sola classe d'uomini liberi che in questi tempi si consacrò all'agricoltura con animo di restituirla al suo primitivo splendore conviene ravvisarla nei Monaci Benedettini. Il fondatore di questo insigne Ordine religioso impose ai suoi seguaci il dovere di esercitarsi in lavori manuali per sette ore del dì, raccomandando singolarmente la coltivazione dei campi che giacevano squallidi e deserti all'intorno dei luoghi ov'egli inalzò i

(1) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 68, 84.
(2) Edit. di Teodorico, passim.

monasterj (1). Le quali prescrizioni furono con tanto scrupolo nei primi tempi osservate, che vasti spazj d'incolti terreni tornarono a dar copiosi frutti, ed a mostrar di nuovo come il lavoro dell'uomo libero susciti con maggior vigore la forza produttiva della terra, amica degli spiriti umili ma indipendenti. E i Monaci così diedero il primo esempio al mondo d'un' operosità volontaria, che invece di avvilire la dignità umana la riponeva nel suo grado, e, educando in cotal guisa gli uomini ad ogni maniera di virtù, gettarono le fondamenta della vera civiltà cristiana. Non è quindi a meravigliare se lo spettacolo di un Ordine così fiorente attraesse gli sguardi dell' illustre ministro Cassiodoro, il quale, non appena gli fu impedito di continuare appresso il suo Re l'impresa dei civili miglioramenti, si ricoverò là dove i costumi e le arti erano scuola di perfezionamento sociale, ed indossato l'abito monastico non tardò a raccomandare con calore l'esercizio dell' industria agraria, siccome prima benefattrice della umanità (2).

147. Non mancò il Re Teodorico di sanzionare gravi pene contro i danneggiatori dei bestiami, e per calmar le stolte paure dei suoi popoli, pubblicò

(1) Balbo. Storia d'Italia, Tom. 1, pag. 224.
Ricci. Prefazione al Poema S. Benedetto.
Denina. Rivoluzioni d'Italia, lib. 11, cap. 17.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 89.
(2) Balbo. Op. cit. tom. 1, pag. 237.

un editto che tassava al pari di quello di Diocleziano il prezzo delle derrate (1). Ma tutte queste provvidenze governative per poco regolarono le sorti degli agricoltori, perchè il reame dei Goti si disciolse ben presto. Tra i successori di Teodorico e i Greci si accese una guerra funesta che ricondusse l'Italia alle pristine miserie. La sicurezza delle persone e dei beni disparve in mezzo alle incursioni dei guerrieri, e ogni dolcezza di governo venne meno, poichè gl'Imperatori d'Oriente riconquistata, sebbene per breve tempo, l'Italia, mandarono a reggerla alcuni funzionarj che presero ad opprimerla con le più perfide vessazioni (2).

148. All'Italia furono allora applicate le antiche leggi imperiali, e le nuove giustinianee, massime in quel che risguardava le imposizioni (3). Ben poche di codeste leggi relative al colonato s'incontrano le quali meritino special menzione. Fra esse molte son relative alla condizione dei figli nati dai connubj dei servi della gleba tanto liberi che ascrittizj e schiavi, ed ordinano che i figli dei liberi dovessero rimanere in perpetuo sui

(1) Canciani. Op. cit. Edit. di Teod. pag. 56, 57 e 151.
Cassiod. Varior. lib. 11, ep. 11.
(2) Ranieri. Storia d'Italia, pag. 14, 160.
Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 234.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 89 e seg.
Leo Storia d'Italia, tom. 1. pag. 24. Firenze 1840.
(3) Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 224, e tom. 2, pag. 110.

fondi coltivati dai loro padri senza pregiudizio della loro libertà (1). Rispetto ai figli degli ascrittizi, e delle donne libere, o dei liberi e delle ascrittizie, come anco rispetto a quelli dei servi e delle ascrittizie, o delle schiave, Giustiniano ritenne il principio già adottato da Teodorico, che seguir dovessero la condizione della madre, fosse o no addetta al colonato (2). E quando dall'unione dei servi della gleba addetti a diversi fondi nascesse un solo figlio, questi doveva appartenere al padrone del fondo su cui stava la madre, per aver essa più travagliato nell'opera della generazione. Se i figli erano diversi, ma in numero impari, quello che era di più spettasse alla madre (3). Nel rimanente anco Giustiniano moderò l'asprezza delle antiche leggi, vietando ai proprietarj dei fondi di separare i coloni già congiunti in matrimonio, siccome permettevano le antiche consuetudini, per ricondurli a coltivar le terre da cui si erano dipartiti. Prescrisse che non si obbligassero all'esercizio del colonato i sacerdoti di condizione ascrittizia dal momento in cui erano ordinati vescovi (4): permise pure agli ascrittizj di farsi cherici nelle possessioni

(1) Cod. Iustin. de agri. et censit. l. 23.
(2) Cod. Iustin. d. tit. ll. 21, 24. Novel. 54, 162. c. 2.
Biot. Dell'abolizione dell'antica schiavitù in Occidente, p. 144.
(3) Novel. 156.
(4) Novel. 123, cap. 4.

alle quali erano addetti anche contro la volontà del padrone, purchè però fatti cherici adempissero al debito della cultura a loro imposto (1). Considerato eziandio lo stato d' ignoranza dei rustici, e il difetto di persone che sapessero scrivere nelle campagne, stimò opportuno di semplicizzare le forme degli atti fra costoro: statuendo che quanto ai contratti da celebrarsi nelle campagne bastassero le forme introdotte dalla consuetudine, e quanto ai testamenti bastasse la presenza di sette o cinque testimoni illitterati, che in progresso furono ridotti a tre soli (2).

149. Ma, come dicemmo poc' anzi, qualunque fosse stata l'indole delle leggi emanate dagli Imperatori d' Oriente, certo è che la condizione dell'Italia deteriorò grandemente per colpa dei ministri che a nome di essi amministrarono nel modo il più iniquo le riconquistate province. Il che, unito al fatto scoraggiante di sì spesse mutazioni di sovrani, indusse gli oppressi d'ogni classe, e singolarmente i campagnoli, ad invocar di nuovo il patrocinio dei ricchi privati a difesa delle loro persone e de' loro beni. E fin d' allora cominciò a sorgere la potenza dei Vescovi e del Pontefice Romano, siccome quelli la cui tutela era con più

(1) Novel. 123, cap. 4.
(2) Novel. 73 Cod. Iustin. de testam. l. ult.
Nov. 41, di Leone.

sollecitudine delle altre ricercata dagli infelici per esser la più generosa e caritatevole, e insieme la più rispettata e temuta dagli oppressori (1).

150. Frattanto i Greci nell'anno 568 dovettero di nuovo cedere il loco alle tribù dei Longobardi, che dopo una guerra d'esterminio e di sangue gli cacciarono dalla più parte delle italiche contrade. Ad essi non rimase che l'Esarcato di Ravenna, e la Pentapoli fino al tempo dei Carolingi, ma le condizioni economico-agrarie di queste provincie non differendo gran fatto da quelle occupate dai longobardi, delle une e delle altre congiuntamente tesseremo adesso la storia (2).

(1) Baudi de Vesme. Op. cit. p. 92, e seg. p. 100.
(2) Savigny. Op. cit. tom. 1, p. 224.
Ranieri. Storia d'Italia dal secolo V al IX, pag. 160, 163 e seg.

CAPITOLO II.

Dominazione dei Longobardi.

151. Per bene spiegare le vicende economiche dell' agricoltura durante la dominazione dei longobardi vuolsi far qualche cenno dei costumi di codesto popolo al tempo in cui fissò la sua dimora nella conquistata Italia. Imperocchè è vivamente agitata fra molti distinti ingegni la questione, intorno alle origini dei principali istituti del medio-evo che strettamente si ricongiungono col nostro soggetto, tenendo assolutamente alcuni che si debbano ai longobardi attribuire, ed altri ai romani. Per comporre cotanta scissura pare a me opportuno descrivere lo stato dei longobardi innanzi la conquista, affinchè meglio si distingua ciò che portarono in Italia da quello che ivi esisteva, o vi nacque dopo il loro stabilimento.

152. I Longobardi furono un popolo nomade, che ebbe una costituzione eguale a quella di tutti gli altri dell'antichità; nè differirono dalle altre genti

germaniche, se non per una diversa maniera di temperamento. Quale fosse lo stato dei nomadi lo mostrai nel principio di questa istoria, ove notai come ogni tribù si componesse di magnati, di semi-schiavi, di schiavi, e il genere di vita che conducevano (1). Occorre adesso aggiungere altre particolarità che allora credei utile tacere per riservarle a questo più opportuno momento.

153. L'ordine dei magnati comprendeva due classi di persone, cioè i seniori capi delle famiglie e delle casate, e i giovani figli che nelle istorie sotto nome di compagni (*comites*) sono designati. Questo nome traevano dal costume di eleggersi volontariamente un vecchio duce per maestro nell'arte guerriera, cui si univano nelle pugne, e proteggevano nei grandi pericoli, e in tempo di pace festeggiavano nei conviti (2). Ma niun vincolo di servile dipendenza che menomasse la loro politica libertà a quello li stringeva, poichè intervenivano sempre alle assemblee generali, e votavano in quelle a pari grado coi seniori; e il titolo stesso di *compagni* loro attribuito, apertamente mostra come la lor condizione fosse in tutto eguale a

(1) Tom. 1, par. 7.

(2) Tacito De morib. German. cap. 20 e seg.

Pizzelli. Antichità Toscane, t. 1. p. 131.

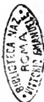
Leo. Vicende della costituzione delle città lombarde. Traduzione di Cesare Balbo. Torino 1836, p. 14 e seg.

quella dei duchi (1). È di sommo interesse lo insistere in siffatta particolarità, onde dileguare un gravissimo errore in cui mi sembrano caduti i più eruditi scrittori, confondendo i compagni coi fedeli e gasindj, e talvolta eziandio coi vassalli del tempo dei Franchi (2). Imperocchè i fedeli e i gasindj facevano atto di vera sottomissione al re od al privato potente di cui invocavano il patrocinio, e si ponevano verso di lui in relazione di sudditanza; laddove i compagni erano estremamente gelosi di conservare la piena indipendenza. Gli uflicj che verso il seniore esercitavano non erano umili od abietti quali si convengono ad animi avviliti che van cercando un protettore, sì bene movevano dal desiderio di procurarsi un nobile maestro nella disciplina delle armi, e di acquistar gloria ed onore sotto il vessillo di un prode condottiero (3). E rifuggivano tanto dall'idea di soggezione, che col volger degli anni, e nel rapido corso degli avvenimenti, aspiravano essi pure a divenire di compagni capi e signori. Onde chi volesse ostinarsi a

(1) Tacit Op. cit. l. cit.
Leo. Vicende ec. l. cit.
(2) Baudi. de Vesme Op. cit. p. 65.
Robertson. Storia di Carlo V. Intr. not. 8.
Meyer. Des Institutions judiciaires lib. 1. chap. 10.
Hallam. Histoire de l'Europe au moyen âge. chap. 2.
Leo. Vicende ec. p. 69.
Balbo. Storia d'Italia. tom. 2, p. 334.
(3) Tacit. De morib. German. cap. 20, 21 e 22.

raffigurare in costoro i primi fedeli e gasindj del medio evo, dovrebbe attribuirgli qualità e caratteri che l'istoria loro non assegna; e supponendo oscurità e lacune là dove è bastante chiarezza, torrebbesi il modo di venire a capo del più arduo problema storico di questo tempo.

154. Altra classe d'uomini liberi, oltre quella dei seniori e dei loro discendenti, non esisteva tra i longobardi prima che si disponessero alla conquista dell'Italia. Quindi non so ammettere la distinzione posta innanzi dal sig. Savigny fra i liberi nobili, e i non nobili, attenente alla costituzione dei popoli settentrionali (1). Libertà e nobiltà esprimevano una stessa cosa presso costoro, poichè chi era libero era insieme proprietario d'armenti e di servi; partecipava al governo della tribù, portava le armi, e poteva divenir capo di più famiglie. Agl'industriosi mancava la nobiltà perchè mancava il pieno godimento della libertà personale, e dei conseguenti diritti politici. E nemmen questi convien crederli uguali per condizione ai fedeli e vassalli del medio-evo, i quali, ripetiamolo anco una volta, vivevano nella dipendenza d'un solo uomo senza vincolo di personal servitù; laddove gl'industriosi erano soggetti tutti insieme alle consorterie de'magnati ed in perpetuo vincolati collettivamente al servizio di costoro. Gli uni eser-



(1) Savigny. Op. cit. tit. 1, pag. 159.

citavano frequenti atti di reverenza verso l'eletto signore, e gli prestavano con scrupolo i pattuiti servigj; gli altri, sodisfatto il debito dei prodotti, se ne stavano in disparte, conducendo per ogni altro rispetto una vita poco meno che libera (1). Ciò poi che sta ad escludere apertamente che gli uomini semi-schiavi della Germania si trasformassero nei vassalli del medio-evo, si è il fatto accertato a sufficienza d'una ben diversa trasformazione avvenuta nello stato di quelli al tempo della conquista. Per occasione della guerra generale d'invasione presa da tutta la tribù, rendendosi necessario che essi pure venissero annoverati nell'esercito, occorse affrancarli, perchè i rigidi costumi di quelle genti non consentivano il maneggio delle armi a chi non fosse immune da ogni nota di servitù (2). Quindi furono fatti partecipi di tutti i diritti dell'uomo libero, e dopo la conquista presero nei nuovi soggiorni una posizione sociale del tutto indipendente. Allora s' introdusse la distinzione avvertita dal sig. Savigny tra i liberi nobili, e i non nobili, chiamandosi nobili i magnati rispetto all' antica loro libertà, e ignobili gl'industriosi divenuti liberi di recente.

(1) Tom. 1. par. 8.

(2) Paolo Diacono. De gestis longobard. lib. 2. cap. 26.

Troya. Della condizione dei romani vinti dai longobardi. Milano 1844, par. 37, 38 e 39.

Leo. Vicende della costituzione, ec. p. 17.

155. Il governo della tribù a ben pochi atti si riduceva; perchè la potestà sovrana tutta si sostanziava nel giudicare, e nel deliberare intorno alle guerre da prendere; e le assemblee degli uomini liberi per provvedere appunto a simili affari, in alcuni tempi dell'anno si convocavano. I delitti si espiavano con le multe (1). Avvezzi i longobardi da molto tempo a guerreggiare, eleggevano i re i quali non avevano autorità maggiore di quella di un capo supremo delle armate. Prima d'apparecchiarsi alla conquista d'Italia ambita con sommo ardore, è verosimile che procedessero a nuovamente organizzare l'esercito, imitando il modo tenuto dai romani. Imperocchè vediamo usati fra loro i nomi de'duchi, dei centenarj, e decani che attengono alla gerarchia militare romana; onde non è improbabile che insiem coi nomi mutuassero anco gli ordinamenti (2). I longobardi a confessione di tutti gli storici erano privi di lettere, e d'ogni civile disciplina, e ciò che gli distingueva dagli altri Germani era un grado maggiore di barbarie e di fierezza, siccome quelli che per lo in-

(1) Tacit. Op. cit. cap. 11, 12 e 20; e seg.
Pizzetti. Antichità Toscane. tom. 1, pag. 99. e seg.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 131.
Leo. Op. cit. p. 9, 10 e 13.
(2) Ved. Cod. Iustin. passim.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 135, e seg.

nanzi avevano avuto ben rari contatti con le popolazioni civili dell' Impero (1).

156. Di queste semplici notizie confermate da molte testimonianze convien tener conto nel discorrer la storia economica di questi tempi, nè vuolsi immaginar più ricca d'istituti la loro costituzione, per farli poi autori di tante novità nelle quali non han merito alcuno (2). E mi è parso assai singolare che il sig. Savigny nella sua dottissima storia del diritto romano nel medio-evo abbia impreso a discorrere a lungo del diritto e della organizzazione giudiziaria dei popoli germanici innanzi la conquista, quasichè un sistema di leggi e di ordini giudiciarj fosse fra costoro esistito invece di pochi usi comuni ad ogni tribù nomade. Ma considerate attentamente le prove da esso raccolte a dimostrazione del suo assunto, ho dovuto persuadermi come non si referiscano all'età in cui i Germani conducevano la vita errante, ma alla successiva della vita sedentaria e civile (3).

(1) Troya. Appendice al discorso sui Romani vinti dai Longobardi. par. 14.

Capponi. Lettere sulla dominazione dei longobardi in Italia nell'Appendice all'Archivio storico ital. tom. 1. pag. 195 e 220.

Leo. Op. cit. p. 30.

Pizzetti. Op. cit. T. 1, p. 99 e seg.

(2) Capponi. Op. cit. pag. 203.

Capei. Discorso sulla dominazione dei Longobardi in Italia nell'Appendice all'Archivio storico. tom. 2, pag. 554.

(3) Savigny. Op. cit. tom. 1, p. 175, e seg. e 195.

157. Conquistata che ebbero una parte d'Italia, i longobardi avrebber dovuto intraprender l'agricoltura costituendosi in uno stato simile a quello degli antichi romani, nel quale i nobili rappresentassero i patrizj, e i liberi, detti *esercitali*, i plebei. E il re avrebbe dovuto imperare su tutti non come sovrano assoluto ma come severo esecutore delle leggi emanate col consenso dei due ordini, per modo che niun privato osasse farsi ribelle alla sua potestà, e molto meno signoreggiare sopra una parte del popolo. Le assemblee nazionali doveano convocarsi di frequente per deliberare sui comuni interessi, onde i cittadini, preso a cuore il pubblico bene, a quello volgessero i loro affetti. In breve si sarebbe dovuto attendere a consolidare le fondamenta dello stato, e ad accrescerne le forze, affinchè la nazione longobarda divenisse potente e libera sul territorio italiano. Codeste vicende avevano subìto altri popoli dopo di avere assunto l'esercizio dell'industria agricola, e codeste pure sembravano riserbate ai nuovi conquistatori. Ma in effetto riuscirono diverse, siccome noi rapidamente esporremo.

158. Il reame longobardo si costituì dapprima nella forma di monarchia democratica, perchè e re, e nobili, ed uomini d'arme parteciparono al governo dello stato per via delle adunanze gene-

rali, ove tutti intervenivano. Gli antichi duchi, e i conti (*comites*) furono dal re preposti a reggere in qualità di alti funzionari le diverse città occupate e i territori circostanti; ad ognuno fu data uguale giurisdizione politica, e solo rispetto all' esercito i duchi ebbero autorità superiore a quella dei conti (1). Ma troppo breve osservanza fatalmente ebbe codesto ordinamento di poteri; poichè sotto il regno dello stesso conquistatore Alboino, alcuni duchi studiaronsi di ribellarsi da lui; e sotto Clefi suo successore la potestà regia s' indebolì in guisa che morto lui i duchi pensarono di non eleggere più re (2). E a ciò li mosse un segreto amore non d' aristocrazia, come da taluno si è detto (3), ma di *autocrazia*, perchè ognun di loro desiderava di governare a piacer suo, e con piena indipendenza, il territorio del ducato in cui risiedeva, ed assicurarsene la dominazione perpetua. Ma dopo dieci anni d' interregno, la necessità di far fronte ad un nemico esterno, od altre più gravi cagioni li indussero ad eleggere un nuovo re nella persona d'Autari, il

(1) Balbo. Storia d' Italia. T. 2. p. 114, 331. e seg. 337.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 117.
Pizzetti. Antichità Toscane. T. 1. p. 153.
(2) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 2. cap. 32.
Balbo. Storia d' Italia. T. 2. p. 48 e 328.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 112.
(3) Ranieri. Storia d' Italia dal sec. V. al IX. p. 182.

quale parve riconquistasse alcun poco l' autorità suprema dello stato(1). Avvenuta però la sua morte i duchi tornando ad ambire la signorìa, intesero a trasmettere agli eredi la loro autorità, non curata l' approvazione del re, e s' impegnarono perfino a guerreggiare contro lui per mantenere il loro grado; i più lontani poi dal centro della regia residenza non tardarono a rendersi affatto indipendenti (2).

159. Nè qui si arrestò l' indebolimento della potestà sovrana, poichè anco i conti ed i gastaldi regi, pari a quelli di grado, seguendo il malo esempio dato dai duchi, si arrogarono in appresso un potere superiore alla loro qualità di pubblici funzionari (3). Laonde nuovo appariva nella storia il fatto di un' anarchia sociale, movente ad un tempo dalle più alte dignità dello stato, cui non era dato contenere, e discendente per modo graduale alle più basse; ma nuova era del pari la causa che la produceva, e ne alimentava la forza. Nè i tentativi di Rotari e di Liutprando per riconquistare una solida sovranità, valsero a ricomporre le molte parti

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 3. cap. 16.
Leo. Vicende ec. p. 25.
(2) Pizzelli. Antichità Toscane tom. 1 p. 135.
Balbo. Storia d' Italia. tom. 2, pag. 48, 328 e 334.
Ranieri. Storia d' Italia, p. 257.
(3) Balbo. Storia d' Italia. tom. 2. p. 328.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 151.

in cui si era già diviso lo stato, poichè ostacoli troppo gravi ormai lo impedivano (1). Si aggiunse invece un' altra autorità emula di quella dei duchi e dei conti, vo' dire l' autorità del clero, che divenuto potente ancor esso contribuì non poco a render vani i tentativi dei re a recuperare la perduta dominazione (2). Ne seguì da ciò che le assemblee di tutti gli ordini del popolo si convocavano di rado, perchè i duchi amando d' isolarsi, e vivere da sovrani, non avevano interesse a provocarle, e i re che lo avrebbero avuto, incontravano nella resistenza di quelli molte difficoltà a riunirle. I liberi longobardi, che componevano la parte più numerosa della nazione, vivendo all' aperta campagna e in case l' una dall' altra separate, nè ricevendo per allora alcuna oppressione o molestia che dell' andamento delle pubbliche cose gli facesse indagatori curiosi, amavano di attendere alla cultura delle nuove terre, e di non essere distratti con frequenti chiamate all' assemblee, o sotto le armi. Quindi nella loro impreveggenza più favorivano l' interesse dei duchi ribelli che quello dei re (3). Per le quali cose lo stato

(1) Baudi de Vesme. Op. cit. p. 118.
Capponi. Lett. cit. p. 207.
(2) Pizzetti. Antichità Toscane. T. 1, p. 326.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 210 e seg.
(3) Pizzetti. Op. cit. T. 1, p. 99 e seg.
Troya. Op. cit. par. 31.

longobardo non potè mai ricevere uno stabile fondamento.

160. Due furono a parer mio le cause di siffatti avvenimenti, che quasi si compenetrano in una sola. La prima, che i longobardi scarsi di numero, occupata un'estensione di terreno superiore al loro bisogno, dovettero disperdersi e sparpagliarsi in vaste regioni l'una dall'altra molto distanti, creando in simil guisa un gravissimo ostacolo al concentramento dell'autorità e delle forze in un sol punto (1). Questa cagione della poca vigoria dello stato apparisce manifesta al semplice osservare che nei luoghi ove fu considerevole il numero delle famiglie di quel popolo, come in Lombardia, ivi maggiore e più durevole fu la potestà dei re, e dove al contrario fu piccolo, come a cagion d'esempio in Toscana, ivi ebbe poca forza, e più presto che altrove sparì ogni traccia della signoria longobarda (2).

161. La seconda causa che insieme con questa, e più eziandio di questa, contribuì alla sollecita decadenza della monarchia ed al nascimento di molti regoli, fu la presenza dei romani nelle diverse parti del territorio italiano occupato dai barbari: di che a lungo mi conviene discorrere,

(1) Balbo. Storia d'Italia. tom. 2. p. 333 e 324.
(2) Capponi. Let. cit. pag. 3.
Pizzetti. Op. cit. l. cit.

poichè a lungo e variamente fra i più valenti indagatori delle cose del medio-evo è stato dissertato della condizione dei romani nel regno longobardo. Alla qual ricerca si è con ragione attribuita una grande importanza, perchè senza esaurirla convenientemente non è dato comprendere come nascessero, e in brev' ora si propagassero quei tanti costumi che compongono il sistema delle piccole signorie, comunemente conosciuto sotto il nome di sistema feudale. E comunque l'argomento oggimai sia stato maestrevolmente svolto dalle penne dei più illustri ingegni dei tempi moderni, pure confido che non mi sarà imputato a presunzione se asserisco che qualche cosa resta pure da dire per render compiuta la risoluzione dei molti problemi in quella ricerca racchiusi. Imperocchè mentre si è studiata la controversia sotto gli aspetti i più apparentemente connessi con la storia generale, si è molto trascurato di esaminarla dal lato economico-agrario, nella ferma supposizione che di qui poca o nessuna luce potesse sorgere a viemeglio dissipare le oscurità. Ma ove si fosse cominciato a percorrere anco questa via che pur era facile e piana, certo un qualche frutto se ne sarebbe ricavato, intervenendo non di rado che la verità si lasci più volentieri travedere dal lato ove si reputa più chiusa e nascosta, anzichè da quello ove è creduta più ac-

cessibile. La ricerca ch'io di presente vado ad assumere ponendomi in grado di ritrovar l'origine dei vincoli feudali, non sarà reputata un inutile episodio.

162. In due distinte classi possono annoverarsi le opinioni finquì tenute intorno alla condizione dei romani vinti dai longobardi; in quella di coloro che credono avere perduto la cittadinanza, la proprietà fondiaria, la libertà personale e l'uso delle proprie leggi, e in quella di chi afferma aver essi tutto conservato. Le opinioni di altri pochi scrittori sono alquanto più moderate di queste due estreme, ma pure non vi si allontanano in guisa da poterle riporre in una terza classe. Quelli che alla prima opinione si attengono, non conoscono altro vincolo che congiungesse i vinti ai vincitori, viventi nei medesimi territorj, fuor del servaggio: i secondi poi non sapendone indicare alcuno, vedono sempre un punto tenebroso nella storia. E mentre gli uni non dissimulano la potente influenza esercitata dai romani sui longobardi a segno di comunicar loro in breve corso di tempo e religione e lingua, si tolgono con quel singolare concetto del servaggio ogni plausibile modo di spiegare così importante avvenimento; laddove gli altri non essendosi posti nella impossibilità di raggiunger il vero, han lasciato altrui la cura di rintracciarlo, modificando in qualche parte la loro sentenza.

163. Fra i sostenitori della prima opinione si distinguono il Pizzetti, il Manzoni, il Leo e l'ultimo di tutti Carlo Troya (1); il quale mercè di lunghi studj, e di dotte ricerche, con infaticabile zelo assunte per ricomporre con mirabile ordine la storia del medio evo, e per riempirne quanto più era possibile le innumerevoli lacune, si è fatto di quella opinione il più valoroso antesignano, e insieme il più formidabile propugnatore. Nè io intendo addossarmi il gravissimo incarico di confutare ad uno ad uno i suoi ragionamenti, sì perchè non mi sento da tanto, sì perchè molte delle cose da lui discorse nel trattare di siffatta controversia mi sembrano con le mie idee facilmente conciliabili, sol che si tolga la base fondamentale della servitù romana. Unicamente mi darò cura di esporre in succinto i principali motivi per cui non posso aderire alle sue conclusioni.

164. A ben pochi riduconsi g argomenti diretti e speciali che il Signor Troya pu e innanzi per congetturare che i romani divenissero semischiavi o, com' egli dice, aldj dei longobardi con sacrifizio delle loro proprietà e leggi; e sono la mancanza di una composizione fissa che allora

(1) Pizzetti. Op. cit. tom. 1. p. 57.

Manzoni. Discorso storico sopra alcuni punti della storia longobarda.

Leo. Vicende ec. p. 27, 28.

Troya. Op. cit. passim.

chiamavasi guidrigildo statuita contro chi commetteva delitti a carico delle loro persone; la mancanza presunta di tribunali speciali per essi; la niuna menzione di loro nell' editto di Rotari; il silenzio che osservano gli storici intorno ad essi dopo il regno d'Autari (1). Tali argomenti, se ben si considerano, son piuttosto negativi che positivi, onde a rigore logico potrebbero generare un sospetto del loro stato servile, ma non mai concluderne una prova. Tutti gli altri che da lui si adducono, o non son tali, o contradicono alla sua opinione. Non sono, a cagion d'esempio, prove della servitù dei romani quei molti argomenti desunti da fatti che escludono in loro la cittadinanza longobarda, e la partecipazione al governo, in una parola il godimento dei diritti politici, e neppur gli altri che ce li mostrano talvolta obbligati alla prestazione di personali servigj; poichè fra lo stato di cittadino e quello di servo havvene uno di mezzo che si concilia con la libertà personale: e fra l' uomo esente da qualunque prestazione d' uffizi, e l'uomo a questi obbligato per ragione di servitù, havvi pure una condizione intermedia che costituisce appunto la più singolare caratteristica dei tempi in discorso. Contradicono poi all' assunto del Troya tutti quei fatti da lui stesso citati che nel regno longobardo riscontrano l' esistenza di romani liberi massimamente

(1) Troya. Op. cit. par. 23, 78 e 79.

ecclesiastici, come pure la legge di Liutprando sul matrimonio del romano con la longobarda, e quella sugli scribi concernente l'uso del diritto romano (1). E finchè egli si è studiato con fina perizia ed ingegno di spiegar questi fatti in guisa che non arrechino nocumento alla sua opinione, noi lo ammiriamo senza rimanerne convinti, ma non ci sappiamo persuadere come abbia eziandio confidato di potersene fare un sostegno per viemeglio consolidarla.

165. Ma considerate ad una ad una le congetture testè annoverate che veramente accennerebbero allo stato servile dei romani, si vede che difettano di forza probatoria, e lasciano di per se sole la questione nella più grande incertezza. Imperocchè non è vera a rigor di termine la mancanza di un guidrigildo per le offese o per la strage dei romani, tostochè nelle leggi longobardiche non si trova determinata una particolar composizione neppure pei longobardi, ma invece si riscontra più volte statuito che la multa si pagherà secondo la qualità della persona ferita o uccisa (2); il che comprovando l'esistenza di più classi di liberi porge argomento di più specie di guidrigildi, e quindi

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 5, cap. 37.
S. Gregorii Magni. Ep. passim.
Troya. Op. cit. par. 106, 167, 168 e 292.
LL. 41, 74, lib. 8. Liutprandi in Canciani, Leges Barbarorum.
(2) LL. longobardiche passim.

anco di quello dei romani (1). E se nei primi tempi del regno longobardico non abbiamo tracce di tribunali, o di giudici romani, non si può per altro negare, nè si nega dallo stesso sig. Troya, che ve ne siano di una giurisdizione volontaria, e arbitramentale, esercitata dagli ecclesiastici negli affari privati dei romani (2); il qual fatto mal si concilierebbe con la supposta condizione *aldionale* di essi, dovendo in tal caso andar soggetti piuttosto agli arbitrj dei patroni anzichè a quello d' estranei. Molto meno rileva il silenzio tenuto da Rotari nel suo editto, perchè l' esser questo scritto e pubblicato nella sola lingua dei vinti, e non in quella dei vincitori, è già un potente riscontro che i romani liberi non mancavano intorno al re, e che a loro pure dovevano almeno in parte applicarsi le disposizioni di quello, come divulgato nella lingua più familiare ad essi che ai longobardi; nè è verosimile che ciò sarebbesi praticato rispetto ad uomini posti in condizione poco differente da quella degli schiavi. Ma poi Rotari in più luoghi discorrendo degli uomini dimoranti nel suo regno non li chiama nè longobardi nè romani; usa sovente la parola generica

(1) Rezzonico ap. Troya. p. 504.
Capei. Append. all' Archivio storico. tom. 2 pag. 518 e seg.
(2) Troya. Op. cit. par. 33, 67.
Rezzonico. l. cit. p. 380.

liberi senz' altro aggiunto indicativo della nazione cui appartengono; e potendo quella riferirsi tanto agli uni che agli altri, è un' asserzione prettamente gratuita il dire che il re dimenticasse i romani in vista della loro condizione servile, quando invece è probabile che li comprendesse in quella locuzione e non li nominasse particolarmente per non suscitare di troppo gli odj e le gelosie dei militi longobardi (1).

166. Insignificante al tutto è la congettura della servitù, dedotta dal fatto che dal regno d'Autari in poi non s'odono più lamenti di romani oppressi, nè tumulti sediziosi. E sebbene il Troya intenda ad avvalorarla appoggiandosi al famoso passo di Paolo Diacono ove si discorre dell' assegna delle terre fatta al re Autari dai Duchi (2), pure non mi sembra che il suo concetto acquisti per esso maggior apparenza di vero; nè io terrò conto ora della interpretazione da lui data a quel frammento, perchè mi caderà in acconcio d' esaminarla più sotto quando procederò ad esporre il mio parere. Intanto osserverò come non è verosimile, che una moltitudine grandissima di romani sparsi nelle varie regioni occupate dai longobardi se di un sol tratto fosse stata ridotta in

(1) Capei. loc. cit. par. 494 e 519.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 116.
(2) Troya. Op. cit. par. 44, 45, 298 288.

condizione servile, se ne rimanesse per sempre tranquilla, e non avesse levato alto il capo, e menato più di prima romore. Mi sembra più credibile che intanto quietassaro vivendo in pace, per essere stati sotto Autari liberati dal tributo del terzo dei frutti ai longobardi, a cui per lo innanzi erano stati soggetti, e per avere d'allora in poi trovato modo di stringersi ad essi con qualche vincolo di famigliarità. Non vuolsi in ultimo omettere di notare come il sig. Troya nelle repliche date alle acutissime e dotte osservazioni del sig. Rezzonico mette sempre più in chiaro l'equivoco in cui ne pare caduto di aver confuso gli aldj, ch'eran pur servi della gleba, con un ordine d'uomini liberi privi della cittadinanza longobarda. Una condizione media tra i semi-schiavi, e i cittadini conquistatori, la quale fu appunto la condizione dei romani, è sfuggita ai suoi occhi, perchè trascurò di avvertire che là ove si parla del *cittadino longobardo*, non s'intende accennare quegli che gode diritti puramente civili nel senso ristretto che oggi ha fra noi la parola *cittadino* (1), sì bene alla persona che gode i diritti politici, i quali consistevano nell'uso delle armi, nell'intervento alle pubbliche assemblee, nell'eleggibilità ai magistrati,

(1) Quand'io scriveva queste parole, le costituzioni italiane non aveano renduto alla voce *cittadino* quell'antica e più larga significazione d'uomo capace di tutti i diritti e magistrati della città.

nell' immunità dai tributi. E questo non distinto, necessariamente ne seguiva che non vedendo pareggiati i romani ai longobardi li giudicasse in parte servi della persona e li chiamasse promiscuamente ora *sudditi*, ora *aldj*, quasi le due parole esprimessero lo stesso concetto (1); e quando alcuno di essi era elevato al grado di cittadino longobardo, lo dicesse affrancato dal servaggio.

167. Della seconda opinione capo è l'illustre sig. Savigny, sebbene anco prima di lui fosse stata sostenuta da varj italiani, e in particolare dal toscano Brunetti (2). Ma poichè Savigny sugli altri si è distinto per averla più a lungo svolta ed appoggiata a moltiplici prove, e insieme portata all'estremo suo limite, così egli n'è divenuto a ragione l'antesignano. A parer suo i romani ebbero una cittadinanza distinta da quella dei longobardi, e non affatto vana; si ressero in tutto con le proprie leggi, e non con quelle dei vincitori; ebbero giudici e tribunali diversi, e conservarono il sistema municipale e l'esercizio delle attribuzioni da quello dipendenti, poco meno come sotto l'Im-

(1) Troya. Op. cit. par. 34, 36, 46, 244 e 292. Appendice al discorso, cap. 2. par. 1 e 9, e passim.

(2) Maffei, Verona illustrata pag. 1. lib. 2. p. 584.

Brunetti. Cod. diplomat. toscano. tom. 1 par. 1, p. 326 e passim.

Pagnoncelli. Dell' antichissima origine dei governi municipali ec. tom. 2. cap. 2.

pero. In breve Savigny inclina a credere che i romani benchè viventi in mezzo ai conquistatori avessero una costituzione distinta da quelli, e quasi formassero uno stato a parte nel regno longobardico (1). La quale opinione rende inesplicabile come gli uomini dei due popoli in processo si mescolassero insieme, e si confondessero gli usi degli uni con quegli degli altri. Seguaci ne sono i signori Balbo, Di Vesme, e Fossati, Ranieri, Rezzonico, Capponi, e Capei, quantunque non in tutta la sua ampiezza l'abbraccino (2). Alcuni vi si allontanano in parte per accostarsi a quella del sig. Troya, ed altri per avviarsi ad una terza opinione della quale sentono il desiderio ma non pervengono a dare una formula.

168. Il sig. Capei, a cagion d'esempio, entrato ultimo nell'arringo, dopo aver saputo con nuove ed ingegnose idee illustrar l'argomento, si avvicina all'opinione del Troya là dove dice che buon numero di proprietari romani grado a grado divennero aldj perdendo il dominio dei fondi e la personalità civile (3). Si avvicinano poi ad una opinione conciliativa delle due i signori Balbo e Capponi, perchè descrivono la condizione dei romani assai meno splendida di quello non la dipinge

(1) Savigny. Op. cit. tom. 1. cap. 5. par. 117, e segg.
(2) Ved. le Opere citate.
(3) Append. all'Archivio storico. tom. 2, pag. 492 e 493.

il sig. Savigny, e sono alieni dal credere che conducessero tra loro una vita in apparenza nazionale, ed esente da ogni soggezione ai longobardi. Il Balbo egregiamente annotando il libro del Leo risguardante la costituzione delle città lombarde, ha anco detto che la verità si raggiungerebbe nel conciliare le due estreme opinioni del Leo e del Savigny (1). Il Capponi fa mostra d'incamminarsi per una nuova via, allorchè censura con energiche note la moderna tendenza d'assegnare alle istituzioni nostre origini germaniche anzichè latine, e quando attribuisce con verità la grandezza toscana del medio-evo al predominio dell'elemento romano sul longobardo sempre regnato in questa contrada (2). Ma poi venendo all'atto di svolgere la presente questione dà egli stesso alle origini germaniche una parte maggiore di quella non farebbero presagire le sue premesse, quasi lo preoccupasse il pensiero della erudizione tedesca, sempre pronta a trar fuori nuovi argomenti a sostegno della sua causa ed a far guerra ai grandi concetti che non sono suoi figli. In una parola ei si avvede che il giogo dell'autorità è soverchio, ma venuta l'occasione di scuoterlo, egli non l'osa, quantunque la forza che gli davano l'in-

(1) Leo. Vicende ec. In nota alla pag. 181.

(2) Capponi. Let. cit. In Append. all'Archivio storico tom. 1 p. 238.

telletto e il sapere lo guarentissero del successo. Così anco a senso suo la feudalità è una importazione germanica, e questo concesso da lui all'autorità di tutti gli scrittori che l'hanno tenuto come un articolo di storica fede, abbenchè mai da nessuno dimostrato, non gli è più riuscito di spiegare con qual vincolo fossero congiunti ai longobardi i romani; laddove s'egli avesse diffidato alcun poco di quella cieca, comunque universale sentenza, agevolmente avrebbe scoperto che il sistema feudale, qual ch'egli sia, ha le sue prime radici nel suolo romano, e non nelle foreste della Germania (1).

169. Esposte le opinioni altrui, or procederò a spiegare la mia, la quale è tanto semplice da parere strano come non sia stata prima d'ora annunziata. A ben definire la condizione dei romani nel territorio occupato dai longobardi, è mestieri distinguerli in tre classi, cioè nei romani artefici ed abitanti le città e i borghi, nei romani coloni, nei romani possessori. Niun grave dubbio può cadere intorno alla condizione di quelli delle prime due classi, gravissimo cade sugli ultimi. Imperocchè quanto agli artefici di ogni genere, vedemmo come negli ultimi tempi dell'impero furono ristretti in corporazioni e collegj, ognuno dei quali era obbli-

(1) Ibid. pag. 237, 194, 197, 205, 206 209 e 235.

gato a certe prestazioni a favore del fisco (1): e questa loro condizione di ascritti ai collegj non si mutò mai sotto i barbari, i quali forse continuando a ricevere in luogo del fisco il tributo collettivo, si guardarono dall' opprimerli con altre vessazioni (2). Ma di essi a lungo discorrerò nel seguente periodo, ove mi occorrerà narrare la storia dell' emancipazione delle città.

170. Rispetto ai romani coloni non si controverte che conservassero la stessa condizione di servi della gleba, imposta loro dal governo imperiale, e mantenuta per interesse dei proprietari anco sotto le dominazioni degli Eruli, dei Goti, e dei Greci. Ed è opportuno rammentare che i servi della gleba per ciò che attiene alle loro relazioni coi padroni dei fondi si dividevano in due classi, in pienamente liberi da ogni servitù personale, benchè attaccati ai poderi, e nei mediamente liberi o ascrittizi, i quali nel proprietario riconoscevano anco il patrono (3). Molti di questi coloni dopo la conquista longobardica vennero per le vicende delle guerre a mutar di padrone, perchè le terre che prima appartenevano al fisco, ai municipj, ed alle chiese passarono nel dominio dei duchi, e dei re. Lo stesso

(1) Tom. I par. 122.
(2) Pagnoncelli Op. cit. tom. 2. cap. 3, 6.
Brunetti. Cod. diplomatico ec., tom. 1. pag. 333 e seg.
(3) Tom. 1, par. 114.

avvenne successivamente ai coloni che dimoravano sui fondi di quei nobili romani, che da Clefi, e dai duchi, cupidi d'arricchirsi, furono barbaramente uccisi, o costretti a sottrarsi con l'esilio ad una certa morte (1). E i nuovi proprietari furon cauti di conservare a questi coltivatori l'antica condizione che assicurava loro un annuo provento scevro d'ogni molesta cura, contentandosi di mutare il nome di servi della gleba in altro che meglio rappresentasse nella loro lingua la medesima idea. Il che parve loro di conseguire chiamandoli *aldj*, voce equivalente a quella di *tenitori*, ed esprimente perciò il concetto, secondo osserva dottamente l'illustre Balbo, di tenitori, o occupatori perpetui delle terre altrui (2). Questa denominazione primamente usata in Italia nel medio-evo ha complicato d'assai le difficoltà della storia ed accresciuto i dispareri dei sapienti intorno alla questione che ci occupa, perchè la parola *aldj*

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 2. cap. 32.
Leo. Vicende ec. p. 7, 27 e 28.
Baudi Di Vesme. Op. cit. p. 162, 176, e seg.
Troya. Op. cit. par. 20.

(2) Balbo. Storia d'Italia, tom. 2. Il Sismondi nella sua celebre storia delle repubbliche italiane accenna come derivazioni da *aldj* e *aldioni* le voci spagnuole *alden* e *aldeani* che significano, la prima *terra*, l'altra *terrazzani*. Ciò viemeglio avvalora la opinione che la parola *aldj* esprimesse nella lingua dei barbari lo stesso che *uomini attaccati alle terre*, e quindi i servi della gleba romani che erano anco in Spagna. (Tom. 1, cap. 2, p. 81.)

essendo nuova e derivata da una lingua straniera, si è presa per un riscontro sicuro che anco l'aldionato fosse istituzione germanica, quantunque le persone degli aldj almeno nei primi tempi si credano tutte di nazione romana (1). Singolare contradizione la quale attribuiva un' origine longobarda ad un istituto che era applicato non agl' industriosi del popolo vincitore, sì bene a quelli del vinto. Ma ove si fosse considerato che gli aldj, non tenuto anche conto dell'idea espressa dalla voce, erano in effetto servi della gleba (2), allora sarebbe cessato ogni motivo di dubitare che tal condizione d'uomini fosse esistita tra i longobardi prima della loro calata in Italia, mentre conducendo una vita nomade, senz'uso di proprietà fondiaria, e senza esercizio vero d'agricoltura, non potevano certamente aver uomini che rassomigliassero ai servi della gleba. Vano è dunque parlare di *aldj germanici* anteriori alla conquista, simili a quelli del medio-evo, tostochè allora non si conosceva nè colonato propriamente detto, nè servaggio della gleba (3). Ed a confermare la opinione che quel nome fosse dato

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 168.
Balbo. Op. cit. tom. 1, p. 344.
(2) Sismondi. Histoire des répub. ital. tom. 1. chap. 2.
Baudi di Vesme. Op. cit. loc. cit.
(3) Cæsar. De bell. gallic. VI. 23.
Baudi di Vesme. Op. cit. pag. 68.

ai coloni dimoranti sulle terre tolte agli antichi possessori romani dai re e dai duchi, può anco avvertirsi che nella più parte dei documenti e carte in cui si rammentano fondi coltivati da aldj, si riscontra chiaramente che appartenevano ai patrimonj dei signori longobardi (1). Più minuti particolari sugli aldj e sugli altri coloni d'origine romana saranno da me esposti altrove.

171. Resta ora a discorrere dei possessori romani risparmiati alle stragi dei vincitori, la sorte dei quali veramente può dirsi soggetta a grave controversia. Qui cade in acconcio esaminare i due famosi luoghi di Paolo Diacono in tante guise interpretati dagli scrittori che hanno illustrato la storia di questi tempi, quasi fossero i soli documenti da cui potessero raccogliersi congetture per risolvere sì interessante problema. Facile a senso dei più apparisce il significato del primo, difficile e scabroso oltremodo il secondo. Paolo Diacono nel capitolo che tratta dell'interregno dei duchi, dopo aver fatto cenno delle stragi di molti nobili romani operate da costoro, aggiunge, che gli altri romani furono divisi fra gli ospiti longobardi affinchè pagassero il terzo delle rendite. Ecco quali sono le sue parole lib. 2 cap. 32. » *His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditatem inter-*

(1) Balbo. Op. cit. tom. 2, pag. 344.
Troya. Op. cit. par. 30.

fecti sunt, reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam partem suarum frugum longobardis persolverent, tributarii efficiuntur. » Questo luogo del Diacono esprime a parer mio con sufficiente chiarezza tre fatti: 1° che le sostanze dei nobili uccisi formarono il retaggio particolare dei soli duchi per conto dei quali furono uccisi, non degli uomini d'arme longobardi; 2° che tributarj del terzo furon fatti i romani possessori superstiti, e che perciò di questi soli ivi discorre il Diacono, non dei coloni nè delle altre classi del popolo che, non possedendo terre, non avevano frutti da dividere; 3° e che il terzo si dovea pagare dal romano possessore al longobardo destinatogli insieme con la famiglia ospite, per non aver questi ricevuto alcuna parte delle terre tolte agli uccisi e verosimilmente occupate dai soli duchi e conti. Finquì niuna prova che ai romani fosse tolta la libertà personale, e il dominio dei fondi; anzi il testo offre argomenti contrarj, poichè l'essere stati fatti tributarj soltanto del terzo dei frutti presuppone di necessità la conservazione dell'una e dell'altro. Ed è da notare come Paolo, chiamando con molta esattezza *proprie* dei tributarj le rendite (*suarum frugum*), escluda che il dominio dei fondi fosse dai romani trapassato negli ospiti. Dipoi sproporzionato al fine voluto di far godere semplicemente la terza parte dei frutti agli esercitali,

apparirebbe l'appropriazione anco delle terre con la trasformazione dei romani possessori in aldj. Ed a chi s'ostina a ritenere che la imposizione del tributo privasse il romano possessore del diritto di vendere, donare, ipotecare, o trasmetter ad altri il suo fondo senza il consenso del longobardo, dee fornirne ampia prova, perchè effetti di tal sorta l'istoria legale non ha mai riscontrato derivare dall'imposizione del tributo.

172. Il secondo luogo di Paolo Diacono risguarda i tempi del regno d'Autari, ed offre larga materia alla disputa, sia per la lezione diversa che s'incontra in più codici, sia per il senso vario che gli è attribuito. La lezione più comune è la seguente « *Huius in diebus* (d'Autari) *ob restaurationem re-* » *gni duces qui tunc erant, omnem substantiarum* » *suarum medietatem regalibus usibus tribuunt....* » *populi tamen aggravati per longobardos hospi-* » *tes partiuntur* (1). » Il codice ambrosiano che si reputa del secolo decimo, e forse anteriore, ha una variante notabile nell'ultima parte, poichè legge « *populi tamen aggravati pro longobardis* « *hospitia partiuntur.* » E un' altra variante singolarissima è stata modernamente scoperta dal signor Troya in cinque codici romani ove stà scritto « *populi tamen aggravati per longobardos*

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 3, cap. 16.

» *hospites patiuntur* (1). » Qual sia di queste tre lezioni la vera è difficile stabilirlo con certezza. Pur mi sembra che molte e buone ragioni concorrano per rigettare affatto l'ultima, comunque propugnata dal dottissimo sig. Troya, e che delle prime due sia facile stabilire una plausibile conciliazione. Altri innanzi di me con molto acume d'ingegno e con vasta argomentazione mostrò come la lezione dei cinque codici romani sia la più lontana dal vero e insieme discordi dal precedente discorso dello storico, ond'io farei opera vana se intendessi ripetere ciò che è stato abbastanza rilevato (2). Aggiungerò solamente che quella lezione volgarizzata alla lettera esprimerebbe questo pensiero: « *tuttavia i popoli aggravati per fatto degli ospiti soffrono.* » Or poichè i popoli aggravati non altri erano che i romani possessori tributarj del terzo, se ne dovrebbe inferire che avesser sofferto un aumento di tributo, nient'altro potendo significar quella sì concisa ed inesatta locuzione; ma errerebbe a partito, o a dir meglio lavorerebbe di fantasia imprestando allo storico un intiero concetto chi nel verbo *patiuntur* volesse leggervi contenuta l'idea della

(1) Troya. Op. cit. par. 287.
(2) Rezzonico ap. Troya pag. 400.
Capponi. Lett. cit. pag. 201.
Capei. Op. cit. loc. cit. pag. 481.

conversione dei possessori romani in aldj degli ospiti longobardi. E se ciò non può dirsi, i seguaci della opinione contraria alla libertà dei romani dovrebbero convenire come la testimonianza di Paolo Diacono sia loro avversa, perchè nel primo luogo ce li mostra tributarj ma liberi, nel secondo oppressi da maggiori aggravj e nulla più; e per distruggere il peso di questa autorità occorrerebbe raccoglier prove di ben altra forza che quelle analizzate di sopra.

173. Le altre due lezioni esprimono con più o meno chiarezza uno stesso pensiero dello storico, e perciò non è da insistere molto nella questione della preferenza. Quella del codice ambrosiano tradotta in volgare significa: « *tuttavia i popoli aggravati dividono gli ospizj a favore dei longobardi* » che è quanto dire dividono i fondi insieme con loro, poichè la parola *ospizj* è lì usata nello stesso senso delle leggi imperiali (1) come indicativa dei luoghi ove erano stati accolti gli ospiti usufruttuarj del terzo. E ricongiunto allora questo inciso col precedente che lo integra, troviamo nel testo ambrosiano una prova chiarissima di una generale distribuzione di terre avvenuta sotto Autari. Da prima i duchi assegnarono

(1) Balbo. St. d'Ital. tom. 2, pag. 45.
Cod. Iustin. lib. 12. tit. 41, de metatis et epidemeticis. tit. 42 de salgamo hospitibus non praestando ec.

al nuovo re metà dei loro patrimonj composti dei fondi tolti agli uccisi o ai corpi morali; dipoi i romani tributarj cederono agli ospiti longobardi il dominio di una parte delle terre per esser liberati dal tributo; e così vedonsi sul medesimo territorio definitivamente sistemate le sorti dei due popoli. Tenendosi adunque a questo codice, il linguaggio dello storico, avuto riguardo ai tempi in cui scriveva, non peccherebbe nè d'oscurità nè d'incompletezza.

174. Ma anco l'altra lezione, a giudizio della più parte degli scrittori che l'hanno seguitata, esprime lo stesso fatto della divisione delle terre fra gli aggravati e gli ospiti; se non che nell'accettarla han dovuto rimproverare a Paolo la omissione di alcune parole necessarie a completare il concetto (1). Ed invero questo testo dice: « *tuttavia i popoli aggravati dagli ospiti longobardi dividono.* » Restando in tal guisa monco il pensiero dell'Autore, gli eruditi ritengono come sottintese le parole « *con essi le terre* » *(partiuntur cum eis terras)*, e così ravvicinano tal lezione a quella del codice ambrosiano a cui l'antepongono unicamente perchè contenuta nel maggior numero dei codici. Non

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. pag. 185 e seg.
Capei. Op. cit. pag. 485 e seg.
Pagnoncelli. Op. cit. tom. 2. cap. 1.

vuolsi però tacere che alcuni altri scrittori senza aggiungere parole a quelle usate da Paolo interpetrano il testo diversamente, facendo del *partiuntur* un verbo passivo anzichè attivo, e traducendo così il pensiero dell' autore « *tuttavia i popoli aggravati sono divisi fra gli ospiti longobardi* (1). » La quale interpetrazione è a senso mio infelice quanto la prima rigettata, poichè non farebbe dire allo storico nulla più di quello che aveva già esposto dello stato dei romani durante il governo dei duchi, e presenterebbe di nuovo l' idea della divisione di essi fra gli ospiti già notata nel primo passo. Ma si va fantasticando al solito, che forse fu corretta sotto Autari la prima divisione con aggravio maggiore dei romani, i quali verisimilmente da quest' età in poi caddero in servitù; al che torneremo a rispondere che abbandonandosi ai dettati dell' immaginazione, ognuno potrebbe imprestare al Diacono quel concetto che più gli sembrasse conforme al proprio sistema, e allora svanirebbe l'entità della sua testimonianza. Quindi chi si appiglia a dare al verbo *partiuntur* un senso passivo, dee confessare che lo storico o ha ripetuto inutilmente una cosa altrove notata, o non ha saputo esprimere la sua idea. Di più

(1) Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 259 e seg.
Ranieri. St. d' Italia, pag. 190.
Capponi. Lett cit. pag. 202.

questa interpetrazione come l'altra derivante dal leggere *patiuntur* invece di *partiuntur*, torrebbe a Paolo il merito d'avere nella storia registrato il fatto significantissimo della divisione ed assegna delle terre agli esercitali longobardi, fatto che da tutti gli scrittori sulla fede anco d'altri documenti (1) si concorda avvenuto, e senza del quale non si sarebbero permanentemente fissate le sorti dei longobardi in Italia.

175. Ma ogni incertezza ed ambiguità sarebbe a vero dire venuta meno, ove la più parte degli eruditi per un ossequio troppo servile alle regole della critica non avesse anteposta codesta lezione a quella chiarissima del codice ambrosiano che pur si riconosce il più emendato di tutti ed uno dei più antichi (2). La semplice ragione del numero prevalente dei codici che la contengono non mi pare argomento sufficiente per preferirla alla più esatta, a menochè non si mostri esser tutti, o molti di quei codici coevi o più antichi dell'ambrosiano, perchè se la maggior parte fossero, com'è probabile, posteriori, l'argomento del numero perderebbe

(1) Muratori. Antiquit. medii. ævi dissert. 12. 13.
Balbo. St. d'Italia. tom 2. pag. 45.
Baudi di Vesme, Op. cit. pag. 147.
Rezzonico ap. Troya pag. 400.
Leo Vicende ec. p. 28.
Eickorn. ap. Troya pag. 398.
(2) Capei. Op. cit. pag. 490.

la sua forza. Ed invero posso notare come le varianti nel luogo controverso siano maggiori di quelle comunemente conosciute; poichè non ha molto il Sig. Bianchi-Giovini ne pubblicò una quarta del tutto diversa dalle precedenti, tratta da un codice di Bamberga creduto del secolo X (1); ed a me è venuto fatto di riscontrarne una quinta in un codice membranaceo del secolo XIV che si custodisce nella biblioteca Laurenziana di Firenze, ove si legge quanto appresso: « *plurimi tamen aggravati per longobardis hospites patiuntur.* » Qual costrutto possa ricavarsi da codesta lezione non saprei per verità concepirlo: ma ciò ne persuade viepiù che non v'è stato quasi amanuense che non siasi fatto ardito d'alterare e contraffare a modo suo quel luogo interessantissimo; e quindi preferire in tanta diversità di testi quello che si riscontra nel codice il più corretto parevami debito di giustizia verso lo storico, onde assolverlo dalla più grave delle molte accuse che gli si appongono. Ma checchessia di cotal disputa tutta filologica e paleografica, sulla quale non intendo proferir sicuro giudizio, all'uopo mio basta poter ritenere come resultamento delle due lezioni le sole ammissibili, che i romani possessori, per testimonianza di Paolo, non furono in veruna guisa ridotti in servitù ai tempi d'Autari,

(1) Rivista Europea Ann. 1845. fascicol. Nov. e Dicem.

e nemmeno spogliati del dominio dei fondi. Ne cederono soltanto una parte, probabilmente la terza, a favore degli ospiti, ottenendo in cotal guisa d'esser prosciolti dal tributo.

176. Ma dalle carte e documenti contemporanei, si raccolgono altri riscontri della libertà dei romani, fra i quali primeggia il numero non indifferente degli individui liberi di quel popolo in varie contingenze rammentati. Io mi varrò della testimonianza dello stesso sig. Troya, il quale per conciliar questo fatto con le sue opinioni va supponendo che codesti romani o fossero aldj affrancati dai patroni, o forestieri venuti da poco tempo ad abitare nel regno (1). E dirò che tali supposizioni mi paiono affatto gratuite perchè mancano le prove del precedente stato aldionale di costoro, e della successiva liberazione; e mancano pur quelle della loro condizione di forestieri o come allora chiamavansi guargangi. Ma poi fu notato altra volta che nelle leggi di Rotari, sotto il nome di *liberi* s' intese comprendere probabilmente anco i romani. Ora per escluder che codesti fossero aldj affrancati, basterà considerare che ai tempi di Rotari sì poco distanti da quelli d'Autari, in cui sarebbe a senso del Troya seguita la trasformazione

(1) Brunetti. Codice diplomatico tosc. tom. 1, pag. 387.
Troya. Op. cit. par. 43. 106, 167, 168, 37.
Rezzonico. ap. Troya p. 401.

dei romani possessori in aldj, ben poche o nessune affrancazioni doveano esser avvenute da non meritare che il legislatore si occupasse di loro. Ad escluder poi che i romani liberi fossero forestieri, basterà il considerare che quel re chiudeva il suo editto con una disposizione generale che tutto rispetto ad essi provvedeva. Dichiarava infatti che i guargangi dovessero vivere secondo la legge dei longobardi, ammenochè non avessero ottenuto la licenza di reggersi secondo quella della nazione cui appartenevano (1); il qual provvedimento, posto l'ultimo nell'ordine, è il più potente riscontro che dei guargangi non aveva inteso nei precedenti discorrere, e quindi la frase *uomini liberi* deve di necessità comprender anco i romani del regno. Sappiamo ancora che Autari, e dopo lui Agilulfo, perseguitarono alcun poco i cattolici di Lombardia, cioè i romani (2), il che somministra un nuovo autorevole riscontro della loro libertà personale. Perchè male si concepirebbe come essendo divenuti aldj dei conti, dei duchi, e dei re, questi gli perseguitassero con danno gravissimo delle sostanze e delle rendite proprie, o dei magnati cui fossero toccati in sorte. Queste prove positive della libertà dei romani sono a parer mio sufficienti ad eliminare la opinione contraria ba-

(1) Edit. di Rotari in fin. ap. Canciani, leges Barbarorum.
(2) Troya. Op. cit par. 18.

sata sovra induzioni gratuite e sovra argomenti negativi.

177. Se i romani non furono dai Longobardi ridotti in servitù, resta a conoscersi in qual condizione vivessero, e come si ponessero in relazione coi nuovi abitatori delle conquistate provincie. Ed è primamente a dire che nessuna parte fu loro nell' ordine gerarchico dello stato assegnata, nessuna nell' esercizio dei diritti politici, perchè nè armi nè facoltà di eleggere o di essere eletti a verun magistrato fu lor conceduta (1). Gli ordinatori del regno lasciaronli nell'oblio, nel disprezzo assoluto, e fuori d'ogni combinazione, senza neppure emanare un solo provvedimento che a modo di consorti e collegati tutti insieme li tutelasse (2). Ed essi dispersi quà e là per vastissime regioni non avevano agio di riunirsi in un medesimo luogo per ricomporre uno stato a parte, perchè avrebbero corso il rischio d' essere spogliati anco delle proprietà conservate, nè i barbari avrebbero tollerato il concentramento loro in un sol posto. Onde ai vinti inermi, deboli, e abbandonati a se stessi, non rimaneva altro partito da prendere che procurarsi la protezione di qualche signore autorevole,

(1) Balbo. St. d' Italia tom. 2, pag. 341 e seg.
Capponi. Lett. cit. p. 218 e seg.
Ranieri. St. d'Ital. pag. 343.
(2) Capponi, Let. cit. l. cit.

dal quale fossero difesi nei pericoli estremi, e sottratti a nuove vessazioni per opera dei conquistatori. Non era pei romani nuovo il refugio all'autorità privata che in difetto di pubblica tutela porgesse loro quegli aiuti essenzialmente necessari alla personale sicurezza: lo avean essi esperimentato, allorchè l'estorsioni fiscali dell'impero erano divenute insopportabili, e più recentemente e con qualche successo sotto la dominazione dei Greci (1): di guisa che l'unica via era questa per mantenersi incolumi in mezzo a popoli bellicosi e spregiatori superbi della loro debolezza. In sulle prime invocarono più specialmente il patrocinio dei vescovi dai quali e per dovere del sacerdotale ministero, e per sentimento di patrio amore s'aspettavano sicura protezione. E la ebbero efficace quanto il consentivano quei tempi infelici per la religione cattolica (2); perchè i vescovi si studiarono di difendere non solo le loro persone ed i beni, ma anco d'amministrare, in qualità d'arbitri, la giustizia secondo le leggi romane, imitando in ciò l'esempio dato dai loro antecessori negli ultimi tempi dell' impero (3). I romani,

(1) Ved. sopr. par. 144, 149.
(2) Baudi di Vesme. Op. cit, pag. 203 e seg.
(3) Cod. Iustin. lib. 1. tit. 4, de episcopali audientia ll. 7, 8 Nov. 13.
Baudi di Vesme. Op. cit. pag. 210, 214.
Troya. Op. cit. par. 67.
Rezzonico ap. Troya pag. 380.

che si ponevano sotto il patrocinio tutelare dei vescovi, si chiamarono *fedeli* e *commendati* (1), per la raccomandazione e preghiera che facevano ond' esservi ricevuti, e per la fede che promettevano ai loro protettori insieme con l' obbligo d'alcuni personali servigi.

178. Ma appena re Agilulfo e insiem con lui altri signori longobardi si furon convertiti alla religione cattolica, i romani non solo trovarono un più valido appoggio nel clero, che divenne più rispettato, ma poterono eziandio raccomandarsi con più successo ai re, ai duchi, ai conti, ai gastaldi. Imperocchè tolto l' ostacolo della religione che faceva renitenti i vincitori e i vinti ad avvicinarsi fra loro, l'utilità delle raccomandazioni che accordavano agli uni maggior potenza, ed agli altri personal sicurezza, e speranza di migliori destini, fu compresa da ambedue le parti; onde non è a dire come in un momento siffatte costumanze si propagassero in ogni provincia del regno (2). I servigi

(1) Muratori, Cronaca Vulturn. in rer. ital. Script P. 2, tom. 1. pag. 398.
Antiquit. medi ævi dissert. 15. pag. 852. e dissert. 65.
Winspeare. Storia degli abusi feudali tom. 1, pag. 29.
Troya. Op. cit. par. 113.
(2) Troya. Op. cit. par. 43. 46.
Savigny. Op. cit. tom. 2, pag. 141 in not.
Pizzetti. Op. cit. tom. 2, pag. 142.
Rezzonico ap. Troya pag. 378.
Rotari. leg. 228.

a cui si obbligavano i fedeli verso i protettori, erano per lo più eguali a quelli che nell'età imperiale si prestavano dai possessori di terre al fisco come rappresentanti l'imposta. E consistevano nella prestazione d'opere personali del raccomandato, o più spesso dei suoi coloni e dei suoi bestiami, in vantaggio del signore o delle sue terre; per cui conservarono perfino gli antichi nomi di *angarie e perangarie* (1). Ed intanto i romani offrivano codesti servigi al protettore, perchè avvezzi a prestarli da più di due secoli come prezzo della tutela delle persone e delle proprietà che dall'autorità pubblica avrebber dovuto ottenere. Quegli ufficj erano agli occhi loro il tributo del suddito verso la sovranità protettrice, ed or che lo stato longobardo non gli ammetteva fra i suoi cittadini, essi rivolgevano l'obbligazione del tributo a quei signori da cui impetravano il patrocinio. Non vuolsi nascondere che in appresso usarono di obbligarsi anco ad alcuni servigi nella casa del signore, i quali erano più o meno decorosi secondo la condizione della persona che si raccomandava. Così un servo liberato che nulla possedeva, un fuggiasco in bassa fortuna che

(1) Troya. Append. al discorso ec. pag. 438. 440.
Brunetti Cod. diplomat. tosc. tom. 1 pag. 332. 336. e seg.
Muratori. Antiquit. medii ævi 14.
Rezzonico ap. Troya pag. 397.
Baudi di Vesme. Op. cit. pag 172.

non aveva onde ricoverarsi, volentieri assumevano abiette opere, mentre un nobile, un ricco, un uomo di lettere s' impegnavano a prestare uffici più dignitosi e consentanei alle loro speciali attitudini (1); ma da niun romano che possedesse beni di suolo si ometteva l' obbligazione delle angarie, la quale, per quanto ci è dato congetturare, nei primi tempi fu il solo patto dell' accomandigia.

179. La libertà personale del raccomandato, e i diritti di dominio che aveva sulle sue cose mobili o immobili non ricevevano alcun detrimento, poichè la soggezione al vescovo, al duca, al conte, al re non era servile ma politica, come di suddito al sovrano. È agevole congetturare che qualunque romano volesse raccomandarsi, scegliesse di preferenza quel potente che più gli stava d' appresso e dal quale si augurava un più efficace aiuto, ed è altresì facile il credere che quest' usanza, mentre doveva favorire le ambizioni dei magnati, altrettanto contrariasse gl' interessi dello stato. Col moltiplicarsi di tali relazioni tra i vinti e i vincitori, i longobardi che avevano trovato nella loro lingua una parola esprimente la condizione dei servi della gleba, così ne trovarono una denotante lo stato di dipendenza nel quale si ponevano i romani, e corrispondente alle latine

(1) Muratori Antiquit. medii ævi dissert. 14.
Troya. Op. cit. par. 68.

di *commendati* e *fedeli* usate dai vescovi. Infatti chiamarono i loro protetti *gasindj*, voce che nel senso suo più generico significa dependenti d'ogni grado, sudditi altrui, e non servi, e *gasindato* fu detta la relazione che intercedeva fra il protetto e il protettore (1). Gli aldj e i terziatori che di buon'ora il Troya crede di scorgere intorno ai re, e ai duchi, e che dipoi vede salire presso i medesimi in gran fortuna, non sono altro che liberi romani fatti *gasindj*. Nè egli si sarebbe ingannato nel qualificarli aldj, ove non avesse contro ogni verosimiglianza supposto che i primi a raccomandarsi fossero stati gli uomini di nazione longobarda anzichè i romani, siccome gliene porgeva un chiarissimo segno la prestazione delle angarie affatto ignota ai proprietarj del nuovo popolo (2). L'uso delle accomandigie personali deve certamente ritenersi come il fatto creatore del sistema delle signorie, e come il primo anello della gran catena feudale, ed alla sua propagazione debbe attribuirsi il discioglimento dei poteri dello stato. Imperocchè i gasindj si adoperarono per dare al loro capo un potere che lo separasse quanto più era possibile dallo stato longobardo, e lo facesse indipendente; e i commendati dal canto loro invogliarono i vescovi

(1) Leo. Vicende ec. p. 35, 36.
Rotari. L. 228.
(2) Troya. Op. cit. passim.

ad ingrandirsi ed a signoreggiare a scapito della sovranità. I pochi cenni che andiamo a dare, chiaramente lo mostreranno.

180. Una delle prime cure dei gasindj fu quella d'impetrare dai signori l'uso della legge romana nelle parti risguardanti gl'interessi privati, e i patroni non tardarono ad esaudirli conoscendo di provveder con questo al loro ingrandimento. La distinzione fra il diritto romano privato e il pubblico, posta innanzi da molti eruditi (1) per conciliare le due estreme opinioni dell'abolizione o della conservazione completa di quelle leggi, parmi savissima e conforme allo stato nel quale presero a collocarsi i romani. Imperocchè il mantenimento del diritto pubblico e degli antichi tribunali presupporrebbe di necessità che avessero formato un popolo a parte in mezzo ai longobardi, e condotto una vita politica affatto indipendente; il che dicemmo essere smentito da tutti i documenti di quella età; laddove l'uso del diritto privato nulla si opponeva a tollerarlo. E per qual causa avrebbero invero i signori longobardi costretto i gasindj ad abbandonare codeste leggi che non offendevano i loro interessi? certo non per l'amore di una legislazione uniforme e in ogni

(1) Lupi. Cod. Bergom. in Troya p. 182.
Rezzonico ap. Troya. p. 408, 598 e seg.
Capei. Op. cit. p. 508 e seg.

parte comune ai vincitori e ai vinti, che di siffatte vedute gli intelletti di quei barbari non erano capaci. E nemmeno per odio che nutrissero contro le disposizioni del diritto romano, poichè l'editto di Rotari, compilato non da altri che dai gasindj di quel re, dà una solenne mentita a codesto supposto. Le traccie del gius romano ivi sono moltiplici a segno che sarebbe follia crederlo proscritto per odio che gli si portasse. Così le leggi che parlano della diseredazione dei figli, quelle relative alle donazioni ed all'obbligo di conferire i regali ricevuti dalle donne maritate nel caso che succedano con altre sorelle nella eredità del padre o dei fratelli, porgono esempio di una conformità quasi completa con le disposizioni del diritto romano (1). Ma v'è anco di più. La legge 225, ove è discorso delle donne libere viventi secondo la legge dei longobardi, offre la prova che vi fossero donne viventi con legge diversa, cioè con la romana, da cui appunto erano estratti non pochi provvedimenti per inserirli nell'editto. Per ultimo la famosa legge di Liutprando sugli scribi, la quale permise ad ogni ordine di persone, ancorchè non romane, l'uso di quella legge nei civili negozj, apertamente conferma come per lo innanzi non si era mai cessato di osservarla (2).

(1) LL. 168, 169, 171, 172 e 109.
(2) L. 41. lib. VI.

181. È altresì probabile che i romani ottenessero dai signori laici da cui dipendevano la nomina di giudici della loro nazione per amministrar la giustizia civile ai termini delle loro leggi, e se non fino dai primi tempi, certamente dopo che l'uso del diritto romano fu approvato da Liutprando. Ed invero d'allora in poi odonsi spesso rammentare i *loco-positi*, e i *loci-servatores*, i quali erano giudici posti da un magistrato longobardo a far le loro veci in alcune località (1). E poichè tal nome si dava negli ultimi tempi dell'impero a coloro che si mandavano dai conti o da altri giudici posti in alto grado a disimpegnare il loro ministero in alcuni distretti (2); così è verosimile che nella presente età insieme col nome fosse richiamata anco l'istituzione romana. Nè intendiamo con ciò escludere che altri giudici avessero i romani oltre codesti, come a cagion d'esempio gli sculdasci e gli scabini: ma in ogni caso questi lo furono degli uomini d'ambedue le nazioni, mentre i primi probabilmente avevano giurisdizione sopra i soli vinti (3).

(1) Liutprando. L. 42. lib. VI.
Capel. Op. cit. p. 328, 329.
(2) Nov. 134. Ut nulli Judicum liceat habere loci servatorem nisi certis ex caussis divina concesserit jussio.
Capel loc. cit.
(3) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 150.
Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 316 e seg.

182. Nel condiscendere i capi dei gasindj alle pretese di costoro, è indubitato che crescevano in autorità, perchè concedendo leggi e giudici diversi da quelli dello stato, il facevano non per via del potere che loro aveva delegato la sovranità longobarda, ma per un altro del tutto nuovo che loro conferiva la moltitudine dei dipendenti. Non dee quindi recar maraviglia se tentavano di ribellarsi dai re, e se con ogni studio cercavano d'aumentare il numero dei fedeli per dominare. Una prova di ciò è fornita dalle affrancazioni non infrequenti dei servi della gleba che convertivano in cittadini romani. Imperocchè imprimendo loro questa qualità, li ponevano nella condizione d'invocare il patrocinio di essi per aver leggi e magistrati romani, e quindi moltiplicavano il numero dei soggetti. A qual grado fosse ascesa la potenza dei duchi, dei conti, ed anco dei gastaldi sotto il regno di Liutprando, si argomenterà facilmente da una legge con cui intese a rafforzare in un modo assai artificioso la sua autorità, decaduta per effetto del gasindato. Vietare ai romani di porsi nella dipendenza dei magistrati longobardi nol poteva, perchè quelli a vero dire non erano mai stati annoverati fra i sudditi regj; vietare a quei funzionarj di riceverli era vano, perchè non lo avrebbero obbedito. Ond'ei prese il partito di elevare il guidrigildo per le stragi dei suoi gasindj, stimando che

così un maggior numero di romani avrebbe preferito di assoggettarsi al suo patrocinio, anzichè a quello dei duchi e dei conti. In questa veduta ordinò che per il minimo dei gasindj regj si pagassero 200 soldi, mentre 150 si pagavano per gli esercitali longobardi, e pel maggiore di quelli 300 soldi, cioè lo stesso guidrigildo stabilito in riparazione dell'omicidio del più alto dignitario dello stato (1). Col qual temperamento ottenne di vedere alcun poco crescere, come desiderava, il numero dei suoi fedeli, riscontrandosi poco dopo esempi di persone che si contentavano di farsi gasindj dei gasindj del re (2). Ma era ben tenue per l'autorità sovrana quest'incremento di potenza, comparato alla decadenza continua della sua dominazione nei tanti ducati, contee, e gastaldie in cui si divideva il regno.

183. Rispetto al Clero, intorno al quale si raccoglievano molti romani, abbiam già notato come per la conversione del re Agilulfo alla fede cattolica, ritornasse in miglior fortuna. Furono infatti renduti alle chiese i beni di cui erano state spogliate; si fondarono molti monasteri a cui si assegnarono vastissimi terreni in dote, tantochè anco i privati longobardi cessarono da ogni offesa e

(1) Liutprand. Lib. VI. l. 9.
(2) Rachi. L. 7.

disprezzo verso i ministri del culto (1). Allora ne seguì che non solo i vescovi ma anco gli abati dei monasterj furono ricercati dai romani del loro patrocinio, e divennero essi pure capi di molti fedeli. Ma la condotta che tutti i Dignitarj ecclesiastici tennero verso l'autorità regia fu ben diversa da quella dei signori longobardi. Imperocchè essi non appartenevano alla classe dei funzionari rivestiti di giurisdizione sui liberi esercitali, ma avevano unicamente ottenuto, in riguardo al loro grado, d'esser annoverati fra i cittadini longobardi. Onde volendo esercitar sui commendati una protezione più efficace, e rendersi indipendenti dalle potestà laicali, erano interessati a procurarsi quell'autorità politica di cui godevano i duchi, i conti, e i gastaldi. Grandi apparivano invero le difficoltà per raggiunger l'intento, poichè i vescovi e gli abati, comunque elevati in dignità, erano sempre uomini della nazione dei vinti, e ministri d'una religione non ancora accetta a tutto il popolo; pur seppero usar tali arti le quali se non fruttaron loro interamente il potere durante il regno longobardo, glielo assicurarono più solido e più rispettato per l'età successive.

184. Prima di Liutprando gli ecclesiastici stu-

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 4, cap. 6.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 210, 215.
Troya. Op. cit. par. 41, 57, 58, 60 e 61.

diaronsi di nascondere la loro qualità di romani per non offender l'amor proprio dei vincitori, nè chiudersi la via ad ottener maggiori larghezze; quindi nelle occasioni solenni della vita professavano di vivere secondo la legge longobarda abbenchè mantenessero l'osservanza della legge romana negli affari privati (1). Dopo Liutprando le loro condizioni migliorarono, perchè questo re emanò due provvedimenti i quali favorivano in sommo grado i loro interessi, cioè quello con cui abilitò ogni uomo libero all'uso del diritto romano, e un altro con cui diè facoltà ad ogni longobardo di testare a pro delle chiese per rimedio dell' anima sua (2). Per le quali disposizioni ne seguì che i longobardi in prima ritrosi a volgersi al ministero ecclesiastico per la necessità di usare una legge soltanto tollerata, entrarono in gran numero nel l'ordine sacerdotale, e vestirono l' abito monastico (3). Questa mescolanza degli uomini dei due popoli nel clero, unita all' incremento delle sostanze che i molti legati fruttavano alle chiese, contribuì non poco a procurare ai capi delle diocesi e dei monasteri le concessioni delle immunità, famigerate nelle istorie del medio-evo, e che

(1) Savigny. Op. cit. T. 1. p. 106 e T. 2. p. 168 e seg. Troya. Op. cit. par. 65.
(2) Troya. Op. cit. par. 115. 141.
(3) Troya. Op. cit. par. 151.

verosimilmente rimontano a questi tempi. L'indole di esse parmi svolta mirabilmente dal Pizzetti con solidi argomenti nelle sue antichità toscane (1); ove dimostra che non in altro consisterono fuorchè nel diritto d'impedire la venuta dei funzionarj longobardi sulle terre possedute da essi e nei luoghi ove dimoravano i loro fedeli per esercitarvi un qualche atto di giurisdizione. Ed ottennero in vece di eseguire gli ordini dei magistrati, intimando a nome di questi gli esercitali longobardi alle armate o ai placiti, ed inviando altresì i loro fedeli alle corti ove si amministrava la giustizia criminale. I quali privilegj mentre eran lontani dall'equivalere all'esercizio di un'autorità politica, ne prepararono l'acquisto, e posero i vescovi e gli abati in condizione d'esser più utili ai loro connazionali.

185. Or ci resta a notare quegli ulteriori svolgimenti che negli ultimi anni del regno longobardo subirono le accomandigie presso i signori sì laici che ecclesiastici. In primo luogo alcuni esercitali che in passato avevano mostrato la più grande ripugnanza a farsi sudditi altrui, ridotti nelle più grandi strettezze si indussero sull'esempio dei romani a raccomandarsi a qualche potente. Due leggi di Rotari indicano come e duchi e gastaldi fino dai tempi di quel re tentassero con frequenti vessazioni, e con

(1) Op. cit. tom. 2. p. 167 e seg.

l' allettamento di copiosi donativi, di render dipendenti gli uomini d'arme; ma la fierezza di questi si mantenne allora sì grande che per respingere il giogo della sudditanza non tardarono a far pervenire i loro lamenti alle orecchie del re. Il quale per render vane le insidie tese contro la loro libertà, ordinò, che l'esercitale oppresso ingiustamente dal duca, reclamasse dal gastaldo la inviolabilità dei suoi diritti; ed al contrario l' oppresso dal gastaldo si facesse amministrar giustizia dal duca (1). Inoltre diè facoltà a qualunque longobardo che avesse ricevuto doni dal suo giudice di trasferire il suo domicilio da una in altra provincia dello stato, nonostante l'opposizione del donatore, purchè gli restituisse le cose ricevute (2). Tanto era l'amor della indipendenza che nei petti di quei valorosi ancora vegliava, da volere esser sicuri che accettando regali non corressero alcun rischio di degradazione politica. Ma circa un secolo dopo le cose erano cangiate d'assai; perchè rimasti privi alcuni di loro delle proprietà fondiarie, o non ritraendo più da quelle il necessario per vivere, furon costretti a raccomandarsi ai facoltosi per aver lavoro (3). Bastò che una legge

(1) LL. 23, 24.
(2) L. 177.
(3) Muratori. Antiquit. medii ævi. dissert. 13. Brunelli. Cod. diplom. tosc. tom. 1. p. 309.

d'Astolfo dichiarasse che pei servigi che assumevano di prestare anco per un tempo lunghissimo ad un privato non ne verrebbe alcun danno alla loro libertà (1); ma dovettero pur riconoscere che il grado di cittadini longobardi si riduceva d'allora in poi a un nome vano. A questa classe di commendati parmi si debba referire l'aforismo legale che insegnava essere cosa diversa il vivere sotto la protezione d'alcuno, o star soggetto alla di lui giurisdizione « *sub protectione esse aut sub commendatione non est esse sub jurisdictione* (2). » Perchè infatti i longobardi che si raccomandavano ad un vescovo, o ad un abate privi allora di qualunque giurisdizione, o a un duca, o a un conte diverso da quello nel di cui territorio dimoravano, rimanevano sempre sottoposti alla giurisdizione dell'antico loro magistrato; e soltanto nell'età successiva dei Franchi, i commendati o i gasindj divennero giurisdizionali del signore cui si erano fatti ligj

186. Un secondo progresso consistè nell'introduzione dell'accomandigie reali che tennero dietro alle personali. Fu causato questo costume in parte dall'ambizione dei signori, cupidi di consolidar viemeglio la loro dominazione sui gasindj

(1) L. 14.
(2) Pizzetti. Antichità toscane T. 2. p. 176.

dimoranti nelle campagne, onde non corressero sedotti a raccomandarsi ad un altro più potente, e in parte dal timore che avevano gli stessi romani d'essere spogliati dei loro possessi, o esposti ad intollerabili gravezze per opera di esterni nemici. Imperocchè non rade volte doveva intervenire che i conti, i gastaldi, gli abati, gelosi l'uno della crescente potenza dell'altro, tentassero danneggiare le proprietà dei fedeli dei loro vicini per intimorirli; e in caso di guerra le devastassero senza rispetto. Laonde molti di loro volendo assicurare una più efcace tutela ai possessi agrarj deliberarono di incommendarli al signore nel modo, e con le condizioni seguenti. Trasferivano a lui per titolo di donazione o di vendita fittizia il dominio dei fondi, confessando nel caso della vendita di ricevere nell'atto della stipulazione una o due monete di piccolo valore come rappresentanti il prezzo; e quindi con lo stesso atto o con altro successivo ricevevano dal donatario o dal compratore i medesimi fondi a titolo di enfiteusi o di fitto perpetuo, obbligandosi a pagare in ragione d'annuo canone le angarie in altre terre di dominio del signore; o talvolta ancora una tenuissima quantità di danaro o di prodotti. Non poche sono le carte del secolo ottavo, anteriori alla caduta del regno longobardo, le quali fanno fede di simili accomandigie di beni, nè mi è inter-

venuto d' incontrarne alcuna nei secoli precedenti (1).

187. Un terzo progresso meritevole d'esser riferito a questa età si è l'uso dei benefizi introdotto la prima volta dal clero. Il quale consistè nella concessione di alcune terre di dominio delle chiese a favore dei commendati di esse, perchè ne godessero per tutta la loro vita l' usufrutto in ricompensa dei fedeli servigj prestati (2). Ingegnoso ed utilissimo ritrovato, che assicurando la fedeltà degli antichi gasindj giovava eziandio ad accrescerne il numero, e al difetto d' autorità politica che allettasse a raccomandarsi, suppliva con la promessa di larghe ricompense. Cosicchè egli è d'uopo conchiudere che i funzionarj longobardi all' apparire dei Franchi avevano una potestà indipendente da quella dei re sulla maggior parte dei romani abitanti le campagne comprese nel territorio da essi governato, ed esercitavano una semplice giurisdizione sugli uomini della loro nazione ivi dimoranti; laddove i dignitarj ecclesiastici aveano potestà sui romani commendati, ed alcuni privilegi rispetto ai longobardi dei loro distretti, che più tardi doveano convertirsi in giurisdizione. Gli

(1) Brunetti. Cod. diplomat. tosc. tom. 1. p. 332, 338 e tom. 2. p. 517, 589 e 625.
Muratori. Antiq. medii ævi. tom. 5. p. 687.
(2) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 221.

uni e gli altri erano pertanto in via di acquistare una sovranità, ma nuovi eventi ancora occorrevano ad operare il compimento di sì grave rivoluzione.

188. Il sistema delle accomandigie subì pure nell'Italia greca un notevole incremento, perchè le estorsioni e gli arbitrj innumerevoli dei rettori, fatti audaci dalla lontananza del sovrano, costrinsero moltissimi uomini liberi a cercare una difesa e un patrocinio presso i vescovi e gli ecclesiastici di qualche conto (1). La potenza dei quali ivi era tanto più grande, che mentre non avevano mai avuto da contrastare con barbari ariani, ritraevano un fortissimo sostegno dalla vicinanza del supremo Gerarca della Chiesa, a cui più d'ogni altro stava a cuore la sorte degli oppressi. San Gregorio Magno, Pontefice in sommo grado benefattore dei popoli cristiani, nelle molte lettere dettate per provvedere ad un tempo agl'interessi della religione e della civiltà, ci ha lasciato memoria di tanti infelici che si raccomandavano ai vescovi ed a lui stesso per sottrarsi alle oppressioni delle autorità secolari (2). Se non che in queste provincie, la sovranità non si sminuzzò

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 100, 101.
Balbo Storia d'Italia, tom. 2. p. 323.

(2) San Gregorio Magno. Ep. lib. 1. ep. 44, lib. 5, ep. 41. lib. 8. ep. 27, lib. 10, ep. 39, lib. 11, ep. 19 lib. 12, ep. 6.

in tante parti come in Lombardia, perchè quell'autorità che perdevano gl'imperatori per colpa dei crudeli ministri, si acquistava quasi per lo intero dagli ecclesiastici d'alto grado, non essendovi altre potestà intermedie fra codeste due che valessero ad attrarla a se.

189. Spiegati in cotal modo i legami che a parer mio congiunsero i romani ai longobardi, è tempo di esaminare più da vicino il soggetto della presente storia, raccogliendo insieme le molte cose finora sparsamente accennate, ed aggiungendone altre più particolari, intorno alla condizione economico-politica dei coltivatori, delle terre, e dei rustici istrumenti. Di tre classi furono gli agricoltori di questa età, cioè liberi, servi della gleba, schiavi. Dei liberi alcuni appartenevano alla nazione longobarda, altri alla romana: fra i primi emergono tutti coloro che dopo aver portato le armi e trionfato nella guerra d'invasione ricevettero, ai tempi d'Autari, alcune terre nei paesi conquistati per coltivarle insieme con le famiglie. Chiamavansi, come abbiamo già notato, *esercitali* o *arimanni*, parole l'una d'origine latina, l'altra germanica ed esprimenti la stessa idea d'uomini d'arme, o addetti all'esercito nazionale. A loro come cittadini dello stato spettava il diritto d'intervenire nelle assemblee generali di tutti gli ordini della nazione ed a quelle distrettuali, che per

amministrar giustizia e discutere altri interessi locali si adunavano sotto il conte, o il duca (1). L'uso dell'arme, e la partecipazione alle guerre combattute contro un oste comune, non si reputava in principio da essi come un onere, sì bene come un diritto che loro assicurava il godimento delle proprietà; onde la loro primitiva condizione rassomigliava assai a quella della prima plebe romana. Ma le vicende della plebe longobarda diversificarono ben presto da quelle della romana. Gli arimanni non furono tormentati nell' esercizio dell' agricoltura dai nobili, i quali vivendo separati senza formare un corpo distinto non avevano ragione d' invidiare il loro prosperamento. Però standosene tranquilli e pacifici nel campestre soggiorno, appena si risovvenivano del vincolo comune che li stringeva insieme, e la tutela degli interessi pubblici trascuravano. E narrammo di sopra come fosse questa una delle ragioni per cui rade volte si convocassero nelle campagne le assemblee del popolo che poi cessarono affatto (2), e come intimati dal re e dai duchi a prestare il servizio militare, ogni qualvolta non com-

(1) Muratori. Antiquit. medii ævi. dissert. 13.
Troya. Op. cit. par. 112.
Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 135 e seg.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 133.
(2) Ved. sopr. par. 159.

prendevano la necessità o l'utile della guerra si mostravano ritrosi ad obbedire. A codesto inconveniente tentò re Rotari d'opporre un riparo, statuendo una grave multa di venti soldi detta eribanno (1) contro gli esercitali disobbedienti; la qual pena imposta per obbligare un popolo libero a compiere un ufficio che era un diritto prezioso, è il testimonio il più solenne di quanto già fosse negli animi dei longobardi scaduto il sentimento della nazionalità, e di quanto alterata la condizione politica del regno. Più tardi le sorti di questi agricoltori mutaronsi in peggio: perchè rimasti, come già fu detto, per inevitabile caso di fortuna sprovvisti de'loro piccoli fondi, o non ottenendo più dalle rendite di quelli il necessario a mantener la cresciuta famiglia, dovettero rivolgersi ai duchi, ai conti, ed ai vescovi per aver terre a cultura. E allora compresero come la incuranza mostrata per la pubblica cosa avesse loro nociuto, non potendo ricever fondi senza obbligarsi a quei servigi personali che da gran tempo prestavano i romani commendati.

190. Scarsi di numero erano gli agricoltori di nazione romana liberi e proprietari delle terre, i quali conservarono sempre la libertà personale, ma furono fra i primi a raccomandarsi ai vescovi o ai potenti longobardi ed anco a incommendare

(1) Pizzetti. Op. cit. tom. 1, p. 174.

i beni. Alcuni cherici e monaci coltivatori si notano anco in questa età, ma in assai minor numero che nella precedente, perchè, essendo il clero venuto in fortuna, dismettevano le fatiche manuali per consacrarsi ai lavori intellettuali e per signoreggiare (1).

191. La classe più numerosa dei coltivatori fu quella dei servi della gleba, che in parte conservarono gli antichi nomi romani, in parte presero quelli di aldj e di terziatori. Gli antichi nomi di coloni, rustici, tributarj, originarj si vedono usati più specialmente nelle carte che risguardano l'Italia greca, e nei documenti che appellano a fondi di Lombardia, ma non posseduti dai longobardi (2). Terziatori si dissero più specialmente i coloni del regno di Napoli (3); aldj quelli dimoranti sopra fondi romani pervenuti nel dominio dei barbari. Gli aldj nei primi tempi è probabile che fossero in parte liberi della loro persona, in parte ascrittizi, perchè sui fondi passati nei vincitori dovevano esservi dell'una e dell'altra classe; ma in appresso avendo i longobardi convertito molti dei loro schiavi in aldj di condizione ascrittizia, i liberi disparvero affatto, o rimasero inos-

(1) Denina. Rivoluzioni d'Italia. lib. 11. cap. 7.
Troya. Op. cit. pag. 357.
(2) Balbo. Storia d'Italia. tom. 2, p. 46.
San Gregorio Magno. Epis. lib. 4, ep. 28.
(3) Troya. Op. cit. par 27.

servati e confusi con gli ascrittizi medesimi. Varie leggi emanarono i re per definire il grado della servitù degli aldj, e per regolarne le sorti, per lo che interessa darne un breve cenno. Stavano essi sotto la potestà del padrone del fondo, nè potevano senza di lui consenso contrar matrimonj, o disporre del piccolo peculio che accumulavano coi risparmi (1). Se recavano danno altrui, il padrone rispondeva per loro; se ricevevano ferite o erano uccisi, il guidrigildo dall'autor della strage si pagava al proprietario (2). Quando l'aldio abbandonava il podere, e si refugiava presso estranei, il padrone aveva non solo il diritto di richiederlo, ma anco d'obbligare il ricettatore a indennizzarlo dell'opere che non aveva potuto ottenere dal fuggiasco (3). I figli che procreava da una serva appartenevano al padrone di questa; se prendeva per moglie l'aldia o liberta altrui, i figli nati da questa unione seguivano per le leggi di Rotari la sorte del padre. Liutprando però volle che si avesse riguardo a colui che aveva il *mundio*, cioè la tutela della donna; se il mundio era stato comprato dall'aldio e per esso dal suo padrone prima del matrimonio, procedeva il disposto della legge di

(1) Rotari LL. 129, 240 e 241.
Liutprando Lib. 6. ll. 42, 71.
(2) Rotari. LL. 129, 240 e 241.
Liutprando. Lib. 6. ll. 42 71.
(3) Liutprando. Lib. 6 ll. 6, 89.

Rotari; nel caso contrario che il mundio appartenesse sempre al padrone della donna, i figli divenivano aldj di esso (1). Rispetto ai figli nati da un aldio e da una libera, parmi poter argomentare da alcune carte che seguissero la condizione della madre (2).

192. Le affrancazioni degli aldj erano di due specie: o si rendevano pienamente liberi; o facevansi eguali in condizione agli antichi liberti romani. Per dare all'aldio la piena libertà, tre modi si usavano: o ponendolo in un quadrivio e dandogli la facoltà di andare dove più gli piaceva; o dichiarando di concederlo al voto e al desiderio del re, ovvero conducendolo in chiesa innanzi all'altare, e proclamandolo sciolto da ogni vincolo servile (3). Allora egli acquistava una libertà eguale a quella dei romani; e se moriva senza eredi legittimi entro il settimo grado, succedeva a lui la corte regia (ossia il fisco) e non l'antico padrone. L'aldio diveniva liberto soltanto, allorchè il padrone lo affrancava senza dargli le quattro vie, nel qual caso soleva conservare il nome d'aldio, o prender quello d'aldione, obbligandosi a prestare al patrono i servigi che gli venivano impo-

(1) Rotari LL. 219, 220.
Liutprando, Lib. 6, l. 73.
(2) Brunetti. Cod. dipl. tosc. tom. 2, docum. n. 26.
(3) Rotari L. 225.
Liutprando. Lib. 4. l. 5.

sti nell' atto dell' affrancazione (1). Cessava però d'esser vincolato alla gleba e poteva liberamente disporre delle cose sue, ma in caso che morisse senza eredi legittimi gli succedeva il patrono, e non la corte regia (2). Se era molestato da qualcuno, doveva esser difeso dal patrono o col giuramento o con la pugna secondo la qualità della causa (3). Ai longobardi meglio arrideva questo secondo modo d'affrancazione, siccome quello che teneva sempre gli aldj nella loro dipendenza; ma il re Astolfo volendo favorire la loro piena liberazione, permise al padrone di affrancarli per mezzo delle quattro vie, stipulando la prestazione d' alcuni servigi per tutto il tempo della sua vita e non più oltre (4).

193. Nell'Italia greca siccome in Lombardia vi sono pure esempj di uomini liberi caduti in bassa fortuna, che prendendo a coltivar le terre altrui per un titolo contrattuale inabile a trasferire in essi veruna specie di dominio divenivano dopo trent'anni servi della gleba. I quali si distinsero dagli altri col nome speciale di *manenti* (5). Questa condizione a vero dire non riusciva sgradevole a veruna delle parti: non ai coloni, perchè sebbene

(1) Rotari LL. 226, 239.
(2) Rotari. LL, 226 e 228.
(3) Liutprando Lib. 6. l. 14.
(4) L. 2.
(5) Grimoaldo L. 1. Ducange in v. Manentes.

togliesse loro la facoltà di portarsi ove meglio giudicassero, vedevansi però assicurato il perpetuo uso di quei fondi, equivalente ad una specie di dominio: non ai proprietari, perchè accresceva il numero dei fedeli, di cui in preferenza degli schiavi facevano in quell' età gran conto. È certo però che i manenti conservavano piena facoltà di contrattare e disporre delle cose loro, siccome anco di far matrimonj; ed essi a propriamente parlare non si vendevano dai padroni insieme coi poderi, ma si vendeva invece il loro perpetuo servizio, e le prestazioni d' ogni genere a cui erano soggetti.

194. Le famiglie dei servi rustici, le quali per la più parte spettavano ai nobili longobardi, non erano così numerose come nei tempi dell'impero. Vivevano sparse per le grandi tenute rette da un capo per lo più servo anch' esso, nè i duri e crudeli trattamenti, cui in passato soggiacevano, ora vedevansi rinnovati. Altrettante erano le specie dell' industria rurale che si esercitavano in quei vasti fondi, quante le famiglie a quelli particolarmente addette. V'erano i bifolchi, i pecorai, i capraj, i porcaj, i boscaiuoli, gli armentaj; v'erano i maestri e i discepoli, i quali nomi rappresentavano le stesse divisioni dei lavori campestri già in uso presso i romani (1). Chiunque uccidesse o ferisse

(1) Rotari LL. 133, 134 e 136.

un servo dovea pagare al padrone il guidrigildo, il quale era maggiore pei servi maestri o massai; minimo pei discepoli e pei semplici lavoratori, ma sempre inferiore a quello tassato per gli aldj. Similmente i danni commessi dal servo si rifacevano dal padrone, il quale poteva esimersene consegnandolo al danneggiato (1). Le manomissioni dei servi furono frequenti più che in passato, sebbene non tutte li restituissero alla piena libertà. Alcune maniere di manomissione li facevano aldj, o aldioni, altre liberi. Per convertire un servo in aldio i padroni usavano la scrittura; per farlo aldione o libero tenevano gli stessi modi usati per gli aldj (2). Un sentimento di religiosa pietà, massime dopo la conversione dei longobardi alla fede cattolica, movea talvolta i proprietari ad affrancar pienamente gli schiavi; una ragione d'interesse li determinava più spesso a convertirli in aldj. Imperocchè ai proprietari piaceva di risparmiarsi le noiose cure della coltivazione tenuta a proprio conto e con grave loro dispendio per assicurarsi una rendita annua più abbondante alla quale di buon animo si obbligavano gli aldj, mentre dando ai servi questo semplice grado di libertà non correvano il rischio di vederli partire dai fondi. Sovrastavano

(1) Rotari LL. 102 e seg. 130 e seg. 240 e 241
(2) Rotari LL. 225, 226, 227 e 230.
Liutprando Lib. 4. l. 25.

alle famiglie dei servi rustici, non che a quelle dei servi della gleba, gli scarioni, gli attori, o azionari, i quali avevano l'ufficio di amministratori delle tenute, e di esattori delle rendite dovute al padrone. Nelle corti regie o ducali v'erano al di sopra di tutti anco i gastaldi.

195. Se dagli agricoltori passiamo a discorrere delle proprietà fondiarie, facile riescirà definire quali fossero vincolate, e quali no, separando quelle appartenenti ai romani da quelle dei longobardi, e queste distinguendo in più specie secondo il modo in cui furono acquistate. Delle proprietà longobarde alcune erano *libere*, ed altre *tributarie*. Sotto nome di *libere* intendo denotare quelle immuni da qualunque imposta diretta verso lo stato, e da ogni prestazione signorile verso il principe o verso i magistrati, e di cui ogni possessore aveva il pieno ed assoluto dominio. Chiamavansi anco sorti (*sortes*) per essere state distribuite fra i vincitori per mezzo della sorte, ed *arimannie* perchè possedute dagli arimanni (1). In queste proprietà per le leggi di Rotari non succedevano le donne, a cagione di non poter vendicar le offese che fossero state fatte

(1) Baudi di Vesme Op. cit. p. 163.
Savigny Op. cit. tom. 1. p. 200 e seg.
Troya. Op. cit. par. 93.
Robertson. Introduz. alla storia di Carlo V. tom. 1. not. 8.

al precedente possessore. Ma più tardi Liutprando con più equa legge, in difetto di figli maschi abilitò le femmine a succedere, dichiarando che nel caso in cui il loro padre fosse stato ucciso, il diritto di composizione, senza le terre, passasse negli altri parenti maschi più lontani (1).

196. Proprietà *tributarie* erano quelle pervenute nei re, nei duchi, e altri funzionari longobardi, non per via della sorte, ma per essere state tolte ai nobili romani uccisi o cacciati dal regno nell'atto dell'invasione o poco dopo. La qualità caratteristica di questi beni che gli differenziava dagli altri, consisteva nella prestazione signorile delle angarie a cui rimasero sempre soggetti; la qual prestazione fu mantenuta dai servi della gleba a profitto dei nuovi padroni in vista dell'autorità politica di cui erano rivestiti, quasi riunissero la doppia rappresentanza degli antichi proprietari e del fisco, ed avessero perciò diritto a riscuotere le rendite civili e i tributi signorili (2). Le corti regie e le ducali erano tanti aggregati più o meno vasti di possessioni di questo genere, alle quali presiedeva un amministratore rivestito di giurisdizione. Le masse erano estese tenute che per lo più formavano parte di una corte, e quando

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 165.

(2) Brunetti. Cod. dipl. tosc. tom. 1. p. 3. 8. e tom. 2. docum. 28. 26. Rezzonico ap. Troya. p. 401.

n' erano separate avevano a capo un amministratore sprovvisto d' ogni potere politico (1). Il preside e governatore della corte chiamavasi gastaldo, voce composta dalle due tedesche *gast* (ospite) e *hallen* (tenere), ed esprimente a mio credere, l' idea di reggitore degli aldj, cioè dei romani servi della gleba dimoranti sui fondi delle corti. Il gastaldo regio per ordinario risiedeva nelle città, come luogo più centrale a vegliare i sottoposti, e ad esercitar sovr' essi la giurisdizione; dipendeva direttamente dal re e non dai duchi, e molte volte aveva autorità pari a quella dei duchi sugli artefici delle città e sugli esercitali di nazione longobarda (2). Là dove si trovavano gastaldi invece di duchi, era segno che le possessioni regie vi abbondavano, e che la moltitudine dei romani prevaleva su quella dei longobardi; il che si avverava in Toscana ove la più parte delle città appariscono rette dai gastaldi (3). Le facoltà di questi rispetto al patrimonio regio erano circoscritte alla semplice amministrazione, ma essi la facevano da padroni vendendo e donando frequen-

(1) Brunetti. Op cit. tom. 1, pag. 310, 322.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 151.
Capei. Op. cit. p. 544.
Balbo. Op. cit. tom. 2. p. 45.
(2) Pizzetti. Op. cit. tom. 1. p. 165, 225 e 239.
Savigny. Op. cit. t. 1. p. 192.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 150.
(3) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 307, 312 e seg.

temente ad altri le terre per favorire il proprio interesse. Liutprando con una sua legge rinnuovò la proibizione d'alienarle senza il sovrano assenso (1); ma i gastaldi essendo ai suoi tempi divenuti più ambiziosi di signoria, non curate le minacce della legge, continuarono a disporre come di cosa propria delle regie sostanze. Avevano eziandio i duchi gli amministratori delle loro corti a cui davano lo stesso nome di gastaldi, l'autorità dei quali comparata a quella dei regi era ben piccola, nè crebbe se non poi che i duchi impresero a vivere da sovrani (2). Le terre dei vescovi, dei monasteri, e delle chiese, acquistate per donazioni dei longobardi fatti cattolici, essendo per lo più affette a prestazioni signorili dei coltivatori verso i padroni, debbono annoverarsi anch'esse nella classe delle proprietà tributarie (3).

197. La condizione dei beni spettanti ai romani vuol esser considerata in due periodi distinti, cioè poco dopo il regno d'Autari e tempi successivi, e poco innanzi la invasione dei franchi. In quel primo periodo i romani che presero a raccomandarsi ai potenti longobardi vincolarono i

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 151.
Lib. VI. l. 6.
(2) Leo. Vicende ec. p. 32.
Baudi. di Vesme Op. cit. p. 155.
(3) Brunetti. Op. cit. tom. 2. docum. 18 e 26.

loro beni alla prestazione delle angarie a prò del protettore, serbandone però il pieno dominio; mentre nel secondo molti di loro, dati in accomandigia anco i fondi, li riebbero non più a titolo di dominio ma a quello diverso d' usufrutto o di enfiteusi perpetua (1). Niuna però delle terre possedute dai romani fu mai soggetta ad un imposta in favor dello stato, e se vedonsi in alcune carte rammentate le case o terre tributarie non vuolsi da questo inferire che fossero gravate di un tributo a favore del re, mentre è probabile che con quelle frasi si indicassero talvolta i beni immobili dei romani affetti a prestazioni signorili verso un magistrato longobardo (2). Similmente la frase terre *libere dal pubblico nesso* non sta ad accennare l'esenzione d'alcune proprietà dall' imposta, ma esprime piuttosto il concetto, già riscontrato in altre carte del tempo dei goti, d'aver già subìto uno smembramento a favor del barbaro ospite (3).

198. I fondi della Liburia, di cui è discorso nel famigerato patto d'Arechi Principe di Benevento dell' anno 774, aveano la stessa in-

(1) Ved. sopr. par. 186.
(2) Brunetti. Op. cit. tom. 2. p. 465, 600.
Troya. Op. cit. par. 125.
Rezzonico ap. Troya p. 401.
(3) Brunetti. Op. cit. tom. 1 p. 453.
Troya. Op. cit. par. 19.

dole delle proprietà tributarie, perchè soggetti alle angarie in favor dei padroni (1). Appartenuti verosimilmente in origine ai municipj, o ad altri corpi morali dell'impero, passarono dipoi nel comune dominio dei napoletani, e dei longobardi stanziati in Benevento. Come ciò avvenisse, ivi non è detto, ma non so unirmi a quelli che tengono esser derivato dall'avere i barbari convertito il diritto al tributo del terzo dei frutti su quelle terre, competente per ragione di conquista, nel condominio del terzo delle medesime (2). Imperocchè nel capitolare nulla v'è che appoggi codesta opinione, raccogliendosi invece con chiarezza che i barbari avevano il condominio sulla metà dei fondi, e non sopra un solo terzo. Nè saprebbesi comprendere come eglino avessero aggravato del terzo dei frutti anco le terre poste in un paese da essi non conquistato. Piuttosto mi sembra più verosimile che la comunione fosse effetto delle scambievoli pretensioni affacciate dai napoletani e dai longobardi beneventani sopra un territorio confinante con quello d'ambedue le città. I terziatori residenti su quei fondi discendevano dagli antichi coloni romani, liberi di persona, ma servi della gleba; ed erano così chiamati dal

(1) Capei. Op. cit. p. 497 e seg.
Canciani leges Barbarorum, in fine.
(2) Capei. Op. cit. p. 502.

terzo dei frutti che davano ai proprietari a titolo di rendita. Stando a carico loro tutte le spese di cultura, era accaduto più volte che, trovatisi sprovvisti di assegnamenti per farle, avesser avuto ricorso ad imprestiti, ipotecando (sebbene nol potessero) le terre e gli istrumenti a garanzia dei creditori. La moltitudine dei quali ai tempi di Arechi era sì grande, che i condomini stessi temendo di veder sequestrati da loro tutti i frutti dei fondi, e distratti i bestiami, dovettero indursi a pagarli coi propri assegnamenti. Ma non convenendo nel modo, occorse che il duca intervenisse a comporre i dissidj, eccitando siccome fece i condomini a procedere alla divisione dei fondi in forma tale che i creditori o venissero saldati per metà dai napoletani e metà dai longobardi, ovvero ricevessero in pagamento la terza parte dei fondi. Null'altro di singolare e di notabile, in conferma delle cose precedentemeute narrate, parmi si possa da quel documento raccogliere.

199. Non vuolsi passare sotto silenzio, che dall'età longobarda muove il costume invalso a danno delle proprietà rurali di lasciar pascere, dopo la segatura del fieno e la mietitura delle biade, i prati e i campi non chiusi agli armenti altrui, fino al punto che una multa fu sanzionata da Rotari contro chi avesse preteso scacciarli (1).

(1) L. 343.

200. I bestiami e gli arnesi rustici erano alla pari dei coloni vincolati al debito dei servigj angariali, di cui è ora tempo di enumerare le varie specie. Consistevano essi o in opere manuali dei coltivatori, o in opere che richiedevano l'uso dei bovi, dei cavalli, dei carri, e d'ogni altro istrumento rurale. Alle prime sodisfacevasi nella casa del signore, o in altri luoghi da lui indicati; alle seconde in altre sue possessioni. La quantità delle opere e il tempo di prestarle era con precisione determinato onde non aggravar di troppo la condizione dei coltivatori; e per lo più solevasi assegnare un giorno d'ogni due o tre settimane per sodisfarle. Le poche carte dei tempi longobardi pervenute fino a noi mostrano che fra i servigi imposti v'era la falciatura del fieno nei prati del signore, il lavoro dei bovi in altri poderi, il trasporto del sale e del grano per uso del medesimo, ed altri consimili (1). Tutte queste prestazioni si comprendevano nelle vendite o donazioni che i proprietari facevano dei loro fondi; e come abbiamo più volte notato, costituivano una rendita signorile, siccome quella che non era il prodotto della cultura esercitata sul terreno, ma un equivalente al tributo che si pagava alla sovranità protettrice dei beni e della persona del suddito. Chi si ostinasse a

(1) Marini. Papiri diplomatici num. 69.
Brunetti. Cod. diplomat. tosc. tom. 1. pag. 332, 338, 362, 347, e tom. 2. p. 589.

confonderle con le responsioni che si pagavano ai proprietari a titolo di *rendita civile*, non perverrebbe mai a rischiarar le tenebre che oscurano l'istoria di questi tempi, nè a ritrovar le cause generatrici del sistema feudale, le quali procederono non dall'alto in basso della gerarchia sociale, come si è finora erroneamente creduto, sì bene dal basso in alto.

201. Termineremo con avvertire che talvolta i re, come capi supremi dello stato, esigevano alcuni servigi da tutti gli uomini del regno, o romani o longobardi che fossero, per sovvenire alle pubbliche necessità. Così il restauro delle vie pubbliche e dei ponti, il trasporto delle milizie, le contribuzioni straordinarie di commestibili o di prodotti industriali pel mantenimento delle armate, o dei giudici regj che transitavano per le provincie, si ponevano a carico dei campagnoli e degli artigiani dimoranti nelle città o nei borghi (1); ma è altresì vero, che ben rare furono siffatte esazioni per conto del governo, non essendosi nello stato longobardo attivata mai la vita nazionale in guisa da renderne frequente il bisogno.

202. Nell'Italia greca i servizj angariali erano sempre dovuti al tesoro imperiale che gli imponeva senza misura, e gli estorceva con barbari modi. Soltanto i coloni dei fondi appartenenti ai vescovi

(1) Muratori. Antiq. medii ævi dissert. 19.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 142.

ed alla sede romana erano tenuti a prestarli a favor delle chiese anzichè del fisco. Infatti san Gregorio Magno discorrendo in più lettere delle angarie imposte ai coloni dagli agenti delle sue tenute, raccomanda loro la discretezza e la moderazione, non volendo che s'imitasse il tristo esempio che davano gli esattori del governo (1). Censura con acerbe note l'abuso introdotto nella Sicilia di torre ai servi della gleba l'eredità dei loro parenti per darla alla Chiesa, quasi a titolo di regalia, dicendo che le dovizie a quella pervenute per vie sì inique non piacevano a Dio (2). E non pochi dei di lui successori imitarono un sì onesto esempio: cosicchè il papato, mostrandosi per quelle contrade benefico e giusto, e sempre interponendo l'autorità sua a pro degli oppressi, veniva ad acquistare grado a grado una gran potenza, mediante la quale gli veniva fatto di succedere nella signoria al Monarca orientale, senza usurparla. Tanto è vero che il legittimo acquisto di un potere sovrano non da altra causa ripete la origine storica che dalla protezione reale ed efficace accordata agli uomini che compongono un civile consorzio; tanto è vero che sovranità ed oppressione si contraddicono, e questa è sempre cagione irreparabile e fatale della ruina di quella.

(1) Ep. lib. 1. ep. 44, 70. lib. 5. ep. 8, 41, 42. lib. 4. ep. 100.
(2) Ep. Lib. 1. ep. 44. lib. 11. ep. 42, 43. lib. 13. ep. 34.

CAPITOLO III.

Dominazione dei Franchi e dei Tedeschi.

203. Comunemente si tiene che i Franchi, distruttori del reame longobardo e conquistatori d'Italia, recassero quivi nuovi istituti, e fossero i primi ad ordinare il sistema feudale. E per rinvenir le cagioni proporzionate di un tanto effetto si è presa in minuto esame la costituzione di quel popolo, prima che fissasse la sua dimora nella Gallia; e credutosi di riscontrarvi alcune parti diverse dalla costituzione longobarda, a quelle si è attribuita la virtù produttiva della feudalità (1). Ma la pretesa diversità non è vera, poichè i franchi discesi ancor essi da alcune tribù germaniche vivevano in origine nella stessa condizione degli altri popoli nomadi, e tranne un minor grado di barbarie che li distingueva dai longobardi, e li facea più subordinati all'autorità regia, aveano uguale la forma del reggimento, e gli usi i più

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 223.
Leo. Vicende, ec. p. 57, 89.

notabili. Nelle Gallie ove si fermarono senza cacciarne gli antichi abitanti, il costume del patronaggio signorile s'introdusse, come in Italia, per le stesse cause, e solo vi prese forme alquanto diverse per aver quella contrada subito meno casi d'avversa fortuna, e per lo stato dei vinti alquanto differente da quello dei romani italici. All'invasione dei franchi nelle Gallie non ne tennero dietro altre, come seguì nell'Italia, che in breve spazio di tempo vide agli eruli succedere i goti, a questi i greci, ai greci i longobardi, in modo che il refugio dei deboli e degli oppressi al patrocinio privato, qui cominciò molto innanzi che l'autorità sovrana avesse agio a fortificarsi. Laddove i re in Francia, non avendo in principio temuto l'attacco di nuovi nemici esterni, poterono conservare una dominazione efficace sui conti e sugli altri funzionari rivestiti di giurisdizione, prima che si fossero inorgogliti per l'acquisto di numerosi fedeli. E quando Clodoveo prese a conquistare quella parte delle Gallie non ancora soggetta al suo impero, la potenza regia e l'unità dello stato eransi già sopra solide basi stabilite (1). Inoltre i romani galli per indole e per costume differenziandosi dai conquistatori meno dei romani italici, nè essendo stati, come questi, spo-

(1) Troya. Op. cit. par. 2, 3.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 224. 227.

gliati di veruna parte delle terre (1), poterono per alcun poco vivere senza timore di crudeli oppressioni dal lato dei vincitori, e più indugiare a stringer relazione con loro. Ma poichè non vennero ammessi a partecipare a verun diritto politico, e il prezzo della loro vita fu espressamente dichiarato inferiore a quello dei franchi (2), i più timidi o i più astuti risolvettero di procacciarsi la protezione di un potente signore, che alle molestie, ed alle contumelie del popolo vincitore li sottraesse, e desse loro quella consistenza sociale che gli ordini dello stato ad essi negavano. Nè i tentativi che fecero riusciron vani, perchè molti, invocato il patrocinio dei re, ottennero di veder inalzato il guidrigildo delle loro persone perfino al di sopra di quello dei franchi proprietari e d'esser convitati alla regia mensa (3). Uguali favori dai duchi e dai conti furono conceduti agli altri romani che si posero poco appresso nella dipendenza di essi, e in breve sorse una gara fra l'autorità sovrana e le autorità subalterne onde accrescere il numero de' propri fedeli, quella nella veduta di frenar l'ambizione dei magnati, e questi nella fiducia di potere col loro aiuto signoreggiare (4).

(1) Troya. Op. cit. par. 2.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 223, 229.
(2) Troya. Op. cit. par. 6.
(3) Troya. Op. cit. par. 15, 16.
Guerard. Polyptyque de l'Abbé Irminon. Paris 1844, tom. 1. p. 262.
(4) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 229 e seg.

204. Siffatto procedimento di cose fe sì che nelle Gallie alle accomandigie personali non tennero dietro le accomandigie dei beni come in Italia, ma le concessioni dei *benefizj*. Perocchè i re, valendosi delle molte possessioni componenti il loro patrimonio, che avevano in ogni parte dello stato, introdussero il costume di dare per un certo tempo l'usufrutto d'alcuni fondi ai commendati, che nel linguaggio dei franchi si chiamavano *vassi* e *vassalli* (1), in compenso dei servigi prestati o di quelli che si obbligavano a prestare. E i duchi e i conti furono solleciti d'imitare anco in questo l'esempio regio, nutrendo fiducia d'allettare al vassallaggio non tanto i romani quanto i liberi franchi sottoposti alla loro giurisdizione. Per la qual cosa ne seguì che l'uso dei benefizj mentre contribuì da un lato a render più forte la sovranità, operò altresì l'effetto di dare ai conti la signoria sui loro connazionali in più breve corso di tempo di quello non avevano ottenuto i funzionarj longobardi sui liberi arimanni (2). In ogni altra parte le vicende economiche e politiche dei due paesi si rassomigliarono.

(1) Guerard. Op. cit. par. 256 e seg.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 229 e seg.
Winspeare. Op. cit. p. 314.
Muratori. Op. cit. dissert. 11.
(2) Leo. Vicende ec. p. 61, 65 e seg.

205. Ora è da dire che la conquista che Carlomagno fece d'Italia non fu diretta a procurare ai franchi un nuovo stabilimento, e nemmeno a far variare la sede del governo, ma unicamente mirò a dilatare i confini dell'impero senza pretensione di alterare le condizioni sociali dei popoli vinti (1). Difficile però riesciva nel nuovo stato il conservarvi da lungi la sovranità, poichè già sorgevano potenti molti duchi, conti, e gastaldi, i quali non avrebbero lasciato sfuggire le più propizie occasioni per ingrandirsi e per usurpare se il potessero, la corona di re d'Italia. Onde tutta l'arte del conquistatore dovè adoperarsi nell'abbattere la potenza soverchiante di codesti capi, ed insieme nel crearsi dei partigiani, che sapendo opporre ostacoli alle ambizioni di costoro gli preservassero anco dai pericoli che minacciavano la monarchia. Di qui l'origine dello sminuzzamento della Penisola in piccolissime parti e la conversione successiva d'ogni distretto giurisdizionale in uno stato.

206. Per indebolire la potenza degli antichi funzionari longobardi, i re e gl'imperatori franchi primamente s'appresero al partito di smembrare i più vasti ducati, gastaldie e contadi, togliendone le principali città, e facendole centro della

(1) Rezzonico. ap. Troya. p. 385.

residenza di nuovi magistrati (1). Furon anco solleciti di concedere agli arcivescovi, ai vescovi, agli abati dei monasteri la giurisdizione comitale sopra le persone da loro in qualunque guisa dipendenti, confidando che pur questi arrecherebbero continui ostacoli all' ingrandimento dei signori laici (2). Crearono infine nuove classi di funzionari emuli degli antichi, cioè i marchesi, i conti palatini, e i messi regj. L'istituzione dei marchesi, molto simile a quella dèi duchi limitanei dei romani, fu destinata a tutelare le contrade le più prossime alle frontiere dalle invasioni nemiche; però la giurisdizione militare di essi si esercitava sopra il territorio di più contee, da cui nelle pubbliche necessità, potevano chiedere soccorso d'armi e d'armati; ma rispetto alla giurisdizione civile i loro poteri erano uguali a quelli degli altri conti (3). Il titolo di messi regj, e di conti palatini si conferiva dai re ad alcuni vassi, che spedivano in Italia nella veduta di vegliare le soggiogate provincie, e di esercitare in nome loro alcuni uffizj che strettamente attenevano alla sovranità. Quando accadeva che li destinassero a rimanervi stabilmente, in luogo di assegnar loro uno stipendio usavano

(1) Leo. Vicende ec. p. 86.
Baudi di Vesme Op. cit. p. 234 e seg.
(2) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 237.
(3) Pizzetti. Op. cit. tom. 2. pag. 119.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 237.

ricompensarli con la concessione a titolo di benefizio dei fondi appartenenti al fisco (1); e inoltre conferivano loro la giurisdizione comitale nei luoghi a quei fondi circostanti per un estensione più o meno vasta (2). Così moltiplicatesi a dismisura le potestà locali per opera dei re franchi, ne avvenne che nel secolo decimo si contasse in Italia un infinito numero di magistrati aventi eguale giurisdizione, e indipendenti l'uno dall'altro.

207. Un altro espediente usato dai conquistatori per abbatter la superbia e l'ambizione dei longobardi, fu il pareggiamento della condizione politica dei romani alla loro. Ordinò Carlomagno, che gli uomini liberi di qualunque nazione, se possedevano beni mobili o immobili del valore di quattro mansi, fossero tenuti a prestare il servizio militare, e crebbe fino a sessanta solidi la multa contro chi non obbedisse alla chiamata alle armi(3). Tutti senza distinzione furono abilitati alle pubbliche cariche, e nelle carte di questi tempi si vedono frequenti gli esempj dei romani elevati al grado di giudici. Vuolsi nonostante dall' acutissimo sig. Troya sostenere, che i romani liberi venissero dalle Gallie, e non siano i discendenti

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 240.
Leo. Vicende ec. p. 71 in not.
(2) Winspeare. Storia degli abusi feudali.
(3) L. 35. In Canciani Leges Barbarorum.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 249, 257 e seg.

degli antichi italici, i quali, a suo dire, rimasero sempre in condizione d'aldj (1). Ma ella è questa al solito un'opinione gratuita, non appoggiata ad alcuna prova di fatto, perchè dai documenti che parlano dei romani liberi in Lombardia nulla si raccoglie che li dimostri piuttosto nuovi in quella contrada che antichi; e il volerli credere venuti dalle Gallie, o d'altra parte d'Italia non mai soggetta alla dominazione dei Longobardi, è un dar per certo ed incontrovertibile lo stato servile di quelli di Lombardia, che pur non è stato per tale spacciato dallo stesso sig. Troya. Invece la moltiplicità dei romani liberi, renduta più evidente in questa età pel maggior numero delle carte conservate, vuolsi trarre ad argomento eloquentissimo che anco per lo innanzi erano vissuti in condizione di liberi.

208. Siffatta politica dei conquistatori, se valse ad impedire che alcuno degli antichi signori lombardi si facesse re d'Italia in luogo del monarca straniero, non giovò a conservare a questo un'autorevole dominazione nella Penisola, ma ridusse invece la sovranità a un nome pressochè vano ed impotente. Non tardò infatti l'immenso stuolo dei pubblici funzionarj ad agognare la mutazione dei distretti giurisdizionali in signorie, ov'essi rappresentassero non più la parte di magistrati preposti

(1) Troya. Op. cit. par. 190, 191.

ad amministrar la giustizia agli uomini liberi, ed a recare ad atto gli ordini del monarca, ma sibbene esercitassero le attribuzioni e i poteri tutti della sovranità. Gli antichi duchi, conti, e gastaldi che già tenevano sotto la loro dipendenza una turba considerevole di commendati e gasindj erano spinti a convertirsi in dinasti per odio ai re franchi che gli avevano in tante guise umiliati; ai nuovi conti era d'eccitamento l'esempio di costoro avvalorato dalla fiducia che i re avrebbero tollerato le usurpazioni per non inimicarseli.

209. La prima arte che gli uni e gli altri usarono per raggiungere l'intento fu di ridurre vassalli quei liberi che eran soggetti semplicemente alla loro giurisdizione, il che conseguirono in più modi. Concessero ad alcuni terre a usufruire o a coltivare, ponendo per condizione la sudditanza al concedente, e la prestazione di un giuramento solenne di fedeltà(1); ad altri viventi nella miseria offrirono di riceverli nella classe degli addetti ai ministeri domestici, lusingandoli di qualche ricompensa dopo lunghi e fedeli servigj(2). Quelli infine di condizione più agiata, e d'animo più indipendente, costrinsero a sotto-

(1) Muratori. Antiquit. medii ævi dissert. 11.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 145, 146.
Troya. Op. cit. par. 209.
Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 171.
Guerard. Op. cit. tom. 1. p. 221.
(2) Lodovico 1 l. 5.

mettersi per mezzo di molestie ed oppressioni d'ogni maniera. Intimarongli di frequente ai placiti per esercitar le funzioni giudiziarie oltre il dovere, gli aggravarono dell' adempimento di molti pubblici servizi, fecero invadere o danneggiare le loro terre, e quando contro alcuni di essi istituivano un giudizio criminale, non trascurarono di sottoporli a quei crudeli esperimenti che i tempi allora consigliavano, e dai quali solevano di leggieri esentare i vassi e i fedeli (1). Stanchi di cotante oppressioni da cui il monarca lontano non sapeva difenderli, dovettero cedere alle voglie ambiziose dei potenti, ponendo sotto la loro guardia le persone ed i beni.

210. Trasformati che ebbero i giurisdizionali in sudditi, studiaronsi in secondo luogo di convertire l'autorità giudiziaria in autorità sovrana, al quale oggetto giovò loro precipuamente il ritiro nelle castella fabbricate in mezzo a vaste e solitarie campagne, e rendute forti dalle torri, dai bastioni, e da molti altri propugnacoli eretti a propria difesa (2). Non intendiamo con ciò di asserire che tutti i magnati nello stesso tempo si ritirassero nelle campagne, nè tutti il facessero coll' antiveduto

(1) Leo. Vicende ec. p. 80.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 267.
Winspeare. Op. cit. p. 377.
(2) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 267.
Muratori. Op. cit. dissert. 17.

fine di procurarsi con più agevolezza la signoria, mentre è vero che alcuni disertarono le città principalmente per odio ai franchi, altri lasciaronle per sottrarsi alla irruzione di alcune orde barbare che corsero per l'Italia nel secolo decimo; e i conti in fine preposti di nuovo dai conquistatori a reggere le città, le abbandonarono, tostochè si accorsero che ivi rimanendo avrebber perduto ogni potere sugli uomini delle campagne, senza acquistarne alcuno sugli abitanti delle città (1). Ma egli è però certo che tutti appena rifugiati nelle ville, non ad altro provvidero che a convertire i castelli in reggie e le vaste tenute in territorj di stati. Della qual verità le prove resultano luminose al solo osservar le facoltà che si arrogarono, non differenti per indole nè per numero da quelle della sovranità: conciossiachè nei loro distretti amministrarono giustizia, o delegarono altri ad amministrarla nel loro nome e non più in quello del re; si appropriarono tutte le regalie che per lo innanzi esigevano nell'interesse del monarca, e ne crearono eziandio delle nuove. Ed io mi restringerò a segnalare fra le prime le multe dei delitti, e i pubblici servizj che solevano esigersi a titolo d'imposta straordinaria, l'occupazione dei fondi lasciati dai liberi che morivano senza eredi e che doveano

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 47.
Borghini. Vescovi fiorentini p. 121.

far parte della successione fiscale; l'usurpazione delle terre pubbliche comprese nel distretto: fra le seconde l'istituzione dei dazj sui mercati, sulle navi e sui ponti che per lo innanzi non esistevano (1). Ma quel che più monta, attesero ad istituire una forza militare da loro dipendente, la quale fosse pronta alla difesa della signoria, o a pigliar guerra contro chiunque piacesse loro di muoverla, ed a prestare il suo aiuto agli esecutori dei loro ordini. A questo fine sembrano dirette le obbligazioni del servizio militare gratuito, che s'imposero ad ogni libero nell'atto che si faceva vassallo, o nell'atto di ricever terre (2); a questo pur mirarono le frequenti affrancazioni di molti coloni dal servaggio della gleba per adoperali nel ministero delle armi (3). Dimodochè nel secolo undecimo tutte le italiche campagne erano dominate da piccoli dinasti che si poteano ben dire differenti per grandezza di stato, ma per qualità di signoria non mai (4).

211. Rispetto ai dignitarj ecclesiastici ai quali, come notammo, fu conceduta dai re la giurisdi-

(1) Winspeare. Op. cit. p. 265 e seg.
Muratori. Op. cit. dissert. 19.
(2) Borghini. Vescovi fiorentini. p. 522 e seg.
Winspeare. Op. cit. p. 298 e seg.
(3) Muratori. Op. cit. dissert. 14, 15.
Troya. Op. cit. p. 249.
(4) Borghini. Vescovi fiorentini p. 521.
Winspeare. Op. cit. p. 292 e seg.

zione comitale, è d'uopo avvertire che nei primi tempi non furono pienamente liberati da ogni soggezione dei conti laici. Imperocchè questi conservavano sempre la potestà di decider le cause d'alto criminale nei territorj a quelli soggetti, e di esigere a nome dei monarchi le pubbliche prestazioni d'opere e di prodotti. Solo dopo molte vessazioni ed arbitrj commessi, quelle facoltà furono tolte loro, e allora ai vescovi ed agli abati riuscì non solo d'esserne investiti ma di ottenere anco la immunità dai pubblici tributi nel circondario delle loro contee (1). Quindi ne seguì che il patrocinio degli ecclesiastici fosse per un tempo ricercato in preferenza ad ogni altro, siccome quello che fruttava ai fedeli la partecipazione alle immunità, e li faceva arditi a sottrarsi perfino al servizio militare; tantochè alcuni ricchi eziandio volendo esonerarsi da ogni pubblico aggravio, usarono di donare ai vescovi o agli abati alcune terre per divenir loro vassalli. L'ambizione del clero, solleticata da tanti favori, non tardò a trascender per vedute di mondano interesse, ed agognando esso pure un ingrandimento maggiore di quello ottenuto per le vie legittime, osò talvolta sedurre gl'incauti, e costringere i pusillanimi a darsi con le persone e coi beni al

(1) C. M. LL. 100. 153. Pipino L. 8. Lodov. 1. LL. 26. 54. Baudi di Vesme. Op, cit. p. 241 e seg. Borghini. Op. cit. p. 532.

servizio delle chiese. E quando i conti ecclesiastici ebbero così raccolto una moltitudine ragguardevole di sudditi nel luogo della loro residenza, si adoperarono, alla pari dei conti secolari, a trasformare la giurisdizione in sovranità (1).

212. Inteso come il sistema delle signorie si costituisse, occorre ora spiegare le ragioni per cui gli fosse imposto il nome di feudale che cominciò ad usarsi in Italia verso questi tempi (2). È opinione comune di tutti gli eruditi i quali han creduta la feudalità un'istituzione germanica, che anco le voci *feudo*, *feudatario*, *feudale*, traessero origine dalla lingua del popolo conquistatore; ma a me che al contrario ho stimato, esser quella nata nelle antiche provincie romane per cause estranee agli usi dei barbari occupatori, spetta adesso ad esporre una differente opinione anco intorno all'origine delle voci, le quali per lo più sogliono nascere nei paesi ov'ebber vita le istituzioni che esprimono. Ciò che caratterizza l'ordinamento politico del medio-evo, ciò che ne costituisce la base e l'essenza, si è la dazione della fede, la quale incominciando da piccoli principj pervenne a generare grandissimi e inaspettati effetti. Da prima

(1) Borghini. Op. cit. p. 588, 506. 532.
Winspeare. Op. cit. p. 810.
Muratori. Op. cit. dissert. 36.
(2) Muratori. Op. cit. dissert. 2.
Baudi di Vesme Op. cit. p. 287.

fu il nesso poco meno che occulto che valse a congiungere il romano al barbaro in una relazione d'inferiore a superiore senz' alterare la costituzione del popolo vincitore; dipoi col moltiplicarsi il numero di coloro che davano la fede ad un medesimo individuo, ogni capo di fedeli divenne centro di un'associazione estranea allo stato, del quale a poco a poco assorbì le forze. Al comparire dei franchi terminò di sciogliersi l'antico stato lombardo, senza che gliene fosse sostituito un nuovo, e allora la necessità di dar maggior consistenza alle piccole associazioni, già formate mediante il vincolo della fedeltà, si fe viepiù forte per ogni qualità di persone, che non trovavano come altrimenti provvedere alla sicurezza di se stesse e delle proprie sostanze. Quindi s'andarono compiutamente organizzando le signorie, in cui, per viemeglio corroborare il legame che dovea stringere ogni protetto al protettore, si introdusse l'uso del giuramento solenne di fedeltà, e si diedero o ricevettero a vicenda beni sia in premio, sia in pegno della fedeltà giurata. Come allora la parola feudatario, indi l'altra di feudo venissero a far parte del linguaggio, parmi s'intenda di leggieri senza affannarsi a cercar luce nelle tenebre, e a voler immaginar ricco d'usi e di vocaboli un popolo che non era ricco se non di corpi robusti, e d'animi temprati ad ogni maniera di fierezza. La parola feudatario trae origine da

una voce puramente latina, rimasta corrotta per la difficoltà che aveano i francesi di pronunziarla. Imperocchè osserva acutamente il Pizzetti nelle sue antichità toscane, che il *fedele*, ossia quegli che dava altrui la sua fede, era anco chiamato nel linguaggio di quella età *dator fidei, fidei dator;* da quest'ultima voce probabilmente ne derivò la parola pur latina ma semibarbara di *fideidatarius*, la quale in bocca dei franchi per difficoltà di pronunzia si convertì naturalmente nell'altra di *feudatarius* (1). Da questa poi fu tratta quasi per necessaria conseguenza la parola *feudo* che stiede a significare qualunque cosa conceduta da un potente a chi gli giurava fede. E signoria feudale nel suo più largo significato nient'altro fu se non la dominazione che si esercitava sulle persone e beni di coloro che sotto fede di giuramento si erano obbligati alla sudditanza verso chi non avea in origine veruna podestà sovrana.

213. Conosciutesi dai re e dagl'imperatori le usurpazioni che i funzionarj commettevano in danno loro, posero in opera diversi espedienti per ripigliare l'autorità che andavano rapidamente perdendo. Emanarono in più tempi diverse leggi per frenare gli arbitrj e le sopraffazioni dei conti a carico degli uomini liberi, fra le quali noteremo

(1) Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 142.
Borghini. Op. cit. p. 520.

quelle che proibirono di vessarli con soverchie esigenze di pubblici servizj, e di tenere più di tre placiti generali all'anno, ordinando che ai placiti giudiziarj bastasse l'intervento delle sole persone necessarie al giudizio, cioè dei giudici, dei testimonj, e delle parti interessate (1). Inibirono pure ai signori di levar dazj oltre quelli imposti dai re, prescrivendo fra le altre cose, che gli uomini i quali potevano passare i fiumi a guado, non dovessero costringersi a traversare i ponti all'effetto di esigere il pedaggio (2). Fu interdetta la fabbricazione delle castella nelle campagne senza il permesso sovrano (3), e per frenare gli abusi che si commettevano dai conti ecclesiastici fu dichiarato che la sottomissione ad essi non giovasse ad esimere i liberi dal servizio militare, e di niuna efficacia fossero le donazioni estorte per accrescere il numero dei fedeli (4). Non vi fu insomma alcun atto di usurpata potestà regia, che non trovasse un qualche freno o repressione nelle leggi. Ma esse riuscirono sempre infruttuose, perchè la loro esecuzione per inevitabile condizione dei tempi veniva affidata a quelli stessi funzionarj ch'erano

(1) Pipino LL. 36, 37, 37, 38, 46. Lodovico. 1. L. 41.
Lotario 1. LL. 60. 61.
(2) C. M. 53. Lodovico 1. LL. 23, 37, 43.
(3) Winspeare. Op. cit. p. 306.
(4) Pipino L. 16.
Lotario 1. LL. 22, 23.

più o meno colpevoli degli abusi. Nè ad altre autorità i monarchi lontani avrebber potuto rivolgersi. Imperocchè i conti palatini e i messi regj che stavano permanentemente in Italia, sebben più rispettosi in apparenza dei longobardi verso il sovrano, non erano animati di tanto zelo da impegnarsi in guerre pericolose contro i signori vicini per rivendicare con le armi quei diritti regali ch'essi medesimi si aveano arrogati. I messi straordinarj poi, che di tanto in tanto venivano spediti a perlustrare le provincie, si ponevano in grado di notare gli abusi, e di udire le lagnanze dei vassalli, ma poichè incedevano accompagnati da piccolo stuolo di fedeli incapaci a sostenere una fiera lotta contro i conti ribelli, non valevano a ristabilir l'ordine in verun luogo. Sicchè l'ufficio loro si riduceva unicamente a raccogliere notizie delle moltiplici vessazioni dai magistrati commesse, onde fossero condannate con nuove leggi; ma il recar queste ad atto dipendeva dalla discretezza di coloro che ne avrebbero risentito un pregiudizio.

214. Più giovevole in apparenza fu l'altro partito che presero i monarchi di adoperare quella stessa istituzione che aveva nociuto al loro potere, per ricondurre sotto la dipendenza le autorità che miravano a divenir autonome, e per indebolirne le forze. E questa fu la concessione di carte di conferma delle giurisdizioni, regalie, e di ogni al-

tro diritto sovrano usurpato, a qualunque signore l'avesse da loro impetrata; all'unico patto di riconoscere da essi l'investitura di quei diritti, e di prestare quel medesimo giuramento solenne di fedeltà ch'essi pretendevano dai loro dipendenti, ed un omaggio annuo in testimonio della fedele sudditanza (1). E i signori volentieri s'indussero ad accettar codeste condizioni non perchè temessero d'essere dai monarchi impotenti spogliati dei diritti regali, ma per ottener nuove concessioni di terreni da usufruire, e insieme per combattere con migliore speranza di successo le pretensioni che altri vantasse sopra i beni da loro posseduti, e sopra i diritti esercitati. Perlochè furono in gran copia rilasciate, massime nel secolo undecimo, le carte di conferma, le quali ci porgono argomento indubitato per indurne che in codesti tempi appunto la feudalità, dopo essersi pienamente stabilita tra i signori e gli uomini dei contadi, si organizzò fra i signori ed i re (2). Ma con ciò i monarchi non aveano intieramente provveduto a ripigliare la supremazia su tutti i magistrati politici e giurisdizionali d'Italia. Restavano infatti

(1) Leo. Vicende ec. p. 80.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 255 e 267.
Winspeare. Op. cit. p. 295.
(2) Feudor. consuelud. lib. 5 in principio.
Muratori. Op. cit. dissert. 8.
Borghini. Vesc. fior. p. 480.

quelli che nei distretti delle signorie disimpegnavano le veci di giudici a nome dei conti, e che dipendevano esclusivamente da loro. Perciò Corrado il salico intese d'apporvi un rimedio con la sua costituzione dell'anno 1036; colla quale dichiarò ereditarj gli uffizj e i benefizj, che i vassalli d'alto grado, e verisimilmente quelli conosciuti sotto i nomi di baroni, visconti, valvassori, ricevevano dai conti e marchesi. In tal modo ricondotti anco questi funzionarj nella dipendenza indiretta dei re, fu compiuto l'ordinamento feudale di tutti i poteri dello stato, poichè ogni parte di essi per gradi più o meno remoti venne a ricongiungersi con la sovranità.

215. Il nuovo sistema però non valse ad acquistar gran forza alla Monarchia, ed a renderla potente in Italia, perchè i re, dimoranti quasi sempre in estranee contrade, non seppero mai usar con efficacia l'autorità riconquistata sopra i signori d'ogni classe; onde l'averli ricondotti sotto la loro dominazione non giovò ad altro che a conservare una sovranità più nominale che effettiva (1). Di che una non dubbia prova si attinge dalle successive concessioni di franchigie e di giurisdizioni, che i re nella veduta di opporre un più forte argine alle ambizioni di nuovo soverchianti dei conti, furon costretti a fare ai comuni, siccome spiegheremo a lungo nel seguente pe-

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 266.

riodo. Intanto vuolsi notare che la feudalità nei secoli posteriori ricevè maggiori svolgimenti; i quali avendo dato origine a molte consuetudini giuridiche necessarie ad attuare i nuovi ordini per quella introdotti, fornirono materia a due giureconsulti milanesi di una compilazione del diritto feudale italiano (1). Ma di questi nuovi progressi a me non occorre discorrere, siccome avvenuti in tempi in cui il risorgimento dei municipj ne impedì la diffusione nel territorio toscano, e preparò all'agricoltura nostra ben altre vicende di quelle seguite nei luoghi ove il sistema feudale gettò profonde radici ed ebbe lunghissima vita.

216. Ora interessa discorrere le mutazioni che avvennero nella condizione degli agricoltori, delle terre e dei bestiami per effetto delle esposte innovazioni politiche. Gli agricoltori conosciuti sotto il nome di arimanni, o d'allodieri, i quali coltivavano le proprie terre, andaron di giorno in giorno scemando per le vessazioni dei signori, che li costrinsero, come si è già notato, a farsi loro vassalli; e verso la fine dell'undecimo secolo tutti erano passati sotto la dominazione dei conti o laici o ecclesiastici (2). La classe dei coltivatori

(1) Giannone Istoria del Regno di Napoli. lib. 13. cap. 3.. Hallam. L'Europe au moyen âge, chap. 2. prem. part.
(2) Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 146. 237. Muratori. Op. cit. dissert. 13.

vassalli per conseguenza divenne numerosissima, perchè comprendeva gli antichi commendati e gasindj del tempo dei longobardi, e i nuovi aggiuntisi nell'età presente. I vassalli avevano una doppia sudditanza politica, una cioè immediata e diretta al conte nel cui territorio dimoravano, l'altra mediata e indiretta al re, ed erano a titolo d'ognuna aggravati di molti pesi. In forza del giuramento di fedeltà che prestavano al signore, contrassero l'obbligo di non disertare il distretto della signoria, onde sodisfare ai doveri della sudditanza (1); ma non si esposero per questo, come alcuni han creduto, ad esser venduti alla pari degli schiavi insieme con le proprietà. Che se nelle carte di vendita delle intere signorie, scritte in un latino semibarbaro, si dichiaravano compresi anco i fedeli ed i vassalli, non vuolsi intendere alla lettera che ciò risguardasse le loro persone; mentre non si vendevano in effetto se non i diritti politici che il feudatario aveva stipulato coi vassalli nell'atto di riceverli nella sua dipendenza. È ciò tanto vero, che se un fedele o commendato veniva a perdere il suo signore per morte, e non si fosse obbligato al vassallaggio col di lui successore, le leggi dei re franchi gli davano libera facoltà di commendarsi ad altro di sua fiducia, purchè non sortisse dal regno (2).

(1) Winspeare. Op. cit. p. 219 e seg.
(2) C. M. Capitol. dell'anno 806. par. 10

217. In vassalli pure furono convertiti molti servi della gleba (1), non temendo più i signori, come in passato, di rimaner privi di coloni, tostochè gli usi e i costumi di quei tempi non permettevano ad alcun uomo, o fosse addetto alla gleba o vassallo, di emigrare dal contado, e nemmeno di trarre la sussistenza da altra industria fuorchè dall'agricola. Ma quel che guadagnavano i coltivatori per il lato della libertà, lo perdevano per gli oneri più gravi cui gli assoggettavano i padroni come vassalli del più infimo grado. E quantunque Carlo Magno e Lotario I tentassero di frenar con una legge ogni aumento insolito d'aggravi a carico di essi, pure non furono obbediti (2). Dei servi rustici altresì scemò il numero a cagione delle più frequenti affrancazioni, ma non sempre si diè loro la piena libertà. Fu vietato da Carlo Magno di sciogliere i matrimonj dei servi che a diversi padroni appartenevano, statuendo invece che ognuno rimanesse al servizio del suo padrone tenuto fermo il vincolo coniugale (3). Fu in più tempi rinnuovata la proibizione di ricevere ed occultare servi fuggiaschi, e imposto l'obbligo ai giudici di farne ricerca e restituirli ai veri proprietari. E Lodovico Pio prescrisse che, nonostante il corso

(1) Troya. Op. cit. par. 223. 242.
Muratori. Op. cit. dissert 11. 15.
(2) C. M. L. 120. Lotario L. 100.
(3) L. 129.
Biol. dell'abolizione della schiavitù in Occidente p. 254.

di trenta anni di vita libera, il servo non acquistasse la libertà se per lo innanzi i suoi genitori erano stati sempre schiavi (1).

218. Rispetto alle proprietà fondiarie per ben intendere le nuove fasi che subirono, occorre porre innanzi la distinzione invalsa in questa età in signorili ed allodiali. Appartenevano alla classe delle signorili quelle acquistate in addietro dai conti o dai dignitarj ecclesiastici per ragione dell' accomandigie fatte dai fedeli, le boscaglie e i pascoli, una volta spettanti al re o al comune degli uomini liberi, ed ora usurpate da costoro, le terre di quelli che morivano senza successione, le confiscate ai ribelli, le quali erano state occupate dai medesimi a titolo di signoria. Tutte queste proprietà eran soggette a vincoli più o meno gravi, che ne turbavano la produzione. Imperocchè delle foreste e dei luoghi di pastura convenne ai signori permetter l'uso agli uomini, che prima n'erano i padroni, per farvi legna, e per condurvi gli armenti al pascolo. E di quì ebbero origine le troppo celebri servitù di pascolo, legnatico, macchiatico, e ghiandatico, che furono per molti secoli ostacolo insuperabile alla riduzione a cultura di vasti spazj di terreni, non trovandosi modo di conciliare gl' interessi degli utenti con quelli dei pro-

(1) Lodov. 1. L. 32.
Muratori. Op. cit. dissert. 14.

prietari (1). Alcune provincie del regno di Napoli, e le maremme toscane, forniscono di queste servitù notissimi e lacrimevoli esempj. Le altre terre signorili poi furono concedute o restituite ai vassalli con tali vincoli che apertamente impedivano l'esercizio il più utile della industria agraria su di esse. Infatti fu imposto ai concessionarj l'obbligo di tollerar l'uso della caccia con seguito d'uomini e d'animali che il feudatario faceva per suo diporto, comunque arrecasse un gravissimo guasto ai terreni coltivati (2). Fu negata ai vassalli la piena disponibilità dei fondi, obbligandoli a chiedere il consenso al signore per poterli alienare validamente; fu vietato loro di chiamare alla successione le femmine, come incapaci di adempire gli oneri o di esercitar gli ufficj annessi al godimento dei beni; e fu ristretta sovente la durata delle concessioni a due o tre generazioni dei discendenti dal primo investito (3). Per ultimo si assoggettarono i possessori alla prestazione di alcuni servigi ed opere personali a prò del signore, o della sua corte, di cui terrem parola in appresso. Questi contratti trasla-

(1) Winspeare. Op. cit. p. 87. 89 e segg.
(2) Muratori. Op. cit. dissert. 23.
Hallam. Op. cit. chap. 9. prem. part.
(3) Fantuzzi. Monumenti Ravennati. tom. 2. p. 321, 342, tom. 3. p. 7.
Lodov. 1. L. 28.
Muratori. Op. cit. dissert. 7. 11.
Borghini. Vescov. fior. pag. 530. 531.

tivi delle terre signorili nei vassalli ricevevano ora il nome di feudo ora quello d'enfiteusi. Alcune differenze ma di poco rilievo intercedevano fra l'uno e l'altra, perchè nel feudo per ordinario niuna responsione annua a titolo di canone si pagava al signore, laddove nella enfiteusi un canone tenuissimo era sempre stipulato; in quello interveniva sempre il giuramento solenne di fedeltà per parte del vassallo, e l'atto d'investitura per parte del signore; in questa non era necessario (1). In ogni rimanente le leggi che regolavano l'enfiteusi si applicavano anco al feudo; ma poichè siffatte indagini appartengono a quella parte di storia della proprietà fondiaria che non interessa il mio argomento, mi astengo dal prenderle in esame.

219. Chiamavansi allodiali (voce derivante dalla lingua germanica), quelle proprietà libere da ogni soggezione feudale che si erano acquistate in forza d'un titolo puramente civile sia dai signori che dai privati. Che i signori ne avessero sempre, si raccoglie chiaramente dalle carte rimasteci; pur v'ha chi lo ha negato per aver letto in alcune di esse, che i re confermavano non solo le giurisdizioni e le regalie, ma anco la proprietà dei beni. La quale opinione

(1) Fantuzzi. Op. cit. l. cit.
Muratori. Op. cit. dissert. 11.

mi sembra apertamente erronea; perchè la conferma si domandava e si otteneva dei beni occupati per causa della usurpata signorìa. Ma rispetto a quelli che ritenevano in forza di un titolo legittimo d'acquisto non avevano bisogno d'impetrarla, essendo certo che niuno per giustizia ne avrebbe potuto contrastar loro il dominio. E se alcune volte appariscono compresi nella regia conferma tutti quanti i beni senza distinzione fra i signorili e gli allodiali, ciò avveniva per mera cautela, e unicamente per dirimere qualunque controversia che potesse insorgere intorno alla natura di essi. Questi fondi dei signori per ordinario si facevano coltivare o dai servi o dai coloni; talvolta si usava concederli in enfiteusi per crescere il numero dei vassalli. I vescovi e gli abati dei monasteri più specialmente preferivano di darli in enfiteusi per difetto di capitali a renderli fruttiferi (1).

220. La differenza di queste concessioni enfiteutiche da quelle relative ai beni signorili consisteva nella diversa responsione imposta a titolo di canone all'enfiteuta. O questa era meschinissima e di gran lunga sproporzionata al valore

(1) Fantuzzi. Op. cit. passim.
Muratori. Op. cit. dissert. 36.
Poggi Girolamo. Saggio storico sul sistema livellare. par. 161 e seg.

dei frutti del fondo, e allora si poteva con bastante sicurezza argomentare che la enfiteusi avesse avuto per subietto una proprietà signorile, o era più o meno correspettiva alle rendite, e allora si poteva con certezza ritenere il contrario (1). Vero è che piccoli canoni si stipulavano anco nelle concessioni di terre incolte date a migliorarsi, ma oltre che quelli erano assai meno tenui che nell' enfiteusi signorili per essere il più delle volte unita ai terreni incolti una porzione di quelli fruttiferi; ciò che toglieva in simili casi ogni dubbio intorno alla qualità dell' enfiteusi, si era il patto correspettivo di rilasciare a favor del concedente i miglioramenti all' estinzione delle linee contemplate nel contratto. Tranne quest'unico criterio, ogni altro segno ed argomento per distinguere una specie d' enfiteusi dall'altra nel medio evo sarebbe fallace ed equivoco, essendo uguali in ogni rimanente i patti della concessione.

221. Le terre di pieno dominio dei privati nel circuito delle signorie si riducevano a ben poche; e queste, se appartenevano a qualche nobile dimorante fuori del distretto o a qualche chiesa, si mantenevano immuni da qualunque vincolo e

(1) Muratori Op. cit. dissert. 7. p. 375. dissert. 8 p. 405. dissert. 17. p. 911. dissert. 36. p. 183. 237.

Fantuzzi. Monum. Ravenn. tom. 1. 126. 157. tom. 4. p. 277. tom. 6. p. 51.

libere da ogni aggravio. Se poi spettavano a qualche vassallo, il signore le sottoponeva a molti oneri. Egli si arrogò il privilegio di cacciarvi come nelle terre feudali quando più gli fosse piaciuto, e si arrogò del pari il diritto di far pascere i suoi armenti nelle terre sodive, intendendo d'imporvi sopra una servitù a suo favore, per effetto della quale vietava perfino ai proprietari di sementarle se non ogni quattro o cinque anni (1).

222. Le prestazioni signorili che principalmente gravavano le persone degli agricoltori, e gl'istrumenti della cultura, crebbero assai, perchè ai consueti servizi angariali imposti per patto a chiunque riceveva terre dal signore, se ne aggiunsero altri più insopportabili. Ogni magistrato divenuto sovrano provvide, come si è già accennato, a procurarsi nel territorio della signoria una rendita per far fronte ai pubblici bisogni o veri o fittizj che fossero; la qual rendita in parte si componeva di prestazioni d'opere o di prodotti, in parte di esazioni in denaro. Fra le prime noteremo l'obbligo imposto a tutti i vassalli del restauro e mantenimento non solo dei ponti e delle vie pubbliche dello stato, ma anco di quelle della contea, e lo spurgo dei fossi; e chi non voleva contribuir con la persona o con gli animali di sua proprietà,

(1) Winspeare. Op. cit. p. 17, 89.

era tenuto a pagare una piccola somma per redimersene (1). Un servizio d'animali da trasporto a prò esclusivo del signore e dei suoi dipendenti fu pure istituito in ciascun distretto, il quale investiva al solito i coltivatori e i bestiami dei poderi. Si pretese ancora dai vassalli e dai coloni una gran quantità di donativi d'animali o di derrate in certe occasioni solenni dell' anno a titolo d'omaggio, le quali si chiamavano strenne, salutatici e calendatici, e si volle altresì che mantenessero a proprie spese i cani da caccia del feudatario (2). Furono stabiliti dazj di transito ai confini della signoria per chi andava ad oste o al palazzo del re, ed altri sopra alcuni prodotti che si consumavano nell' interno (3). I più cupidi e i più prodighi fra i signori levarono eziandio straordinari tributi che riuscivano estremamente dannosi ai miseri vassalli. Nel regno di Napoli più che altrove codeste esazioni furono oppressive, e il sig. Winspeare nella sua celebre storia degli abusi feudali le ha minutamente descritte; ma poichè

(1) Pipino. LL. 5. 20. 41.
Lotario 1. L. 41.
Winspeare. Op. cit. p. 96.
(2) Winspeare. Op. cit. p. 251. 286.
Lodov. 1. L. 54.
Guerard. Polyptique de l'Abbé Irminon, chap. 8.
(3) Borghini. Vesc. fior. p. 177.
Muratori. Op. cit. dissert. 19.

la più parte vennero in uso dopo il secolo duodecimo, e quindi in un tempo in cui quella provincia cessa d' esser subietto della mia storia, tralascio di farne parola rinviando i curiosi a quel dottissimo libro (1).

(1) Ved. le note in fine dell' Opera.

CAPITOLO IV.

Vicende civili dell'Agricoltura.

223. Dopo aver discorso a lungo le vicende economico-politiche dell'agricoltura italiana sotto le diverse dominazioni che successero alla romana nello spazio di circa sei secoli, giova adesso far parola degli usi e leggi risguardanti le relazioni civili che intercessero fra i proprietari o possessori dei terreni, e le famiglie dei coltivatori. I modi contrattuali usati nel medio-evo furono quelli stessi già invalsi presso i romani, voglio dire la colonia e la locazione alquanto modificate nei loro elementi accessorj per le vicende dei tempi. Dalle carte non appare che l'enfiteusi fosse praticata frequentemente tra proprietari ed agricoltori, perchè prese in minuto esame le molte concessioni enfiteutiche avvenute in questa età, si raccoglie che per lo più i conduttori ricevevano i fondi già occupati dai servi della gleba, ovvero vi collocavano sopra famiglie di schiavi per renderli produttivi. Appena quattro o cinque carte delle molte da me

osservate offrono chiari segni che l'enfiteuta fosse insieme agricoltore, ma le altre presentano riscontri indubitati del contrario Pochissimi esempj altresì abbiamo di locazioni di grandi tenute fatte ad intraprenditori che si valessero dell' opera dei giornalieri per la cultura, vedendosene fatto cenno soltanto in una novella di Giustiniano, ed in alcune lettere di S. Gregorio magno (1).

224. Allorchè si concedeva un fondo a coltivarsi ad uomini pienamente liberi della persona, si prese l' uso di registrare le convenzioni della cultura in un libello che fu detto perciò con frase semibarbara *libellum convenientiæ*. Quindi ne derivò che si chiamassero *libellarie*, o fatte *libellario nomine* le stesse concessioni, *e libellari o livellari* gli agricoltori, perchè risiedevano sopra un fondo altrui in forza dei patti contenuti nel libello (2). Ma errerebbe a partito chi confondesse il contratto d' enfiteusi col livello, mentre questo nome per allora non indicava un contratto nuovo, ma si applicava principalmente a designare i contratti colonici di qualunque natura si fossero. E incominciando a discorrere della colonia parziaria, e dei patti più notabili stipulati fra le parti,

(1) Giustin. Nov. 122.
S. Gregorio M. Epist. lib. 1. ep. 44.
(2) Liutpr. L. 38.
Fantuzzi Monum. Ravenna. tom. 1. pag. 90, 112 e passim.
Brunetti. Cod. diplomat. tosc. tom. 2. p. 274, 304, 351.

noterò in primo luogo che i fondi allogati erano per ordinario di una vasta estensione, e per lo più forniti dei necessari bestiami, e comprendevano terreni capaci dei più svariati prodotti (1). L'onere delle spese di produzione e del mantenimento del capitale mobile era quasi sempre posto a carico degli agricoltori, i quali perciò avevano diritto ad una maggior quota degli annui frutti. La divisione dei cereali si faceva in parti disuguali, come sotto gli antichi romani, attribuendosene sempre la maggior parte ai coltivatori, la minore ai proprietari. Del grano, e d'ogni genere di frumento che serviva all'alimento il più necessario pel colono e sua famiglia, egli dava al padrone non più del terzo, e non meno del decimo a seconda della fertilità delle terre, e se la divisione si faceva sull'aia dopo la battitura, egli ne ritraeva anco una parte maggiore per ricompensarsi delle fatiche di quella (2). La stessa maniera di reparto si praticava per il prodotto del lino là dove si usava di coltivarlo. Rispetto poi ai legumi che si seminavano in poca quantità,

(1) Fantuzzi. Op. cit. tom. 1 e 2, passim.
Brunetti. Op. cit. tom. 2, passim.

(2) Fantuzzi. Op. cit. tom. 1. p. 90. 112. 114. 116. 297. 358. tom. 2. p. 42. 314. 342. 372. tom. 3. p. 43. 46. tom. 4. p. 166. tom. 5. p. 261.
Muratori. Op. cit. dissert. 13.
Brunetti. Op. cit. tom. 2. p. 351. 378. 491. 625.
Marini. Papiri diplomatici. p. 365.

il colono ne dava una parte talvolta uguale a quella del grano, talvolta maggiore ma di poco, in vista forse della tenuità del raccolto, che avrebbe resa troppo meschina la quota del proprietario, ove fosse stata pattuita nella stessa ragione del grano (1). Non mi è avvenuto di trovare carta o documento del medio-evo anteriore all'emancipazione dei comuni, in cui si riscontri stipulata la divisione *per metà* dei cereali tanto maggiori che minori. Vero è che il Ducange nel suo glossario fornisce alcune prove dalle quali potrebbe argomentarsi che la mezzeria in questa età fosse usata come metodo unico di reparto per ogni specie di prodotti; ma oltrechè quelle prove appellano specialmente alla Francia anzichè all'Italia, non ce la mostrano neppure colà estesa ed adottata comunemente: sono pochi esempj a cui se ne oppongono molti altri contrarj (2). Riguardo al prodotto delle viti il colono divideva col proprietario ora la metà, ora il terzo, ora il quarto; per quello poi degli ulivi e delle castagne la divisione a perfetta metà comunemente invalse (3).

(1) Fantuzzi. Op. cit. loc. cit.
Muratori. Op. cit. loc. cit.
Brunetti, Op. cit. loc. cit.
(2) Ducange. Glossar. in v. Medietarii.
(3) Brunetti. Op. cit. l. cit.
Fantuzzi Op. cit. l. cit.
Muratori. Op. cit. l. cit.

Se il colono faceva una piantazione di vigne a proprie spese, egli del frutto di queste ritraeva una maggior quota che non dalle altre già piantate a spese del padrone, verosimilmente perchè al terminare della colonia non aveva diritto a ripetere la spesa fatta (1).

225. I parziarj furono anche obbligati ad alcune prestazioni accessorie a favor del concedente le terre, le quali sebbene fosser chiamate donativi (*exenia*), pure non lasciavano di avere un titolo rigorosamente correspettivo. Consistevano in una quantità d'ova, di polli, di capponi, d'anatre, d'agnelli, di carne di maiale e di montone, di lardo, miele, e cacio, e simili prodotti secondo le località, e si facevano una o due volte l'anno, e per lo più nei giorni di Natale e di Pasqua (2). Mediante un sì tenue tributo le famiglie coloniche ottenevan la licenza di mantenere ed educare sui fondi una gran quantità d'animali domestici da frutto per loro esclusivo vantaggio, comunque la presenza di codesti animali distraesse una parte del terreno dall'or-

(1) Brunelli. Op. cit. tom. 1. p. 347.
(2) Fantuzzi. Op. cit. l. cit.
Brunelli. Op. cit. tom. 2. p. 351. 378, 491, 625.
Muratori. Op. cit. l. cit.
Marini. Papiri diplomat. n° 31, 137.
Borghini. Vescovi fiorent. p. 549 e seg.
Guerard. Op. cit. tom. 1. chap. 8 e tom. 2. passim.

dinaria produzione, e diminuisse perciò la rendita annua. Avevano altresì l'obbligo di regalare uno staio di grano all'attore del padrone che assisteva alla divisione dei cereali, e di somministrare ad esso un carro o due di legna minute fra le molte che ogni anno raccoglievano dalla potatura delle piante. Però non potevano tagliare nè portar via alberi fruttiferi senza permesso del padrone, o del suo rappresentante: erano infine tenuti a trasportare a proprie spese alla casa o alla corte di quello tutti i prodotti costituenti la rendita ad esso dovuta (1).

226. Rispetto alla durata del contratto, una notabile modificazione fu apportata all'antica consuetudine romana. Imperocchè arrideva alle vedute dei proprietari che fosse protratta la concessione al di là dell'anno per liberarsi dal rischio di frequenti allogagioni dei fondi, e per convertire più agevolmente i coltivatori in vassalli, ed arrideva del pari a questi che il termine della durata fosse il più lungo possibile, per assicurarsi uno stabile sostentamento. Onde si adoperarono concordi per prolungarlo senz' alterare l'indole sostanziale del contratto: ed è perciò che alcuna volta si stipulava una multa in denaro da pagarsi

(1) Fantuzzi. Op. cit. loc. cit.
Brunetti. Op. cit. loc. cit.
Muratori. Op. cit. loc. cit.

dal proprietario che scacciasse senza una giusta causa il colono dal fondo, e viceversa da questo se lo lasciasse per un mero capriccio. Il giudizio intorno alla causa giusta della disdetta era rimesso ad un uomo probo. La multa non si pagava se ambedue le parti convenivano di risolvere il contratto (1). Più spesso però si pattuiva che la colonìa sarebbe durata per tutta la vita del concessionario, e per quella ancora dei suoi figli e nipoti, cioè fino in terza generazione, semprechè ogni ventinove anni si procedesse ad una nuova concessione (2). L' uso della rinnuovazione ventinovennale del contratto, che più tardi fu applicato anco all' enfiteusi, derivò dalla necessità di tutelare un doppio interesse. Imperciocchè temeva il proprietario che una concessione di terre a cultura fatta per un tempo superiore ai trent' anni lo ponesse a rischio di perderne il dominio per la prescrizione trentenaria ammessa anco dalle leggi dei franchi; temeva il coltivatore dal canto suo di sacrificare la sua libertà personale, e di esser convertito in manente, ove si obbligasse a risedere sopra una terra altrui per più di trenta anni. Quindi parve utile stipulare la durata del contratto per ventinove anni, che era tutto quel

(1) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 336. tom. 2. p. 230, 349, 378, 400.
(2) Fantuzzi. Op. cit. l. cit.
Muratori. Op. cit. dissert. 13.

maggior periodo di tempo in cui rimanevano illesi i diritti di ambedue le parti. Tante erano le rinnovazioni che la famiglia colonica poteva pretendere, quante le generazioni contemplate nel primitivo libello: ma se preferiva di non rinnuovarlo, ciò era in sua facoltà. Nel caso di rinnovazione si costumava di pagare al padrone un piccolo emolumento a cui è dato nelle carte il nome di calciario (1). Del rimanente i liberi livellari non avevano che il semplice e natural possesso del fondo, nè potevano distrarlo nè sullocarlo ad altri; sicchè la sostanza della colonia parziaria non fu per le nuove modificazioni alterata. Sciogliendosi il contratto per comune consenso solevasi stipulare che le cose mobili istruenti il podere, come paglie, strami, fieni, carri, ed arnesi rustici si dividessero per metà fra tutti due i soci, avuto riguardo ai diritti che l' uno e l' altro potevano affacciare su di esse per titoli diversi: se poi il proprietario scacciasse il colono dal fondo per causa ingiusta, doveva rilasciarle tutte o gran parte secondo l' uso dei luoghi: se invece fosse il coltivatore che se n' andasse prima del tempo, o capricciosamente, non poteva pretenderne parte alcuna (2).

227. Il contratto di locazione subì le stesse

(1) Fantuzzi. Op. cit. loc. cit.
Muratori Op. cit. loc. cit.
(2) Brunetti. Op. cit. loc. cit.

vicende della colonia, rispetto all' obbligo delle prestazioni accessorie, ed alla durata. Dipiù la mercede imposta al conduttore, consisteva per ordinario in una quantità fissa di derrate, anzichè in denaro, per cui si dava alla concessione il nome di fitto, in preferenza dell'altro di locazione. L' uso di promiscuare la prestazione di alcuni generi in quantità, e di altri in quote-parti muove pure da questi tempi (1).

228. I servi della gleba ancor essi o erano parziari come i terziatori di Benevento, e i quartaroli d' altre contrade, o conduttori chiamati anco *censuarj* o *censiti*, alle stesse condizioni finora discorse (2). Non potevano alienare nè oppignorare i bestiami del podere appartenenti al padrone senza il suo consenso, e se erano aldj o ascrittizj, nemmeno quelli acquistati coi propri risparmi, e costituenti il loro peculio (3). Sotto la dominazione dei goti, e poi sotto quella dei greci erano stati eziandio costretti al pagamento dei tributi fiscali, per cui divenuta assai trista la loro sorte, si erano condotti a mutuare da estranei frumenti e denaro a patti molto onerosi, onde soddisfare a tanti aggravi. E i proprietarj al-

(1) Ducange in v. *Afflictus*.
(2) Leo. Vicende. cc. p. 28.
Troya. Op. cit. par. 27.
Ducange. Glossar. in v. *censitus*.
(3) Rotari. LL. 236. 239.

lora corsero il rischio che i creditori facessero vendere gl' istrumenti del fondo per esser pagati, o almeno gl' impedissero la esazione dei crediti ch'essi pure tenevano contro i coltivatori. Per rimediare a siffatti inconvenienti Teodorico nel cap. 121 del suo editto emanò un ordine, col quale preservava il padrone da ogni danno nei suoi crediti e nella sua roba. Imperocchè dichiarò che se alcuno avesse dato denaro a mutuo al conduttore, al colono, o al servo altrui all' insaputa o contro voglia del padrone del fondo, non potesse arrecare a questo alcun pregiudizio, ma dovesse ricever pagamento soltanto col peculio del servo e del colono, considerata e soddisfatta prima l' indennità richiesta dal proprietario. E Giustiniano nelle novelle 32, 33, 34, pose un freno alle soverchie usure dei creditori che imprestavano il frumento ai coloni, ordinando che non potessero esigere a titolo d' usura più dell' ottava parte d' ogni modio di grano. Nelle grandi tenute della chiesa romana fu anche preso un temperamento più equo e più caritatevole, essendosi prescritto agli amministratori di far essi gl' imprestiti a patti discreti agli agricoltori invece di obbligarli a rivolgersi agli estranei (1).

229. Niuna disposizione legislativa risguardante l' azione redibitoria si riscontra nel medio-evo.

(1) S. Gregorio Magno. Epist. lib. 1. ep. 44.

Vi è solo una legge di Rotari da cui può argomentarsi ch' ella non fosse in uso, perchè ivi è detto che se alcuno dopo aver comprato un servo lebbroso o indemoniato volesse riconvenire il venditore, questi potesse liberarsi da ogni molestia giurando che non conobbe l' infermità (1).

(1) L. 233.

CAPITOLO V.

Stato delle Campagne.

230. L' aspetto materiale delle campagne in questa età fu assai meno squallido e tristo che non negli ultimi tempi del romano impero, perchè i vincoli feudali se riuscirono funesti all' agricoltura inceppando in varie guise gli agenti della produzione, non mirarono a distrugger uomini e capitali come i precedenti vincoli finanzieri, per sostenere un colosso che ogni giorno inabissava. Ma invano cercherebbesi l' accurata e intelligente cultura, la minuta divisione delle terre, il corso regolato delle acque, la solidità e la decenza delle abitazioni campestri, le quali indicano l' agiatezza delle rustiche famiglie. Le campagne languirono sempre, e se alcune goderono di un qualche grado di prosperità, ciò fu per brev'ora, non consentendo altrimenti le condizioni dei tempi (1). L'agricoltura fu con più successo esercitata sotto la domina-

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 21.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 174.

zione dei goti, che non sotto quella dei longobardi; meglio sotto i longobardi che non sotto i greci, i franchi e i tedeschi; ma in nessuna di codeste età conseguì quel miglioramento, di cui col libero svolgersi delle sue forze sarebbesi renduta capace. Il fervore e l'operosità dei monaci benedettini contribuì non poco al miglioramento delle campagne sotto i goti; e se il loro esempio fosse stato imitato da tutto il clero regolare, ed avesse avuto lunga durata, la condizione economica e civile dei coltivatori sarebbe migliorata ben presto. Ma sotto i longobardi i monaci cessarono da simil cura, e le loro tenute si popolarono, come quelle dei signori laici, di servi della gleba. L'infinito numero delle leggi longobarde che sanzionavano pene contro i danneggiatori dei luoghi coltivati, e contro i derubatori delle messi e dei prodotti d'ogni specie, offrono la più chiara prova del poco rispetto che si aveva alle proprietà rustiche, e dei guasti continui a cui le campagne andavano esposte (1). Violenze inaudite, pestilenze, e guerre frequenti avvenute nei secoli successivi le ridussero in peggiori condizioni, e in vari luoghi le spopolarono. Onde si ha memoria di estese boscaglie che esistevano anco nelle pianure, di molte paludi e laghi che occupavano vaste estensioni di

(1) Ed. di Teodor. passim.
Rotari. LL. passim.

terreni, di non pochi fondi incolti, per cui l'Italia andò soggetta più volte ad orribili carestie (1).

231. Le maremme toscane non risorsero neppure nel medio-evo dallo stato di squallore nel quale eran cadute fino dai primi tempi dell' impero; e mi sembra appoggiata a troppo deboli congetture anzichè a prove di fatto l'opinione di chi crede ad un miglioramento notabile di esse. La malaria continuò ad affliggerle come per lo passato, e la popolazione rimase sempre concentrata intorno ad alcuni castelli ed a poche città. Eran queste cadute sotto la dominazione dei longobardi verso l'anno 592, e l'ultima a rendersi fu Sovana; la quale se a lungo resistè ai nemici, ciò non avvenne per la felice condizione del suo territorio che le permettesse una lunga difesa, ma piuttosto per la difficoltà che provavano i longobardi a sopportare per molto tempo l'aria infetta di quei luoghi spopolati, ed a procacciarsi l'abbondanza dei viveri. Dal re Agilulfo le maremme furono devastate furiosamente, e dopo lui dai greci, i quali nell' anno 809 demolirono del tutto l'infelice Populonia che mai più è risorta (2). Di Roselle si conserva più lunga memoria nelle carte,

(1) Leo. Op. cit. p. 96.
Muratori. Op. cit. dissert. 21.
(2) Pizzetti. Op. cit. tom. 1. pag. 12, 33, 35, tom. 2. pag. 289.
Troya. Op. cit. p. 48.

vedendosi rammentata un'estesa massa che ivi si possedeva dalla chiesa romana; ma ancor essa si spopolò, e verso la metà del secolo duodecimo cessò d'esser la sede del vescovo che fu trasferita nella nascente città di Grosseto (1). Non vogliamo tuttavia negare che anco in alcune parti delle maremme vi fossero vigne, oliveti, e terre coltivate, ma in generale predominavano i boschi e i terreni sodivi; nè la piccola cultura era praticata (2). Le campagne del regno di Napoli erano oppresse dalle continue guerre e devastazioni dei piccoli signori, che là più che altrove abbondavano; sicchè conchiudendo, ogni contado d'Italia risentì i tristi effetti del sistema feudale.

(1) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 336.
Repetti. Dizion. geografico storico della Tosc. v. Grosseto.
(2) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 315.



PERIODO QUARTO.

REPUBBLICHE TOSCANE.

232. Al sorgere delle repubbliche, sparirono grado a grado i vincoli feudali, per dar luogo ad altri non meno funesti all'agricoltura, ed alla prosperità economica della Penisola. Se nei primi secoli del medio-evo i conti rurali la oppressero per ambizione di signoreggiare, ora i municipj, abbattuta la potenza dei conti, le recarono danno in altra guisa per favorire le manifatture e i commerci. Ad intendere chiaramente le cause di questa importante mutazione, giova narrare come seguisse il risorgimento dei municipj, e quali cagioni gli rendessero avversi alla libertà dell' arte agraria.

233. Notai altra volta che negli ultimi tempi del romano impero varie consorterie d' artefici, dimoranti nelle città, o nei borghi, furono organizzate in distinti collegj, e fatte tributarie al fisco di una quota di prodotti o di servigj corrispondenti all' indole di ciascun' arte. E notai del pari che gli individui addetti ad un collegio non

potevano più sortirne, ma rimanevano insieme con le famiglie vincolati in perpetuo all'esercizio dell'industria, a cui in origine si consacrarono (1). Molti titoli dei codici teodosiano e giustinianeo fanno fede che immenso era il numero delle corporazioni negli ultimi tempi dell'impero; fra le quali rammenterò quelle dei navicellaj, dei fonditori di metallo, degli orafi, dei lavoratori di piombo, d'argento e d'oro, dei gioiellieri, dei doratori, dei fabbricatori di vetri, dei conciatori, dei tintori di porpora, dei tessitori di dommasco, o altri panni a opera o a figure; rammenterò pure quelle dei muratori, riquadratori, lavoratori di marmo o di mosaico, dei falegnami, dei lavoratori d'avorio, degl'intagliatori, dei vasai, dei livellatori d'acque (2). I professori delle arti liberali, come medici, architetti e scultori, erano pur essi ascritti a particolari collegi, ma non oppressi dai vincoli fiscali (3). Cosicchè tutto il popolo delle città prima della caduta dell'impero rimaneva suddiviso in tante consorterie quante erano le arti: le quali però si congiungevano insieme per

(1) Tom. 1. par. 122.
(2) Cod. Teod. lib. 10, 13, 14 passim.
Cod. Justin. lib. 11 passim.
Garzetti. Della condizione dell'Italia sotto l'impero romano. tom. 2. lib. 2. cap. 5. par 21 e segg.
(3) Cod. Justin. lib. 10. tit. 52.
Cod. Teod. lib. 13. tit. 2.

un comune reggimento municipale che rimontava ad antichi tempi, e che fu rispettato dalle leggi imperiali (1). In origine il corpo dei curiali o decurioni esercitava le principali attribuzioni dei municipj, altre ne affidava a diversi magistrati che nominava col concorso del popolo. Ai decurioni spettava il reparto delle pubbliche gravezze, e la loro esazione nei giorni determinati, l' amministrazione delle rendite civiche, la polizia locale; agli edili era affidata la soprintendenza alle fabbriche pubbliche ed ai mercati; ai duumviri e triumviri l' amministrazione della giustizia civile e criminale entro certi limiti (2). Negli ultimi secoli la gestione del patrimonio municipale in un colla cura dei pubblici edifizj fu tolta ai decurioni ed agli edili, e data ad un nuovo magistrato detto il curatore delle città che si eleggeva dall' imperatore; cosicchè le attribuzioni degli antichi curiali si ridussero d' allora in poi alla semplice riscossione dei pubblici tributi (3).

234. Questa costituzione delle città si mantenne inalterata in Italia sotto il dominio dei goti, e fu rispettata anco nelle provincie soggette

(1) Garzelli. Op. cit. tom. 2. lib. 2. cap. 3. par. 14. e segg.
(2) Garzelli. Op. cit. l. c. par. 17.
Savigny. Op. cit. tom. 1. pag. 46 e seg.
(3) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 324.
Garzelli. Op. cit. l. cit. p. 18, 19.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 257 e seg.

all' impero greco, raccogliendosene molte prove dai documenti di quei tempi (1). Dubitasi però della di lei conservazione nelle contrade occupate dai longobardi, e intorno a siffatto argomento si sono riprodotte le stesse differenze d' opinioni, che intorno all' altro dei romani possessori abitanti le campagne. V' ha chi crede aboliti interamente i municipj romani, e ridotti gli artefici alla stessa condizione degli aldj; v' ha chi li reputa conservati e poco meno che liberi da ogni soggezione al governo longobardo; vi ha infine chi crede alla loro sopravvivenza congiunta a qualche modificazione. Il sig. Troya è forse il solo nel professar la prima opinione (2), perchè non tutti quelli che hanno sostenuto la servitù dei romani delle campagne sono stati di parere che si estendesse anco a quelli delle città. Il Leo per esempio ammette la conservazione dei collegi e la libertà personale degli artefici; il Pizzetti è d' avviso che il sistema municipale non sia mai perito in veruna parte d' Italia (3). Sicchè non sapremmo as-

(1) Cassiodor. Varior. lib. 8. ep. 47.
Pagnoncelli. Origine e successione dei governi municipali in Italia. tom. 1. cap. 19.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 223, 225 e segg. 241 e segg.
Balbo. Stor. d' Italia. tom. 2. p. 341.
(2) Op. cit. par. 33, 32, 33, 54, 55.
(3) Leo. Vicende ec., p. 29 e seg.
Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 362.

serire se altri scrittori abbraccino in qualche parte l'opinione del sig. Troya; la quale però non perderebbe d'autorità per esser sola, bastando a darle peso la vasta e profonda dottrina di chi la professa. Ma ci sembra che i documenti dell'età longobarda, sebbene scarsissimi e insufficienti a chiarire compiutamente sì grave questione, favoriscano il concetto opposto; il quale poi è confermato fino all'evidenza dagli splendidi avvenimenti dei secoli duodecimo e tredicesimo. Ed invero riuscirebbe inesplicabile che molte città delle provincie occupate dai longobardi, come Milano, Pisa, Siena e Firenze si fossero elevate ad una meravigliosa grandezza senza il soccorso degli antichi istituti municipali; mentre il risorgimento delle città della Romagna, che fu assai meno glorioso, si attribuisce comunemente alla conservazione di quegli ordini (1). Che se si pone mente allo stato di barbarie dei longobardi e al disprezzo che mostravano pei vinti, non sapremmo a vero dire immaginare una causa proporzionata, per cui dovessero disciogliere le corporazioni degli artefici e ridurli in servitù. Resistenza non potevan temere da costoro, alieni da molto tempo dal maneggiare le armi; ostentazione di civile indipen-

(1) Balbo. Nola in Leo, Vicende ec. p. 181.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 226 e segg.
Pagnoncelli. Op. cit. tom. 1. cap. 20.

denza neppure, perchè l'azione dei municipj era ristretta a puri atti amministrativi. Avevano invece un interesse a rispettare le consorterie degli artefici, potendo esiger da quelle molte prestazioni di prodotti o di servigj che loro assicuravano una vita più agiata. E il mantenimento delle consorterie necessitava anco l'altro dei corpi municipali come intimamente congiunti con esse: nè le prove che fossero mantenuti mancano affatto.

235. Le lettere di San Gregorio magno dirette al clero, agli ordini, ed alla plebe di varie città soggette un tempo alla dominazione dei longobardi, offrono il primo argomento della esistenza dei municipj, perchè l'ordine non era che il collegio dei magistrati della città. La lettera che parla dei Pisani e delle navi di loro proprietà induce a credere alla esistenza non solo della consorteria dei navicellai ma anco del comune di Pisa (1). Alcune leggi longobardiche, e varj documenti di quei tempi rammentano i collegj d'artefici urbani, non servi ma liberi, e di nazione romana, e rammentano del pari alcuni fondi di proprietà pubblica (2). In tre carte toscane degli ultimi anni del

(1) Lib. 13. ep. 33.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 308 e segg.
(2) Rotari. LL. 144, 145, 270 e seg.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 272. tom. 3. p. 82.
Troya. Op. cit. par. 35, 36.

regno longobardo è fatta menzione del curatore delle città di Chiusi, Toscanella, e Massa Marittima; e codesto magistrato mi pare quello stesso sostituito sino dall' ultimo secolo dell' impero ai decurioni ed agli edili. Nè minor peso hanno le congetture raccolte dalle carte e dalle leggi dei franchi, ove a chiare note si discorre dei giudici delle città di nomina popolare (1). Ma coloro che fantasticano l' abolizione completa dei municipj, non sapendo dissimulare che questi fatti rendono chiara l'esistenza di un reggimento comunale nelle città, pongono innanzi l'idea di un comune composto di longobardi, e retto con usi ed istituti germanici (2). La quale opinione è contraria affatto alla storia primitiva di quel popolo, e trae origine da un manifesto equivoco, in cui disavvedutamente mi sembrano caduti. Niuna tribù germanica, e molto meno la longobarda, ebbero nelle native regioni una foggia di ordinamento locale che si rassomigliasse a quello del municipio romano conveniente soltanto ad uno stato di civiltà inoltrata, da cui i nomadi erano ben lon-

Bertini. ap. Troya. Op. cit. par. 177.
Balbo. Op. cit. tom. 2. p. 336 e segg.
Rezzonico. ap. Troya. p. 403 e 414 e segg.
Capponi. Op. cit. p. 232.
Capei. Op. cit. p. 534 e segg.
(1) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 334.
(2) Troya. Op. cit. passim.

tani(1). Nè furono in grado d'inventarlo appena stabiliti nelle provincie conquistate, perchè poche famiglie di nobili ed'arimanni fissarono le loro dimore nelle città, essendo la più parte allettate o dall'interesse, o dalle antiche abitudini, a vivere alla campagna; sicchè il comune che esercitava funzioni amministrative e giudiciarie non poteva essere opera loro. Vero è che gli arimanni si adunavano talvolta nelle campagne sotto la presidenza del conte per eleggere i magistrati, assistere ai giudizi, e deliberare intorno ad alcuni oggetti di nazionale interesse; ma queste assemblee che erano straordinarie, e di corta durata, non debbono scambiarsi con quelle permanenti e ben diverse costituite dai municipj.

236. Più scarsi sono i fatti che porgono notizia delle relazioni esistite fra i romani e il nuovo stato. Ma ancor qui per via di congetture è dato configurar delle ipotesi assai verosimili. Le città divennero a parer mio suddite ai re, e sottoposte in tal qualità alle leggi pubbliche dello stato, ed alla giurisdizione criminale dei magistrati longobardi come lo furono i romani delle campagne; e di più vennero aggravate talvolta d'alcuni tributi che si riscuotevano non dai singoli cittadini, ma dalle diverse consorterie a cui essi appar-

(1) Sclopis. Storia della legislazione Italiana. tom. 1. cap. 4. p. 124. Capel. Op. cit. p. 535.

tenevano. In ogni rimanente fu lasciata ai municipj la primitiva libertà civile. Niun ostacolo si arrecò alla creazione dei magistrati che provvedevano all'amministrazione economica del piccolo patrimonio ad essi rimasto, niuno all'elezione dei giudici arbitri che decidessero le questioni meramente civili, e neppure all'uso del diritto privato romano. Agli artefici non s'impose neppure il servizio militare stimandoli indegni di sì alto ufficio, bensì fu lasciato alle loro cure il provvedere alla propria sicurezza (1). Ciò ne conduce a rimarcare la differente posizione in cui si trovarono fin da principio i romani delle città a fronte dei romani possessori e campagnoli, che influì assai sulle diverse loro sorti, non che sulle diverse vicende economiche delle città e delle campagne. Lo stato di duplice associazione in cui vivevano da molti secoli gli artefici urbani se non li salvò da una qualunque soggezione ai vincitori, valse a liberarli dalla sudditanza individuale. Ognun d'essi come appartenente a un collegio numeroso di persone si sentiva abbastanza forte e sicuro da non temer le sopraffazioni del libero longobardo, nè gli spogli nè le rapine; quindi mancavagli l'eccitamento a procacciarsi a prezzo di personali ser-

(1) Sclopis. Op. cit. l. cit. pag. 122.
Leo. Vicende ec. pag. 8, 29, 38.
Capponi. Op. cit. p. 222 e 235.

vigi il patrocinio tutelare di un potente signore. Laddove l' isolamento nel quale si trovarono i romani delle campagne, e i non addetti ai collegj, fu causa necessaria delle accomandigie, e prima sorgente delle signorie. Ciò che pure contribuì a mantenere l' indipendenza personale dei membri del comune fu la residenza nelle città del clero secolare, il quale per esser tutto composto nei primi tempi di romani, e rispettato dai vincitori, viveva in buona relazione con gli artefici, e porgeva loro aiuto e sostegno (1). A proporzione che i longobardi presero amore agli usi ed alle leggi romane, i comuni esercitarono in modi più aperti gli atti della loro vita civile come seguiva anco tra i romani delle campagne, ma per tutta l' età longobarda non eccederono i limiti delle attribuzioni accennate, nè tentarono d' usurpare l' autorità politica dei duchi o dei gastaldi, a cui soggiacevano, e molto meno di ribellarsi (2).

237. Sotto la dominazione dei franchi e dei tedeschi la potenza dei municipj ricevè notabili incrementi, in parte per le mutazioni indotte dai nuovi sovrani d' Italia, in parte per le usurpazioni che commisero. I re franchi nel sostituire

(1) Borghini. Vescovi fiorentini p. 509 e segg.
(2) Sclopis. Op. cit. loc. cit.
Savigny. Op. cit. tom. 3. p. 86, 95.
Balbo. Op. cit. tom. 2. p. 306 e segg.

ai duchi ed ai gastaldi dimoranti nelle città, i conti, ristrinsero la giurisdizione di questi alle sole città, e ad un perimetro di poche miglia all' intorno. Imposero anco agli artefici l'obbligo del servizio militare in difesa dello stato, e tolsero ogni diseguaglianza legale fra romani e longobardi (1). Onde i nuovi rettori furono costretti a convocar nelle città i placiti per l'elezione dei giudici criminali e degli altri funzionarj subalterni, e gli uomini che a quelle intervenivano non erano più gli arimanni delle campagne, ma tutti i membri del comune; i quali abilitati per tal modo a riunirsi in assemblee pubbliche e legittime è verosimile che provvedessero in quelle anco alla nomina degli antichi magistrati municipali, tralasciando d'allora in poi ogni convocazione segreta ed occulta. Quindi si riscontra organizzata legalmente l'amministrazione della giustizia civile nelle città col ministero degli scabini, quindi si rendono più frequenti e palesi gli atti del comune in addietro ravvolti nelle tenebre, e le memorie ne appariscono maggiori (2). Ma la rivoluzione che

(1) Ved. sopra par. 207.
(2) C. M. L. 12. Pipino. LL. 20, 39, 41. Lod. 1. L, 36.
Muratori. Op. cit. dissert. 16.
Pizzelli. Op. cit. tom. 2. p. 65 e segg.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 257.
Pagnoncelli. tom. 2. cap. 11.
Troya. Op. cit. par. 261 e segg.

lentamente si operava in questi secoli nelle campagne a danno della sovranità e della unità dello stato, finì di procacciare ai municipj la loro indipendenza. A misura che i conti rurali e i potenti abitatori delle castella convertivansi in signori dinasti obbligando al vassallaggio tutti gli uomini delle campagne, i funzionari regj delle città ardevano d' uguale ambizione di conquistare una signorìa sui loro giurisdizionali: ma la resistenza che trovavano era un ostacolo insuperabile alle loro mire. I cittadini non si sentivano disposti a riconoscere nel magistrato un secondo sovrano, nè a convertirsi in vassalli e fedeli di esso. Non tolleravano neppure imposizioni abusive di tributi e di servigj che ridondassero ad esclusivo profitto del conte, protestando di volersi mantenere unicamente nella sudditanza del re e dell'imperatore, e di adempire a quei soli carichi che nel suo nome, e nell'interesse di quello fossero richiesti. Nè i conti avevano forza da contrapporre alla resistenza dei comuni già abituati al maneggio delle armi; onde per isfogare la cupidigia di signoreggiare furono costretti a ritirarsi nelle campagne. Ed è un fatto abbastanza provato che nel secolo decimo quasi tutti i magistrati regj delle città trasferirono la loro residenza nelle castella, lasciando ivi un rappresentante (1); ed

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 47.

allora incominciarono gli atti di indipendenza dei comuni, che diedero principio alla loro libertà politica.

239. Ricusando infatti di sottostare ai vicarj nominati dai conti senza legittimi poteri, si arrogarono l'esercizio delle funzioni comitali con intimare i cittadini ai placiti e ad eleggere i giudici criminali. Nè lasciarono ogni più propizia occasione per trarre a sè gli uomini malcontenti delle campagne, e in specie gli aldj delle corti regie che appartenevano all'antica nazione romana, per aumentare le loro forze (1). Per un tempo la loro crescente potenza passò inosservata ai signori castellani come ai re d'Italia; agli uni perchè occupati indefessamente a consolidare la loro sovranità nelle campagne; agli altri perchè troppo lontani dai luoghi ove sì gravi avvenimenti si succedevano. Ma sul cadere del secolo decimo, ed eziandio nell'undecimo gl'Imperatori tedeschi ai quali era toccata in sorte la corona d'Italia, conosciuta l'elevazione dei comuni, e la loro indipendenza dai conti, anzichè vituperarli, divisarono di valersene come di un istrumento atto a bilanciare e tenere in freno la potenza soverchiante dei signori rurali (2). Gli Ottoni di Ger-

(1) Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 65.
Savigny. tom. 3. p. 86.
Capei. Op. cit. p. 538.

(2) Romagnosi. Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento ec. pag. 151. Milano 1832.

mania cominciarono a concedere ad alcuni municipj diplomi d'esenzione dall'autorità comitale, ed a legittimare quella da essi in passato esercitata non solo nell'interno delle città, ma anco al di fuori, per uno spazio di sei miglia; e pare che dessero loro anco il privilegio di fortificar le mura per difendersi dagli attacchi dei nemici esterni (1). Ma fuori di questo null'altro fecero a pro della libertà municipale, ed erronea mi sembra l'opinione di coloro che attribuiscono ai diplomi imperiali l'affrancazione dei comuni, la quale era seguita in effetto qualche tempo prima. Codeste concessioni per altro valsero a separare legalmente il territorio delle città da quello dei contadi, e ad obbligar i magnati a trattarle non più da ribelli, ma da potenze indipendenti da loro. Firenze, Lucca, Bologna, furono delle prime ad ottener da Ottone le carte d'immunità dalla giurisdizione comitale, le altre le ebbero dai di lui successori; sicchè dopo il mille tutte le maggiori città d'Italia erano giuridicamente esenti dalla signoria dei conti (2). Una volta dichiarate

(1) Romagnosi. l. cit.
Sismondi. Histoire des républ. italiennes. chap. 6.
Savigny. Op. cit. tom. 3 p. 97.
Muratori. Op. cit. dissert. 45. 47.
(2) Villani Giovanni. Cronache. lib. 4. cap. 1.
Leo. Vicende ec. p. 113.
Baudi di Vesme e Fossati. Op. cit. p. 180.

capaci di governarsi da se stesse, impresero ad esercitare non i soli poteri dipendenti dall' autorità conferita loro, ma quelli più estesi della sovranità, senza ricercare il consenso del monarca. Strinsero alleanze a piacer loro, fecero guerre, levarono tributi, batterono moneta, diedero ai magistrati il nome di consoli, che Roma indipendente avea dato ai suoi rettori dopo la cacciata dei re, in una parola si condussero come signore di se stesse e pienamente autonome. Ma per consolidare tal potestà, sentirono presto il bisogno di abbattere le forze ostili della nobiltà feudale che le circondava (1). E poichè in questo diversificarono assai le arti tenute dai municipj secondo la varia condizione in cui si trovavano, egli è opportuno notare la difforme indole dei medesimi, la quale mi aiuterà eziandio a spiegar le ragioni per cui restringerò d'ora innanzi il discorso alle sole vicende dell'agricoltura sotto le repubbliche toscane.

239. In tre classi corrispondenti a tre diverse regioni d'Italia parmi si possano distinguere i comuni che sorsero indipendenti nel medio-evo, in quelli di Lombardia, in quelli della Romagna e dell'Esarcato, in quelli di Toscana. Nei comuni lombardi le corporazioni dei romani artefici fu-

(1) Balbo in Leo, Vicende ec. p. 180.
Sciopis. Op. cit. tom 1. p. 125.

rono probabilmente in minor numero che nei toscani, e gl'istituti municipali non ebbero ivi cotanta rassomiglianza con quelli romani come l'ebbero nelle città più vicine alla metropoli, ed abitate da coloni d'origine latina. E d'altra parte nella Lombardia più popolata di nuove genti che di antiche, le città ricevettero di buon'ora molte famiglie germaniche che ivi presero dimora per sottrarsi alla oppressione dei conti rurali; onde il numero dei nuovi abitatori se non pareggiò quello dei vecchi, servì ad impedire la prevalenza assoluta di questi. I longobardi, i franchi, i tedeschi non ricusarono d'associarsi agli artefici romani nella difesa dei comuni interessi, ma si astennero dall'ascriversi a verun collegio, temendo di macchiare la loro nobiltà. Onde si formò subito una divisione di classi nel seno di una stessa città, chiamandosi *cives majores* i nuovi abitatori, *cives minores* gli antichi industriosi (1). La elevazione di queste repubbliche fu assai poco splendida, e la loro grandezza breve e fugace, perchè l'elemento democratico e italiano non potendo primeggiare sull'aristocratico e germanico, si trasformarono rapidamente in tirannie d'un solo. Nella Romagna, e nell'Esarcato, ove i barbari non ebbero mai uno stabile dominio, ed ove la sovranità, prima degli Imperatori greci, poi dei Pontefici, rispettò

(1) Leo. Vicende ec. p 152.

le prische istituzioni, la nobiltà feudale non fu mai ostile alle città come nelle altre contrade; e se i signori laici le guardavano talvolta con occhio sinistro, i signori ecclesiastici, che prevalevano, erano solleciti a prender le loro difese (1). Onde si vedono colà i vescovi rivestiti spesso della giurisdizione comitale, e le città contente del loro patrocinio. Esse perciò nell'affrancarsi da ogni dipendenza raggiunsero un qualche grado di prosperità, ma non divennero grandi come le toscane, perchè ad eccitare le loro forze mancò l'ostile ed implacabile rivalità dei conti rurali.

240. Nella Toscana il risorgimento dei comuni fu splendidissimo e mirabile per le cagioni opposte a quelle finora descritte. Ivi le consorterie degli artefici romani abbondarono più che altrove, e le tradizioni latine si conservarono sempre più pure (2). Non sorse mai un ordine di nuovi cittadini al difuori delle corporazioni che cercasse di soprastare o di emulare gli antichi. Il popolo fu tutto d'artefici o di addetti alle arti; nè appare che mutasse mai di condizione nei secoli oscuri del medio-evo. La tradizione che fa di Firenze una figlia di Fiesole forse contien questo di vero,

(1) Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 239. e tom. 2. p. 124.
Balbo in Leo, Vicende ec. p. 181.
Fantuzzi. Monumenti ravennati. tom. 4. p. 275.
(2) Leo. Vicende ec. p. 238.
Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 333, 343.

che i fiesolani, antica gente etrusca o romana, abbandonate un tempo le incomode loro dimore, scesero a riunirsi ai fiorentini coloni, e poterono aiutarli efficacemente a preservare immuni dal contatto dei barbari gli usi e gli istituti etrusco-latini, e perfino impedire la mistura del sangue (1). E Firenze fatta ricca di un tesoro di civiltà puro da ogni immondezza pervenne con esso ad ottener quelle glorie che la distinsero su tutte le repubbliche d'Italia. Egli è altresì verosimile che niuna delle nobili famiglie dei longobardi, dei franchi, e tedeschi penetrate in Toscana pigliasse stanza nelle città, rifuggendo dal consorzio di poveri artigiani che pregiavano l'industria in preferenza della fisica forza. Quindi la separazione fra i due popoli, cioè fra vincitori e vinti, fu più marcata che altrove; agli uni le campagne, agli altri le città; quindi le antipatie e gli odj più pronunziati, e più vivi, e le cagioni di dissidio frequentissime e non quietabili. E non appena i conti ebbero abbandonato il soggiorno delle città, che suonò l'ora di una guerra implacabile fra essi e le campagne, da non terminare se non colla disfatta di una delle parti contendenti (2).

241. Così le due potenze emule che gl' impera-

(1) Morbio. Storia dei municipj italiani. Firenze, pag. XXXIII.
(2) Borghini. Vescovi fiorentini. p. 509 e segg.
Morbio. Op. cit. l. cit.

tori tedeschi avevano inteso d'elevare l'una a contatto dell'altra, veramente riuscirono ad osteggiarsi come avevano desiderato, ma non ne venne quel frutto che ne speravano della depressione d'ambedue a pro dell'autorità regia. Una sola di quelle fu soccombente in ciascuna provincia con profitto dell' altra, ma la corona imperiale non tornò a brillare, e rimase sempre un vano e pallido simulacro non ad altro atto che a tener viva la discordia tra i popoli della Penisola.

242 I mezzi adoperati dai signori toscani per abbattere i municipj, valsero invece a porger loro occasione di fortuna e d' inaspettata grandezza. Facile appariva ai primi l' assoggettamento delle città anco senza impugnare le armi, purchè vietassero ai vassalli e fedeli il commercio dei prodotti agrari d' ogni qualità. Imperocchè poche terre possedevano gli uomini del comune, di gran lunga insufficienti ad approvvisionare i loro mercati delle derrate necessarie alla sussistenza, e quindi correvano rischio della carestia, ove nelle campagne non si fossero potuti provvedere. Ma codesto espediente usato per lungo tempo dai signori non sortì altro effetto che di accrescere il numero dei malcontenti nei contadi; tanto che non pochi vassalli ed agricoltori, disgustati del divieto di vendere i loro prodotti agli artigiani, amarono meglio di ricove-

rarsi nelle città con i frutti dei loro risparmi, che perdere una propizia occasione di legittimi guadagni (1). E i municipj anzichè languire per fame, seppero aprirsi nuove vie onde ottenere in assai più larga copia da lontani paesi ciò che loro negavano le nemiche campagne. Lo svolgimento di nuove industrie, il raffinamento delle antiche, e il cambio dei prodotti con quelli d' altri popoli per la via di mare, li posero in grado di provveder largamente alle proprie necessità senz' avvilirsi col sacrifizio della indipendenza. Primo fra i municipj toscani ad estollere il capo al di sopra dei conti superbi fu quello di Pisa, favorito dalla vicinanza del mare, il quale mentre rendeva la città inattaccabile da un lato, fornivagli propizia occasione ad intraprendere un commercio marittimo (2). Firenze non tardò ad imitare Pisa valendosi forse del gran canale dell' Arno che la metteva in comunicazione diretta con essa, onde agevolare il trasporto delle sue manifatture all' estero, e averne in cambio materie grezze, e cereali. E i tempi indi a poco corsero propizi ai bisogni di questi popoli mercanti, perchè le comunicazioni riaperte fra l' Europa e l' Asia per opera delle crociate, e

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 14.

(2) Fanucci. Storia dei tre celebri popoli marittimi ec., lib. 3. cap. 2.

Inghirami. Storia della Toscana tom. 9 p. 355.

la scoperta della bussola, agevolarono la navigazione, e diedero incremento al commercio (1).

243. Visti falliti i primi tentativi, non ristettero i conti dall' arrecar nuove molestie ai municipj, ponendo balzelli e tasse pei luoghi ove transitavano le mercanzie, intercettando le comunicazioni fra paese e paese, ed inviando sovente uno stuolo dei loro masnadieri sulle pubbliche vie per spogliare a guisa di ladroni i mercatanti che le percorrevano (2). Perlochè irritati da sì brutte perfidie, i municipali sentirono la necessità di venire alle armi con i feudatari affine di soggiogarli, ed assicurare in modo stabile la prosperità dei traffici. Nei primi anni del secolo duodecimo sembra che cominciassero codeste guerre, le quali furono animose, e per un poco d' esito vario. Ma la fortuna a lungo andare arrise alle armi repubblicane, e il valore d' uomini, che pugnavano per la libertà e l' indipendenza, trionfò delle turbe dei feroci masnadieri, cui niun altro movente spingeva a sostenere le imprese dei magnati fuorchè l' avidità del guadagno. Molte castella dei conti rurali vennero in potere dei municipj, che o le demolirono per intero o ne distrussero i fortilizi; e gli altri signori, conosciuta la difficoltà

(1) Robertson. Introduzione alla storia di Carlo V, p. 65 e seg.

(2) Denina. Rivoluzioni d'Italia, lib. 11. cap. 6.
Morbio. Op. cit. pag. XXII.

di contrastare alla potenza ormai soverchiante delle repubbliche, invece d'impegnarsi in battaglie o distrussero spontanei le fortezze, o si posero in relazione amichevole con quelle (1). Cosicchè sul principio del secolo decimoterzo le città toscane avevano già esteso la loro dominazione sovra molti contadi, ed abbattuta la potestà degli antichi nobili, dei quali verso la fine del decimoquinto ben pochi rimanevano tuttora sovrani (2).

244. Ma la soggezione dei contadi alle città o forzata o amichevole che fosse non bastava a tranquillare gli animi dei municipali. Imperocchè consideravano che i magnati ritenevano sempre il dominio pieno o meno pieno di quasi tutte le terre comprese nel distretto delle loro antiche signorie, e che gli agricoltori vivevano tuttora in condizione di servi o di vassalli: onde non era sperabile una costante fedeltà delle campagne senza torre a quelli ogni possibilità di farle insorgere di nuovo in loro danno. Due specie di provvedimenti a quest'uopo essi presero, coi quali non solo raggiunsero l'effetto desiderato ma in

(1) Borghini. Vescovi fiorentini. p. 509.
Pignotti. Storia della Toscana, lib. 4. cap. 3.
Inghirami. Storia della Toscana. tom. 6. p. 192. 382. 408.
Grandezze della nazione fiorentina, pag. XXII e seg.
(2) Inghirami. Op. cit. loc. cit.
Pignotti. Op. cit. loc. cit.

parte lo sorpassarono. Alcuni che possono dirsi *politici* mirarono a tenere in una perpetua abiezione la nobiltà feudale che avea dominato per più secoli le campagne, e nelle cui vene scorreva sangue germanico; gli altri che chiamerò *economici* furon diretti a torre gli agenti della produzione agraria dalla dipendenza dei signori per riporli in quella delle comuni. Discorrere a lungo dei primi è alieno affatto dal mio scopo, come non influenti nelle vicende successive dell'agricoltura: pur ne dirò qualche parola per vie meglio chiarire lo spirito dei secondi.

245. Fra i provvedimenti politici ostili ai magnati sono da annoverarsi tutti quelli con cui si obbligaróno da prima a vivere stabilmente nelle città, poi ad ascriversi a qualche consorteria d'artefici, se desideravano partecipare ai ministeri di stato; per ultimo ad esercitare l'arte a cui erano addetti se volevano mischiarsi compiutamente con gli antichi abitatori delle città (1). Vi si comprendono pure i tanti decreti di proscrizione contro i nobili colpevoli di una parola, di un atto che accennasse al più lontano desiderio di signoreggiare, i divieti rinnuovati le cento volte d'eriger fortezze, di restaurare le demolite castella, e la minaccia dell'inscrizione nel registro

(1) Morbio. Op. cit. pag. xxxvi, xxxvii.
Inghirami. Op. cit. tom. 6. p. 596. tom. 9. p. 337.

dei magnati, ch' era una pena poco meno che eguale alla interdizione dell' acqua e del fuoco usata dall' antica Roma. I quali ordini, nella più parte ingiusti e crudeli, guardati dal lato politico meritano scusa, e trovano nell' età successive, benchè più avanzate in coltura, esempi non dissimili. E cosa erano in fatti codesti nobili così malmenati dalle repubbliche? Nient' altro che sovrani spodestati e vinti, che davano ai vincitori ragione di temer due sorta di rischi, o di vederli tentare ad ogni più favorevole evento la recuperazione della perduta signoria dei contadi quando gli avessero lasciati liberi di rimanere in quelli, ovvero di procurarsene una nuova nelle città, qualora gli avessero abilitati ai pubblici gradi senza trasformargli in artefici. Nè i popolani potevano di leggeri prestar fede alle dichiarazioni che costoro avessero fatto di rinunziare in futuro ad ogni speranza di dominare per amore del reggimento democratico, non essendo naturale che gli uomini soffochino in un istante le passioni nutrite per un corso d' anni ben lungo. Quindi non era possibile lo spirito di fratellanza civile e cristiana che confondesse insieme i due ordini di persone a pro della comune libertà, ma la fazione più forte doveva usare di tutta la sua potenza per abbattere l'altra con ogni mezzo, ond'evitare d'esserne schiacciata. Fu questo il vero e quasi necessario

motivo di quei severi provvedimenti che attutirono i magnati e che resero, fra gli altri, eminentemente democratico il municipio fiòrentino (1). Intorno al quale non posso lasciar di notare che mal si appone chi lamenta le tante sue durezze verso la nobiltà feudale come cause della sua ruina (2). Imperocchè preservarono Firenze dalla precoce tirannide di una famiglia germanica in cui sarebbe certamente incorsa al pari delle altre città di Lombardia, e nel cadere sì presto non avrebbe lasciato quei monumenti della sua grandezza che la fanno soprastare a qualunque altra repubblica dell' antichità tranne la romana; della qual verità ne porge chiarissima prova l' osservare che i fiorentini, grandi nelle industrie, nei traffici, nei commerci, nelle lettere, nelle arti belle, tutti discendono da famiglie popolane, o almeno divenute tali dopo aver cancellato con lunghi esercizi nei banchi, nelle officine e nelle scuole le note della nobiltà e del legnaggio straniero (3). E sebbene non intenda asserire che Firenze ritraesse la sua grandezza unicamente dall' avere

(1) Statuto Fiorentino. passim.
Morbio. Op. cit. pag. XXXIII e segg. e pag. IV e segg.
Reumont. Tavole cronologiche e sincrone della storia fiorentina, an. 1302. e seg. col. storia politica.

(2) Morbio. pag. LVII e segg.

(3) Reumont. Op. cit. an. 1302 e seg. col. storia artistica e letteraria.

conculcato e ridotto al nulla l' aristocrazia territoriale, credo potere con sicurezza affermare che il difetto di essa nullamente le nocque, e che se declinò nel secolo decimoquinto e se nel successivo cessò di vivere, fu perchè non seppe impedire la elevazione di una nuova aristocrazia figlia dell'industria nata e cresciuta nel recinto delle sue mura.

246. I provvedimenti economici che interessano in particolar guisa il nostro argomento ebbero un doppio oggetto: mirarono a liberare l' agricoltura dai vincoli signorili, affinchè i prodotti di essa non fossero più trattenuti dal venire in città; e inoltre l' aggravarono di nuovi vincoli nella veduta di favorire in ogni parte i bisogni e gl' interessi delle industrie urbane e che dal loro scopo chiamerò *mercantili.* Fatale accecamento fu questo dei municipj toscani, mosso dall'erronea opinione che l' agricoltura sottostasse per indole sua alle manifatture ed ai commerci; onde ne venne una lunga serie di mali al nostro paese ed all' Italia tutta nei secoli successivi. Inteso quale era lo spirito che animava le repubbliche verso i sottoposti contadi, è tempo di esporre minutamente le leggi da essi emanate per governarli, e raccolte nei loro statuti (1).

(1) Gli statuti municipali compilati in questi tempi ammontano a cinquecento; ma dall' esame dei principali fra essi facilmente si raccoglie che nelle parti risguardanti la legislazione economica vi era

§ 1.

Legislazione economico-politica.

247. La duplice azione economica esercitata dai repubblicani sulle campagne, prima per abolire gli antichi vincoli, e poi per ordinarne dei nuovi, procedè separata e distinta non tanto nelle leggi quanto nel tempo. Lo scioglimento della feudalità a cui pose mano da prima la repubblica di Bologna nell' anno 1251 con liberare gli agricol-

uniformità grandissima, atteso l' identità degli interessi di tutti i municipj rispetto ai contadi. Ma quand' anche l' uniformità completa non si fosse riscontrata da principio, è certo che s' introdusse in seguito, per la ragione che molte terre e città di minor conto cadute sotto la signorìa di una città principale, vennero sottoposte alle leggi politiche ed economiche emanate da essa. Così, a cagion d' esempio, la repubblica fiorentina, che nel secolo decimoquinto aveva ridotto sotto la sua dominazione quasi tutta la Toscana, eccetto lo stato senese, dava norma con le sue leggi anco agli altri popoli, e fu verisimilmente per questa causa che commise al celebre giureconsulto Paolo di Castro nel 1415 una nuova compilazione dei suoi statuti generali redatti la prima volta nel 1353 da Tommaso da Gubbio. Il credito che si meritarono fu sì grande che a quello ricorrevano come fonte autorevole di ragion pubblica e civile anco i popoli e i giureconsulti che non v' erano soggetti. Narra il Gravina che veniva chiamato in quei tempi « *speculum et lucerna juris*, *virtus juris*, *dux universorum*, *robur veritatis*, *auriga optimus*, *Apollo Pythius Apollinis oraculum, ac modo pater*, *modo magister*, *modo lumen juris.* » Non faccia però meraviglia al lettore se attingerò principalmente da esso i documenti della mia storia, dovendolo riguardare come il più completo fra i codici municipali, e come quello che ebbe un tempo autorità sopra la maggior parte dei popoli toscani.

tori dal servaggio della gleba (1), fu incominciato in Toscana dalla repubblica fiorentina col celebre editto del 1289, rinnovato più volte in progresso, cioè nel 1292, nel 1344 e nel 1415 (2). Con quest'editto quantunque breve e conciso, in primo luogo restituì la libertà a tutti i coltivatori attaccati alla gleba, e vietò di venderli e contrattarli insieme coi poderi; e se non ordinò l'affrancazione dei servi rustici che costituivano una proprietà dei possidenti, ciò dipese verisimilmente dall'essere quelli già stati emancipati dagli stessi padroni, non vedendosi nel secolo decimoquarto fatta più menzione di codesta specie di schiavi (3). In secondo luogo ordinò il proscioglimento di tutte le signorie e giurisdizioni feudali comprese nel suo distretto o nei luoghi da essa dependenti, e dichiarò nulli tutti i contratti di livello e d'affitto che contenessero diritti d'omaggio, di fedeltà, d'accomandigia, o di servitù personale. E con questa disposizione non intese spogliare della proprietà dei beni i legittimi padroni, ma soltanto annullare i contratti che trasferivano nei magnati il dominio dei fondi per un titolo meramente signorile, volendo che ritornassero a chi gli aveva infeudati.

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 14.
Fantuzzi. Monumenti ravennati. tom. 4.
(2) Stat. Florent. lib. 3. rubr. 90. tom. 3.
Borghini. Vescovi fiorentini. p. 524 e seg.
(3) Biot. Dell'abolizione della schiavitù in Occidente, pag. 363.

In modo che fu cauta d' aggiungere che le sue sanzioni di nullità non si estendevano a quei contratti nei quali la soggezione personale dell'affittuario o del livellare non fosse un correspettivo della concessione. Vietò altresì il commercio dei beni immobili in un cogli enunciati diritti di signoria, e molto più la vendita separata dei medesimi. Finalmente sciolse ed annullò tutte le prestazioni che sotto nome d' angarie o perangarie, di servizi personali o reali, si esigevano nelle campagne dai vassalli e dai coltivatori di qualunque condizione, riconoscendole mancanti di titolo giusto; e proibì in futuro la imposizione di simili aggravi (1).

248. Ma perchè le sue disposizioni non potevano investire i beni posseduti dal clero, nè i luoghi ad esso soggetti, prese l' espediente di permettere ai secolari in quest' unico caso l' acquisto dei beni ecclesiastici contenenti diritti di signoria, a condizione per altro che affrancassero immediatamente i servi della gleba da ogni vincolo e rinunziassero ad ogni altro diritto feudale. Le sanzioni con cui intese a garantire l'osservanza di questi severi ordini consisterono, rispetto al venditore, nella nullità del contratto e nella perdita dei diritti sulle persone e sui fondi alienati; e rispetto al compratore distinse se era soggetto al

(1) Statuto fiorentino, loc. cit.

comune, oppure un semplice residente nel territorio di esso. Il primo volle che fosse messo fuori della tutela pubblica, che non gli si rendesse giustizia, e potesse offendersi da chiunque sì nella persona come negli averi; il secondo fosse obbligato ad annullare il contratto e privato d'ogni uffizio che esercitasse nel comune: tutti poi i contravventori indistintamente, oltre le suddette pene, li condannò a pagare una multa di lire mille all'erario municipale. Diede istruzioni rigorose a tutti i giusdicenti e ministri dipendenti da Firenze, perchè procedessero contro i trasgressori appena ricevuta la notizia della contravvenzione, ed autorizzò la procedura dei giudizi sommari e spediti. Fu questo il modo con cui la più illustre delle repubbliche del medio-evo provvide a distruggere l'idra della feudalità, non mossa da amore del pubblico bene come oggi s'intende, ma da cupidigia di signoreggiare in luogo dei conti rurali (1).

249. Le altre repubbliche toscane, le quali erano nella stessa condizione di temere la rivalità e l'odio dei magnati, imitarono l'esempio di Firenze, restituendo piena libertà agli abitatori delle campagne, e svincolando i beni di suolo; e quelle che non lo avevano fatto prima di cadere sotto la dominazione di essa, risentirono allora i benefici effetti delle sue leggi che ai loro contadi

(1) Biol. Op cit. pag. 371.

pure si applicarono(1). Vero è che non tutte disparvero dal territorio toscano le signorie feudali(2), nè tutti furono aboliti i vincoli fondiari nei luoghi stessi, ove quelle vennero abbattute; ma ciò non dipese dall' inosservanza o dall' impotenza delle leggi municipali, bensì da altre cause che occorre accennare. Le poche signorie rimaste superstiti dovettero la loro conservazione all' avere stretto per tempo amichevole alleanza con le repubbliche, o all' averne invocato il patrocinio a patto di ritenere la giurisdizione. Ma pure anco nei distretti di quelle furon tolti o modificati alcuni aggravi, forse perchè i conti temettero di suscitar le ire delle città opprimendo di soverchio gli uomini delle campagne, o forse perchè le città stesse gli costrinsero ad imitare in qualche parte il loro esempio. Così nella contea di Vernio le prestazioni signorili si convertirono in un'imposta unica in denaro, la quale rese più tollerabile la sorte dei vassalli (3). La ragione poi per cui si mantennero alcuni vincoli fondiari anco nei contadi soggiogati dai comuni, fu perchè i giureconsulti, venuti in soccorso dei magnati, interpetrarono artificiosamente le leggi municipali. Mentre queste volevano an-

(1) Sismondi. Op. cit. chap. 91.
Stat. florent. lib. 5. trat. 4. rub. 21 e seg.

(2) Inghirami. Op. cit. tom. 6. pag. 6 e seg.

(3) Sentenza in causa Bardi e Guicciardini, e Comunità di Vernio, inserita nel Tes. del Foro Toscano tom. 6. pag. 3.

nullato qualunque diritto di dominio che fosse pervenuto nei feudatari per ragione della signoria esercitata, i giureconsulti guardarono al titolo nominale dell' acquisto, dichiarando immune dalla censura ogni contratto avente un' apparenza di correspettività civile, comunque la sostanza di quello fosse feudale. Perciò le foreste, le boscaglie, i pascoli pubblici, che i conti avevano posseduto in addietro nella loro qualità di sovrani, rimasero ad essi in vari luoghi quasi fossero state una loro proprietà privata, e conservarono eziandio i diritti abusivi di servitù sui beni dei cittadini. Cotali eccezioni si verificarono anco rispetto ai beni posseduti dai monasteri, e dalle chiese (1).

250. Che se le repubbliche provvidero a svincolare i terreni inceppati dalla feudalità, non pensarono peraltro a regolarne la trasmissione nel modo il più equo e il più conforme agl' interessi della produzione agraria. Dichiararono anzi la esclusione perpetua delle femmine dalle intestate eredità a profitto di agnati anco trasversali e lontanissimi in grado, affinchè le famiglie dei cittadini non impoverissero. Il quale ordinamento porge una nuova conferma che lo spirito d'eguaglianza civile era bandito dagli atti di quei governi. Ma è questo il distintivo funesto dei tempi di mezzo, che ogni maggiorente ed ogni più pic-

(1) Borghini Op. cit. p. 524 e seg.

cola consorteria appena conquistata la libertà politica, non che si studiasse di parteciparla agli altri uomini che n'erano privi, ambì di signoreggiarli, volle farne dei sudditi e non degli eguali. E quindi adoperò ogni arte per convertire il circuito d'una fattoria, d'un castello, di un luogo recinto di mura, nel territorio di uno stato sovrano. Dalla signoria individuale dei conti, dei gastaldi, dei vescovi, degli abati, dei nobili d'ogni condizione, durata per lo spazio di quattro secoli, si passò a quella collettiva dei collegj, dei mercanti, degli artigiani. E questi nuovi signori avevano come i precedenti le loro necessità di vita a cui soddisfecero con tutti quei provvedimenti, che oggi appariscono inconciliabili con la indole dei veri governi democratici.

251. Venendo ai vincoli che in luogo di quelli distrutti furono dai municipj creati, dirò che mirarono a procurare l'abbondanza e il basso prezzo delle derrate alimentari a pro dei mercanti. In questa veduta furono emanati quei regolamenti che nel loro complesso costituiscono il troppo noto sistema *annonario* di una trista celebrità, il quale diffusosi rapidamente in tutta Europa, ancora sopravvive negli stati più civili, nonostante la sua potenza, accertata da continue esperienze, ad arrecare la fame anzichè l'abbondanza, le più lacrimevoli infermità anzichè la salute, le avare

discordie anzichè la pace caritatevole e fraterna(1). Prima cura delle repubbliche fu d'istituire uno stabilimento cui diedero il nome d'Ufizio di grascia, affinchè proponesse al comune i provvedimenti i più utili a mantenere la desiderata abbondanza delle vettovaglie, e si facesse il banditore degli ordini da quello approvati. Fu rivestito eziandio della giurisdizione a decidere le controversie che insorgessero per causa di queste leggi, e della potestà di applicar le pene contro chi le avesse trasgredite; sicchè fu insieme legislatore, giudice ed esecutore, con grave pericolo della libertà e delle sostanze di tutti i privati (2). I regolamenti che i municipj per mezzo degli ufiziali di grascia pubblicarono, possono dividersi in tre classi in quanto riguardarono o le persone dei coltivatori, o i terreni e i loro prodotti, o i bestiami rustici.

252. Primieramente fu ordinato che le famiglie dei lavoratori, le quali per la ricuperata libertà personale avevano riconquistato il diritto di disdire le colonie dei poderi, non potessero locar l'opera loro a giornata, ma dovessero ricercare la cultura di altri fondi. E per timore che non partissero dai poderi all' insaputa dei proprietarj,

(1) Statut. Florent. lib. 4. trat. cons. art. et merc. rub. 133 e seg. Ved. anche gli Statuti di Siena, di Lucca, di Pistoia, d'Arezzo.
(2) Stat. Fior. lib. 5. trat. 1. rub. 24.

gli obbligarono a riportare da essi il consenso alla disdetta o per scrittura pubblica o per privata, ma tutta di carattere dei padroni (1). Il che se non rendeva inutile il benefizio della conseguita libertà, lo attenuava d' assai, rilasciando all' arbitrio dei proprietarj di rifiutare il consenso alla partenza dai poderi, finchè non si fossero a tutto loro agio provvisti di nuove famiglie. Ai soli rustici che non avevano nè moglie nè figli, e non facevano parte d' alcuna casata, gli statuti permettevano d' industriarsi nelle campagne in qualità di giornalieri; ma perchè non esigessero salari esorbitanti fu determinato con precisione quel che potevano chiedere, comminandosi una pena pecuniaria da scontarsi in caso di insolventezza col carcere, contro chi avesse preteso un salario maggiore. A provare la trasgressione bastava il giuramento di chi lo aveva pagato, e il detto di due testimoni che deponessero della pubblica fama. Era pure vietato ai particolari di condurre l' opera dei giornalieri per un salario superiore a quello tassato dagli statuti (2).

253. Questi ordini mentre rendono evidente che le servili catene degli agricoltori non furono spezzate per puro sentimento di carità, ma princi-

(1) Statut. Florent. lib. 4. trat. straord. rubr. 11.
Statut. Pistoiese. lib. 12, rubr. 112, 113.
Statut. Senens. distintio 2, rubr. 182.
(2) Statut. Florent. lib. 4, rubr. 266.

palmente per favorire l'interesse della casta mercantile, ne persuadono altresì che la classe dei lavoratori di terre era sensibilmente scemata. Di che non è difficile rinvenir la cagione, ove si pensi alle numerose turbe dei masnadieri che in addietro avevano esercitato il doppio mestiero di coltivatori e di armigeri in obbedienza ai comandi dei signori castellani. Distrutta la potenza di questi, i masnadieri che non trovavano più occasione di guerreggiare senz' allontanarsi dai poderi, amarono meglio seguir la carriera delle armi che ritornare alla vita oscura dei campagnoli. Quindi raccoltisi sotto alcuni condottieri di molto valore vennero a formare a poco a poco quelle celebri compagnie di ventura, le quali se da un lato resero inutili le compagnie estere fin allora vaganti per l' Italia, arrecarono dall' altro il grave danno di fomentare e perpetuare le guerre tra città e città, tra paese e paese, con offerirsi pronte a sostenere le pretese, qualunque si fossero, del municipio che le assoldava. L' arte militare fu per esse ridotta ad una speculazione industriale, ed esercitata con le stesse vedute con cui si governavano le grandi imprese mercantili (1).

254. Rispetto ai fondi rustici si stimò necessario d' emanare ordinamenti che ne regolassero la cultura nel modo il più utile ai bisogni dei cit-

(1) Sismondi. Op. cit. chap. 58.

tadini, dal momento in cui era per intraprendersi fino a quello in cui il prodotto di essa giungesse nelle mani dei consumatori. S' incominciò dall' imporre a chiunque possedeva un piccolo campo l' obbligo di venderlo al confinante proprietario di un vasto fondo, ognorachè ne fosse richiesto, sia per toglierlo dallo stato di sterilità, sia per fabbricarvi sopra una casa colonica (1). S' ingiunse inoltre a qualunque comune o università del contado di prendere in affitto quei poderi dei privati, che per sofferte devastazioni erano rimasti incolti, per quel canone o mercede che avessero richiesto i proprietari (2). Fu proibito di seminar lupini nei poderi che avevano un' estensione minore di tre coltre, onde non togliere il luogo alla sementa del grano, derrata di prima necessità; e negli altri che oltrepassavano quella misura, ne fu permessa la sementa nella proporzione d' una sopra venti coltre (3). Fu pur vietato ai lavoratori di tener sui poderi più di due galline senza l'espressa licenza dei padroni, e di tener in gran numero piccioni vaganti, reputandoli nocevoli alla fruttificazione dei terreni, e fu comminata eziandio una multa pecunia-

(1) Statut. Florent. lib. 2, rubr. 108.
(2) Statut. Florent. lib. 2, rubr. 80.
Statut. Sen. distint. secunda, rubr. 80.
(3) Statut. Flor. lib. 4, rubr. 227.
Statut. Pist. lib. 2, rubr. 118.

ria contro quelli che in certi mesi dell' anno non gli tenessero chiusi (1). Si provvide pure a determinar il tempo e il modo in cui dovevano eseguire alcune faccende campestri, quasi che per la libertà novellamente ottenuta avessero perduto la reminiscenza delle pratiche agrarie, o il buon volere. Così gli statuti fissarono il mese d' aprile per la sarchiatura e nettatura dei grani e delle biade; altri ne fissarono per la lavorazione delle terre intorno agli olivi, e per la potatura di essi; altri per la raccolta de' frutti delle piante. Fu proibita la vendita delle uve a menochè non fossero di pergola, e la vendemmia fu ordinata per dopo il dì 8 o dopo il 15 di settembre secondo i luoghi; le poche uve destinate a fare il vin bianco potevano vendemmiarsi a piacere (2).

255. Appena i principali prodotti dei poderi erano stati staccati dal suolo, o colti dalle piante, venivano investiti da altri regolamenti i quali ne impedivano il libero commercio. Temendo i municipj che la concentrazione in poche mani del grano, del vino e dell'olio divenisse causa di care-

(1) Statut. Flor. lib. 4. trat. straord. rubr. 21.
Statut. Pist. lib. 2, rubr. 119.
Zauli ad Statut. Favent. observ. ad rubr. 60, num. 51.
(2) Statut. Florent. lib. 4, rubr. 268, e trat. straord. rubr. 29.
Statut. Pist. lib. 2, rubr. 13, 17. 114.
Statut. Aret. lib. 2, rubr. 54.

stia, pubblicarono diversi ordini per ottenere che codesti generi levati dalle mani dei produttori passassero direttamente in quelle di chi doveva consumarli senza la mediazione dei rivenditori. Perciò prescrissero che ogni proprietario di beni rustici denunziasse ogni anno all'ufizio di grascia il grano raccolto, e se ne avesse del superfluo da vendere, lo portasse alla piazza del mercato per ivi esitarlo, vietandosene sotto pene severissime lo scarico alle case de' fornai e dei panattieri, o il deposito in altri luoghi, affinchè non s' incettasse dai temuti monopolisti. Il conduttore del genere appena giunto in piazza doveva denunziare all' ufiziale di grascia lì presente la quantità recata, non menochè il nome del proprietario a cui apparteneva, affinchè quegli, confrontata la quantità denunziata con quella portata a vendere, avesse agio di riscontrare se il proprietario ne ritenesse una porzione superiore al suo bisogno, e se la denunzia fatta fosse stata fedele. Dopo tali ispezioni il venditore rimaneva al mercato aspettando i compratori, ai quali era interdetto sotto severissime pene pecuniarie d'acquistarne una quota superiore al consumo delle loro famiglie per un anno (1). Egualmente rispetto al vino si ordinò che nessuno potesse acquistarne

(1) Stat. Fior. lib. 4, rubr. 160, 165.
Fabbroni. Provvedimenti annonarj. Firenze 1804. pag. 312.

all' ingrosso una quantità superiore al proprio consumo, e si proibì ai particolari di venderlo a minuto alle loro case d' abitazione, eccetto che se fossero vinattieri di mestiere, i quali peraltro dovevano pagare al comune la metà del prezzo a titolo di gabella (1). L' olio pure non poteva comprarsi oltre il necessario nè vendersi a minuto, altro che dagli oliandoli, i quali avevano anco la privativa d' approvvisionare quei luoghi ov' erane penuria, previa la licenza degli uffiziali di grascia e il pagamento d' una gabella (2). Chiunque avesse acquistato una soverchia quantità di queste principali derrate, e l' avesse tenuta in deposito, qualora fosse stato scoperto, veniva condannato a venderla immantinente nel mercato ed a pagare la multa imposta (3). Riguardo ai minuti prodotti dei poderi, ciascuno potea liberamente venderli nelle città purchè lo facesse nei mesi determinati dai regolamenti, e nelle ore del giorno espressamente indicate, affinchè l' autorità potesse accertarsi se erano stati colti maturi (4).

256. Ma l' interesse dei mercanti non era abbastanza assicurato coi vincoli imposti allo spac-

(1) Stat. Flor. lib. 1, rubr. 36, e lib. 5, rubr. 23.
Stat. Sen. Prima distint. cap. 90.
(2) Statut. Flor. lib. 4, rubr. 182, 239, 240.
(3) Stat. Fiorent. lib. 4, rubr. 182.
(4) Stat. Fiorent. lib. 4, rubr. 233, 234, 235, 236.
Stat. Pist. lib. 2, rubr. 17 e segg.

cio interno delle derrate, se insieme non se ne vietava l'estrazione al di fuori, e non se ne tassava il prezzo; perchè ogni residuo di libertà era bastante a render vani i discorsi provvedimenti. Però i municipj non tardarono ad aggiungere anco il divieto di levare dallo stato il grano, il vino e l'olio, sotto minaccia d'incorrere in una pena afflittiva di corpo, e nella confisca del genere e delle bestie che lo trasportavano, e d'ogni altra più grave repressione ad arbitrio degli uffiziali di grascia (1). Statuirono eziandio che a cura dei grasceri si tassassero i prezzi venali dei commestibili da non oltrepassarsi in commercio (2). Permisero ad ogni privato negoziante l'incettare all'estero i generi di prima necessità per trasportarli nello stato, e nelle annate in cui si temesse carestia ingiunsero specialmente al magistrato dell'abbondanza l'obbligo di fare copiose provviste in ogni parte del mondo, a spese del comune. Così fatta concorrenza delle vettovaglie straniere con le nazionali operò sempre, che queste avessero un vilissimo prezzo da non compensare il più delle volte le spese di produzione (3).

(1) Stat. Fiorent. lib. 4, rubr. 158, 181.
Fabbroni. Op. cit. p. 7.
(2) Stat. Fiorent. lib. 4, rubr. 182. lib. 5. trat. 1 e rub. 142.
Stat. Sen. Prima distintio, cap. 136.
(3) Stat. Fior. lib. 2, passim.
Fabbroni. Op. cit. p. 30.

257. Le repubbliche non lasciarono di vincolare anche il commercio degli animali costituenti una parte del capitale mobile dei poderi, per le stesse vedute di sopra discorse. Si ordinò infatti che i vitelli maschi ed i bovi da lavoro si acquistassero anco all'estero per condurli nello stato, ma una volta introdottivi non potessero più estrarsi. Fu inibito il macellarli prima che avessero prestato servizio all'agricoltura almeno per otto anni, e in caso di contravvenzione si minacciò perfino la pena del taglio del piede (1). Egli è questo il complesso dei regolamenti annonarj che vennero dai Municipj toscani sostituiti ai vincoli feudali, e che poco dopo furono adottati anco dalle altre città d'Italia, le quali o temevano l'inimicizia dei conti rurali, o nutrivano gli stessi errori intorno alla importanza dell'arte agraria (2).

258. In mezzo a tante leggi funeste che toglievano ai lavoratori e ai proprietari di terre i giusti guadagni, derivanti dalla libera produzione e dal libero commercio delle cose prodotte, non può dirsi che il sistema finanziero delle città gravasse i contadi con esorbitanti esazioni. Le ren-

(1) Stat. Fior. lib. 2, rubr. 111, 158.
(2) Statuti dell'agricoltura di Roma, p. 95, 97.
Constant. ad Stat. Urb. tom. 2, passim.
Zauli ad Stat. Favent. lib. 4, rubr. 61.
Fantuzzi. Monum. Ravennati. tom. 4.

dite maggiori delle comuni si ritraevano dalle dogane poste al confine del loro territorio, presso le quali si esigevano gabelle sopra ogni sorta di merce tanto agricola che manifatturiera. Imposte ordinarie e dirette cadenti sui beni di suolo non si conobbero fino al 1494, in cui dalla repubblica di Firenze fu primamente stabilita la decima, la quale però non deve annoverarsi tra le imposte generali, essendo caduta soltanto sui fondi compresi nel distretto fiorentino (1). Il tributo che sotto nome d'estimo si levava per lo innanzi, benchè gravasse i beni di suolo in proporzione delle rendite, non avea neppur esso carattere di universale, siccome quello che investiva le sole proprietà dei cittadini fiorentini (2). Peraltro tutte le repubbliche praticarono un modo di far denari spedito ed efficace, il quale presentava il gravissimo inconveniente di consumare o render improduttivi molti capitali; e consisteva nelle sovvenzioni coatte, che sotto nome d'*accatti o prestanze* si esigevano dai privati ogni volta che lo stato si trovava in urgenze. Alcuni di questi accatti facevansi a pura perdita dei contribuenti senza promessa di rimborso, altri ch'erano i più rilevanti si rimborsavano dopo un certo tempo con cedere ai prestatori l'equivalente

(1) Pagnini. Della decima e altre gravezze. tom. 1, pag. 1, sez. 1.
(2) Pagnini. Op. cit. tom. 1, parte 1, sez. 1, cap. 67.

in luoghi di monte (1). L' istituzione del catasto promossa da Giovanni dei Medici nel 1427 non mirò ad altro che a stabilire il modo più equo di proporzionare alle ricchezze di ciascuno codeste prestanze; il perchè egli propose, che nel registrare sui pubblici libri i nomi delle persone a tali gravezze soggette, si notassero eziandio i beni d' ogni qualità che possedessero, affinchè conosciutosene il valore, si potesse da quello prender norma per il reparto degl' imprestiti. Dalla forma di accatastare nei registri le persone con le ricchezze, la proposta del Medici prese il nome di *catasto* (2).

§ 2.

Legislazione agraria civile.

259. Tornati in libertà i servi della gleba, e tolta la dipendenza dei liberi dai signori, pareva che i contratti colonici dovessero subire molte modificazioni che ridondassero in vantaggio degli agricoltori, e migliorassero la loro condizione economica. E le modificazioni avvennero, ma invece di recare a tutti un benefizio giovarono sol-

(1) Pagnini. Op. cit. l. cit.
Pignotti. Op. cit. lib. 4. cap. 9.
(2) Pagnini. Op. cit. tom. 1, parte 1, sez. 2, cap. 1.

tanto a quelli già per lo innanzi ben provvisti, e ridussero gli altri in uno stato forse peggiore dell'antico. Notai nel precedente periodo che i coloni liberi aveano ricevuto dai signori terre a colonia od a fitto per lunghissimo tempo, obbligandosi a tutte quelle prestazioni che la qualità di vassallo traeva seco. Distrutta la feudalità, le relazioni contrattuali fra essi e i proprietari si semplicizzarono assai con scambievole utilità d'ambedue le parti. Imperocchè i proprietari rimasti spogliati della signoria non ebbero più interesse a conservare il dominio delle terre temporariamente allogate siccome pegno di fedeltà dei vassalli; e piuttosto stimarono utile l'assicurarsi una rendita perpetua senza l'onere d'alcuna spesa, cedendo ai coltivatori o in tutto o in parte il dominio dei fondi stessi. Quindi ne sorsero i contratti di rendita, di colonia, di fitto, o censo perpetuo, mediante i quali alcuni degli antichi padroni, lasciando ai conduttori il libero godimento, e talvolta la piena disponibilità de'terreni, imposero loro soltanto la responsione d'un'annua quantità o quota parte di prodotti, non aumentabile per alcun evento (1). Ma ben pochi furono in Toscana gli agricoltori, cui incontrò questa

(1) Stat. Fior. lib. 2. rubr. 52. 58.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 136.
Stat. Lucch lib. 2. cap. 105, 112.

fortuna, e più rari divennero in seguito; sicchè non occorre farne più parola.

260. I servi della gleba affrancati mutaron nome e condizioni di lavoro. In luogo di ascrittizi, originarj e coloni, si dissero tutti *lavoratori*, e negli ultimi tempi dell' età repubblicana, per abuso di linguaggio, *contadini* (1). Essi pigliavano le terre o in affitto, o a colonia. I patti che stipulavano in caso d' affitto erano i seguenti. Ricevevano il podere fornito del capitale mobile, obbligandosi a far del proprio le surroghe e le spese necessarie per l' annua produzione: pagavano al locatore un' annua quantità di cereali, di vino, d' olio e castagne, a titolo di mercede, e aveano l' onere di trasportare tutti questi generi alla di lui casa nel tempo convenuto; il quale era per ordinario il mese di luglio pel grano, di settembre per il miglio, panico e saggina, d'ottobre per il vino, di novembre per le castagne verdi, di gennaio per le secche, di febbraio per l' olio. Il padrone non poteva pretendere mallevadoria dall' affittuario, meno il caso in cui fosse stata trascurata la cultura del fondo nelle debite stagioni. Aveva però il privilegio sulle raccolte e sui mobili a lui appartenenti in garanzia del pagamento del fitto, o della mercede. Se la conduzione era sti-

(1) Stat. Fiorent. trat. straord. passim.
Borghini. Op. cit. p. 518.

pulata per meno di dieci anni, dicevasi a breve tempo, se per più, a lungo tempo (1). Talvolta solevasi pattuire la responsione in quantità d' alcuni prodotti, e in quote parti d' altri, e allora il contratto aveva mistura di locazione e di colonia. I fitti particolarmente si praticavano con le famiglie dei lavoratori che possedevano qualche capitale; ma poichè queste erano pochissime, così l' uso non potè diffondersi molto nelle nostre campagne, vedendosene traccia soltanto nelle lucchesi e nelle pistoiesi. Pochi pur furono i lavoratori che contrassero coi proprietari la società colonica alle condizioni dei tempi precedenti; e questi, per quanto raccogliesi dagli statuti, davano ai padroni una parte ben piccola dei prodotti, cioè la quarta, la quinta, la sesta (2). Ma il sistema che prevalse e divenne base dell'economia rurale toscana, fu quello della mezzeria con i pregi e coi difetti che attualmente presenta (3).

261. La mezzeria fu adottata universalmente per due distinte cagioni; cioè per lo stato di povertà in cui si trovava la più parte delle famiglie coloniche liberate dal servaggio, e per l'interesse che ebbero i proprietari d' indennizzarsi delle

(1) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 127, 130, 137.
Stat. Lucch. lib. 2. cap. 110, 111, 113, 116.

(2) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 133.

(3) Stat. Fior. lib. 4. tral. straord. passim.
Stat. Pist. lib. 2. rub. 106 e seg.

perdute prestazioni signorili. La povertà dei coltivatori consigliò i padroni dei fondi a stabilire nuovi patti intorno al modo di conferire nella impresa agraria il capitale circolante. Imperocchè in addietro essi dopo averlo somministrato una prima volta, erano esonerati per così dire in perpetuo dagli obblighi delle surroghe, e delle spese annue di produzione, che stavano a carico dei servi della gleba. I quali aveano e la comodità e l'interesse di sodisfarvi, sia per i larghi profitti che ritraevano in compenso della loro industria, sia per la impossibilità in cui si trovavano di evitarne il danno in caso d'inadempimento, essendo loro interdetto di trasferirsi da un podere ad un altro. Ora le mutate sorti degli agricoltori generarono negli animi dei proprietari il timore, che lo stesso sistema non potesse tenersi senza lor grave pregiudizio, perchè recuperata da quelli la facoltà di disdire anche dopo un anno i poderi, era possibile che se ne valessero per sottrarsi all'onere del mantenimento e delle surroghe degl'istrumenti che perivano o scemavano di valore per opera del tempo. Temettero altresì, che atteso il loro stato di miseria, non sodisfacessero neppure alle spese di produzione in quella larghezza richiesta dalle condizioni dei fondi. Volendo pertanto sottrarsi a siffatti pericoli, divisarono d'anticipar essi tutto il capitale circolante, a

patto che facesse debito per metà a ciascun socio.

262. In questa veduta consegnarono ai contadini gli animali tanto da lavoro che da frutto per il prezzo di stima, e gl'indebitarono della metà di esso, per dividere insieme ed in parti eguali gli utili o le perdite, che su quel capitale si fossero fatte (1). La qual convenzione se esaminata in astratto non peccava d'ingiustizia, nel modo però in cui fu applicata al contratto colonico, mancava di rigorosa correspettività, e nuoceva all'incremento della ricchezza agraria. Mancava di correspettività, perchè la concessione del condominio fu fatta soltanto per accollare ai lavoratori la metà delle perdite fortuite del bestiame, non già per conferire i diritti da quello derivanti, essendo certo che niun'altra facoltà fu loro attribuita, fuorchè di usarne pei soli bisogni del podere. Pregiudicava all'incremento della cultura, perchè i contadini, incominciando la lavorazione con la veste sconfortevole di debitori, la terminavano con la certezza di pagare una parte più o meno grande del debito. Gli scapiti e le perdite sul capitale dei bovi aratori erano indubitati, e i guadagni sulle bestie da frutto riuscivano difficilissimi pei vincoli apposti al commercio (2). Sif-

(1) Ricordi d'Oderigo di Credi nell'Archivio Stor. Ital. tom. 4. pag. 76, 78, 80, 82, 95.

(2) Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. loc. cit.

fatti inconvenienti si sarebbero evitati ove i padroni conferendo nella società il solo diritto d'uso del bestiame e non il dominio, avessero, in compenso del rischio che correvano di perdere il capitale, pattuito di appropriarsi la maggior parte degli utili che si verificassero. Rispetto ai semi dei cereali fu convenuto che se i lavoratori non fossero in grado di somministrarne la metà, i proprietari gliel' avrebbero prestata. Lo stesso fu praticato riguardo al concime da spargere sul terreno, poichè per ordinario si stipulava che facesse carico ad ambedue i socj. L'onere soltanto del mantenimento dei pali per le viti si assumeva per intiero dai padroni dei fondi, e soltanto dai contadini quello dei rustici arnesi (1).

263. La divisione a perfetta metà, statuita rispetto al capitale del bestiame ed alle spese di produzione, fu estesa eziandio ai frutti resultanti dalla cultura. La qual novità più assai della prima riuscì funesta, perchè tolse alla colonia parziaria il massimo pregio della gradazione dei reparti, proporzionabile alla fecondità delle terre, ed alle fatiche dei contadini. Non voglio con ciò escludere che la mezza raccolta potesse in alcuni luoghi rappresentare la giusta retribuzione dovuta al socio d'industria, ma intendo notare che presa come metodo costante di reparto adattabile ad ogni luogo, ad ogni

(1) Ricordi di Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 71, 73, 78, 85, 89, 95.

fondo e ad ogni specie di prodotto, alterava il più delle volte l'eguaglianza in danno del colono. Imperocchè mentre egli adoperava maggiori cure nella cultura dei cereali, ed in particolar guisa del grano, che non in quella delle piante arboree, veniva a ritrarre contro l'uso di tanti secoli, rispettato anco dai barbari, eguali profitti per ambedue le industrie; mentre durava maggior travaglio nel coltivar i terreni sterili che non i fertili, otteneva nel primo caso un salario minore che nel secondo; giacchè le mezze raccolte dei fondi sterili nonostante le maggiori cure del coltivatore, riuscivano sempre inferiori a quelle dei fertili. In una parola il sistema della mezzeria impediva che fosse data al capitale dell'industria quella valutazione che per giustizia gli era dovuta, e che meglio sodisfaceva ai naturali bisogni di chi la esercitava. Nè questa alterazione arrecata all'antico contratto colonico in vantaggio dei proprietarj, poteva giustificarsi in vista del frutto che perdevano sulla metà del capitale circolante, anticipato per conto del lavoratore. Poichè rispetto al frutto sul capitale del bestiame s'indennizzavano abbastanza, stipulando, come abbiam visto, una quota di lucri uguale a quella dei lavoratori, ai quali ne sarebbe spettata una maggiore in ricompensa dell'industria che impiegavano nel custodirlo. Riguardo poi alle anticipazioni che facevano per ottener l'annuo prodotto, se ne rim-

borsavano o potevano rimborsarsene per via di prelevazione al momento della raccolta. Sicchè niuno di questi titoli offriva un ragionevole motivo d'inalzare da per tutto la rendita domenicale fino alla metà d'ogni prodotto; onde conviene indurre che la principal causa di questa innovazione fosse quella accennata di sopra, di ritrovare cioè nei più larghi profitti un compenso alle prestazioni signorili che le leggi municipali aveano abolito.

264. Le responsioni accessorie del contratto furono ridotte ad una misura più ristretta, cioè ad un paio di capponi, ed a poche serque d'uova. Fu aggiunto bensì l'obbligo di dare ai proprietari una piccola quantità di vino e d'olio, per causa del degradamento dei vasi e degl' istrumenti destinati alla fattura di codesti liquidi, e dei quali anco i contadini facevano uso (1).

265. Il sistema di mezzeria così stabilito dopo brevi esperimenti rese palesi i suoi difetti, perchè non bastò la metà del raccolto a provvedere alle necessità della più parte dei contadini (2). Quindi i padroni furon costretti a soccorrerli in due maniere, con imprestiti e con somministrazioni di lavori. Gl'imprestiti li fecero in grano, o in altra cibaia d'inferior qualità, e talvolta anco in de-

(1) Stat. Pist. lib. 2. rub. 119.
Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 70, 95.

(2) Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 75, e seg. 78, 83, e seg. 86, 104, e seg.

naro; i lavori furono di più guise, e tutti produttivi di una mercede o di un salario. Fra questi giova annoverare le vetture pel trasporto al mercato dei generi di proprietà del padrone, le opere nelle terre a mano dello stesso, e quelle necessarie a tagliar legna per di lui conto, a scavar nuove fosse per viti, ed a metter propaggini (1). Ma i profitti di queste industrie straordinarie non si versavano nelle mani dei lavoratori, soltanto si segnavano a loro favore in isconto del debito che aveano coi padroni.

266. Cotanta complicanza d'interessi tra i due socj necessitò sollecitamente l'uso di una doppia scrittura, cioè di un libro d'amministrazione che riteneva il proprietario, e di un libretto che restava nelle mani del contadino. Nel primo venivano registrate per lo intiero tutte le pendenze relative alla impresa agraria, cioè i capitali in essa impiegati, le spese annue, i lucri e le perdite sui capitali, i crediti e i debiti dei lavoratori. Nel secondo si appuntavano soltanto le anticipazioni che faceva il padrone al contadino per l'acquisto dei bestiami, dei semi e degl'ingrassi, le sovvenzioni di danaro o di grasce per la di lui sussistenza, le opere o le giornate da lui eseguite per conto del padrone (2). All'appoggio di questi libri si compilava ogni

(1) Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 69, 72, 77, 81, 82, 107.
(2) Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. p. 75, 79, 87, 101, 108, e seg.

anno fra le parti il saldo finale; il resultamento del quale presentava quasi sempre uno scapito a pregiudizio del lavoratore. Onde si faceva manifesto il vizio intrinseco della mezzeria di retribuir poco il socio d'industria per dar troppo al proprietario, arrecando un danno perpetuo ad ambedue. Danno pel primo, perchè lo privava della speranza di migliorare in verun tempo la sua condizione; danno pel secondo, perchè se lo arricchiva apparentemente d'una quota d'utili maggiore di quelli che non raccoglieva per lo innanzi, lo costringeva a soccorrer il suo socio sia con imprestiti, sia con salarj d'opere straordinarie. Singolare anomalia era questa; perchè mentre il nuovo sistema alterava l'equilibrio fra i due interessi economici che dovevano fra loro stare in perfetta armonia, stringeva con vincoli più forti le relazioni morali dei socj, necessitando chi più aveva a sovvenire al compagno in angustie, e quasi a rendergli in atto di carità, ciò che poteva per equità essergli rilasciato. Ma quest'ufficio caritatevole non era sempre sufficiente riparo all'offesa eguaglianza, nè da tutti i proprietarj potevasi compiere. E quando gli agricoltori non riuscivano con l'aiuto dei padroni a provvedersi del necessario ed a scontare il debito, trasandavano i lavori campestri, e si gittavano a far guadagni per vie illecite. Vendevano di nascosto i bestiami e le pasture, pigliavano una parte

di prodotti maggiore del convenuto, e mutavano frequentemente podere per aver occasione di appropriarsi negli ultimi mesi le paglie e gli strami, e per sfruttare i terreni a modo loro (1).

267. Fu invocata allora l'autorità dei Legislatori municipali affinchè richiamassero ai loro doveri i contadini, e reprimessero con severe sanzioni le frodi che commettevano. Ed essi risposero al desiderio dei possidenti emanando varie disposizioni che costituiscono una parte importante del diritto colonico, e che si possono distribuire in tre classi: in quelle che dichiararono gli obblighi dei lavoratori circa alla cultura dei poderi; in quelle che regolarono il tempo e il modo di scambiare i fondi; in quelle che provvidero alla conservazione del capitale mobile nell'interesse dei padroni.

268. Gli ordinamenti della prima classe disponevano che:

1° Il contadino fosse tenuto ad abitare insieme con la famiglia nella casa attenente al podere preso a colonia (2).

2° Coltivasse nei modi e forme richieste dall'arte, e se trascurasse di lavorare anco la quarta parte di uno stioro, dovesse pagare il

(1) Stat. Pist. lib. 2 rubr. 113.
Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 71, 72, 79, 106.

(2) Stat. Fior. lib. 4. trat. straord. rubr. 11.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 112.

doppio del valore determinato da due lavoratori della contrada, e andasse soggetto anche ad una penà pecuniaria E potesse il padrone costringerlo a fare il compromesso sopra detto danno ed interesse.

3° Qualora devastasse il fondo e lo deteriorasse, fosse in facoltà del padrone di scacciarlo dentro dieci giorni, o di farlo condannare ad una pena pecuniaria (1).

4° Rinnovasse ogni anno con la vanga la terza parte della terra, e non la spiallacciasse soltanto (2).

5° Dovesse segare il grano, ed ogni altra biada nel tempo debito, e triturarlo e batterlo nel luogo dov'era stato segato e raccolto (3).

6° Potasse le viti e gli alberi, mantenesse le fosse e le siepi nel modo e forma descritta nell' istrumento d'allogagione (4).

7° Non prendesse a lavorar altre terre, nè locasse l'opera sua senza il consenso del padrone (5).

(1) Stat. Fior. lib. 4. trat. straord. rubr. 11, 18.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 110.
Stat. Senes. dist. secunda. rubr. 194.
(2) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 108.
(3) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 113.
(4) Stat. Fior. lib. 4. trat. straord. rubr. 20.
Stat. Pist. lib. 2. rub. 115.
(5) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 112, 113.
Stat. Fior. lib. 4. rubr. 266.
Stat. Senes. dist. secunda. rubr. 184.

8° Non facesse sulla medesima terra due semente consecutive, cioè a dire dopo raccolto il grano non vi seminasse miglio, panico, saggina, ed altre biade (1).

9° Dovesse divider col padrone ogni qualità di frutti, sotto pena di una multa (2).

10° Non potesse tagliar legna, salci e scope, senza licenza del proprietario, sotto pena di due mesi di carcere e della frusta pubblica (3).

269. Le disposizioni della seconda specie prescrivevano che:

1° Il contratto di colonia in difetto d'una special convenzione durasse un anno, il quale ai termini d'alcuni statuti finiva a tutto luglio, e d'altri a tutto dicembre (4).

2° Oltre l'obbligo imposto ai lavoratori per veduta di pubblico interesse di riportar dai padroni il consenso in iscritto alla richiesta licenza, fossero tenuti a notificare loro la volontà di lasciare il podere almeno sei mesi avanti che fosse per risolversi il contratto (5).

(1) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 108.
(2) Stat. Aret. lib. 2. rubr. 54.
(3) Stat. Flor. lib. 4. trat. straord. rubr. 19.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 114.
(4) Stat. Pist. lib. 2 rubr. 108.
Stat. Aret. lib. 2. rubr. 104.
Stat. Lucchese. lib. 2. cap. 109.
Stat. Sen. dist. secunda. rubr. 182.
(5) Stat. Pist. l. cit.
Stat. Aret. l. cit.

3° Dopo cominciato l'ultimo semestre dell'anno colonico, non fosse più attendibile la denunzia di lasciare il podere, ma si dovesse continuare la cultura ai medesimi patti per un altro anno (1).

4° Se il lavoratore avesse abbandonato il podere in tempo non debito, fosse obbligato a ritornarvi per continuarne la cultura, e multato oltre a ciò in fortissima pena pecuniaria (2).

5° Nell'ultimo semestre rilasciasse la terza parte del podere non seminato, e sulle altre due non facesse senza il consenso del padrone altra sementa, eccetto quella del grano, lino vecciato, e segale; permettesse al nuovo lavoratore d'apparecchiar la terra e le piante per la produzione dell'anno seguente.

6° Sgombrasse l'ultimo mese la casa e il podere, riconsegnando l'una e l'altro al proprietario insieme con tutti gli istrumenti della coltivazione; rilasciasse al padrone o al nuovo lavoratore il vino dell'ultim'anno, l'olio, le castagne, ed altri frutti là dove l'anno colonico terminava a luglio, se li appropriasse là dove terminava a dicembre (3).

(1) Stat. Lucch. lib. 2. cap. 103.
(2) Stat. Fior. lib. 4. rubr. 268.
Stat. Sen. dist. secunda rub. 183.
(3) Stat. Fior. lib. 4. trat. straord. rubr. 15.
Stat. Lucch. lib. 3. cap. 104.
Stat. Aret. lib. 2. rubr. 53, 54.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 108, 118, 137.

270. I provvedimenti poi della terza classe si ridussero ai seguenti:

1° Fu proibito ai lavoratori di vendere alcun genere di pasture senza licenza del padrone, sotto pena di esser querelati e condannati tanto essi che i compratori a titolo di furto (1).

2° Fu imposto loro l'obbligo di rilasciar le paglie del grano e il concime senza poter allegare di non averli ricevuti nel primo anno (2).

3° Non dovessero far vetture con gli animali del podere, nè imprestare altrui i bovi senza il consenso del proprietario, del quale constasse per pubblico istrumento (3).

4° Non potessero alienare i bestiami senza licenza del padrone, o di quello da cui li tenevano a soccio, e facendolo commettessero un atto nullo. E il padrone potesse recuperar gli animali venduti presso chiunque, come se non fosse avvenuta la vendita (4).

5° La licenza per alienarli doveva resultare da lettere di carattere del padrone, o da un istrumento redatto per mano di notaro; ma al di là

(1) Stat. Pist. l. cit.
(2) Stat. Pist. l. cit.
(3) Stat. Fior. lib. 4. trat. straord. rubr. 14.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 117.
(4) Provvis. della Rep. fior. dell'agosto, e dell'ottobre 1457.
Stat. dell'arte dei fabbricanti. rub. 10. p. 54.
Stat Sen. dist. secunda rub. 181.

del mese non era più efficace e conveniva rinnuovarla (1).

6° Finalmente come a suggello delle precedenti disposizioni che tutelavano i diritti dei proprietari, si volle loro concedere per ultima e più utile garanzia il privilegio sopra i mobili trasportati dal lavoratore sul fondo, e sulle raccolte pendenti, per assicurarli del rimborso delle somministrazioni fattegli in danaro o in grasce. Ed affinchè il privilegio riuscisse efficace, fu dichiarato poziore ad ogni altro, e fu vietato ai contadini di vendere la quota dei prodotti ad essi spettante prima della raccolta (2). Si ordinò altresì che dopo la raccolta offrissero al padrone il vino, l'olio, e il grano che volevano vendere, affinchè questi fosse preferito per lo stesso prezzo per cui l'avrebbero potuto vendere ad altri (3).

271. Garantiti in questa forma gl'interessi dei proprietarj, i Municipali si spogliarono della veste che avevano indossato di legislatori civili, omettendo di dichiarare i diritti dei lavoratori verso i proprietari, e di definire la entità legale del vincolo che

(1) Provvis. sud.
Stat. Sen. loc. cit.
(2) Stat. Flor. lib. 2 rubr. 52.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 133.
Stat. Sen. dist. 1. rubr. 88.
(3) Stat. Flor. lib. 4. trat. straor. rubr. 16, 17, 227.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 116.

teneva uniti tra loro gli individui d' una medesima famiglia colonica; solo espressero che in ogni rimanente avrebbero fatto osservare i patti stabiliti tra i contraenti, e in mancanza di essi dovesse starsi all'arbitrio degli ufiziali di grascia (1). Mostrarono con ciò di non intendere la qualità dell'ufficio che avevan preso ad esercitare, poichè il legislatore civile, mentre dee proporsi nelle sue disposizioni di rispettare gelosamente la libertà dei privati nel convenire dei patti scambievoli, ha però l'obbligo di segnare i limiti entro i quali le volontà possono liberamente spaziare senz'alterare l' indole giuridica del contratto che intendono stipulare. Se a ciò avesser posto mente sarebbero pervenuti a scoprire la prima cagione degli sconcerti manifestatisi nella rurale economia, e per rimediarvi avrebbero promulgato per intiero le regole di diritto colonico, riempiendo un vuoto che nelle leggi romane esisteva.

272. Ma essi invece di comprendere così fatta necessità, si occuparono piuttosto a richiamar in vita una parte funesta della legislazione romana, che con miglior consiglio avrebbero dovuto lasciare nell'oblio, o almeno modificare con sano criterio. Intendo discorrere dell'azione redibitoria, la quale dichiararono esercibile dal compratore

(1) Stat. Flor. lib. 4. trat. straor. rubr. 11.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 112.

dei bestiami per tutti i vizj e malattie non apparenti contemplate dal diritto romano, quando non fossero state manifestate nell'atto della vendita, senza escludere veruno di quei casi che specialmente riguardavano i servi e gli animali di lusso. Soltanto restrinsero il termine utile ad intentarla, riducendolo, alcuni statuti, a quaranta o a trenta giorni decorrendi dal dì della compra, altri a soli otto (1). Così compromessero la stabilità di tutte le contrattazioni del bestiame rustico con gravissimo pregiudizio dell'agricoltura, risvegliando ad un tempo negli animi dei contadini già mal disposti uno spirito di litigio, che gli distraeva dalle occupazioni campestri, e ne fomentava la mala fede.

273. Noterò da ultimo che il sistema di cultura praticato nelle maremme senesi differiva assai da quello di ogni altra parte di Toscana. Appena esse caddero sotto la dominazione della repubblica di Siena, i nuovi signori cercarono di trar profitto dalle vaste pianure su cui non dimorava alcuna popolazione fissa, sementandole a grano. I cittadini senesi somministravano i bestiami e i capitali ad alcuni maremmani abitanti nei luoghi elevati, i quali dal canto loro s'inca-

(1) Stat. Sen. dist. secunda. rubr. 106.
Stat. Lucch. lib. 2. cap. 102.
Stat. Pist. lib. 2. rub. 21.

ricavano della sementa e della mietitura del raccolto nel tempo debito, e il prodotto poi si divideva tra i soci (1). Se il terreno formava parte di una bandita comunale, vale a dire di un esteso fondo pervenuto nelle comuni per estinzione, assai frequente in quella contrada, delle famiglie dei proprietarj, chi pigliava a far la sementa si obbligava a pagare il terratico alla comune o in una piccola somma di denaro, o in una quantità di grano (2). Ma i vincoli annonarj estesi anco a queste campagne nocquero più d'una volta a simili imprese, perchè i maremmani, costretti a vendere tutto il grano dentro il piccolo territorio dello stato senese, lo esitavano con scapito, e quindi n'abbandonavano la cultura. Il perchè la repubblica non volendo rimaner priva di così gran quantità di frumento che serviva ad approvvisionarla, fu costretta più volte d'accordare ai maremmani la tratta, cioè la licenza di estrarne dallo stato una certa quantità, per eccitarli a rinnuovar le semente (3). Nel rimanente le condizioni agrarie delle maremme non eran cambiate da quel che furono sotto il reggimento feudale; perchè la pastorizia predominava, e i diritti di pascolo, di legnatico, e di macchiatico si eser-

(1) Galluzzi. Stor. del Granducato di Toscana sotto la casa dei Medici. lib. 3. cap. 10.

(2) Galluzzi. Op. cit. l. cit.

(3) Fabbroni. Provvedimenti annonarj. p. 70 e seg.

citavano in tutti i luoghi ov'erano ancora le signorie (1).

§ 3.

Stato delle campagne toscane.

274. Narrate le vicende legislative dell' agricoltura sotto il governo delle repubbliche, egli è ora utile mostrare qual fosse lo stato delle campagne, affine di rinvenire in esso il più certo segno della sragionevolezza dei provvedimenti di quell' età. È opinione comune di molti storici ed economisti, che l'agricoltura prosperasse al pari del commercio e delle manifatture (2), o perchè non conobbero i regolamenti che la vincolarono, o perchè li reputarono utili ed opportuni. Ed a sostegno della loro opinione adducono in prova i fatti incontrastabili dei bonificamenti eseguiti in diverse regioni, dell'apertura di nuove strade, del dissodamento di molte sterili colline, dell' amenità di alcuni luoghi campestri (3). Ma pare a me che ove si

(1) Repetti. Dizion. geogr. storico, della Toscana V. Grosseto.
(2) Sismondi. Tableau de l'agricu ture toscane, p. 286 e seg.
Denina. Op. cit. lib. 14. cap. 10.
(3) Muratori. Op. cit. dissert. 30.
Ariosto. Rime. cap. 16.

A veder pien di tante ville i colli,
Par che 'l terren ve le germogli, come
Vermene germogliar suole, e rampolli.
Se dentro un mur, sotto un medesmo nome
Fosser raccolti i tuoi palazzi sparsi,
Non ti sarian da pareggiar due Rome.

ponga mente all'opulenza dei repubblicani mercanti, questi fatti si spieghino senza poterne argomentare il prosperamento delle campagne. I guadagni ch'essi facevano nei traffici, avuto riguardo al doppio monopolio di fatto e di privilegio di cui godevano, erano immensamente grandi. Consisteva il monopolio di fatto nel non aver concorrenti presso l'estere contrade, ove i consumatori erano innumerevoli. Imperocchè pareva che gl'Italiani, i quali avevano in addietro soggiogato le provincie del mondo intiero con la forza militare e con la diffusione dei civili istituti, volessero ora ricondurle nella loro dipendenza con i prodigj della forza industriale. Ed invero ai feudatarj dei paesi oltramontani, dediti alle giostre ed alle arti cavalleresche, offrivano essi le più belle manifatture di lana, i drappi di seta, ed altri oggetti di lusso avidamente ricercati, e che in Italia soltanto e particolarmente in Toscana si fabbricavano (1). Il monopolio poi di privilegio, che non oltrepassava il cerchio delle città, consisteva in questo: che le arti e i mestieri essendo riuniti in corporazioni, operavano l'effetto di restringere in poche mani l'esercizio delle industrie manifatturiere e commerciali, e quindi ponevano

(1) Mengotti. Colbertismo cap. 7.
Denina. Op. cit. lib. 4. cap. 10.
Sismondi Étud. d'écon. polit. tom. 2. p. 346.

gli artefici nel caso di fissare ad arbitrio loro i prezzi delle mercanzie, senza tema di essere soverchiati dai concorrenti. Il qual monopolio andò sempre più a concentrarsi in Firenze a proporzione che i fiorentini nell' acquistare la signoria delle diverse comuni e città di Toscana, le privarono a proprio vantaggio del diritto di esercitare le arti nelle quali primeggiavano (1): cosicchè le ricchezze di pochi mercanti si aumentarono a dismisura.

275. Ora non sapendo questi repubblicani come impiegare i capitali che sovrabbondavano al loro commercio, e desiderando procurarsi coi frutti delle lunghe fatiche i piaceri della vita, gettarono un'occhiata sovra i territorj che circondavano le città, e compresero che a voler godere conveniva dirozzar la natura abbrutita per tanti secoli di barbari costumi. Quindi nel mentre diedersi a fabbricare nelle città pubblici edifizj e palazzi di straordinaria magnificenza, che fossero ai futuri un solenne ed eterno testimonio della loro grandezza, acquistarono eziandio la proprietà di molte terre nelle adiacenti campagne: nelle quali a renderle deliziose ed incantevoli operarono quei lavori, di cui l' istoria serba memoria. Nè da quei capitali importava loro di ritrarre profitti corrispondenti, dacchè ne avevano dei superflui dalle

(1) Sismondi. Histoire des Républ. italiennes. chap. 31.

manifatture e dai traffici Ma questi abbellimenti e lavori non si estendevano oltre le campagne prossime alle città più popolose e commercianti, rimanendo tutte le altre nella pristina condizione. Prova ne sia che in alcuni luoghi gli stessi contadini dovettero alzar ripari provvisorj per tenere in freno le sregolate acque dei fiumi; che la Valdichiana e la Maremma si mantennero sempre insalubri; e che il contado pisano dopochè fu as soggettato al dominio fiorentino, restò inondato dalle acque dei tanti canali che solcavano la pianura (1). Sicchè dal semplice fatto di alcuni bonificamenti locali male se n' è inferita la floridezza dell' agricoltura.

276. In conferma però di questa sognata prosperità gli storici vanno aggiungendo, che ove la industria agricola avesse languito, le manifatture e i commerci non sarebbero ascesi a quello splendore al quale pervennero. E l' argomento sarebbe giusto ove non constasse ad evidenza che la prosperità di codeste industrie dipese principalmente

(1) Dante Inf. c. 29.

Qual dolor fora se degli spedali
Di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre,
E di Maremma e di Sardigna i mali
Fossero in una fossa tutti insembre;
Tal era quivi, e tal puzzo n'uscia
Qual suole uscir dalle marcite membre.

Repetti, Dizionario geografico storico della Toscana, v. Grosseto. Inghirami. Op. cit. tom. 9. p. 248.

da quel monopolio poc' anzi notato, cessato il quale venne meno. Ma appunto perchè l'agricoltura languì, al traffico mercantile mancò in questi secoli, e molto più nei successivi quella solida base che lo avrebbe mantenuto sempre vivo anco in mezzo ai più avversi casi di fortuna. Ed invero egli è indubitato che quell'arte oppressa dai regolamenti non potè in verun tempo somministrare viveri sufficienti al consumo degli artefici, e molto meno le materie gregge destinate ad alimentar le manifatture. Con frequenza si successero le carestie, alle quali tennero sempre dietro le pestilenze e i contagj, loro inseparabili compagni. Firenze sola, al dire del Villani, vide perir nel 1347 tra città e contado i tre quinti della sua popolazione, nè seppe con tutte le sue provviste all'estero, ottenere altro effetto che d'indebitare enormemente il pubblico tesoro (1). Abbondanza di lane e di pelli i mercanti non l'ebbero mai, perchè i possessori restringevansi ad acquistare il bestiame puramente necessario alla coltivazione, nè si curavano di migliorar le pasture per nutrire con scapito numerosi armenti. Scarsissima fu sempre e per la stessa ragione la quantità della seta greggia che si produceva nell'interno, e per la fat-

(1) Fabbroni. Provved. annon. p. 47. 117.
Cantini Legislaz. toscana. tom. 1.
Inghirami. Op. cit. tom. 9 p. 249. 340 e seg.

tura dei celebri drappi occorreva farla venire d' Oriente (1).

277. Giusto è dunque il conchiudere che le campagne non prosperarono, come si è erroneamente creduto, e che le industrie cittadine lungi dal ravvivarne le forze produttive le mantennero in quel languore in cui giacevano da lunghissimo tempo. E per scusar le repubbliche non si vada dicendo che i contadi furono più assai danneggiati dalle compagnie dei soldati avventurieri, che non dalle leggi dei mercanti. Conciossiachè quando non si vogliano addebitare d' aver esse introdotto queste milizie, certo è che fu colpa della loro cupidigia l' averle perpetuate. Scusiamole piuttosto ricordando quel molto che operarono di bene in altri ordini di cose civili fuori delle economiche. Scusiamole in vista dei grandi ingegni che mercè delle politiche libertà nei loro territorj sorsero e grandeggiarono, sicuri che non v' è mai stata generazione umana la quale non abbia insiem colle gloriose gesta trasmesso alla posterità molte vergogne e miserie. L' età dell' oro fu sempre nella immaginazione dei poeti, giammai nella realtà delle istorie.

(1) Pignotti. Stor. della Toscana tom. 4. commercio dei toscani. Inghirami. Op. cit. tom. 2. p. 347.

PERIODO QUINTO.

PRINCIPATO MEDICEO.

278. Il principato mediceo, che forse in pena dell' abusata libertà fu ai toscani imposto dalla forza di un conquistatore superbo, recò all' agricoltura danni così gravi che superarono quelli sofferti nell' età decorse. Imperocchè ampliò i vincoli mercantili esistenti, ravvivò i feudali che le repubbliche avevano abolito, e ricompose un sistema finanziero non meno oppressivo del romano. Certamente pareva che mal si dovessero fra loro conciliare cotanto diversi regolamenti, comunque ingiusti e funesti del pari alla rurale economia, e che non fosse escogitabile una ragione di stato la quale nel ravvivamento simultaneo di tutti trovasse il suo conto; pure i medicei granduchi riuscirono a conciliarli nella veduta di conseguire un fine politico che per sventura del nostro paese dolorosamente raggiunsero. E di tutt' altro la istoria può addebitarli che d' incoerenza nelle loro vedute, e di fatuità nella scelta dei mezzi all' uopo conducenti. Aveva il primo Cosimo il debito di

fondare un principato civile temperato dalle libertà politiche espressamente riservate a Firenze nella sua capitolazione(1), ma egli amò meglio costituire una monarchia assoluta nella quale lo stato s'identificasse nella persona del principe, e il bene di tutti in quello d'un solo. Non temendo perciò di alienarsi gli animi degli stessi suoi fautori, e di farsi segno all'ira ed all'odio universale, da scaltro ed astuto uomo provvide a raggiungere il suo intento ponendo in opera quei precetti che Machiavello quasi a prevenire la tirannide di casa Medici aveva. divolgandoli fra i suoi concittadini, intitolati a Lorenzo duca d'Urbino.

279. Ed invero la politica di Cosimo I fu politica di vita dinastica, avversa al popolo, e a tutto che avesse contribuito a farlo concorde, ricco, e forte; e i di lui successori la mantennero inalterata, estimando non poter provvedere alla stabilità del trono se non con usare quelle medesime arti che avevano giovato ad inalzarlo. Nè questo asserendo ho in mente di sorgere accusatore animoso di tutti i medicei granduchi, nè di istituire un sindacato morale contro ognuno di loro, potendo ben essere che alcuni desiderassero la felicità del popolo, sebben tenessero gli stessi modi di governo usati dagli antecessori. Ma all'uopo

(1) Galluzzi Op. cit. lib. 1. cap. 8.
Inghirami. St. della Tosc. tom. 10. p. 57, 718.

mio è sufficiente che tutti siano giudicati negli atti di amministrazione e nelle leggi, le quali ove racchiudano una virtù malefica all'universale, dovranno ben dirsi dirette allo scopo cui veramente raggiunsero, senza indagare qual fosse la coscienza di chi le dettò o le mantenne. Imperocchè il sindacato a cui lo storico ha diritto di sottoporre un principe, qualunque egli sia stato, si è quello dei fatti da lui operati come influenti nell'andamento delle pubbliche cose, lasciando che dei motivi interni sia giudice Iddio. E i fatti se gli appariscono vituperevoli, dee condannarli con libertà e franchezza, guardandosi dalle brutte adulazioni, che, se disconvengono ai cortigiani, degradano del tutto l'ufficio e il ministero dello scrittore.

280. Le glorie medicee sono state troppo vantate e goffamente ripetute per esser omai tempo di lasciare un frasario bugiardo e vuoto di senso, il quale non trova giustificazione nemmeno in quell'ordine di fatti che più comunemente fornisce materia alle loro lodi secolari. Protessero, si dice, le belle arti, le scienze e le lettere con ardore indefesso, che dà loro un titolo incontestabile alla gratitudine dei toscani (1). Ma quali invero furono i grandi scienziati e i grandi artefici che per virtù del loro benefico patrocinio fiorirono e

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 657 e seg. Morbio. Prefazione alla cronaca di Firenze.

primeggiarono nei secoli della loro dominazione? Le belle arti, sotto Cosimo I, contano invero molti uomini di splendida fama; ma questi già educati e maturi al cominciar del suo regno si hanno da riconoscere come ultimi frutti della libertà morente, la quale parve trasfondere in loro gli ultimi aneliti di vita a testimonio irrefragabile di sua potenza (1). E ben lo mostrava il più grande di essi, Michelangiolo Buonarroti, che nato in tempi ancor floridi della Repubblica fiorentina, dopo averle negli ultimi estremi porto i più gagliardi aiuti, preferì di abbandonare per sempre la patria al vederla signoreggiata da un ingrato concittadino. Sotto gli altri principi fiorirono, nol nego, pittori, scultori, e uomini di lettere; ma chi oserebbe paragonarli ai grandi dei tre secoli repubblicani? Ben pochi son noti al di là del municipio, pochissimi al di là del confine toscano, e di questi non appare che alcuno fosse debitore della sua elevazione ai granduchi (2).

281. Un solo uomo d'ingegno straordinario ed immenso ebbero l'età medicee che basterebbe ad onorarle, Galileo, al quale però se la protezione dei sovrani giovasse, il sa lo studio di Padova

(1) Inghirami. Op. cit. loc. cit.
Reumont. Tavole cronologiche e sincrone di Firenze dal 1532 al 1737.

(2) Inghirami. Op. cit. loc. cit. e Biografie degli illustri toscani, passim.

che lo ricoverò quasi esule dalla terra natia; il sanno i tribunali dell'inquisizione romana innanzi ai quali si tollerò che fosse trascinato nella sua affannosa vecchiaia, non che le campagne d'Arcetri ove fu costretto a consumare gli ultimi anni di sua vita, travagliato dalle infermità e dai dolori delle persecuzioni da cui i suoi protettori non seppero mai liberarlo (1). Sicchè bando alle adulazioni ed alle lodi che senza misura si tributano ai Medici, per una protezione o non vera, o vanamente usata a pro degli uomini d'ingegno. Si dica piuttosto che predilessero le arti, le lettere, e le scienze naturali, perchè distogliendo le menti dei cittadini dalla meditazione intorno alle cose pubbliche, non compromettevano la tranquillità dei loro governi: ma si convenga altresì che cotali studj ed esercizi quasi si adontassero d'esser creduti i soli conciliabili con la schiavitù dei popoli, diedero frutti assai inferiori a quelli dell'età precedente. Si dica del pari, se vuolsi, che i tempi correvano tristi non solo per Toscana, ma per tutta Italia ed Europa, e che le loro colpe furono comuni ad altri principi e ad altri governi, e noi ne converremo; ma non si contaminino gli encomj che debbono tributarsi ai sovrani benemeriti dell'umanità per darli a coloro che dello stato non

(1) Galluzzi. Op cit. lib. 6. cap. 9.
Galileo. Lettere nella edizione completa delle sue opere fatta dalla società editrice fiorentina, tom. 7. p. 7, 31 e passim.

curarono che le rendite, e dei popoli non fomentarono che i falsi interessi e i pregiudizj.

282. Ma tornando al nostro argomento occorre ora dire le ragioni per cui Cosimo giudicò utile richiamare a vita ogni sorta di vincolo invalso in addietro a danno dell' agricoltura. Premeva a lui tener divisi gl' interessi di ciascun ordine di persone abitatrici delle città, plebe, mercanti, nobiltà, e clero, piuttosto che fonderli in uno solo, che avrebbe prodotto la prosperità universale, funesta alla sicurezza di un governo assoluto. E ad alimentar l' esigenze indiscrete dei molti ed opposti interessi, reputò vittime opportune i contadi, siccome quelli che negletti ed avviliti da tanti secoli non avevano forze bastevoli a respinger le oppressioni, nè a tumultuar con pericolo della tranquillità sovrana. Così la plebe delle principali città chiedeva di poter con poca od anco nessuna industria sodisfare alle necessità della vita, e di goder talvolta un qualche sollievo che la scuotesse dal suo letargo; e i Granduchi piuttosto che aprirle una via onde vivere del frutto del lavoro, piaggiarono la sua naturale indolenza, pigliandosi il carico di mantenerla quasi gratuitamente a pane negli anni calamitosi, e istituendo una infinità di feste e spettacoli per sollazzarla (1). I mercanti e le consorterie degli artefici pre-

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 1. cap. 5. lib. 4. cap. 10. Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 657.

tendendo ritrarre lucrosi profitti dall'esercizio delle manifatture e dei commerci, stimavano per un vecchio pregiudizio di non poterli ottenere se non forzando le campagne a trasportare nelle città tutte le derrate che vi si raccoglievano. E i Granduchi nella veduta di contentarli, e di torre eziandio le paure della carestia, conservarono il sistema annonario stabilito dal precedente governo.

283. I nobili antichi e i nuovi che male avean tollerato le umiliazioni sofferte nei tempi repubblicani, ambivano ora di rialzarsi e di grandeggiare sul popolo, costituendosi in grado uguale a quelli d'oltremonte. E i Principi per cattivarseli resuscitarono le signorie feudali ed istituirono l'ordine equestre di Santo Stefano, onde pascer l'ambizione dei più irrequieti (1). Finalmente il clero secolare e regolare superbamente esigeva di non pagar l'imposta fondiaria, ed agognava a crescere fuor di misura le proprie sostanze non sempre ad onore del culto divino, ma il più delle volte per saziare le mondane voglie, alimentare il fanatismo, e moltiplicare il numero degli oziosi (2). E i Granduchi, per tenersi in buona relazione colla corte di Roma, da cui

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 9.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 207.
Cantini. Legislazione tosc. tom. 4. p. 304.
(2) Galluzzi. Op. cit. l. cit.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 692 e seg.

speravano continui favori, non solo consentirono che non pagassero imposte, ma gareggiarono eziandio nel prodigare loro ogni maniera di liberalità per arricchirli (1). Laonde chiaro appare che la conservazione e il ristoramento dei vincoli nocevoli all' agricoltura giovando a nutrire la indolenza delle plebi cittadine, a contentare la cieca avarizia dei mercanti, a trastullare la vanità dei nobili, ed a favorire infine il falso zelo del clero, distruggeva intieramente ogni elemento di benessere sociale, e serviva perciò l' interesse dinastico. E una volta inoltrato il governo in questa politica non poteva più indietreggiare, ma dovea rispondere alle crescenti esigenze delle classi protette con nuovi privilegi semprepiù avversi alla civile eguaglianza, e sempre più apportatori di miserie e di pubbliche calamità.

284. Come poi i Medici si adoperassero per fortificarsi ed arricchire con danno dei popoli avviliti e divisi, è facile dimostrarlo. Non appena ebbe Cosimo ottenuta la signoria di Firenze che arse del desiderio di conquistare anco lo stato di Siena per divenire più potente; e questo conseguito, ambì di convertire il semplice titolo di Duca in quello maggiore di Granduca: poi volle figurare fra i grandi potentati, contraendo cospicue rela-

(1) Galluzzi. Op. cit. loc. cit.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 711. 712.

zioni di famiglia, e pigliando parte attiva ai più grandi avvenimenti europei (1). Laonde non tanto esso che i di lui successori, furono sempre cupidi di possedere grandiosi tesori per largamente sodisfare al fasto della corte, e tenere intorno numerosi satelliti a guardia delle loro persone. Di qui presero motivo di tormentare i sudditi con ogni maniera di gravezze che fruttassero copiose rendite all' erario, per cui si distinsero per trista celebrità sugli altri sovrani d' Italia (2). Conosciuto come il nuovo principato avesse interesse ad avvilire l' agricoltura, è d' uopo esporre i provvedimenti coi quali portò ad effetto la sua malvagia politica, pervenendo quasi ad inaridire questa prima sorgente della pubblica e privata ricchezza.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell' agricoltura.

285. La triplice azione dei vincoli fiscali, feudali, e mercantili primamente s' esercitò a danno dei lavoratori di terre, e ne turbò in varie guise

(1) Cini. Vita di Cosimo de' Medici ec. lib. 7. p. 483.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 227.
Relazione degli ambasciatori veneti al senato, tom. 2. p. 366. e seg.
(2) Relazioni degli ambasciatori veneti al senato. tom. 2. l. cit.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 772.

l'industria. Il fisco gli obbligò a contribuire al pagamento della tassa fondiaria imposta sulla rendita delle terre,statuendo che la settima parte di essa facesse carico a loro, quasi fossero in grado di fare annui risparmi col ritratto delle mezzerie. Con la risorta feudalità fu ripristinato altresì l'onere abietto ed umiliante di prestar l'opera nella nettatura delle fosse, delle pubbliche vie, dei rij, dogaie, e condotti d'acque, e fu dichiarato che chiunque avesse tentato sottrarvisi fosse punito con una multa pecuniaria, e in caso d'insolventezza col gravamento dei mobili e col carcere (1). Nè è da dire che il governo ignorasse il cattivo effetto di questo provvedimento, perchè esentando in alcuni tempi dalle comandate i lavoratori che andavano a stabilirsi nelle deserte campagne, apertamente mostrò d'intendere qual pregiudizio arrecasse; ma il desiderio di risparmiar il denaro del tesoro regio lo consigliava a conservarlo (2). Oltre quest'onere i contadini delle signorie feudali furono anco assoggettati ad alcuni servizj angariali, cioè a prestazioni d'opere e di prodotti a titolo d'omaggio e di fedeltà. Per conto poi dei mercanti e degli artigiani che non volevano concorrenza di sorta, fu proibita ai campagnoli la

(1) Prov. 4 marzo 1569.
Prov. del 15 marzo 1574.
(2) B. 29 aprile 1572.
B 13 settembre 1690.

lavorazione delle lane fuorchè per loro uso, e fu vietato l'introdurle in città (1). S'inibì infine ai lavoratori sotto pena di scudi dieci, e della galera ad arbitrio, di portarsi fuori di stato a locar l'opera per le faccende della sementa, della mietitura, e della vendemmia, temendo che non trasandassero la cultura delle terre toscane (2). E con siffatti divieti si chiusero loro molte vie onde potere con industrie ausiliari supplire al difetto del necessario che tutto giorno soffrivano.

286. Rispetto ai terreni, distinta pur si riscontra l'azione delle varie qualità dei vincoli che ne impedirono la più utile cultura. Lo spirito signorile risvegliato accortamente da Cosimo cagionò di nuovo il concentramento di molti beni in poche mani, e la loro indisponibilità. Primi i possessori di vaste tenute chiesero al principe d'esserne investiti in qualità di feudatarj con la concessione dei boriosi titoli di marchesi, o conti, o baroni, e dei diritti giurisdizionali sulle persone dimoranti entro un determinato distretto. E il principe vi si prestò di buon animo, siccome quegli che acquistava l'alto dominio sopra alcuni terreni del feudatario senza alcuno sborso di prezzo, e pigliava occasione dalla consegna del diploma per le-

(1) B. de 19 dicembre 1617 e BB. del 1643 e 1673. L. de 14 giugno 1729.
(2) R. 1 luglio 1591.

vare un forte tributo a carico del nuovo signore(1). Francesco I largheggiò egli pure nell' investire i suoi prediletti di vari feudi, e Ferdinando in udire che i Corsini, i Torrigiani, e i Gerini, disgustati dei traffici esercitati per molto tempo in straniere contrade, inclinavano a ricondursi in patria, ne sollecitò il ritorno con insignirli del grado di marchesi, il più distinto fra tutti (2). Tutte le terre divenute feudali non potevano alienarsi senza il consenso del sovrano che n' era il supremo padrone, nè trasmettersi per testamento ad estranei o agli eredi del feudatario, ma passavano dopo di lui nei maschi agnati secondo l' ordine di vocazione fissato nell' atto d' investitura; e in alcuni casi espressamente contemplati si devolvevano al principe.

287. L' istituzione dell' ordine equestre di Santo Stefano offriva un altro alimento alle ambizioni dei cittadini, e suscitava un nuovo ostacolo al libero commercio dei terreni. I cadetti delle famiglie magnatizie e i nobili d' infimo grado che desideravano di raggiungere il lustro dei feudatari, si appigliavano a entrar nell' ordine dei cavalieri, dove erano insigniti di onorificenze e di privilegi d' ogni qualità, e dove una larga via

(1) L. de 17 dicembre 1561.
(2) Galluzzi. Op. cit. lib 5. cap. 13.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 619 e seg.

s' apriva loro per distinguersi col valor militare. Occorreva però che incommendassero nella Religione alcuni fondi capaci a provvedere al loro mantenimento, e questi allora divenivano inalienabili. Imperocchè il dominio si trasferiva interamente nell' Ordine che non poteva disporne, e al cavaliere non rimaneva che il solo diritto dell'usufrutto, il quale dopo la sua morte passava ai chiamati nell' atto di fondazione, ed estinta la linea ricadeva all' Ordine (1).

288. Oltre queste proprietà interamente dirette a costituire più specie di signori, si moltiplicarono a dismisura anco le proprietà enfiteutiche e le fedecommissarie, le quali principalmente servivano a pascere le borie signorili di ogni cittadino e d' ogni terrazzano che aspirava a dare alla sua agnazione un grado distinto nella società in mezzo a cui viveva. Imperocchè quelli che prendevano i fondi in enfiteusi stipulavano per lo più patti conformi a quelli usati nei feudi sia rispetto alle vocazioni di alcune linee, sia rispetto alla inalienabilità delle terre onde assicurare ai discendenti maschi il godimento certo d'un'annua rendita (2). Quelli poi che possedevano un vasto patrimonio ne sottoponevano una parte

(1) B. de 18 marzo 1561.

(2) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 706, 712 e seg.

Poggi Girolamo. Saggio sul sistema livellare tosc. vol. 1. p. 1. par. 121. e seg.

al vincolo del fedecommesso, chiamando alla successione di questo i primogeniti della famiglia per ordine progressivo fino alla sua estinzione: il che produceva l'effetto che ogni possessore avesse la semplice facoltà d'usufruire il fondo, ma non potesse disporne in pregiudizio dei chiamati. Così sacrificando ogni più naturale affezione, ed ogni sentimento di domestica carità, s'intendeva allora a provvedere al decoro della propria stirpe. Finalmente tra i beni inalienabili v'erano quelli pervenuti per eredità, donazioni, o compre, nelle chiese e nelle corporazioni religiose, le quali non appena ne avevano acquistato il dominio, cessavano dal più riporli in commercio. La massa di queste proprietà vincolate superava di gran lunga le altre, essendo chiarito da irrefragabili documenti che negli ultimi anni del secolo decimosettimo comprendeva i tre quarti dei beni territoriali della Toscana (1).

289. Il nocumento che l'agricoltura risentiva per tante estensioni di terreno concentrate in poche mani, consisteva nella difficoltà somma di utilizzarne tutte le forze produttive. Ed invero i possessori di latifondi mancavano d'interesse a impiegare grossi capitali nel migliorarli, bastando oro le rendite che ne ritraevano a mantenerli in

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 9. lib. 5. cap. 13. lib. 8. cap. 10. Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 712.

una condizione agiatissima. Quando mai non fossero bastate, piuttostochè spender denari per accrescerle con lavori di miglioramento, stimavano più utile espediente il pigliare ad imprestito quel che loro mancava, vivendo nella fiducia che per qualunque debito contraessero, non sarebbero spogliati dei loro possessi, nè pregiudicherebbero ai diritti dei successori. Cosicchè la cultura di tutti questi fondi rustici era in estremo grado trascurata.

290. Frutto della risorta feudalità debbesi pur dire la istituzione delle bandite, le quali arrecavano un gravissimo danno alla libera produzione delle terre. Primo il sovrano nella sua qualità di supremo padrone di tutto lo stato si attribuì il privilegio esclusivo di cacciare nelle più ubertose campagne, vietando ivi qualunque genere d'aucupio perfino ai proprietari sui loro terreni. Le bandite regie per il numero e per l'estensione occupavano la maggior parte dei contadi, e quasi ogni anno si pubblicava una legge o per accrescerle, o per render più severe le pene contro i trasgressori. Chi le raccogliesse tutte, metterebbe insieme più volumi non inferiori di mole a quelli che Giustiniano intese a compendiare con la famosa compilazione dei codici. Non si teneva conto del guasto che arrecavano ai poderi le scorrerie dei cacciatori, o la frequente presenza d'animali

nocevoli alla cultura di cui era vietata la uccisione, ma si guardava soltanto a procurare ai principi un sollievo non dalle fatiche, ma dalle noie, e fors'anco dai rimorsi regali. E quasi fosse questo un tenue danno, si concesse la facoltà di tener bandite eziandio ai più potenti feudatari dello stato e prediletti dai monarchi (1); di guisa che tali privilegi nocquero alle campagne toscane più che nei tempi del medio-evo.

291. Per favorire gli interessi dei mercanti, e di tutti gli artigiani di città si crearono a danno della terra nuovi vincoli, e si conservarono gli antichi. Fra i nuovi segnaleremo in primo luogo la servitù stabilita in alcune pianure di Prato e di Firenze per farvi pascolar le vitelle dell'ufizio di grascia e mantenere l'abbondanza delle carni in città (2). Dipoi noterò come a tutti i proprietarj e contadini della Val d'Elsa fosse ordinato di porre quattro piante di gelso in ogni podere che avesse un paio di bovi da lavoro, nell'interesse dei trattori e manifattori di seta: ad agevolare la qual piantazione fu statuito che il prezzo dei gelsi da

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 650, 652.
LL. del 7 novembre e 4 febbraio 1549.
B. del 2 novembre 1556.
L. del 9 luglio 1563. B. de 9 luglio 1566.
B. del 31 luglio 1567. B. del 1568.
B. del 29 settembre 1572. B. del 6 giugno 1618.
(2) L. del 1532. L. del 20 dicembre 1547. L. del 3 gennaio 1607.

porsi non eccedesse al mercato i dieci soldi. I padroni dei fondi avevano l'onere di comprarli a proprie spese, e i contadini quello di piantarli e custodirli; in caso di contravvenzione i primi doveano pagare una lira per pianta, e mezza lira i secondi (1). In appresso l'obbligo di piantar gelsi fu esteso a tutti quelli che avevan poderi confinanti sulle strade regie da Pisa a Firenze, e da Firenze a Pistoia, perchè fu detto che li ponessero sugli argini e sulle prode che rimanevano a contatto della strada, e quando si fossero ricusati dovevano mettersi per conto del pubblico. Nelle annate di gran carestia l'uffizio dell'abbondanza allo scopo di provvedere ai bisogni dei poveri, ordinò che tutti i contadini nel mese di agosto seminassero rape in una ventesima parte del podere (2).

292. Finalmente furono mantenuti nella loro integrità i regolamenti annonarj discorsi nel precedente periodo, e decretate pene più severe contro chiunque cadesse in sospetto di estrarre generi di prima necessità dallo stato (3). Nè è a dire che i principi ignorassero, avere la sola libertà, virtù

(1) B. del 27 luglio 1576.
B. del 19 marzo 1580.
B. del 13 aprile 1593.
L. 11 agosto 1594.

(2) Savelli. Pratica civile. v. Lavoratori.

(3) Legge generale dell'abbondanza del 1697, art. 5, 6, 7, 13, 15, 27.

di arrecare l' abbondanza dei viveri. Imperocchè al tempo della guerra di Siena essendo accaduta nel dominio fiorentino una penuria di vettovaglie, che risvegliò il malcontento generale, ricorse Cosimo all' espediente di permettere ad ognuno la vendita delle grasce in ogni angolo dello stato a quel prezzo che meglio stimava utile, e vide tosto cessare la carestia (1). Similmente tanto egli che il suo successore permisero altre volte il commercio d'ogni sorta di vettovaglie tra lo stato di Siena e quel di Firenze, allegando per motivo che il libero traffico e transito delle merci dall'uno all'altro avrebbe fruttato abbondanza ed utilità al popolo (2). A rianimar poi i contadini ed i possidenti avviliti dalle soverchie oppressioni, fu permessa in alcuni anni l'estrazione del grano, del vino, dell'olio anco fuori di stato (3). E ai tempi di Ferdinando I il ministro Usimbardi non ristette dal fare osservare come i vincoli commerciali nocessero all' abbondanza, perchè i proprietari nascondevano una parte del grano invece di recarlo all'ufizio di grascia, e nonostante il divieto lo mandavano fuori, non

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 749.
Prov. del 1567.
(2) B. del 14 settembre 1572.
(3) Prov. del 6 agosto 1599.
B. 8 agosto 1687.

bastando, come egli si esprimeva, tutte le forche e bargelli a ritenerlo (1). Ma pure il ministro non fu ascoltato, e Ferdinando che ben speculava, come vedremo in appresso, sulle paure della plebe e sui pregiudizi dei mercanti, amò meglio conservare i regolamenti.

293. Pertanto i vincoli che più disturbarono la produzione dei terreni furono i fiscali e i finanzieri, pei quali i principi direttamente provvidero ad accrescere le loro ricchezze. In questa classe debbono riporsi i provvedimenti diretti a favorire alcuni monopolj, non che le gravose tasse e gl'innumerevoli dazj che si levavano sui prodotti del suolo. Così fu inibito ai proprietarj il taglio dei boschi esistenti nei territorj volterrano e pistoiese, affinchè fornissero di legna da ardere le fabbriche del ferro e del sale appartenenti ai granduchi (2). Fu altresì statuito che i possessori di boscaglie poste in altre parti dello stato non potessero tagliare nè far tagliare ai contadini frassini, pini, olmi e castagni senza licenza del governo, il quale voleva esserne l'unico compratore per impiegar codesto legname nella costruzione delle navi mercantili. E contro chiunque avesse trasgredito a simili precetti venivano irrogate severissime pene che

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 624.
Galluzzi. Op. cit. lib. 5. cap. 13.
(2) Ord. 19 giugno 1592.
L. 16 febbraio 1625.

potevano ascendere fino alla galera per cinque anni (1). Ma il monopolio da cui i Medici studiaronsi di ritrarre lucrosissimi profitti sotto colore di provvedere al benessere dei popoli, fu quello del commercio delle vettovaglie, valendosi del sistema annonario per farne sorgente di rendita principesca. In questa veduta modificarono alcuni ordini antichi, e ne aggiunsero altri dei nuovi affinchè quel sistema si attuasse allo scopo a cui intesero volgerlo.

294. Fu primamente decretato che gli ufizi di grascia delle diverse città dello stato fossero posti sotto la dipendenza di quello centrale di Firenze diretto dal granduca (2). Quindi si rinnuovarono con frequenza i regolamenti intorno alle portate dei generi che ogni capo di famiglia dovea fare al provveditore dell'abbondanza, affinchè avesse agio di regolarsi nelle incette con l'estero senza pericolo di scapitare. Ai becchini, cosa non sapremmo se più ridicola che sordida, s'impose l'obbligo di denunziare al più presto il numero dei morti che seppellivano, onde nel far provviste non si ponessero in calcolo anco i defunti (3). Si vessarono lungamente i cittadini perchè si por-

(1) B. del 27 gennaio 1562.
Prov. del 5 dicembre 1567.
B. del 23 maggio 1594.
(2) Relazione degli ambasciatori veneti al senato. tom 5. p. 72.
(3) Statuto della grascia del 5 marzo 1579.

tassero a prender la porzione del grano a ciascheduno assegnata, sotto colore d'impedirne il deterioramento, ma in realtà per tema che rimanesse invenduto. Ed invero il tempo in cui s'intimavano a riceverlo era il mese di marzo non molto lontano dalla nuova raccolta (1), sicchè se i cittadini ricusavano d'andare a prenderlo, segno era che calcolavano di non averne più bisogno. E se il governo avesse avuto in animo di provvedere all'interesse dei particolari e non piuttosto al suo, non dovea forzarli a comprare il frumento quando non ne soffrivano penuria.

295. Ma lo spirito di speculazione viemeglio si fa chiaro pei nuovi provvedimenti statuiti, dei quali il primo fu di render vano il diritto che aveva in addietro ogni privato d'incettare all'estero il grano per condurlo nello stato; conciossiachè i principi arrogaronsi a disegno il monopolio del commercio marittimo (2). Ordinarono infatti che le navi mercantili si costruissero per conto di essi soli, per essi soli trasportassero mercanzie; e nel concederne l'uso ai particolari vollero essere a parte delle speculazioni, ovvero ottenerne fortissimi noli. Sicchè la libertà del commercio per questa via fu pienamente tolta. Nè altra ve n'era che potesse allora prendersi per far venire

(1) B. 26 marzo 1573.
(2) Galluzzi. Op. cit. lib. 1. cap. 9. lib. 4. cap. 10. lib. 4 cap. 13. Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 745, 748. l. cit.

in Toscana il frumento, il quale si traeva dai paesi del Nord, dall'Inghilterra, Levante, e Sicilia (1).

296. Riguardo poi ad un'altra facoltà che le repubbliche avevano rilasciata ai produttori statisti di vendere direttamente il grano ai consumatori nelle piazze delle città, il governo mediceo la giudicò troppo contraria al suo interesse. Imperocchè si avvide che mantenendola, i generi indigeni si sarebbero venduti al mercato per un prezzo minore degli esteri e in preferenza di questi ricercati; onde molti consumatori allegando di essersi provvisti avrebbero rifiutato le porzioni destinate dall'ufizio di grascia, sperando se non altro di potersi procurare quel che fosse loro mancato o dai contrabbandieri o dai campagnoli che avessero denunziato una quantità del raccolto minor della vera. In questo caso la perdita per parte del governo era indubitata, siccome ne porgeva una fresca reminiscenza la repubblica fiorentina, la quale per aver rilasciato ai cittadini questo semplice grado di libertà annonaria, era stata più volte costretta o a rivendere le derrate estere per un prezzo inferiore a quello sborsato, od a soffrire che restassero invendute nei pubblici magazzini. Ad ovviare siffatto inconveniente fu statuito più d'una volta che ogni produttore al cui

(1) Relazione degli ambasciatori veneti al senato. tom. 2. p. 360. Galluzzi. Op. cit. ll. cit.

bisogno sopravanzassero generi frumentarj dovesse per tempo venderli al solo uffizio dell' abbondanza, e reciprocamente ogni consumatore che ne avesse necessità, quivi e non altrove si provvedesse (1). Il rigore fu spinto a segno che si vietò ai fabbri, i quali avessero formato crediti coi contadini per accomodature di arnesi rustici, o di altri lavori, di ricevere in pagamento grano oltre una piccola quota corrispondente al bisogno delle loro famiglie. E similmente ai lavoratori di terre che avevano dai padroni ricevuto in imprestito il grano in un tempo dell'anno in cui il prezzo era alto, fu inibito di restituirne a raccolta una quantità maggiore a quella ricevuta, e la differenza del prezzo che ne resultava doveva pareggiarsi a contante. Se avevano ricevuto fave od altri cereali non potevano in cambio restituir grano, perchè in ogni modo volevasi torre ai proprietarj ogni occasione d' accumularne per rivenderlo (2). In ultimo si proibì ai fornai che spianavano il pane di far acquisto di grano da altri, fuorchè dall'uffizio pubblico (3).

(1) Relazione degli ambasciatori veneti al senato. tom. 2. p. 366.
B. del 6 giugno 1556.
St. della grascia del 5 marzo 1579.
(2) B. del 6 giugno 1556.
L. del 5 luglio 1563.
(3) B. del 6 giugno 1556.
B. del 4 marzo 1662.

297. Con siffatti regolamenti si rese difficile e quasi impossibile lo scapito del governo monopolista sulle vettovaglie incettate all'estero, ma il prezzo del grano indigeno rimase sommamente avvilito. Conciossiachè l' autorità che si arrogava il privilegio di comprarlo dai particolari avea pure l'arbitrio del prezzo, per cui è agevole intendere che lo tenesse basso nel tempo dell'acquisto e al momento della vendita lo alzasse tanto da ritrarre dalle sue speculazioni i vagheggiati guadagni. Nè queste congetture si credano esagerate e fantastiche per desiderio di calunniare i principi mercanti, perchè la storia sopra autorevoli riscontri narra che i prezzi dei grani in Firenze erano il doppio più elevati che in altre parti d'Italia, ed immensi furono i profitti che massime i primi tre granduchi ritrassero da questo commercio (1). Contro i trasgressori di tali ordini gravissime pene furono sancite, e a mano a mano che cresceva la miseria s'infieriva contro i pochi incettatori delle derrate addebitandoli d'ogni calamità sociale. Da prima si decretò contro di essi la perdita delle vettovaglie acquistate, con più una multa e varj tratti di fune, poi si andò alla relegazione ed alla confisca dei beni, quindi alla galera ed alla forca, e

(1) Relazione degli ambasciatori veneti al senato. tom. 5. p. 72. Galluzzi Op. cit. lib. 1. cap. 5. lib. 5. cap. 13. Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 725. p. 151.

in ultimo si venne a dichiarare potersi costoro, quasi razza di vipere, ammazzare impunemente, promettendo agli uccisori lo stesso premio e taglia che era riserbato a chi uccideva i banditi (1).

298. Se dai monopolj passiamo alle tasse e dazj fiscali, ancor più grave apparirà il peso che opprimeva l'industria agraria. Nel dominio fiorentino fu ordinata un'imposta fondiaria, la quale più che altra investiva i piccoli possessi. Imperocchè vennero sin di principio dichiarati esenti da essa i patrimonj del principe e della di lui famiglia, quelli delle corporazioni religiose, e di alcuni favoriti (2). Onde gli altri contribuenti in vista di tante immunità vennero aggravati più del dovere. La tassa dell'imposta consisteva nella decima parte della rendita netta, e quasi fosse leggera si costumò di aumentarla a seconda dei bisogni dell'erario (3). Innumerevoli pure erano le gravezze municipali decretate a titolo di mantenimento d'argini, fiumi, e fossi; e quando veramente fossero state impiegate in lavori che regolando il corso dell'acque avessero preservato i terreni dalle inondazioni, l'esorbitanza sarebbe stata compensata dai van-

(1) Prov. del 30 luglio 1593.
Fabbroni. Op. cit. p. 151.
(2) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 9.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 711.
(3) Cantini. Legislazione tosc. tom. 1. p. 63.
L. 16 marzo 1516.

taggi che avrebbero risentito le proprietà. Ma intervenne che fra le molte riforme fatali alla libertà, operate da Cosimo I, fosse quella eziandio che tolse alle comuni la facoltà di amministrare e disporre delle proprie rendite, mettendole in piena balia dei sovrani, i quali l'erogarono quasi sempre in usi diversi da quelli a cui erano destinate (1).

299. Le gabelle e i dazj gravanti i prodotti agrari si moltiplicarono a segno da maravigliare come l'opera della produzione non cessasse del tutto, e come ogni traffico di vettovaglie non venisse meno. Prima fra le gabelle di tristissima fama negli annali delle fiscalità fu quella detta delle farine o del macinato, che Cosimo istituì sotto colore di riparare alle spese occorse nella guerra di Siena (2). Si esigeva nell'atto che i generi frumentarj, le castagne, e i marroni per via della macinazione si convertivano in farine; ed era differenziata secondo la qualità e valore della derrata che si macinava. Così la gabella tassata per il grano, come genere di maggior consumo era più elevata di tutte le altre; minima quella del prodotto il meno nutriente, o il più rozzo. Quando la farina si faceva di più mescugli, per

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 10.
L. 16 marzo 1546.
(2) L. degli 8 ottobre 1552.
Relazione degli ambasciatori veneti. tom. 2. p. 365 e seg.

evitar le frodi dovevasi pagar la gabella come se fosse fatta della cosa di più valuta che si contenesse nel mescuglio; e i mugnai furono obbligati a tener libri nelle forme particolarmente stabilite, onde registrare la qualità e quantità delle derrate che macinavano (1). Minuziose ed infinite furono le cautele in più tempi inventate dalla sagacità dei fiscali, affinchè la gabella non fosse defraudata, ed inutile sarebbe l'esporle, bastando notare che fruttò sempre all'erario vistosi proventi. Il che porge una nuova conferma della poca sincerità del governo nel provvedere alla pubblica abbondanza. Un'altra tassa che pur pesava sopra i generi alimentarj era quella del bollo del pane, la quale pagavasi dai fornai per ricadere sui consumatori. Erasi a quest' uopo statuito che i fornai spianando pane da vendere tanto di grano, quanto d'altre biade, non potessero metterlo in forno per cuocere, se prima non fosse stato marcato dal pubblico segnatore col bollo dell'uffizio delle farine, previo il pagamento di soldi tre per staio di libbre 51 (2).

300. Il vino era gravato di una gabella che si esigeva nell' atto della vendita. E a renderla

(1) L. 8 ottobre 1552.
L. 9 dicembre 1555.
L. 1561.
(2) L. 30 dicembre. 1558.
L. 5 dicembre 1645.

più che potevasi universale, fu ordinato che i proprietari non vendessero vino a fiaschi nè in campagna nè in città, perchè un tal modo di spaccio rendeva impossibile l'esazione della tassa, ma dovessero esitarlo all'ingrosso, cioè a barili e mezzi barili (1). Solamente in alcune annate calamitose concedevasi ai proprietari del contado di vendere vino a minuto, e così franco della gabella a benefizio degli indigenti. Siccome però la concessione di tali privilegi aprì l'adito a molte frodi a danno del fisco, non ebbe lunga durata. Ed invero accadde che molti possidenti per liberarsi dagli infiniti vincoli e balzelli che inceppavano il commercio dei prodotti agrari, presero occasione da quei privilegi per allogare i loro beni, stipulando il pagamento a titolo di fitto o censo di una quantità di vino che poi vendevano a fiaschi. La quale astuzia suscitò talmente le ire dei governanti, che non solo revocarono i mentovati favori ai paesi che ne godevano, ma eziandio decretarono l'annullamento dei contratti stipulati con dette condizioni (2). La rivendita del vino a minuto nell'interno delle città non era permessa che a quelli che pagavano certe tasse all'ufizio del sale, e ne prendevano la li-

(1) Delib. 28 febbraio 1559.
(2) L. del 4 marzo 1440.
Prov. degli 11 dicembre 1593.

cenza (1). È pur notabile che negli anni in cui fu permessa l'estrazione del vino dallo stato, o l'introduzione di quello estero, tal libertà fu sempre subordinata al pagamento di un gravissimo dazio tanto alla sortita come all'entrata (2). Il commercio dell' olio rilasciato sempre al collegio degli oliandoli fu pur sottoposto ad un forte dazio (3).

301. Oltre le gabelle che investivano i prodotti territoriali al momento che si ponevano in circolo, o nell' atto ch'erano per consumarsi, altre sono da annoverarsi che li colpivano in occasione del loro trasporto da luogo a luogo nell'interno del granducato. Poichè vi avevano tre classi di dogane ove levavansi i dazj; le prime separavano il territorio senese dal fiorentino, le seconde erano poste al confine d'ogni distretto e d'ogni contado, e le ultime esistevano alle porte delle principali città. Nè a conservare cotanti luoghi di vessazione si ravvisava alcun motivo di buon governo, perchè appena riunite le diverse provincie di Toscana sotto una sola dominazione, interessava il fonderle insieme, e rendere agevoli e spediti i traffici fra l'una e l'altra. Pure un diverso

(1) L. del 29 novembre 1704.
L. del 1 ottobre 1705.
(2) L. 22 settembre 1562.
(3) Concessione del 6 agosto 1597.

giudizio portarono i granduchi, a cui premeva di nulla innovare per mantener più copiose l'entrate della finanza. Ed infatti ogni mercanzia veniva in questo modo a pagar gabella ad ogni dogana che toccava; nè valeva il pagamento fatto alla prima per sottrarla a nuove esazioni fiscali nelle altre. Per la qual cosa i campagnoli ch'erano costretti a trasportar le derrate nei luoghi destinati alle vendite doveano pagare il dazio in tutte le dogane che incontravano per via. Il grano che dallo stato di Siena entrava in quel di Firenze, era sottoposto alla gabella di uno scudo per moggio a ciascuna delle due dogane di confino: e se era destinato per Firenze andava soggetto a nuovi dazj nelle altre dogane per cui transitava prima d'entrare in città. Quasi fosser pochi questi ostacoli al libero commercio frumentario fra i due stati, il granduca Francesco raddoppiò le gabelle alle dogane di frontiera nella fiducia di raddoppiare il guadagno (1).

302. I vincoli mercantili e fiscali inceppparono ugualmente il commercio del bestiame inserviente agli usi rurali nella veduta di favorirne l' abbondanza, e di porgere incremento alle rendite granducali. In ordine al primo scopo si conservarono

(1) Stat. della dogana di Firenze del 4 marzo 1579 rubr. 28.
Il. ai doganieri del 1686.
L. 14 settembre 1572.

le proibizioni già indotte dagli statuti di estrarre ogni sorta di bestiame, e di macellar vitelli maschi e i bovi aratori, fuorchè in certi mesi dell'anno, e dopo che avevano prestato per lungo spazio di tempo il servizio nei campi (1). Il rigore in alcuni anni di scarsità crebbe a segno che si vietò di macellare bestie vaccine senza licenza della grascia, e per trattenere i campagnoli dal chiederla s'impose il pagamento di due soldi a chiunque voleva levarla, ed ai grasceri s'ingiunse di tenere basso il prezzo delle bestie che si destinavano al macello (2). S'inibì di ammazzare agnelli che non avessero più d'un anno, e si ordinò ai beccai di tenere un libro in cui registrassero la qualità e il numero delle bestie che macellavano (3). Si obbligarono del pari i possidenti d'alcuni vicariati del dominio fiorentino a tener castroni ed agnelli da vendersi ai beccai in certe stagioni; e qualora sui poderi non avessero pecore che figliassero, dovevano somministrare il denaro ai contadini affinchè le provvedessero (4). Ad altri proprietari s'ingiunse di tenere animali neri per poi macellarli (5). Dubitan-

(1) B. 12 maggio 1559.
L. 9 giugno 1560.
(2) Cir. 4 agosto 1558.
(3) L. 9 gennaio 1560.
(4) Prov. 31 marzo 1546.
(5) B. 12 maggio 1559.

dosi inoltre che il caro prezzo del bestiame da lavoro derivasse dalle troppo frequenti contrattazioni che si facevano, anzichè dalla scarsità, fu proibito di comprarlo per rivenderlo se prima non si teneva sui poderi cinquanta giorni (1). D'altri regolamenti di simil sorta tralascio di far parola, bastando gli esposti a render palese l'ignoranza d'ogni dottrina economica in chi governava lo stato.

303. Ma quasi fossero pochi questi inceppamenti, il fisco gli accrebbe per conto suo sottoponendo il bestiame a tre distinti dazi, cioè nell'atto che si portava da un territorio ad un altro, in quello della contrattazione, e in quello in cui veniva macellato. Il dazio della prima specie si levava sopra ogni capo di bestia che s'introduceva nel granducato o ne sortiva per privilegio speciale; e si levava del pari nel transito da un contado all'altro in ogni luogo ov'esisteva una dogana, sia che fosse destinato per le città, o per le campagne in cerca delle pasture (2). Il dazio secondo, chiamato delle bestie del piè tondo, si esigeva per i contratti degli animali sì da lavoro e da ingrasso come per quelli da trasporto. Doveva riscuotersi nell' atto della vendita, e ad assicurarne l'esazione non è a dire quanti regolamenti

(1) L. 9 gennaio 1560.
(2) L. 20 aprile 1547.

si emanassero. Furono costretti i sensali a tener registro dei contratti di cui erano mediatori ed a presentarlo ogni quattro giorni ai ministri della gabella. La quota di essa consisteva in un soldo per ogni lira del prezzo per cui l'animale era contrattato, e se invece di una vendita si faceva una permuta, la legge statuiva che si pagassero due gabelle quasi fossero due contrattazioni distinte. I contravventori doveano pagare a titolo di multa la metà del prezzo dell'animale, e se la compra era seguita in fiera, assai più (1). Nonostante tali rigori le frodi che si commettevano erano tante, che il governo nel 1568 reputò necessario di ordinare a tutti i magistrati di non sentenziare sui prezzi delle bestie se prima non constasse del pagamento della gabella (2). E negli ultimi tempi del principato conoscendosi di non poter più impedire le contravvenzioni, invece di liberare assolutamente i sudditi da questo gravissimo dazio, vi si sostituì un' imposta annua e diretta, la quale si esigeva metà dai contadini e metà dai proprietari per ogni capo di bestiame addetto alla colonia di ciascun podere (3). Il dazio della terza specie doveva

(1) L. 23 luglio 1549.
L. 5 marzo 1550.
L. 24 luglio 1663.
(2) L. 24 dicembre 1568.
(3) L. 16 giugno 1703.
Ed. 22 settembre 1730.

pagarsi dai beccai ogni volta che ammazzavano una bestia, ed essi se ne rimborsavano alzando il prezzo delle carni (1). Ma perchè il fisco s'accorse d'esser defraudato anco di questo tributo, provvide in processo di tempo a mettere all'incanto la privativa di macellar carni, con obbligo di pagare una tassa annua alla camera granducale come rappresentante la gabella delle macellazioni (2).

304. Discorsi i vincoli che unicamente opprimevano l'agricoltura, non voglio tacere d'alcune altre fiscalità, le quali benchè non dirette a recar danno in particolar guisa ad essa, non cessavano pertanto di render più trista la condizione dei proletarj d'ogni luogo, e massime quella dei lavoratori di terre. Fra i balzelli che il genio malefico di Cosimo I seppe inventare a ludibrio dei miseri a cui le sue leggi chiudevano ogni via d'onesto guadagno, fuvvi quello iniquissimo del giuoco del lotto; il quale suscitando negli animi dei popolani la fatua speranza di arricchire senza lavoro col sacrifizio di pochi soldi, gl'induceva a spogliarsi dell'ultimo obolo che loro rimaneva per tentare una fortuna sempre bugiarda e crudele. E quando la rea passione gli avea soggiogati, ogni onesto sentimento nell'animo loro veniva ad estinguersi, e vi sorgeva la tendenza al delitto

(1) Delib. 25 agosto 1552, e L. del 1557.
(2) Prov. 7 maggio 1566.

con danno irreparabile della pubblica morale (1). Fu pure istituita la gabella dei contratti, odiosa all' universale per l'eccessiva sproporzione fra il diritto preteso e il valore delle cose contrattate. Gli atti di costituzione di dote pagavano l'otto per cento sul capitale assegnato, quelli di vendita di case e possessioni l'otto per cento sul prezzo convenuto, i fitti di case una lira per ogni dieci di mercede, e nelle stesse proporzioni gli altri contratti (2). Il governo pur si arrogò a titolo di regalìa molti altri privilegi funesti all'esercizio delle industrie private, ed al ben essere dei popoli, cioè la pesca nei laghi e nei fiumi, la escavazione delle miniere d'ogni specie anco nei fondi privati, la fabbricazione e la vendita del sale. Grandissimi in special modo erano i profitti che da quest'ultimo monopolio ritraeva, sapendosi che per sei quattrini vendeva una libbra di sale che ne costava un solo (3).

305. A compimento dell' esorbitanze fiscali stavano le durezze comandate ai finanzieri nello esigere le imposte d' ogni qualità, stava l'acerbità delle pene sancite contro i trasgressori. Le

(1) Delib. 11 giugno 1557.
Cantini. Op. cit. tom. 3. p. 170. e 4. p. 190.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 179.
(2) Relazione degli ambasc. veneti. tom. 2. p. 343.
Cantini. Op. cit. l. cit.
(3) Relazione degli ambasciatori veneti. tom. 2. p. 342. tom. 5. p. 72.
B. 2 giugno 1550.

cautele per eludere le frodi si erano moltiplicate a segno che i cittadini più onesti contravvenivano senza volerlo a qualche ordine. Quindi le multe pecuniarie, le confische, la carcere e la galera si prodigavano con tanta frequenza contro gli sciagurati defraudatori delle gravezze, quasi fossero rei d' alto tradimento. A misura che crescevano i contrabbandi studiavansi le più raffinate arti per impedirli; e quella singolarissima di tingere il sale onde ovviare che i privati lo fabbricassero, celeberrima corse per tutta Italia (1). Cotanti rigori e scaltrezze furono precipuamente opera di Cosimo I, che dopo la sua elevazione al grado di principe, seppe presto obliare le passate strettezze economiche; conciossiachè mentre da privato era provvisto di un meschino retaggio che gli fruttava non più d'una rendita di cinque in sei cento scudi, divenuto sovrano volle viver largamente e avanzare ogni anno ben seicento mila scudi, i quali convertiti nel suo patrimonio particolare più non si spendevano a benefizio del pubblico (2).

(1) Relazione degli ambasciatori veneti. tom. 2. p. 343, 347. Galluzzi. Op. cit. lib. 7. cap. 10.

(2) Relazione degli ambasc. veneti. tom. 2. p. 343, 345, 347. tom. 5. p. 73.

§ 2.

Vicende civili dell' agricoltura.

306. Per esporre compiutamente le vicende del sistema colonico in questa età, incomincerò dal notare che più rari s'incontrano gli esempi di coltivatori provvisti di un capitale mobile sufficiente all'annua produzione, i quali prendessero terre a colonia secondo l'antica foggia, ovvero in affitto. Pur si vedono rammentati alcuni conduttori a terzo e a quinto, che erano veri coloni parziarj, ed anco pochi fittaioli. Ma la massima parte dei contadini toscani privi del più piccolo assegnamento, furono costretti a prender le terre a mezzeria, non essendo loro offerte dai proprietari migliori condizioni. Or poichè questo sistema aveva fatto sì mala prova nei tempi repubblicani, è agevole persuadersi che peggiore la dovesse fare nei medicei, nei quali pei tanti vincoli imposti all' agricoltura le produzioni territoriali infinitamente scemarono.

307. Ed in vero egli è indubitato che le mezze raccolte non bastarono giammai a provvedere gli agricoltori dello stretto necessario, e che dai padroni dei fondi non poterono ottenere aiuti per via di lavori straordinari, o di larghe sovvenzioni con cui supplissero al di-

fetto dei viveri. Imperocchè quanto al dissodar terre incolte, ogni proprietario rifuggiva dal farlo per non gettar via senza pro i suoi capitali; e un testimonio solenne di questa verità l'offrono alcune leggi con le quali s'intese costringere i possidenti facoltosi di varie provincie a coltivar fondi sterili e sodivi per dar lavoro alle famiglie dei contadini. Per ben tre volte, cioè negli anni 1562, 1596, 1620, il governo nominò una deputazione di proprietari a cui diede il carico di rintracciare quali e quanti terreni giacessero abbandonati, e d'ingiunger poi ai padroni l'obbligo di farli dissodare, pigliando a opera buon numero di coltivatori miserabili ed affamati. Nè valeva ai possidenti allegare lo scapito che avrebbero fatto in simili imprese, e nemmeno la penuria dei cereali per alimentare gli operai, poichè l'uffizio di grascia si offeriva pronto ad anticipare le derrate necessarie al loro mantenimento, salvo che tollerassero d'essere iscritti debitori del prezzo nei registri pubblici (1). Questi provvedimenti mentre rivelano come il governo per arrecare un qualche sollievo a tante lacrimevoli calamità, conculcasse eziandio i sacri diritti di proprietà, rendono d'altra parte manifesta la cessazione d'ogni impresa agraria, che procurando un gua-

(1) Savelli Pratica. v. Coltivazioni.

dagno alle popolazioni rurali, portasse un qualche miglioramento nei fondi.

308. Rispetto poi agli imprestiti, non dirò che i proprietari li rifiutassero affatto ai loro contadini, ma li fecero in assai più stretta misura, e con poco profitto per essi. Restringendosi a somministrare il grano di cui soffrivano continua penuria, gl' indebitarono del prezzo che aveva al giorno della sovvenzione, volendone il rimborso appena eseguita la nuova raccolta. Il che riusciva sommamente pregiudicevole ai lavoratori; perchè allora il grano avendo un prezzo molto basso erano costretti a restituire non solo la quantità avuta in prestito, ma eziandio una somma di denaro che pareggiasse la differenza del valore (1). E in questa maniera anzichè risentire un sollievo dalle sovvenzioni venivano in ultimo a riceverne un danno. Ma poichè la suprema necessità del vivere faceva forza agli animi dei contadini, convenne loro trovare nuove sorgenti di guadagno per sopperire a quello che i lavori campestri non davano, e vi si adoperarono in tre modi che diedero origine diretta o indiretta a nuove consuetudini coloniche.

309. Il primo modo, che può qualificarsi onesto in comparazione degli altri due, consistè nell' appigliarsi all' esercizio di alcune piccole in-

(1) L. 5 luglio 1563.

dustrie estranee alla cultura, a cui la risorta feudalità porgeva loro occasione. Imperocchè avendo dovuto i contadini vassalli accrescer le prestazioni dei polli, dei colombi e dell'uova, ridotte tenuissime sotto le repubbliche, si prevalsero di questa occasione per educar sui poderi una gran quantità di quegli animali, vendendoli poi a conto proprio. Di più essendo stati obbligati, nell' interesse dei signori, a far molte vetture con le bestie del podere, non che ad impiegar l' opera delle donne componenti la famiglia colonica nelle faccende dei bucati, da ciò tolsero altro motivo per esercitare l' industria dei vettori e dei lavandari in servigio di chiunque li retribuiva di una discreta mercede (1). E sebbene i proprietari vedessero di mal occhio cotali abusi come nocevoli al prosperamento delle campagne, pure considerate le angustie continue nelle quali i contadini erano ravvolti, per tema di peggiori danni si adattarono a tollerarli.

310. Ma nei luoghi ove queste industrie non potevano recar profitto, i mezzaioli per aver pane si appresero ad un secondo modo del tutto delittuoso. Vinto ogni senso di rispetto per la persona e per la roba del proprietario, manomisero con assai più frequenza che nell' età decorsa ogni cosa

(1) Bandini. Discorso economico, nella raccolta del Barone Custodi, p. 227.
Paoletti. Pensieri sull'agricoltura, nella raccolta suddetta, p. 34.

mobile esistente sui poderi. Usarono vendere il grano ricevuto per la sementa, alienare le paglie, gli strami e il concime da ingrasso, vendere di nascosto il bestiame per lucrarne il prezzo, comprarlo senza sborsare alcuna somma di denaro per rivenderlo a pronti contanti, distrarre infine a proprio vantaggio tutto che componeva l'istrumento destinato a cooperare alla produzione agraria (1). Era sì comune e fatalmente sì inveterata negli affamati contadini l'abitudine a commetter simili furti, che la giurisprudenza di questi tempi ne avea tratto un aforismo legale, con cui infamava col titolo obbrobrioso di ladri tutti i lavoratori di terre, quasi l'onestà non potesse più stare accoppiata coll'esercizio della più antica e della più nobile delle umane industrie (2). A siffatti danni fu cercato di porre un riparo, esigendo nuove garanzie, ed emanando nuove sanzioni penali che interessa minutamente conoscere.

311. Per impedire la distrazione furtiva delle paglie, del concime, e dei pali, i proprietari introdussero l'uso di consegnarli stimati alla pari del bestiame, per l'effetto che al termine della colonia i lavoratori dividessero per metà il

(1) B. 24 novembre 1595.

(2) *Coloni regulariter sunt fures*. Constant. ad Stat. Urb. annot. 29. art. 1. par. 1.

Colonus ergo fur. Caroccio de local. et cond. part. 4. quest. 12. par. 1 e 2.

lucro ed il danno, ossia l' aumento o il decremento di valore, che codesti oggetti avessero subito. Il qual sistema, comunque potesse garantire in qualche guisa l' interesse dei proprietari, non era basato sopra sani principj di diritto, e riuscir doveva pregiudicevole alla rurale economia. Indicai nel precedente periodo quali fossero gl' inconvenienti che a parer mio traeva seco la consegna estimativa del bestiame; or noterò quelli maggiori derivanti da questa seconda stima, avvertendo che fino da questi tempi sorsero le distinzioni ben note nel diritto colonico delle stime in *vive* e in *morte,* avuto riguardo alla diversa natura e qualità delle cose che n' erano il soggetto.

312. La diminuzione del valore che si riscontrasse nella stima delle paglie, del concio, e dei pali al giorno in cui si scioglieva la società colonica, poteva esser l' effetto di cause accidentali non imputabili a colpa dei contadini, ovvero di sottrazioni furtive da essi operate. Potevasi verificare il primo caso rispetto alle paglie, allorchè minore ne fosse stato in quell' anno il raccolto e maggiore il consumo nel mantenimento del bestiame; e rispetto al concime qualora fosse stato sparso in maggior quantità sul terreno o se ne fosse ricavato meno dalle stalle. In ambedue questi casi mancava il titolo giuridico nel proprietario a ria-

vere dal contadino la metà del minor valore che avevano le paglie e i conci, perchè questo non costituiva un danno resultante dalla società, ma o era una semplice eventualità che poteva dileguarsi negli anni successivi, oppure derivava dal minor capitale impiegato nell' impresa agraria. E rispetto al deprezzamento che si fosse verificato per la lenta azione del tempo nei pali delle viti, nei carri, ed altri arnesi che formano parte essenziale dell' istrumento del podere, i soli proprietari doveano sopportarlo come obbligati a mantenere il fondo in stato produttivo. Se poi la diminuzione del valore fosse derivata dai furti commessi dal colono, allora anzichè tenerlo a calcolo della metà della perdita, egli doveva esserne addebitato per intiero. Nè il proprietario poteva transigere con lui menandogli buona la metà del danno causato da dolo e da frode, senza autorizzarlo in qualche guisa ad operare disonestamente.

313. Il patto della divisione per metà dell'aumento che si riscontrasse nel capitale di stima, era affatto improvido e contrario all' interesse della rurale economia. Imperocchè, se il maggior valore delle paglie, dei conci, e dei pali derivava da un accrescimento di quantità non eventuale ma costante, e verificato per il corso di più anni, non poteva neppure in parte attribuirsi all' industria del coltivatore. Esso doveva dipendere da un au-

mento di capitali versati dal proprietario sul fondo per migliorarlo e bonificarlo, per cui al coltivatore mancava ogni titolo giuridico a lucrarne la metà. Vero è che nel caso configurato egli avrebbe cooperato con la propria industria al miglioramento dei terreni, e utilizzato col sudore della fronte i nuovi capitali somministrati dal padrone, ma di queste sue maggiori fatiche avrebbe ricavato un condegno frutto, prima coi salari ricevuti in compenso dei lavori straordinarj, poi col partecipare all' aumento degli annui prodotti. Inoltre non si considerò che dandogli la metà del capitale accresciuto, si distruggeva in parte l' utilità degli eseguiti miglioramenti, perchè il proprietario era costretto a fornir di nuovo il podere di quella parte dell' istrumento che seco asportava il contadino nell' ultimo anno, ovvero a ricomprarla da lui a pronti contanti. E se non amava di far questa spesa, risentiva il danno per un altro lato, inquantochè i terreni non essendo più fecondati con l'aiuto di un istrumento proporzionato, producevano un minor frutto, nè corrispondevano più alle speranze del migliorante.

314. Ma il caso dell' aumento di valore negl' ingrassi e nelle paglie dipendente da capitali accresciuti doveva ben di rado accadere nei tempi in discorso, non essendovi proprietari disposti a fare spese oltre le necessarie alla produzione.

Quando perciò si riscontrava un aumento, conveniva attribuirlo ad una causa o eventuale o apparente. A causa eventuale se proveniva da un maggior raccolto nell'anno della disdetta, e questo non dava diritto a nessun reparto a favore del contadino. A causa apparente, se dipendeva dalle arti maliziose da quello usate a disegno, con spargere minor quantità di concime e diminuire il consumo delle paglie, o con mettere in opera altre astuzie di cui l' ingegno rustico, tormentato dalla fame, era sottilissimo inventore. E in questo caso egli si attribuiva la metà di un incremento fittizio, menomando il capitale di stima con grave pregiudizio della cultura, e contraendo insieme l' immorale abitudine di procacciarsi indebiti guadagni. Il sistema adunque delle stime morte adoperato come rimedio ad un illecito abuso, recava un perpetuo ostacolo al prosperamento dell' agricoltura.

315. Ad impedire il consumo e la vendita del grano che il padrone somministrava ai contadini per la sementa, il governo emanò una legge con cui minacciò la pena di tre anni di galera contro chi si fosse reso reo di tali frodi. Ma quanto fosse insufficiente cotal provvedimento ad arrestare il male, si argomenterà dal fatto che la legge fu richiamata in osservanza più d'una volta nei tempi successivi, senza che fosse mai temuta

nè rispettata (1). Per ovviare alle distrazioni arbitrarie dei bestiami, si tornò a proibire ai lavoratori le vendite senza il consenso del padrone, e di più si statuì, come novella garanzia, che ove i compratori non ne versassero entro otto giorni il prezzo nelle mani dei veri padroni, s'intendesse a questi riservato il dominio sulle bestie, di guisa che potessero ricuperarle ovunque si trovassero (2). Fu del pari rinnovato il divieto di gravarle per debiti dai coloni contratti. Ma non pochi proprietarj diffidando dell' efficacia di queste leggi a provvedere al loro interesse, tralasciarono di fornire i poderi d' ogni genere d' animali, obbligando i contadini di prendere a soccio, o a collatico, a tutto loro rischio e pericolo, quelli soltanto necessari all' aratura delle terre (3).

316. Ma i mezzajoli i più scorati ed oppressi dalle angustie della fame e dalle molestie dei creditori, trascurarono affatto la cultura, e disertarono i poderi per scorrere a truppe le campagne, e procurarsi con le rapine quell' alimento che dal lavoro non ritraevano (4). Donde derivò la scarsità della popolazione rurale, e da essa una nuova e funesta consuetudine. I proprietarj che volevano

(1) L. 6 agosto 1563. B. 24 novembre 1565. P. 7 settembre 1688.
(2) P. 21 luglio 1683.
(3) B. 12 maggio 1559.
(4) Galluzzi. Op. cit. lib. 6. cap 10.

disdire i poderi alle famiglie che li lavoravano, abbisognando di molto tempo per ritrovarne delle nuove, introdussero il sistema di trasmetter la disdetta un anno ed anco diciotto mesi innanzi al tempo della partenza dal podere; e costrinsero i lavoratori a far lo stesso nel caso che si determinassero a sciogliere la società. Ora egli è facile intendere come un sì lungo intervallo fra la disdetta e la partenza fosse nocevole, inquantochè dava troppo agio ai contadini a devastare il fondo, e rendeva difficile il fissare il limite estremo in cui cessava ogni loro diritto alla percezione dei frutti, e l' obbligo all'adempimento delle rurali faccende. Tentò il governo di porre un rimedio a quest'abuso con la legge de'22 ottobre 1597, con cui prescrisse che le disdette si trasmettessero soli otto mesi avanti, cioè nel gennaio di ciascun anno per avere effetto nell' agosto, e dichiarò ancora che dopo questo mese i diritti e i doveri colonici spettassero al nuovo lavoratore. Ma codesta legge non fu osservata (1). Si cercò pure di moderare l' esigenze dei creditori, le quali erano una causa dell' abbandono dei poderi, concedendo più volte ai contadini le ferie dal gennaio a tutto giugno, nel qual tempo si vietò che fossero molestati con gravamenti o con liti per debiti privati. Ma tal sollievo era di poco momento per essi, poichè le ferie non

(1) Savelli Pratica, v. Contadini.

comprendevano i debiti fiscali, e spirate che erano, i creditori avevano facoltà d'investire la porzione del raccolto a loro toccato (1).

317. Egli apparirà strano e singolare, che fra le tante leggi avverse al prosperamento dell'agricoltura finora esposte, una pur se ne rinvenga, animata dalla savia veduta di raffrenare lo smodato arbitrio di rescindere le compre dei bestiami che la redibitoria attribuiva ai compratori. La meraviglia per altro cesserà tostochè si consideri, che non volendo il governo remuovere le vere e principali cause della penuria del bestiame, le quali nascevano dalle proibite estrazioni e macellazioni, e dalle molte e gravose tasse, se la prese con quest' azione rescissoria, incolpandola con ipocrite parole d'esser la primaria se non la sola causa della scarsità degli animali da lavoro, e dell' altezza dei prezzi. Perciò con legge del 12 maggio 1559 fu sancito che ove si fossero comprati bestiami all'estero, o al di là delle trenta miglia da Firenze, non fosse lecito ai compratori di rimenarli o denunziarli ai venditori se non per uno dei seguenti vizi o malattie, cioè: cozzare, traggionare, mal maestro o lunatico, pisciar sangue. Per denunziare i primi due vizi si concesse il termine di tre giorni, per il terzo quindici, per il quarto otto, scorsi i quali termini non era più le-

(1) L. 5 gennaio 1562.

cito l' esercizio della redibitoria. Siffatto ordinamento fu rinnuovato più d'una volta, e nel 31 novembre 1631 fu esteso a qualunque contratto di bestie che si eseguisse in ogni parte del granducato.

§ 3.

Stato delle campagne.

318. Dopo aver rapidamente esposto la legislazione economico-agraria con cui il principato mediceo governò la Toscana, giova conoscere gli effetti che produsse non solo nelle campagne, ma eziandio nelle città. L' aspetto dei contadi divenne ovunque orrido e tristo. In molte parti di Toscana si dilatarono le boscaglie, le quali oltre al torre ogni serenità d' aria ai paesi vicini, li esposero anche ai saccheggi dei malfattori, ed alle stragi di feroci animali in quelle ricoverati. A sette miglia da Firenze i lupi uccisero più volte pastori ed armenti, il che è grave argomento dei mali che si dovevano soffrire altrove (1). Il territorio pistoiese fu per lungo tempo devastato dalle fazioni, il senese perdette quell' apparente splendore che aveva acquistato in tempo di repub-

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 1. cap. 9. lib. 6. cap. 11.
Morbio. Cronaca di Firenze dal 1548 al 1652, passim.
B. 11 febbraio 1595. L. 1620.
Inghirami. Op. cit. tom. 10, pag. 635.

blica (1). Le più vaste e belle pianure nei territorj pisano e volterrano, e nella Valdichiana, ricoperte d' acque, a cui non si dava libero sfogo, erano divenute insalubri. Le Maremme poi divennero affatto incolte e pestilenziali. Più e più volte i principi impresero in coteste contrade lavori di bonificamento; ma perchè mal diretti e non preceduti da quelle economiche riforme che sole potevano assicurarne il successo, non produssero giammai un utile resultamento (2): tanto che le numerose colonie mandatevi in diversi tempi per ripopolarle, vi persero miseramente la vita senza riconquistare all' industria veruna porzione di territorio (3).

319. In moltissimi luoghi le abitazioni dei coltivatori non erano che meschine ed umide capanne, in cui perdevano ogni vigoria di corpo, ed ogni alacrità di mente, a tale che si giudicavano più infelici degli antichi servi dei romani (4). La penuria dei generi frumentarj era quasi continua, perchè dietro i calcoli istituiti da un distinto nostro economista, ogni tre anni si sarebbero sofferte carestie, ed ottenute abbondanti raccolte ogni diciannove (5). I cattivi e scarsi ali-

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 615, 617.

(2) Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 494, 495, 620 e seg. 630, 631, 750.

(3) Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 204 e p. 545 e seg.

(4) Bandini. Discorso economico, nella raccolta del Baron Custodi p. 227. 228.

(5) Fabbroni. Provvedimenti annonarj. p. 17.

menti svilupparono sovente nel popolo febbri e malattie pestilenziali, nè vi fu un solo dei principi medicei il quale potesse gloriarsi di avere con un savio reggimento preservato i toscani da sì terribili flagelli (1). I contagj infierirono anco a danno degli animali che servivano al vitto o ai lavori campestri, e ne accrebbero la penuria (2).

320. Alcuni storici appoggiati a false congetture, o mossi dall'usato spirito d'adulazione, sono andati dicendo che l'agricoltura per opera di Ferdinando I prevalse alle industrie urbane ed ai commercj, instaurando quell'ordine economico che fu poi condòtto a perfezione da Pietro Leopoldo. Ma è facile mostrare come siano caduti in manifesto errore dando peso a fatti che non ne meritavano alcuno, e confondendo fallaci apparenze con lo stato reale delle cose (3). Ferdinando I non prese alcun provvedimento favorevole all'agricoltura, nè deviò dal sistema paterno; che anzi per aver trafficato in grasce e derrate con assai maggior estensione e successo dei suoi predecessori, nocque più di loro all'industria dei sud-

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 314 e seg. 397, 408 e seg. p. 548-49. p. 607 e seg.

(2) Fabbroni. Op. cit. p. 211.

Circ. 4 agosto 1558.

(3) Sismondi. Tableau de l'agriculture toscane.

Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 618 e seg. 625 e seg.

diti (1). È però vero che sotto il suo regno varie famiglie di negozianti fiorentini che dimoravano all'estero rimpatriarono, rinvestendo in terre molta parte dei loro capitali, e forse egli, come avvertii di sopra, ne accelerò il ritorno; ma errerebbe a partito chi ascrivesse a questo fatto la prevalenza successiva dell'agricoltura sulle industrie urbane. Imperocchè quella non migliorò punto di condizione per tale evento, e queste si estinsero poco appresso per cause affatto diverse.

321. Dalla copia degli scrittori di cose rustiche in quei tempi vissuti, altri pure ha tratto argomento della prosperità dell'arte agraria (2); il quale come sia fallace ed inetto lo mostrano le istorie di Roma. Quivi nei secoli di maggiore oppressione per l'arte, e di maggiore trascuratezza nella cultura, abbondarono gli scrittori d'agronomia; ma come di ciò non ce ne meravigliammo allora, così non ce ne maraviglieremo adesso; parendoci ben naturale, che sotto cattivi governi il discorso degli uomini versi più comunemente sovra materie che per lunghi intervalli sono distanti dalla sospettosa politica. L'Alamanni, il Rucellai, il Vettori, il Doni, e il Micheli trattarono a lungo e in prosa e in poesia di cose georgiche; ma niuno di loro osò ravvicinare alle dot-

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 5, cap. 13.
(2) Inghirami. Op. cit. tom. 10, pag. 626.

trine agrarie quelle dell'economia pubblica, e molto meno esaminare la influenza che sovrailprosperamento delle campagne possono avere le leggi. Fino al Bandini, il quale scrisse negli ultimi anni del regno di Giovan Gastone, nessun ingegno toscano avea studiato l'agricoltura nelle sue relazioni con gli ordini legislativi, ed egli pure si astenne dal divulgare i suoi pensamenti prima che si spegnesse la vecchia dinastia. Unica gloria dei regnanti medicei rispetto alle cose agrarie fu di aver amato con fervore la cultura dei fiori e dei giardini, prodigandovi forti somme, e di avere infuso questa frivola passione negli animi dei loro cortigiani, eccitandòli a spendere in oggetti di vanità e di lusso i capitali di cui l'industria agricola aveva estremo bisogno (1).

322. Dalla oppressione delle campagne non tardò a derivarne la ruina assoluta delle manifatture e industrie urbane già prevista fino dall'età repubblicana. Conciossiachè alla scarsità ognora crescente dei viveri si aggiunse anco il difetto quasi assoluto delle materie prime, e dei generi greggi. I gelsi che si doveano piantare a forza, sempre diedero un meschino prodotto, perchè i contadini non partecipi dei profitti li tagliavano o li bruciavano. Poche lane e cattive si ritraevano dallo scarso e mal pasciuto bestiame; e l'olio si

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 627.

raccoglieva in sì poca quantità, che in alcuni anni non bastava alla fabbricazione dei panni fiorentini (1). Quindi conveniva provvedere all'estero non solo le grasce pel mantenimento degli artefici, ma eziandio l'olio, la lana, e la seta pei lavori degli opificj, il che rendeva estremamente più caro il prezzo delle manifatture (2). Lo spaccio delle quali nell' interno dello stato era ben piccolo attesa la miseria del popolo, e al di fuori andava ogni giorno scemando per la concorrenza che facevano le manifatture d' altri stati.

323. Vero è che le industrie toscane si sostennero ancora un poco sotto i regni di Cosimo e di Francesco; ma ciò dipese da cause accidentali ed esterne. Mentre infatti il commercio col levante erasi del tutto estinto a cagione dei pirati che infestavano i mari e delle cessate relazioni fra la Toscana e la Porta (3), il commercio di ponente per tutto il secolo decimosesto fu favorito dalle continue guerre di Fiandra e Francia, e dai disastri della monarchia spagnola (4). Ma nel successivo le eventualità propizie alla Toscana vennero meno, poichè gl' inglesi e i fran-

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 2 cap. 11.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 750 e seg.
(2) Galluzzi. Op. cit. lib. 6. cap. 11. lib. 8. cap. 10.
Inghirami. Op. cit. tom. 10 p. 743 e seg.
(3) Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 743 e seg.
(4) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 11.

cesi perfezionatisi nell' esercizio delle industrie manifatturiere, imposero gravissimi dazi alle dogane di frontiera onde impedire la introduzione delle merci italiane, e proibirono la estrazione delle materie gregge (1). D'allora in poi la Toscana non potendo altrimenti aspirare a riprendere l' antico lustro, dovea contentarsi di un traffico ristretto come si conveniva ad un piccolo paese, e delle poche relazioni commerciali possibili in quei tempi di nazionale egoismo, sostituendo al difetto dei lucri mercantili altre sorgenti di produzione e di lavoro più accomodate alle nuove condizioni dello stato. Il che si sarebbe agevolmente ottenuto, ove si fosse restituita la libertà all'agricoltura, e ad ogni specie d'industria. Ma invece si credè opportuno di raddoppiare i vincoli e di organizzare in miglior forma la protezione a favore delle nostre manifatture, aggiungendo nuovi provvedimenti agli antichi e prodigando privilegi d'ogni maniera a coloro che le lavoravano.

324. Inutile e noiosa fatica sarebbe il trar fuori dai molti volumi delle leggi medicee gl' infiniti ordini emanati nella veduta di favorire gli artefici. Non vi fu mercanzia straniera di qualche conto di cui non si vietasse l' introduzione in Toscana, o che non si gravasse di un fortissimo dazio; non vi fu genere greggio di cui non si

(1) Denina. Rivoluzioni d'Italia, lib. 23. cap. 13.

proibisse l'uscita (1). Perfino alle persone dei negozianti fu tolto il diritto di spatriare, affinchè non aprissero bottega ed istituissero altrove traffici pregiudicevoli a quelli dello stato. Nel 18 giugno 1575 fu pubblicato un bando ferocissimo contro alcuni fiorentini tessitori di drappi d'oro, i quali per far fortuna si erano ricoverati in Napoli, assegnandosi loro il termine di due mesi a rimpatriare sotto pena del capo e della confisca dei beni, e promettendosi un premio di scudi ducento a chi li riconducesse o vivi o morti, quasi fossero rei dei più orribili misfatti (2). Ma la protezione prodigata alle arti con leggi di tal sorta non fece che accelerarne la rovina. In modo che verso la metà del secolo decimosettimo ogni nostra manifattura venne meno, e i principi se vollero impedire i tumulti e le sommosse nelle città, dovettero provvedere al mantenimento dei lanaioli e dei setaioli a spese del pubblico erario (3). Chiaro così apparve che i regolamenti protettori delle urbane industrie non riuscendo ad assicurare loro durevole fortuna, furono soltanto cagione di gravissimi mali economici. Per essi l'agricoltura andò grandemente a decadere, e i privati costretti

(1) Prov. 22 febbraio 1545.
Prov. 20 aprile 1552. Prov. 1459. Prov. 1569.
(2) B. 18 giugno 1575.
(3) Galluzzi. Op. cit. lib. 6. cap. 10. lib. 8. cap. 10.
Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 760 e seg.

a comprare ad un prezzo troppo caro le mercanzie nazionali impoverirono. Solenne testimonianza ella è questa che la economia degli stati languisce e diviene inetta a provvedere al bene delle moltitudini, ove sia dalle leggi inceppata nei suoi naturali movimenti, ed ove, servendo agl' interessi di pochi e non di tutti, sia governata dal privilegio anzichè dalla equità.

325. A tali parole acquistano fede gli esempj di Pisa e di Livorno. La prima di queste città risorse un istante sotto Cosimo I, che concedendo favori e monopolj d' ogni maniera a tutti i negozianti forestieri, vi raccolse in poco tempo una popolazione di ventiduemila anime; ma sotto Francesco, variata la condizione del commercio, e diminuiti i privilegj, i mercanti partirono, e la popolazione si ridusse a soli ottomila individui (1). Livorno poi fiorì sempre, e prese grado fra i porti principali del Mediterraneo mercè delle franchigie e dei privilegj che il governo seppe assicurare in perpetuo ai negozianti d'ogni estera contrada che là fissavano la dimora. E poichè il commercio che si faceva in quella città era precipuamente di trasporti e di commissioni, così al migliorarsi delle condizioni economiche in altri paesi d'Europa non risentì nocumento, ma potè anzi crescere in pro-

(1) Inghirami. Op cit. tom. 10. p. 758.

sperità (1). La quale pertanto non si propagò mai per le altre regioni toscane, divise da Livorno mediante una barriera insormontabile di dogane. Onde riusciva uno spettacolo singolare e odioso insieme il contatto di squallide ed insalubri campagne, e di popoli travagliati di continuo dalla fame, con un paese florido e ricco, e con una moltitudine di forestieri viventi nelle agiatezze a scapito degli statisti (2).

326. Così la politica istaurata da Cosimo I, dopo un lungo volger d'anni raggiungeva pienamente il suo intento. Non vollero i Medici di nazionale che la miseria, e riuscirono a diffonderla ovunque, addormentando nei cuori dei toscani ogni sentimento d'amor patrio, e disciogliendo ogni forza sociale. Le sorgenti della pubblica ricchezza furono lor mercè quasi inaridite, e la finanza dello stato aggravata d'enorme debito. Ma tutti raccolsero nell'odio universale il frutto del cattivo governo, e gli ultimi di quella stirpe ricevettero tale una pubblica umiliazione, che fe' loro sentir l'onta gravissima d'avere un popolo di schiavi. Accertata l'estinzione della dinastia per difetto di maschi, gl'intrighi e le mene dei potentati esteri per ottener la Toscana turbarono più d'una volta i sonni di Cosimo III e di Giovan Gastone.

(1) Galluzzi Op. cit. lib. 6. cap. 10. lib. 7. cap. 22.
(2) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 607 e seg.

Della successione al loro retaggio si disputò per circa trent' anni come se il trono vacasse, o fosse per vacare ad ogni istante, e dello stato si mercanteggiò l'acquisto quasi fosse una fattoria posta all' incanto, e contrastata avidamente fra più attendenti. E l'orgoglio superbo della diplomazia volle sempre i principi consapevoli delle vergognose negoziazioni nelle quali la loro voce non era ascoltata (1). Oh! allora per la prima volta un pensiero amico alla Toscana libertà surse nei loro animi cupidi di vendicare l'offesa maestà con la emancipazione dei popoli. Ed è certo che studiaronsi di restituire a Firenze ciò che le avevano ingiustamente tolto; ma il tentativo fu vano perchè i popoli non si scossero ad un grido di libertà che usciva da labbra sospette, e restandosene nell'inerzia e nell'avvilimento aspettarono che altra voce più augusta e più pura li richiamasse a novella vita (2). Solo la storia dee registrare nell'eterne sue pagine, che la stirpe medicea si estinse tormentata dal dolore di non poter rendere alla sua patria quella politica potestà cui per un secolo aveva teso continue insidie, e per altri due intieramente usurpato.

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 8. cap. 9.
Botta. Storia d'Italia, contin. da quella del Guic. lib. 38.
(2) Galluzzi. Op. cit. loc. cit.
De libertate civitatis Florentiæ ejusque dominii. Pisis, 1721.

PERIODO SESTO.

GOVERNO DI FRANCESCO II E DI LEOPOLDO I.

327. La Casa di Lorena chiamata dai trattati diplomatici a reggere uno stato per due interi secoli oppresso da ogni maniera di mali, affine di consolidare la potestà che non riceveva dal popolo, deliberò fino dai primordj del regno di adoperarla a sollievo delle travagliate moltitudini, ed a ricomporre sopra basi di giustizia e d'equità le leggi e gli ordinamenti del cessato governo. E per un disegno visibile della Provvidenza, che alle tante miserie toscane voleva ormai fosse posto termine, ella trovò siccome idonei strumenti ai suoi desiderj un'eletta d'ingegni educati nella solitudine a forti studj di civile sapienza, i quali seppero additarle le vie da seguire nella riforma dello stato; e mancati codesti ne vide grado a grado sorgere altri per aiutarla o col consiglio o con l'opera nel progresso della impresa ristoratrice del civil reggimento (1). Se non che il primo dei monarchi lorenesi, Francesco, costretto a

(1) Inghirami. Storia della Toscana. tom. 11. pag. 300 e seg.

risiedere a Vienna, e ad affidare ad un Consiglio di reggenza le sorti della Toscana, ben poco potè giovarle. Però fu cauto di annoverare fra i membri del Consiglio Pompeo Neri giureconsulto e statista di egregia fama; per gli eccitamenti del quale emanò alcune utili provvisioni che prepararono lo scioglimento dei vincoli fondiarj. E se nulla di nuovo statuì in deroga ai regolamenti che nuocevano al commercio dei prodotti territoriali, egli è certo che nelle annate calamitose si guardò dal prendere quegli espedienti usati dall' antico governo, i quali invece di mitigare la pubblica miseria solevano immensamente accrescerla. In testimonio di ciò giova notare come in un anno di crudele carestia il maresciallo Botta-Adorno capo della reggenza voleva che fosse levata un' imposta su tutti i cittadini onde incettare all'estero il frumento, e i membri del Consiglio, eccetto il Neri, lo avevano secondato in questa infausta proposta; ma il Granduca pregiando il dissenso del Neri più assai del parere degli altri ministri, rispose che invece d' imposte faceva d' uopo ricorrere a tutti i mezzi onde sollevare e porre in calma il paese. Ritentato una seconda volta, replicò con un linguaggio più severo e più imperioso, disapprovar egli i tributi straordinarj, e volere anzi che tutte le casse regie fossero aperte ai bisogni dei sudditi e della pubblica an-

nona, imprestando denari senza pretenderne alcun frutto (1). Il qual contegno del principe in un momento così difficile, apertamente dimostra come la sola ragione dell'assenza gl'impedì di giovare ai toscani quanto nel suo buon volere avrebbe desiderato.

328. A Pietro Leopoldo era riservata l'impresa di rinnuovare le sorti di questa bella parte d'Italia, mutando ogni specie di legge, ed ogni istituto governativo. Chi pigliasse a scrivere minutamente la storia del suo regno, dovrebbe innanzi tutto porre in chiaro il piano riformativo che traluce dal procedimento osservato nella pubblicazione dei varj ordini. E da questa esposizione si raccoglierebbe agevolmente quanta parte avessero i suoi valentissimi Ministri in un'opera così stupenda, perchè se è da lodarsi la mente che la comprese e la volontà che l'attivò, non è meno da ammirarsi l'intelletto che ne concepì il disegno. E si rileverebbe del pari come i consiglieri di Leopoldo per ultima meta delle sue riforme gli avessero proposto la concessione di quelle garanzie, le quali se oggi sono arra di vita pel Principato più che per il popolo, allora sarebbersi giudicate il più splendido benefizio che un sovrano assoluto fosse capace di compartire ai

(1) M. 2 aprile 1764.
Cantini. Legislazione Toscana tom. 28.

suoi sudditi. Ma non volendo io in mezzo a tante e diverse cose operate in ogni parte della pubblica amministrazione, e in mezzo a tanti propositi formati, e poi non recati ad atto, perder di vista il mio argomento, restringerò le indagini intorno alla legislazione economica, da cui dipendevano essenzialmente i destini dell'agricoltura.

329. Leopoldo gettato l'occhio sulle campagne e riscontratele nel massimo squallore, si avvide che se non tornavano a prosperare non vi era felicità possibile pei suoi popoli, nè stabilità veruna d'industrie. Imperocchè conobbe che la schiavitù dell' agricoltura durata per ben diciotto secoli aveva causato da prima l' assoluta ruina del romano impero, poi l' orgogliosa povertà del medio evo, quindi la morte. precoce de' traffici dei repubblicani, in ultimo la continua fame delle moltitudini invalsa a guisa di costume sotto la dominazione medicea. Laonde si propose di demolire tutto il vecchio edifizio economico, e di rendere non solo ad essa ma a tutte le altre industrie la loro natural libertà, confidando che in questo modo sarebbersi porto l'una coll' altra quello scambievole e migliore aiuto di cui per la loro peculiare indole fosser capaci. Considerato altresì che l' arte agraria era la base fondamentale della ricchezza degli stati, e più particolarmente della Toscana, ebbe in animo di

aprirle una via, onde raggiungesse in breve tempo il maggior grado di prosperità. Ma questi suoi divisamenti non furono in tutta la loro pienezza effettuati, essendosi frapposti molti ostacoli ad impedirne il compimento, i quali sebbene derivassero in gran parte dai pregiudizi inveterati, e dalle cattive abitudini di alcune classi di persone, non potevano nel corso di pochi anni tutti vincersi e superarsi. Accennate in tal guisa le intenzioni del nuovo legislatore, scendo ad esporre minutamente quanto eseguì sì nell' ordine agrario-politico come nel civile.

§ I.

Legislazione politico-agraria.

330. L'abolizione dei vincoli fiscali, signorili e mercantili che opprimevano i coltivatori, i terreni e i bestiami, fu la prima opera a cui Leopoldo pose mano. Volgendosi innanzi tutto ai lavoratori incominciò da esonerarli dal pagamento di una parte della imposta fondiaria e da esentarli in futuro da qualunque gravezza. Soltanto a quelli del contado fiorentino, in considerazione del vantaggio che godevano di un più facile e più utile spaccio dei prodotti per la vicinanza del mercato della capitale, impose un annua tassa a be-

nefizio della comune nel cui distretto dimoravano; la qual tassa però dovea rimaner ferma ed inalterata quand' anco le spese municipali fossero per subire un incremento (1). Tolse l'abuso d'impostare all' estimo i contadini come debitori dei tributi in luogo dei padroni, perchè sebbene avessero l' azione per ripetere quel che pagavano nell' interesse di loro, nientedimeno rimanevano esposti a frequenti vessazioni (2). Stimò obbrobrioso e degradante per essi l' onere delle comandate, e quindi statuì che il mantenimento delle vie pubbliche, lo spurgo dei fossi e dei condotti d' acque in avvenire non facesse più carico a loro, ma alle comunità (3). Abolita del pari l'odiosissima distinzione tra città e campagna, restituì ai contadini non solo la libertà di lavorare per interesse degli opificj urbani, quanto ancora di volgersi all' esercizio di nuovi mestieri (4). E volendo ravvivare in loro il sentimento della pro-

(1) Regolamento gener. comunit. del 23 maggio 1774. art. 42.
Idem. della Provincia pisana del 17 giugno 1776. par. 92.
Idem. della Provincia superiore di Siena del 2 gennaio 1777. art. 88.

(2) Regol. gener. del 23 maggio 1774. art. 42.

(3) Regol. gener. per le comunità del distretto del 23 settembre 1784. art. 74.
Idem della Provincia pisana del 17 giugno 1776. art. 123.
Idem della Provincia superiore di Siena del 2 giugno 1777. art. 88.
N. 27 maggio 1786.

(4) N. 3 luglio 1769.

pria dignità stato compresso e conculcato per il corso di tanti secoli, ordinò che i capi delle famiglie coloniche dovessero far parte delle rappresentanze municipali, nel modo che diremo più sotto (1). In tal guisa costoro si trovavano a sedere a lato dei ricchi signori a cui per lo innanzi erano stati soggetti a guisa di servi, e riconoscendosi ad essi uguali pigliavano facilmente animo ad opporsi alle loro voglie indiscrete.

331. Non furono però sciolti da ogni vincolo i lavoratori dimoranti nei territorj feudali, perchè le signorìe non vennero abolite. È bensì vero che Francesco con la celebre legge del 15 marzo 1749, restrinse d'assai il potere dei signori sui vassalli, statuendo che questi godessero di tutte le franchigie municipali, senza potere esser aggravati di nuovi pesi; e diè loro facoltà di ricorrere dalle sentenze dei giudici feudali ai magistrati ordinari dello stato (2). Leopoldo pure fu sollecito di migliorarne la condizione, liberandoli dalle tasse più vessatorie a cui eran soggetti, e cercando ogni volta che il potè di acquistar feudi per riconsolidare nella sua persona la piena sovranità di quei territorj (3). Nondimeno i contadini vassalli rima-

(1 Regol. gener. del 23 maggio 1774. art. 11, 12.
(2) L. del 15 marzo 1749, art. 23, 25.
(3) N. 8 agosto 1778.
N. 7. gennaio 1780.
L. del 26 gennaio 1789.

sero sempre obbligati a pagare alcuni tributi, ed a prestare al signore i consueti servigj personali.

332. Rispetto ai terreni l'azione svincolatrice del legislatore fu completa in alcune parti, in altre no; fu completa in questo, che restituì ai possessori la libera facoltà di svolgerne le forze produttive, e di esitarne i frutti; non lo fu in ciò che si riferiva alla disponibilità dei fondi, la quale era una condizione necessaria ad attuare ogni possibile miglioramento nella cultura. In breve i vincoli che traevano origine dall'interesse soverchiante delle industrie urbane o del tesoro regio, vennero del tutto aboliti; quelli poi che derivavano dall'interesse signorile furono in parte mantenuti. Per meglio conoscere la larghezza delle riforme in questa parte operate, giova classare in quattro distinte categorie le leggi che vi si referiscono, secondo che provvedevano a rendere

1° liberamente disponibili le proprietà:

2° libera la produzione:

3° libero il commercio dei prodotti:

4° giusta ed equa la prelevazione di una parte di questi a pro delle pubbliche necessità.

333. Notai nel precedente periodo come le terre appartenenti ai corpi morali, l'enfiteutiche, le feudali, le fidecommissarie fossero inalienabili con pregiudizio della industria agraria. Ora è da

dire che molte leggi furono emanate nella veduta di rimetterle in circolo; delle quali leggi essendo stato a lungo discorso dall'Autore del saggio storico sul sistema livellare toscano (1), io mi contenterò di darne un breve cenno più per non interrompere il filo della narrazione, che per il desiderio di dir cose nuove. I corpi morali a cui nel linguaggio legale veniva dato il nome di manimorte, siccome quelli che più non restituivano al commercio ciò che una volta aveano acquistato, furono i primi a richiamare l'attenzione del governo sia per tor loro la capacità che avevano a far nuovi acquisti, sia per riporre in circolazione i fondi che già possedevano. Francesco con la legge del 1 febbraio 1751 ordinò che tutti i corpi, collegj, ed università tanto ecclesiastiche che laiche, e tutte le persone immaginarie che per esistere civilmente avevano bisogno d'essere rappresentate da esecutori o da amministratori, non potessero in futuro acquistare a verun titolo e in verun modo, dominio, possesso, uso, od usufrutto di beni stabili e mobili senza licenza sovrana; e dichiarò nulla qualunque disposizione fatta in onta a simile divieto. E Pietro Leopoldo dopo aver confermato con la celebre legge del 2 marzo 1769 il principio della incapacità civile delle manimorte, credè utile di assicurarne in miglior forma l'osservanza mediante

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 177, 301.

l'aggiunta di nuovi ordini, e di fare insieme alcune giuste e non pericolose eccezioni.

334. Considerò in primo luogo che gli ecclesiastici secolari avrebber potuto servire d'organo e di mezzo indiretto per arricchire i corpi morali per via dell'esecutorie, e amministrazioni fiduciarie lasciate ad essi dai privati cittadini negli atti di ultima volontà. Onde vietò loro d'essere eredi fiduciarj, tutori, esecutori, amministratori, ed economi di eredità sì di laici, che di ecclesiastici senza espressa sovrana licenza. I religiosi ed i monaci che individualmente considerati non presentavano i caratteri di manomorta, potevano tuttavia servire anch' essi di veicolo all'acquisto indiretto a favore del monastero o convento a cui appartenevano. Però ad evitar questo pericolo fu dichiarato che tutti coloro i quali erano per vestir l'abito religioso dovessero disporre, o far la renunzia generale abdicativa di tutti i beni, e non potessero riservarsi che una rendita vitalizia non eccedente la vigesima parte dell'asse ereditario depurato dai debiti, ovvero l'annua somma di scudi cento. Fu detto inoltre che la professione religiosa equivalesse alla morte civile all'effetto d'inabilitare agli acquisti tanto per atti tra i vivi, che d'ultima volontà, e solo fu permesso a chi entrava nel chiostro di potere accettare per una volta soltanto scudi cento,

o anche un vitalizio che non eccedesse la detta somma dai suoi parenti fino al terzo grado civile (1).

335. Fra le eccezioni che Leopoldo stimò conveniente di fare al principio assoluto della incapacità civile dei corpi morali, una sola merita d'esser qui notata, quella relativa ai collegj municipali, ed agli stabilimenti di pubblica beneficenza che dichiarò esenti dal disposto della sua legge. Poichè considerò che gli acquisti che si facessero dalle città e dai municipj ridondavano a vantaggio dei comunisti cui scemavano gli aggravj; e quelli dei luoghi di beneficenza erano diretti al sollievo dell'umanità languente, e della mendicità. E dovè pure riflettere che egli come tutore supremo di queste corporazioni aveva anche il mezzo d'impedire che i beni da esse acquistati non rimanessero in perpetuo presso di loro (2).

336. Per operare il proscioglimento delle grandi masse di proprietà già concentrate nelle manimorte, e per ravvivarne la produzione restituendole al commercio, il legislatore provvide con disposizioni d'altra sorta. Distinse cautamente i beni dei corpi morali ecclesiastici da quelli dei laici, e rispetto ai primi si limitò ad esercitare un'azione sopra quelli soli già dati in enfiteusi, siccome noteremo più sotto, non su gli altri che am-

(1) L. 2 marzo 1769. art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
(2) L. 2 marzo 1769, art. 2.

ministravano e facevano valere per conto proprio. Bensì non mancò di eccitare i parrochi e i rettori dei benefizj a dare ancor questi a livello facendone rilevare la maggiore utilità per le chiese, e lo raccomandò in particolar guisa agli operai dei monasteri e dei conservatorj. Tutte le volte poi che vacavano benefizj di patronato regio, egli stesso ne ordinò l'allivellazione (1). Ma rispetto ai beni delle manimorte laiche, cioè delle comuni, dei luoghi pii, dell'ordine di Santo Stefano, e delle regie possessioni, egli si valse di tutta la sua potestà per operarne grado a grado lo svincolamento a pro dell'agricoltura. Prescrisse a tal uopo che le proprietà fondiarie di codesti corpi morali dovessero dividersi in parti corrispondenti per l'estensione agli ordinarj poderi, onde si mettessero all'incanto sul prezzo di stima per aggiudicarsi al migliore offerente. Qualora nel primo incanto non si trovassero oblatori, vi si esponessero una seconda volta per rilasciarsi in enfiteusi (2). In questo modo raggiungeva con sicurezza l'intento che

(1) C. 6 settembre 1782.
N. 1 luglio 1784.
C. 20 ottobre 1784.
II. del 22 ottobre 1785 par. 20.
(2) Poggi Girolamo. Saggio storico sul sistema livellare toscano. par. 400, 404.
Memoria istruttiva del 23 marzo 1784. par. 61.

una gran massa di tali fondi tornasse in commercio e fosse utilizzata dagl' industriosi. Comandò altresì che le manimorte dovessero vendere o allivellare dentro un anno tutti i beni immobili, che fossero per acquistare in futuro (1).

337. Per svincolare i fondi livellari nell' interesse della produzione agraria provvide ad introdurre molte riforme sostanziali nel contratto d'enfiteusi. Ciò che nuoceva in passato allo svolgimento della maggiore possibile attività dell'industria su questi beni proveniva dall'indole inalienabile di essi, e dalla loro reversibilità alle manimorte dopo un dato tempo, senza che i livellari avessero diritto a conseguire il prezzo dei miglioramenti eseguiti. Fu cura perciò del legislatore di remuovere tali ostacoli, assimilando il più che poteva le proprietà enfiteutiche a quelle pienamente libere.

338. In primo luogo attribuì ai possessori di livelli la facoltà di alienarli tanto a titolo correspettivo che gratuito, e di disporne anco per atto d' ultima volontà (2). Dichiarò che le pazioni agnatizie non fossero altrimenti d'ostacolo al commercio di questi beni, ma ricevessero effetto sol quando non fosse intervenuto un atto di disposizione per parte del possessore. Rispetto alla fa-

(1) L. 2 marzo 1769 art. 2, 5, 6, 7.
Poggi. Op. cit. par. 426.
(2) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 318, 322.

coltà di alienarli per atti tra i vivi, statuì che invece del consenso da chiedersi due mesi avanti dal padron diretto bastasse la semplice notificazione del contratto appena seguito (1). A perpetuare inoltre la durata di queste proprietà ordinò la rinnovazione del livello a favore dei parenti più prossimi dell' ultimo investito nel caso che non ne avesse disposto, ed a favore degli alienatarj o successori nel caso che gli avesse trasmessi per qualsivoglia titolo ad altri (2).

339. In terzo luogo il legislatore dichiarò che i miglioramenti che fosse per fare l'enfiteuta sul fondo costituissero sempre una sua proprietà libera, in modo che per causa dei medesimi non si facesse mai luogo ad aumento di canone o di laudemio: e nel caso di caducità del livello il migliorante avesse diritto a ripeterne dal padron diretto il prezzo (3). L'ultima caratteristica impressa in questa sorta di beni, e del massimo rilievo per l' agricoltura, fu quella dell' affrancabilità, mediante la quale il livellare poteva sciogliere il vincolo enfiteutico e consolidare in se stesso il pieno dominio dei fondi. Peraltro Leopoldo credè conveniente distinguere i livelli ecclesiastici da quelli dei corpi morali laici, ordinando che per

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 324.
(2) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 329, 335.
(3) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 334 e seg.

l'affrancazione de' primi dovesse concorrere il consenso d'ambedue le parti interessate (1), e i livellari per quella dei secondi potessero effettuarla anche contro la voglia dei padroni diretti, purchè pagassero il capitale dell' intiero canone sul ragguaglio del tre per cento. Permise in alcuni casi l'affrancazione anche di una sola parte del fondo, purchè rimanesse sempre affetta all' ipoteca per il pagamento del canone residuo (2). Con tali provvedimenti, di cui basta all'uopo nostro aver dato un semplice cenno, anco la condizione della proprietà enfiteutica fu migliorata assai, e reso più proficuo l'esercizio dell'industria sulle terre che n'erano il soggetto.

340. Venendo alle riforme operate intorno ai beni fidecommissari, è da dire che il granduca Francesco con la legge del 22 giugno 1747 ne preparò lo svincolamento, ma non lo compiè. Dispose infatti che in avvenire non fosse lecito istituir fedecommessi che ai soli nobili sopra beni stabili e luoghi di monte dello stato, non sui mobili e crediti, e ne circoscrisse la durata a soli quattro gradi e generazioni oltre le quali dovea cessare ogni vincolo. Restrinse parimente a quattro gradi i fedecommessi già istituiti in passato; e volle che ne fosse permesso lo scorporo per costituir la dote

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 344.
(2) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 329, 335.

alle figlie o nipoti del possessore nonostante il divieto del fedecommittente, come anco per le spese di restauro e miglioramento dei fondi. Pietro Leopoldo poi ne operò la piena abolizione in due tempi distinti. Imperocchè nel 14 marzo 1782 ordinò la resoluzione di tutti quelli che erano *dividui* nel caso in cui una sola parte dei beni fosse rimasta prosciolta dal vincolo per il passaggio fatto per le quattro teste a norma della legge del 1747. Quindi col celebre motuproprio dei 22 febbraio 1789 dispose che i fedecommessi istituiti legittimamente in addietro, e non ancora sciolti, si sciogliessero nelle persone dei chiamati che fossero già nati al giorno della legge, o in quelle dei figli che fossero per nascere dai matrimonj già contratti a detta epoca; e annullò tutte le istituzioni di fedecommessi che fossero scritte nei testamenti posti in essere avanti la legge, ma non per anco aperti. Dichiarò poi con solenni ed amplissime parole che nessuna persona o nobile o cittadino che fosse, avesse facoltà per qualsivoglia titolo di ordinare in futuro sopra veruna specie di beni, vincoli o sostituzioni fedecommissarie che li rendessero inalienabili anco per un breve spazio di tempo, e inducessero l'onere di conservarli e restituirli da una in altra persona. E comminò la nullità delle disposizioni fatte in contravvenzione alla legge tanto per atti

tra i vivi che d'ultima volontà, statuendo che i beni restassero totalmente liberi presso l'erede, il legatario, o donatario in primo luogo invitato, come se il vincolo ed il gravame non fosse stato imposto.

341. Se i provvedimenti di Pietro Leopoldo prosciolsero in modo completo i vincoli fedecommessari, lo stesso non può dirsi di quelli risguardanti i feudali. Tranne le leggi di sopra accennate con cui restrinse la potestà politica e la giurisdizione dei feudatarj sui vassalli, non pubblicò alcun ordine diretto a rendere alienabili i feudi dei signori, ma li rilasciò sotto l'impero delle vocazioni stipulate nelle investiture. Nulla egualmente innovò circa alle proprietà dei vassalli comprese nel territorio feudale, le quali erano soggette o a prestazioni signorili, o alla reversione a favore del feudatario dopo un certo tempo. Ma è da credersi che se un più lungo regno egli avesse avuto in Toscana, non avrebbe mancato di svincolare anche questa specie di beni, potendosi argomentare questa sua volontà da ciò che eseguì nel 1789 nell'antica contea di Chitignano da lui acquistata. Imperocchè concesse ai vassalli la facoltà di affrancare i loro beni da ogni prestazione mediante il pagamento di una tenue somma, e di più autorizzò l'ultimo maschio invitato alla successione dei beni a disporne li-

beramente a favore di chi più gli fosse piaciuto, e in difetto di disposizione volle che trapassassero negli eredi contemplati dalle leggi comuni (1). Prima di terminare il discorso intorno a questa parte delle riforme leopoldine vuolsi notare che niun ordine esplicito e diretto s'incontra il quale sciogliesse dal vincolo della pazione i livelli di dominio diretto dei privati, e li rendesse alla pari degli altri liberamente disponibili.

342. Nella seconda serie delle leggi riformatrici si comprendono quelle che mirarono a svincolare le terre dagli oneri e dalle servitù che ne impedivano la libera produzione. Leopoldo infatti abolì nella provincia pisana e nella pistoiese la servitù del pascolo e quella di seminare e di percipere i frutti dopo la prima raccolta nei beni altrui (2). Tolse l'obbligo di lasciare alcuni terreni a pastura per il mantenimento dei bestiami dell'uffizio di grascia entro le quattordici miglia dalla capitale (3), come pure la proibizione di piantare e coltivare i tabacchi, concedendo ad ognuno la facoltà di seminarli e raccoglierli in ogni parte del

(1) N. 7 gennaio 1780.
L. 27 gennaio 1789.

(2) Regol. per le comunità della Provincia pisana del 17 giugno 1776. art. 72.
LL. dell'11 marzo 1776. art. 1 e 10 maggio 1777.

(3) Editto del 14 agosto 1775.
LL. del 24 ottobre 1780.

granducato (1). Liberò i proprietari e i lavoratori dall' onere di piantar gelsi lungo i confini dei poderi, e ridusse a poche le bandite regie limitandone assai l' estensione (2). Nello stesso tempo privò gli antichi favoriti del privilegio di esercitare il diritto di caccia sui fondi altrui, volendo che la condizione di tutti i cittadini di fronte alla legge fosse eguale (3).

343. Abolì i regolamenti che proibivano il taglio dei boschi e delle piante cedue, restituendo ai possessori il diritto di sboscare i fondi per destinarli alla cultura, e di atterrare le piante senz' obbligo di chiedere alcuna licenza. Solamente mantenne per altro tempo il divieto per i boschi situati dentro il miglio dalla cima degli appennini, e quelli posti nei luoghi riservati agli edifizi della magona del ferro, e alle moje del sale di Volterra, ma posteriormente, dopo essere stato rassicurato dal parere dei fisici e degli agronomi che niun pregiudizio sarebbe derivato al letto dei fiumi dallo sboscamento degli appennini, e dopo avere stabilito di sciogliere le priva-

(1) Editto del 18 giugno 1789.
(2) L. del 13 luglio 1772.
NN. del 26 ottobre 1773 e 24 febbraio 1781.
(3) L. del 13 luglio 1772.
N. del 24 febbraio 1781.
L. del 27 aprile 1782. art. 2.

tive della fabbricazione del ferro e del sale, tolse anco le due referite eccezioni (1).

344. L'uso delle acque dei torrenti e dei fiumi per irrigare i fondi o per far colmate, che in alcuni luoghi era riservato ad esclusivo profitto dei beni del principe e della Religione di S. Stefano, fu renduto libero, e talvolta fu data ai privati la facoltà di valersene per far colmate anco a preferenza dei terreni una volta privilegiati (2). Fu restituito ad ogni proprietario il diritto di far conserve o ricettacoli d'acque nelle sue terre (3). Fu abolita ogni regalía e privativa della Corona per l'escavazione delle miniere d'ogni specie, e revocata ogni grazia e concessione di simili privilegj fatta a qualunque persona o corpo morale, ordinando che a ciascuno fosse permesso, senza bisogno di veruna preventiva licenza, l'intraprendere o fare intraprendere nei proprj terreni scavi e ricerche di qualunque sorta (4). Finalmente fu derogato ai regolamenti vessatorj con cui si pretendeva di fissare il tempo della vendemmia delle uve, riconoscen-

(1) L. del 20 gennaio 1776.
L. del 24 ottobre 1780.

(2) Governo della Toscana sotto il regno di Pietro Leopoldo. Firenze 1790, pag. 39, 40.
LL. del 24 settembre 1780 e 1 dicembre 1781.

(3) L. del 3 marzo 1777.

(4) LL. del 5 agosto 1780 e 11 maggio 1788

doli contrarj al pubblico interessee violatori dei diritti di proprietà (1).

345. Le riforme in terzo luogo caddero sui vincoli che investivano il commercio dei prodotti agrarj e di cui lungamente abbiamo discorso nei precedenti periodi. L'abolizione completa di questi fu consigliata a Pietro Leopoldo sin dai primi anni del suò regno come atto di rigorosa giustizia e di universale utilità; ma i pregiudizj inveterati dei mercanti e degli abitatori delle città rendevano sommamente difficile una sì vasta operazione. La quale avrebbe disanimato ogni altro principe meno sapiente di Leopoldo e non confortato da uomini di stato che avessero l'ingegno e il coraggio civile del Neri, del Tavanti e del Gianni. Pure egli coll'aiuto di sì valenti consiglieri lottò contro la forza dei pregiudizj, ed intraprese le riforme in un tempo in cui la Toscana gemeva angustiata da crudeli carestie. La dottrina del libero commercio dei cereali era stata esposta con lucidezza e sostenuta in Toscana, prima che in ogni altro paese, da Sallustio Bandini nel suo egregio discorso intorno alla maremma sanese. Codesto illustre economista nel manifestare siffatti pensamenti ai ministri di Giovan Gastone ne avea riportato poco meno che la nota d'imbecille e de-

(1) L. del 18 marzo 1786.

mente (1): ma non appena venne al governo dello stato Francesco, ch'egli ottenne di vedere applicato con successo alle maremme il principio della libertà frumentaria da lui proclamato (2). Leopoldo convinto da questo esempio che il ristoramento dell'agricoltura e la prosperità dei popoli richiedessero per condizione necessaria il libero traffico dei prodotti del suolo, non esitò di por mano alla abolizione dei vincoli annonarj anco nei momenti in cui le moltitudini illuse aspettavano da quelli un sollievo alla fame che le angustiava. Volle però che il passaggio dalla servitù alla piena libertà non fosse istantaneo nè precipitoso, ma saviamente preparato con opportune gradazioni.

346. Il primo atto iniziativo della riforma fu da lui incominciato con la legge del 18 settembre 1767 con cui soppresse tutte le formalità e dichiarazioni necessarie in addietro per trasportare da una provincia all'altra del granducato, o dal territorio di Siena in quel di Firenze, tutti i prodotti agrarj. E ne assicurò la libera contrattazione in ogni luogo, e a favore d'ogni ordine di persone, abolendo le leggi proibitive delle incette, e le tassazioni dei prezzi, e dichiarò lecito a chiunque di conservare nei

(1) Zobi. Manuale storico di economia toscana, pag. 68.

(2) Cantini Legislazione toscana, tom. 24, p. 150, e tom. 26, p. 280.

magazzini i generi comprati per tutto quel tempo che stimassero opportuno, senza esser sottoposti a molestia alcuna. Riguardo al commercio coll'estero si limitò per allora a inibire la estrazione dei cereali indigeni finchè il prezzo si conservasse maggiore delle lire quattordici il sacco, ed ugualmente permise l'introduzione dei forestieri quando il prezzo dei nazionali fosse superiore alle lire quindici. Questo temperamento con cui si pretendeva regolare l'entrata e l'uscita dei grani nella guisa stessa che le cateratte regolano il corso delle acque dei fiumi, fu adottato dal Legislatore non per fiducia della sua utilità, ma come modo d'avviamento al sistema della intera libertà. Abolì pure le privative che alcuni fornai godevano di fabbricare e vendere il pane fine, e gli altri regolamenti vessatorj che ne fissavano il peso e la forma (1).

347. Per preparare intanto i popoli allo scioglimento completo e sollecito degli altri vincoli annonarj, non mancò di render chiara la verità dei principj economici che dirigevano le sue riforme, con alcune circolari ed istruzioni. Sono oltremodo pregevoli quelle del 21 ottobre 1768, in cui spiegò come la giustizia e il pubblico interesse comandavano di lasciare ai privati il diritto di vendere le

(1) LL. 18 settembre 1767, art. 1, 5, 21, 22, 23.
LL. 23 maggio e 6 giugno 1770.

derrate nel tempo e per il prezzo che fosse di loro soddisfazione, ed inculcò ai giusdicenti di non costringere mai nessuno a vendere o portare al mercato i propri generi. E colla circolare del 18 agosto 1772 rinnuovò con maggiore energia queste ordinazioni, facendo sentire che il mezzo più efficace per procurare l'abbondanza dei grani, era quello di non vincolare la libertà dei prezzi, perchè questi ove fossero stati alti in un paese richiamavano in un momento il grano dai paesi vicini che ne avessero del superfluo, o che fossero in stato di riceverne da altre parti con maggior facilità; onde i prezzi nelle diverse località si sarebbero in breve livellati.

348. Finalmente nell'anno 1775 parendogli giunto il tempo opportuno di render compiuta in ogni parte la libertà del commercio agrario, dichiarò lecito a tutti l'introdurre ed estrarre i prodotti del suolo in ogni tempo: e nei motivi che precedono le disposizioni della legge non mancò di fare intendere ai sudditi come la libertà fosse il mezzo il più efficace di promuovere e di accrescere l'agricoltura, origine e fondamento della prosperità di tutte le classi del popolo; com'ella assicurasse la sussistenza dei cittadini e regolasse il giusto prezzo delle vettovaglie, mediante la concorrenza dei compratori e dei venditori. Rammentò pure che la esperienza di tanti secoli aveva

evidentemente fatto conoscere quanto dannosi fossero riusciti i regolamenti e le provvidenze dei magistrati. Ed affinchè fosse garantito il rispetto ai nuovi ordini, dichiarò che sarebbe caduto sotto la censura delle leggi promulgate contro i perturbatori della pubblica quiete, e sarebbe perseguitato d'uffizio chiunque ardisse d'impedire i trasporti dei cereali per qualunque parte fossero destinati, e similmente chi presumesse d'impedirne le contrattazioni in qualunque tempo e luogo, e da qualunque persona si facessero (1). Abolì nello stesso tempo la congregazione generale dell'annona residente in Firenze, che fino dal 1768 aveva sostituito ai diversi uffizi di grascia municipali, ed istituì un semplice scrittoio a cui i giusdicenti dovevano inviare la nota dei prezzi dei grani che correvano nei mercati, e i possessori le portate dei generi, per mostrare anco per un poco ai paurosi che in caso di calamità straordinaria il governo vegliava alla pubblica abbondanza. Ma rassicurati alquanto i popoli dopo tre anni di piena libertà, soppresse insieme con lo scrittoio anche quei molesti obblighi (2). Altri minuti regolamenti rimasti inutili dopo il 1775 ma non ancora aboliti, lo furono in appresso; tantochè nel 1783 tutta l'azione del governo, per lo innanzi complicata ed oppressiva

(1) L. 24 agosto 1775.
(2) L. 3 marzo 1778.

in materia di annona, rientrò nei giusti e veri limiti di una semplice vigilanza di polizia sanitaria, onde impedire il commercio di quelle derrate che fossero guaste e corrotte (1).

349. Restava l'ultima classe dei vincoli funesti all'economia rurale, consistenti nei dazj e nelle imposte, che oltre il bisogno dello stato e nei modi i più intollerabili toglievano ai proprietari ed ai contadini i legittimi profitti del lavoro e dei capitali. E la sapienza di Leopoldo e dei suoi ministri non tardò ad operar lo scioglimento anco di questi, ponendo mano ad una larga riforma del sistema finanziero, la quale a differenza delle altre ebbe il doppio scopo di abolire l'antico ordine di tributi e simultaneamente riedificarne un altro, perchè non si poteva distruggere l'antico senza sostituirne uno nuovo necessario a sostenere l'edifizio governativo. Rammenterò i principali vizj che rendevano gravose le contribuzioni fondiarie, cioè la moltiplicità dei titoli per cui si levavano e dei tempi in cui si riscuotevano, la quantità eccessiva e variabile di esse ad arbitrio dei governanti, l'ingiusto reparto, e la loro erogazione in usi diversi dai pubblici servizj. E rammenterò del pari che i cittadini non potevano rimediare ad alcuno di codesti inconvenienti e neppur valersi delle rendite muni-

(1) Regol. 14 gennaio 1783.

cipali per attenuarli, dacchè le comunità erano state spogliate della libera amministrazione dei loro beni, e le loro casse erano divenute affiliate alla cassa regia. Laonde parve a Pietro Leopoldo che per costituire un nuovo sistema d'imposte dirette, coerente alle dottrine economiche professate in quei tempi, occorresse innanzi tutto riformare i municipj, organizzandoli in modo più largo, e più consentaneo all'indole di queste prime associazioni civili.

350. Col regolamento generale pubblicato nel 23 maggio 1774 imprese la riforma delle comunità del distretto fiorentino, e negli anni appresso la estese ed applicò anco a quelle dei distretti pisano e senese. Volle in primo luogo che nelle assemblee municipali del contado fossero rappresentati gli interessi non solo dei proprietarj di vasti fondi, ma anco dei piccoli, la classe dei quali per le benefiche sue leggi doveva di giorno in giorno ampliarsi. Di più stimò necessario di accordare una qualche rappresentanza anco agli industriosi dimoranti stabilmente nelle campagne, siccome i più esperti conoscitori dei bisogni locali, e i più interessati ad ottenerne la sodisfazione. In questa veduta ordinò che in ogni comune vi fosse un magistrato ed un consiglio generale. Il magistrato si componesse del gonfaloniere che ne fosse il capo, e di un numero di

possidenti scelti fra quelli che godevano di una rendita determinata, da chiamarsi priori; il consiglio si formasse dei residenti nel magistrato, e di una quantità non piccola d'individui appartenenti alla classe dei coloni e degli artigiani, che si chiamassero i deputati del popolo. La elezione di questi rappresentanti si doveva fare per mezzo della sorte; onde fu prescritto che si formassero due borse separate, nella prima delle quali si ponesse il nome dei possidenti provvisti della rendita maggiore, nella seconda tutti gli altri insieme coi capi delle famiglie coloniche e artigiane abitanti nel territorio municipale. Appena estratti dalle borse i nomi dei rappresentanti, le assemblee si avevano per costituite, nè v'era d'uopo d'approvazione superiore per convalidare le scelte fatte per mezzo della sorte. Cotal modo di elezione, sebbene vizioso in se stesso perchè dipendente dal cieco arbitrio del caso, aveva il pregio di far cessare il malefico dispotismo dell'autorità centrale fino allora esercitato nella scelta dei funzionari municipali, ed era destinato a cedere il luogo al sistema della elezione libera per parte degli interessati, appena fosse riconosciuta la opportunità. Le adunanze ordinarie delle comunità dovevano determinarsi dal magistrato, le straordinarie intimarsi dal gonfaloniere, ogni volta che il bisogno lo richiedeva. La riunione si teneva per

legittima se intervenisse il gonfaloniere e due terzi dei membri che componevano ciascuno dei collegj deliberanti. Ogni partito si aveva per vinto tostochè il numero dei voti favorevoli fosse almeno di due terzi dei membri presenti (1).

351. Rispetto alle attribuzioni Pietro Leopoldo statuì che il magistrato disimpegnasse le più gravi, come il reparto delle imposte, la compilazione dei bilanci, l'agenzia dei patrimoni municipali, e di quelli dei luoghi pii dipendenti dalle comuni. Il consiglio poi doveva eleggere gl'impiegati del comune e discutere gli interessi relativi al mantenimento o restauro delle vecchie vie, o all'apertura delle nuove, ed altri simili affari che davan luogo a spese locali. Le deliberazioni tanto del magistrato che del consiglio, a meno che non riguardassero l'alienazione dei beni o l'aumento delle tasse, erano valide ed eseguibili senza necessità della sovrana approvazione. Imperocchè la sapienza del Principe riconobbe esser conforme alle regole di giustizia che gli affari economici fossero diretti ed amministrati da quelli che vi avevano il principale interesse; e si persuase agevolmente che la libertà lasciata ai comunisti di esaminar lo stato dell'entrate e delle spese, e di emetter apertamente il loro parere

(1) L. 12 maggio 1774. art. 16, 25, 26.
II. 17 novembre 1779. art. 2, 4, 4.

avrebbe animato il loro zelo in pro del municipio con sommo vantaggio di tutte le industrie. Ridusse in conseguenza le attribuzioni del cancelliere comunitativo a quelle di consultore e di attuario dei collegj deliberanti, togliendoli la potestà di vincolare la loro indipendenza (1).

352. Ricostituiti in questa forma i municipj divisò di ordinare con l'aiuto d'essi una tassa fondiaria unica, che chiamò tassa di redenzione, perchè redimeva i possessori dalle oppressive gravezze istituite dai precedenti governi. E volle che avesse i seguenti caratteri reputati da lui necessari a legittimarla.

1° Che cadesse sulla rendita netta togliendone la minor quantità possibile.

2° Che avesse una certa stabilità nell'annua quota.

3° Che fosse repartita con equa proporzione su tutte le proprietà, niuna esclusa nè eccettuata.

4° Che si riscuotesse in un modo il meno disastroso pei contribuenti.

353. Per ottenere che l'imposta cadendo sulla rendita non aggravasse di troppo la condizione dei proprietarj, Pietro Leopoldo stabilì che si tenessero ferme le masse della rendita imponibile descritte negli antichi libri estimali. Poichè con

(1) M. 23 maggio 1774. art. 24, 27, 28, 42, 80, 81. M. 16 novembre 1779. art. 191, 192.

siderò che queste, comunque si reputassero esorbitanti sotto un governo di privilegj e di vincoli, non dovevano più esserlo dopo le riforme da lui operate, che aveano ristorato l'agricoltura ed accresciuto i prodotti dei terreni (1).

354. Stabilita questa base all'imposta, procedè a fissare in modo certo e costante la quota annua che intendeva di esigere. Essa doveva raccogliere un capitale sufficente a sodisfare ai bisogni di ciascuna comune, e a quelli di tutto lo stato. Rispetto ai bisogni locali non era possibile determinare con esattezza la somma necessaria, poichè in alcuni anni potevano richiedersi maggiori dispendj, in altri meno; ma per toglier materia all'arbitrio, fu cauto di definire i diversi titoli di spesa. E mentre rilasciò in facoltà dei collegi municipali il resecare le spese superflue ed eccessive, statuì che qualora si trattasse d'aggiungere un nuovo titolo, il giusdicente avesse potestà di sospendere il partito per sottoporlo al giudizio dell'autorità superiore. Rispetto poi alle imposte regie, egli determinò con certezza e precisione il quantitativo annuo da levarsi in ogni comunità, dichiarandolo in piè del regolamento compilato per ciascuna di esse. Prometteva di non alterarlo, e in caso che straordinarie e non previste necessità lo costringessero ad

(1) M. del 23 maggio 1774. art. 12.

accrescerlo, si obbligava a farlo con una legge da pubblicarsi nelle consuete forme, e non per via di circolari clandestine, inviate ai capi delle magistrature comunitative (1).

355. Per rendere equo e giusto il reparto della tassa, Leopoldo dovè prendere in esame i privilegi invalsi di esentare dal contributo i beni di alcuni particolari, quelli degli ecclesiastici, dei corpi morali, e delle regie possessioni. E non esitò a persuadersi che fossero contrari alla giustizia e pregiudicevoli alla pubblica ricchezza. Proclamando perciò il principio che gli aggravj pubblici si dovevano distribuire ugualmente tra tutti i cittadini a misura e proporzione dei beni di cui ciascuno godeva, volle che in avvenire gli individui e le corporazioni per lo innanzi esenti fossero sottoposti alle medesime gravezze sì ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa nè eccettuata, alle quali concorrevano tutti gli altri possessori di beni immobili. Nè ammesse altro privilegio d'immunità se non quello derivante dalla numerosa prole di dodici figli (2).

356. Venendo poi a stabilire il metodo di reparto, ordinò che dovessero eleggersi dal magi-

(1) M. 23 maggio 1774. art 27, 29, 31, 37.
(2) N. 29 settembre 1768.
L. 28 marzo 1770.
M. 25 settembre 1775.

strato di ciascun municipio due probe e capaci persone tra gli abilitati a risedere in quello, deputandole a tassare e distribuire l'imposta tra i contribuenti. E per assicurarsi della rettitudine del loro operato, volle che si scegliessero altri due soggetti in qualità di revisori, affinchè indagassero se qualcuno fosse stato per caso o per errore aggravato più o meno del giusto, e se i beni degli ecclesiastici e degli antichi privilegiati si fossero di nuovo sottratti al contributo. I revisori dovevano estrarsi a sorte da una borsa nella quale si inserivano i nomi di tutti i possessori senza riguardo al maggiore o minor quantitativo delle rendite imponibili: se avessero riferito che il reparto era stato bene eseguito, il magistrato lo approvava, altrimenti lo faceva correggere nel modo da essi indicato (1). Il metodo d'esazione fu pure ridotto alla più grande semplicità ed economia, perchè fu prescritto che i contribuenti pagassero direttamente al camarlingo comunitativo la tassa in tre rate annue; e i camarlinghi egualmente in tre rate la versassero nelle casse della camera delle comunità. Le scadenze dei pagamenti dovevano statuirsi dai gonfalonieri, di concerto col soprassindaco, nei mesi più comodi pei possidenti (2).

(1) M. 23 maggio 1774. art. 50, 51, 54, 56.
(2) M. 23 maggio 1774. art. 38, 39.

357. Questo nuovo sistema d'imposte fondiarie non fu mai alterato da Leopoldo per tutta la durata del suo governo, ed è mirabile a notarsi che lungi dal crescer le gravezze, nel 1788, seguitando i consigli del senator Gianni, si determinò ad erogar la tassa di redenzione nel proscioglimento del debito pubblico, piaga cancrenosa e secolare della finanza toscana. Infatti ordinò che chiunque fosse possessore di beni stabili, e insieme di cartelle di pubblico credito, chiamate *luoghi di monte*, compensasse tanta rata dei crediti quanta corrispondesse alla tassa di redenzione capitalizzata alla ragione del 3 e mezzo per cento: e s'egli avesse più a lungo regnato in Toscana, avrebbe forse condotto a fine una impresa cotanto utile senza arrestarsi dal migliorare la condizione dei contribuenti (1). Riformò in meglio anco la tassa di macine sostituita da Francesco suo padre, a quella antichissima ed obbrobriosa delle farine. Era la tassa di macina una specie di imposta personale che si riscuoteva ogni anno da tutti i capi di famiglia, ma che si rendeva gravosa pel modo con cui era distribuita e riscossa. Ora Leopoldo provvide a toglierne i difetti, distinguendo i cittadini in tante classi corrispondenti alla loro condizione economica per graduare secondo questa il reparto, e ne affidò l'esazione ai corpi municipali.

(1) M. 7 marzo 1788.

Nè omise di solennemente dichiarare che appena lo stato della finanza gliel permettesse, avrebbe sgravato i suoi popoli anco di questa tassa (1).

358. Se dalle riforme operate nelle imposte dirette passiamo a dar cenno di quelle relative alle indirette che pur gravavano i prodotti campestri, si riscontreranno animate dal principio della libertà commerciale che il Legislatore mirava grado a grado a stabilire in tutta la sua pienezza. Egli ebbe primieramente a considerare quanto danno arrecassero alla circolazione delle derrate nazionali le dogane interne in cui s'inciampava ad ogni passo, e le moltiplici tasse e gabelle che si pagavano in cento diversi luoghi, per una sola e medesima mercanzia. All'effetto pertanto di promuovere la maggior prosperità del commercio con benefizio immenso dei proprietari di terre, e degli industriosi d'ogni condizione, soppresse tutte codeste dogane, e venne a formare delle diverse provincie dello stato un solo territorio riunito. Dal quale tenne separati quei soli luoghi, che per posizione geografica o per condizione economica richiedevano un distinto ordinamento. Fra i primi noterò i Vicariati di Barga e Pietrasanta, la Lunigiana e Portoferraio, divisi dal granducato per via degli stati di Lucca e di Massa, o per via del mare; tra i secondi la provincia inferiore se-

(1) M. 9 marzo 1789.

nese che volle regolare con leggi speciali, e la città di Livorno cui occorreva mantenere i privilegi del porto (1).

359. Abolite le dogane interne si rese necessario un nuovo regolamento dei dazj da pagarsi alle dogane di frontiera, ed alle porte delle principali città. Quelli delle dogane di confino fu statuito che si riscuotessero per ogni qualità di prodotti che o s'introducevano nello stato, o ne sortivano, ovvero vi passavano per essere consumati altrove; i soli generi frumentari n'erano esentati. La gabella delle porte fu ristretta alle sole città di Firenze, Pisa, Siena e Pistoia; poichè il granduca considerò che in codesti luoghi essendovi abbondanza di ricchezze più che altrove, e moltiplicità di traffici, di contrattazioni, e di consumi, l'imposta di un tenue dazio sopra ogni oggetto che in quelle s'introducesse, avrebbe cresciuto d'assai la pubblica rendita, senza recare grave pregiudizio ai consumatori. Fu cauto per altro di graduar le tariffe in modo proporzionale allo stato economico di ciascuna città (2). Soppresse eziandio le tasse che gravavano la fabbricazione e la vendita del pane, e il commercio di alcuni prodotti agrarj: sicchè ad

(1) M. 30 agosto 1781. art. 1, 2, 5.
(2) L. 29 ottobre 1768.
Tariffa doganale del 1781.
Riforma delle gabelle 31 agosto 1781.

onor suo giova confessare, che i vincoli finanzieri i quali ridondavano in esclusivo profitto del principe e del suo governo, furono ristretti entro i limiti della pura necessità.

360. Poche cose sono da notarsi intorno alle riforme operate nella legislazione del bestiame inserviente dell'agricoltura. Aboliti i regolamenti che ne impedivano la libera circolazione nell'interno dello stato, e la vendita al di fuori, e tolti gli ostacoli alla macellazione del medesimo, fu dichiarato che potessero esitarsi dovunque, e macellarsi in ogni tempo, ed ai proprietari fu data piena facoltà di tenere sui poderi animali d'ogni sorta (1). La gravissima tassa del piè tondo fu del pari soppressa, ed il bestiame venne assoggettato al pagamento dei dazj soltanto alle dogane di frontiera, e nelle città gabellabili (2). Fu rinnovato di più l'antico divieto di sequestrare gli animali da lavoro esistenti sui fondi, per la esazione delle imposte già scadute (3). Ma negli ultimi anni del suo governo, Pietro Leopoldo stanco delle continue querele dei lanajoli non per anco illuminati dall'esperienza, fu costretto a proibire l'estrazione dal territorio riunito delle pecore non tosa-

(1) LL. 4 dicembre 1775 e 13 giugno 1780.
(2) L. 29 ottobre 1768.
Riforma delle gabelle 31 agosto 1831.
Tariffa doganale del 1781.
(3) C. 30 luglio 1785.

te. Nel cedere però a queste esigenze diè chiaro segno dell' abborrimento ai vincoli, non tollerando che si restringesse la libertà del traffico del bestiame per mezzo di una legge, sì bene per via d'una semplice notificazione scritta nello stile del vecchio sistema economico, e da lui non firmata (1).

361. Spezzate le catene che da antichissimo tempo tenevano in ischiavitù l'agricoltura, Leopoldo si propose d'infrangere anche quelle che nocevano alla libertà delle manifatture, e dei commerci nazionali. Egli si dipartiva dal savissimo principio che le industrie urbane le quali avevano per tanti secoli tenuta la industria campestre in conto di vassalla, fossero al contrario destinate a prestarle omaggio ed aiuto, non in atto di servile e forzata dipendenza, ma volontaria e amichevole, nascente dalla persuasione della loro naturale inferiorità. Poichè considerò che le città, quanto più ricche e floride fossero le adiacenti campagne, minori dispendj commetterebbero nel procacciarsi le derrate e le materie gregge necessarie ai loro traffici, e quindi ritrarrebbero maggiori profitti; laddove languendo l' agricoltura, una durevole prosperità delle loro manifatture era dimostrata dalle passate esperienze impossibile. Or come il principio della libertà era stato da lui applicato con successo al ristoramento delle cam-

(1) NN. 5 aprile 1788. 7 aprile 1789.

pagne, così l'estenderlo anco alle industrie cittadine parevagli atto di giustizia e di innegabile utilità. E come infatti reputarlo buono per una specie d'industria, e non per tutte? E come riconoscere che rispetto all'economia rurale l'interesse privato fosse la miglior guida, ed il miglior consigliere, e giudicarlo poi fallace ed improvido rispetto alle manifatture? Laonde non esitò a seguire la stessa norma; ma nel procedere per la via delle riforme, trovò tanti ostacoli che non gli permisero di abolir tutti i regolamenti pregiudicevoli alla libertà. Imperocchè questi erano di tre specie, secondo che 1° facevano oggetto di monopolio e di privilegio l'esercizio delle arti e dei traffici; 2° vincolavano il commercio dei prodotti manifatturati nell'interno dello stato; 3° impedivano il libero cambio delle merci toscane con l'estere, e viceversa. Or mentre pervenne a pienamente distruggere quelli delle prime due specie, non riuscì a fare altrettanto degli ultimi.

362. Egli cominciò dal sopprimere i tribunali e le magistrature delle arti di Firenze, le quali avevano la cognizione privilegiata degli interessi e delle dispute alle medesime relative, e ne confidò la direzione e soprintendenza ad un solo collegio, che chiamò camera di commercio, arti, e manifatture. A questo diè l'incarico di rappresentare, e proporre tutto che fosse più atto a conservare

e render florido il traffico toscano, ed in particolare ad accrescere e perfezionare i prodotti nazionali, e renderne meno dispendiosa la lavorazione (1). Procedè quindi gradatamente a sciogliere in ogni città tutte le antiche corporazioni che facevano dell'industrie un ministero di casta, o un privilegio di poche famiglie. E dichiarò lecito ad ogni cittadino l'applicarsi a qualunque mestiero sì in qualità di maestro che di garzone, come ancora l' esercitarne più e diversi nello stesso tempo, ed in luoghi differenti. Soppresse le tasse e matricole che si pagavano per l' esercizio di ciascun'arte, e volle che ogni individuo si reputasse abilitato ad imprenderla appena si fosse fatto scrivere nel registro generale degli artefici da tenersi nella camera di commercio (2). Abolì inoltre quell' infinito numero di statuti che tassavano i salari degli operai, e fissavano i metodi da seguirsi in ogni faccenda, tenendo nella più stretta schiavitù gl'intelletti, e togliendo loro ogni mezzo di perfezionare i prodotti (3). Prosciolse tutti i monopolj privati di fabbricazione, fra cui rammenterò quelli dell' acquavite , dei rosolj , dei liquori , delle chiodagioni , e bulletta-

(1) L. 1 febbraio 1770.
(2) LL. 2 febbraio 1770, 27 novembre 1775 e 9 dicembre 1776. NN. 24 gennaio 1779 e 1 febbraio 1782.
(3) Governo della Toscana sotto il regno di Pietro Leopoldo, p. 26, 27.

mi (1); quelli delle manifatture dei berretti, calze, guanti, calcetti, ed altri lavori di lana feltrati, quelli infine d'imbiancare e lavorare cere gregge, di fabbricar corde armoniche, e di far biscotti (2). Soppresse in ultimo l'odioso privilegio di cui godevano le città di Firenze e di Pisa di tesser drappi e tele di seta o filaticcio, volendo che in qualunque parte del granducato fosse lecito ad ognuno di attendere all'esercizio di tali industrie (3). Non si ritenne neppure dal sopprimere i monopolj governativi che non erano legittimati da una causa di pubblica utilità; siccome ne porse chiaro esempio con restituire alla concorrenza privata la fabbricazione del ferro (4).

363. Per stabilire il libero commercio e la libera circolazione dei prodotti manifatturati nell'interno dello stato, sancì che fosse lecito ad ognuno venderli e contrattarli a qualsivoglia prezzo e misura senza alcuna dipendenza dai pubblici magistrati, e senza altra solennità che vincolasse il consenso dei contraenti. Con l'abolizione già operata delle dogane interne li sgravò dal pagamento di molti dazj, sottoponendoli soltanto

(1) M. 3 marzo 1771.
NN. 21 gennaio 1772. 17 marzo 1773. 15 maggio 1773.
(2) M. 1 giugno 1778.
(3) M. 1 giugno 1778.
(4) M. 20 agosto 1781.

a quello d'introduzione nelle città gabellabili. Tolse gli appalti e le privative di vendita di cui godevano i particolari o il governo riguardo ad alcuni prodotti, fra cui noterò quello della vendita del pan fine in tutte le città del granducato (1). Abolì pure l'onere imposto ad ogni comune di acquistare una certa quantità di sale per rivenderlo, reputandolo nocivo in special guisa alla gente di campagna, che per non pagare un prezzo esorbitante si abbandonava facilmente al contrabbando. Ed avrebbe anco voluto render libera la manifattura e il commercio di questo prodotto di prima necessità, se gl'inconvenienti manifestatisi nella provincia inferiore senese, ove per un tempo concesse tal libertà, non lo avessero convinto della opportunità di mantenere la privativa della fabbricazione e della prima vendita. Tolse per altro la differenza dei sali coloriti, e statuì l'uguaglianza nel prezzo di essi (2).

364. Rispetto alla terza classe dei regolamenti che vincolavano il commercio con l'estero, le leggi leopoldine, come di sopra annunziai, non vi derogarono pienamente, nè resero un sincero omaggio al principio della libertà economica. Ma non si creda che il Principe e i suoi ministri avessero

(1) Regol. 19 settembre 1767. art. 1.
(2) L. 3 marzo 1788.

alcun dubbio intorno all'utilità di estenderlo anco a questa parte del lavoro industriale. Soltanto furon costretti a modificarlo, vinti dagli ostinati pregiudizi dei mercanti, i quali, dove fosse stata concessa la libera uscita a tutti i prodotti indigeni e la libera entrata a tutte le manifatture estere, stimavano impossibile il risorgimento delle toscane. Perlochè cedendo alla forza delle circostanze, e fidando nelle lezioni della futura esperienza, il governo si restrinse a dichiarare libera l' estrazione soltanto dei prodotti manifatturati; e quanto alle materie gregge nostrali ne permise l' uscita d'alcune secondo i tempi, e di altre come lane, pelli crude d' agnello, e ritagli di cenci, la vietò sempre (1). Riguardo alle manifatture estere, permise la libera importazione di quelle sole che non si fabbricavano nello stato, sottoponendole al pagamento di un dazio. Per le altre credè opportuno distinguere, se erano del genere di quelle che si producevano in Toscana in quantità costantemente bastevole al consumo, ovvero in una quantità incerta e variabile secondo gli annuali. Delle prime proibì in modo assoluto l'introduzione sotto pena di contrabbando; le seconde le sottopose al pa-

(1) N. 4 marzo 1761.
N. 9 dicembre 1771.
NN. 5 aprile 1788 e 7 aprile 1789.

gamento di un dazio protettore, affinchè trovassero difficoltà ad entrare tutte le volte che abbondassero le indigene, ed all'incontro vi entrassero quando il prezzo di queste fosse troppo elevato (1). Cotali disposizioni appagarono gli animi pregiudicati dei mercanti, incapaci ancora d'intendere che vincolando il commercio d'importazione dei prodotti esteri nocevano a quello d'esportazione dei toscani, essendo necessario che queste due quantità si pareggino più che è possibile fra loro per il maggior benessere dei popoli. E non comprendevano neppure che ostinandosi a voler fabbricare merci aventi un prezzo superiore alle straniere, esponevano i consumatori a impoverire ad esclusivo profitto di pochi speculatori. Pur convenne contentarsi di questa parziale libertà affine di non indisporre di soverchio una classe di cittadini assai irritati per la soppressione degli antichi privilegi.

365. Aveva con queste leggi il Principe riformatore abilitato ogni qualità di persone a percorrer liberamente la via che secondo i dettami della vera scienza economica dovea procurare all'universale una solida e durevole prosperità. Ma egli considerò che a vincer la indolenza in cui giacevano da lunghissimo tempo i toscani, non

(1) N. 3 giugno 1769.
N. 27 marzo 1772, art. 4.

bastava l' aver tolti gli ostacoli al lavoro, ma conveniva eziandio scuoterli dal letargo, e incitarli ad agire, onde godessero al più presto de' benefizi che loro aveva assicurati. In questa veduta, spogliata la veste di legislatore, ed assunta quella di pubblico amministratore ed operatore, usò varj modi per risvegliare nei cittadini l' attività industriale e spingerli ad imprese agricole e manifatturiere. Desta meraviglia il sapere come ordinasse in pochi anni la esecuzione di grandiosi lavori di bonificamento nelle provincie del granducato le più afflitte dalla malaria, ed occupate da acque stagnanti. Tralasciando perora di far parola della maremma senese, noterò che nella Val di Chiana fece scavar canali, costruir ponti, inalvear corsi d' acque, ed escavar letti ai torrenti, affinchè i terreni, liberati dal pericolo delle continue inondazioni, potessero coltivarsi, e quelli paludosi asciugarsi (1). Nelle pianure di Pietrasanta, di Livorno e di Pisa furono con ottimo successo formate diverse colmate colle acque del Serchio e dell' Arno, e fu intrapreso e compito il lavoro del nuovo taglio dell'Arno presso la città di Pisa. Nel Bientinese ordinò la remozione dei calloni che si opponevano allo scolo delle acque del padule, e cagionavano un più esteso spaglia-

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 11. p. 225.
Governo della Toscana sotto il regno di Pietro Leopoldo, p. 36.

mento delle medesime (1). Decretò la demolizione di una pescaia reputata la principal causa dell' alto livello cui si alzavano le acque del padule di Fucecchio che poi inondavano le pianure circostanti, e volle che l' opera fosse a spese del proprio erario eseguita (2). Compiute che ebbe tante imprese di bonificamento istituì nei diversi luoghi alcune deputazioni di possidenti, i quali assumessero la cura ed il peso di mantenerle, a ciò confortati dal loro particolare interesse (3). Fece costruire nuove e comode strade di comunicazione fra una provincia e l' altra dello stato, non che fra il nostro e quelli circonvicini (4). In tal modo accrebbe la estensione dei terreni su cui gl'industriosi potevano esercitare l'agricoltura, e favorì l' incremento del commercio fra città e campagne, fra paesi e paesi.

366. Ai miglioramenti materiali dei territorj aggiunse in alcuni luoghi la immunità temporaria da talune imposte, onde i cittadini viepiù si animassero all'esercizio delle industrie e dei traffici (5). Nè è da credere che mentre concedeva tali favori a po-

(1) Governo della Toscana ec. p. 38.
(2) Governo della Toscana ec. p. 41.
(3) Edit. 4 settembre 1780.
(4) Governo della Toscana ec. p. 22, 23.
(5) NN. 24 febbraio. 29 aprile. 26 maggio 1781.
N. 25 gennaio 1782.
N. 17 settembre 1787.

vere contrade, egli aggravasse di maggiori pesi le più ricche, come avveniva sotto il passato governo, poichè mostrai quanto avesse scemato a prò dell'universale i tributi, e come promettesse diminuirli maggiormente in futuro. Ma egli sapeva ben comprendere che poche esenzioni con opportunità elargite, non solo non recavano un dissesto al pubblico erario, ma gli promettevano un largo compenso appena i paesi così favoriti tornassero a prosperare. Condonò pure agli artefici fiorentini un rilevante debito che tenevano coi soppressi corpi d'arte per dipendenze degli antichi traffici (1). Finalmente s'indusse anche a prometter premj a coloro che fabbricassero case coloniche nei luoghi in cui mancavano affatto, o non vi erano che capanne umide e malsane. Sancì gratificazioni a prò di quelli che avessero fabbricato alcune manifatture di seta e di lana; ed ordinò che si facessero imprestiti ai mercanti tostochè li richiedessero (2). Le quali provvisioni, come contrarie in parte al principio della libertà economica adottato per base di governo, rivelano quanto grande fosse l'avvilimento e l'inerzia dei popoli, e quanto vivo ed energico il desiderio del principe di vederli al più presto risorger dalla miseria.

(1) N. 30 agosto 1777.
(2) N. 3 luglio 1769.
N. 3 settembre 1774.
NN. 7 dicembre 1778. 8 ottobre 1782. 28 luglio 1786.

367. Mi resta ora a far qualche parola intorno ai provvedimenti presi a sollievo della maremma senese, la quale non fu l'ultima a richiamare l'attenzione dei nuovi sovrani di Toscana. L'inutilità dei tentavi fatti dai Medici per risanar questa provincia derivò non tanto dall'insufficenza dei mezzi proposti dagl'idraulici a bonificarla, quanto dalla ostinazione a conservare gli ordinamenti economici che uccidevano nel suo nascere ogni industria. Della qual verità mostrò di esser ben persuaso Francesco, tostochè fin dai primi anni del suo regno concesse agli abitanti della maremma la libera tratta dei grani(1). Ma egli per la notata cagione dell'assenza dalla Toscana null'altro seppe operare a benefizio di quella infelice contrada. Ed anzi nel 1746 il Consiglio di reggenza, predominato da un cattivo influsso, pubblicò un editto con cui pretese d'ingiungere ai proprietari dei terreni d'imprenderne la cultura entro un certo tempo, spirato il quale minacciava che il governo ne sarebbe andato al possesso per farli coltivare. Fu ancora spedita colà una numerosa colonia di lorenesi, che in parte vi perì come le precedenti, e in parte si disperse (2). Pietro Leopoldo procedè con più assennati provvedimenti, e se non riuscì

(1) Tartini. Mem. sul bonificamento delle maremme, cap. 3. par 56.
(2) Tartini. Op. cit. l. cit.
Poggi Girolamo. Op. cit. par. 391.

a far prosperare la maremma, ne aprì la via ai successori, e rese possibile ad essi quel che una serie di fatali eventi gli tolse di recare ad effetto. Incominciò dal separarne il governo da quel di Siena, a cui la regione maremmana era stata fino allora unita, assoggettandola direttamente alla sua autorità onde aver agio di spiegare un' azione più efficace. Poi intese ad operarne il ristoramento con una triplice serie di mezzi, cioè remuovendo gli ostacoli al libero esercizio delle industrie, allettando in varj modi ogni qualità di gente a prendervi dimora, ed intraprendendo grandiosi lavori per ricondurvi la salubrità dell'aria.

368. Gli ostacoli più gravi alla riduzione a cultura del territorio nascevano dalle servitù di pascolo pubblico, le quali per antiche consuetudini spettavano agli uomini di alcune comuni tanto sulle terre private, che su quelle pubbliche. Per effetto di esse non era dato ai proprietarj di circondare di una stabile difesa i terreni, ma doveano lasciarli esposti al guasto di numerose mandre di bestie selvatiche: sicchè tranne le semente del grano in alcuni anni, null'altra opera di cultura potevano su quelli tentare. Ora Leopoldo con l'editto degli 11 aprile 1778 diede ai padroni la facoltà di affrancarli da quelle servitù mediante lo sborso del giusto prezzo, per cingerli poi di siepi, di argini, e di muri

onde sottrarli alle devastazioni. Se non che é d' uopo notare che questo modo di sciogliere le servitù del pascolo non era il più favorevole all'incremento della popolazione. Imperocchè gli utenti di quel diritto che ne venivano ad un tratto spogliati non potendo più esercitare la loro industria era verosimile che abbandonassero al più presto quei luoghi. Laddove se ad essi fosse stata ceduta in compenso la proprietà della parte dei terreni corrispondente al valore del pascolo affinchè li coltivassero, la loro permanenza sarebbe stata assicurata. Vuolsi altresì notare che l' affrancazione non fu estesa alle servitù di macchiatico e di legnatico, le quali erano pure un ostacolo allo sboscamento dei terreni, e alla riduzione di essi a cultura. Soltanto venne rilasciato a favore delle comuni il retratto delle piccole tasse che per l' esercizio di codesti diritti si riscuotevano per lo innanzi dal regio erario (1). La maremma partecipò pure ai benefici effetti della legislazione che restituì all' industria agraria ed ai traffici la piena libertà.

369. Ma più larghi furono i favori e i privilegj che Leopoldo concesse onde ripopolarla. Esentò le proprietà fondiarie dalla tassa di redenzione, soppresse varj dazj e gabelle, fra cui

(1) Edit. 11 aprile 1788.
Tartini. Op. cit. cap. 3. par. 61.

quella dei contratti, permise la introduzione in quel territorio d'alcune merci straniere proibite nelle altre parti del granducato (1). Rese più pronta e più regolare l'amministrazione della giustizia riordinando le giurisdizioni e facilitando gli arbitraggi (2). Decretò che i forestieri i quali venissero a domiciliarsi nelle maremme godessero degli stessi diritti civili dei nazionali, ed ivi ricevessero sicuro asilo i rei di delitti commessi all'estero, purchè non eccedenti per la loro gravità l'omicidio colposo. Similmente nella celebre riforma della legislazione penale del 30 novembre 1786 istituì la pena di confino in quella provincia, da applicarsi ai toscani che avessero commesso gravi misfatti. Le quali disposizioni sebbene poco idonee ad incivilire una contrada poco meno che selvaggia, debbono scusarsi come consigliate dal desiderio di mantener colà una popolazione fissa. Meritano per altro somma lode quei provvedimenti con cui s'ingiunse alle comuni che possedevano vaste estensioni di terreno sterile e improduttivo di dividerlo e distribuirlo in una discreta misura a titolo di donazione, o di

(1) N. 13 aprile 1778.
M. 1 giugno 1778.
Edit. 3 marzo 1778.
NN. 17 maggio 1781. 24 luglio 1786.
Tarlini. Op. cit. cap. 3. par. 62.
(2) Edit. 11 aprile 1778.

livello perpetuo per un tenuissimo canone, alle famiglie che vi si recassero a coltivarlo. E perchè non si perdessero d' animo per mancanza di capitali e di luoghi d' abitazione, fu ordinato ai giusdicenti di assegnar loro le case abbandonate, di somministrare una parte del denaro per prenderne altre in affitto, ovvero per fabbricarne delle nuove. Volle pure che fosse rilasciato ad un tenuissimo prezzo il ferro di cui abbisognassero pei rustici arnesi (1).

370. Ma il successo di sì lodevoli ordini dipendeva essenzialmente da quello più o meno sicuro e più o meno pronto delle opere di bonificamento che nello stesso tempo faceva eseguire. E fu per questa terza serie di mezzi che le previsioni e i desiderj di Pietro Leopoldo andarono falliti, conciossiachè i lavori effettuati non mitigarono la malaria nè prosciugarono dalle acque putride e stagnanti i terreni paludosi. Al Padre Leonardo Ximenes distinto idraulico di quei tempi egli affidò l'incarico di proporre e dirigere le operazioni necessarie al ristoramento materiale della maremma. E lo Ximenes congetturando che la causa prima dell'infezione dell'aria fosse la mancanza di scoli per le acque, tutte rivolse le sue cure a riordinarne il corso. Onde fece eseguire

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 392.
Governo della Toscana etc. p. 31

una nuova escavazione di tutti i canali non espurgati da antichi tempi: con l'apertura di altri tentò d'asciugare i ristagni d'acque meno considerevoli, e per impedire altre inondazioni per parte dell'Ombrone ordinò la totale arginatura della destra sponda di codesto fiume. Fe' restaurare tutti gli antichi acquedotti, e scavar nuovi canali nella veduta di favorire la navigazione (1). Dopo questi lavori null'altro credè dover fare, fuorchè attentamente vegliare alla conservazione delle opere già compiute. Ora poichè egli non volse il pensiero ad eseguire eziandio un ben combinato sistema di colmate, il principe si vide deluso nella sua espettativa, e dopo aver sacrificato molti milioni di lire dovè convincersi della infelicità del resultato (2). Però non si astenne dall'invocare di nuovo i lumi della scienza rivolgendosi al matematico Pio Fantoni non meno distinto dello Ximenes, il quale propose un diverso modo di bonificamento più conforme alle sane teorie della scienza; ma essendo Leopoldo stato chiamato a reggere i destini dell'Impero austriaco non potè assicurarne la esecuzione. Sicchè non ottenutosi l'intento della salubrità dell'aria, anco i provvedimenti economici di sopra discorsi

(1) Tartini. Op. cit. cap. 3. par. 58.
(2) Tartini. Op. cit. cap. 3. par. 63, 64. Governo della Toscana ec. p. 35.

portarono ben piccolo frutto, non bastando le allettative e i privilegi a spingere le moltitudini in luoghi esperimentati per tanti secoli pestiferi e micidiali (1).

§ 2.

Vicende civili dell'agricoltura.

371. Tolti gli ostacoli che le leggi economiche e politiche opponevano alla prosperità dell'agricoltura, e favoritone l'incremento con quegli aiuti ch'erano conciliabili con la libertà, il progresso continuo e indefinito di essa dipendeva ormai dalle relazioni civili che si statuissero fra i proprietarj e i coltivatori. Il sistema colonico tornava ad essere, come nei primi tempi di Roma, l'arbitro delle sorti future dell'industria agraria, ed ove posto avesse i contadini in condizione di menare una vita laboriosa ma comoda e confortata dalla lusinga di un migliore avvenire, il perfezionamento dell' agricoltura era certo ed indefettibile. Laddove se gli avesse mantenuti nelle antiche angustie, non offerendo loro altra prospettiva che quella di procacciarsi tutto al più lo stretto necessario mediante un lavoro assiduo, allora quell' arte avrebbe fatto i pochi progressi di cui la rende-

(1) Governo della Toscana etc. p. 35.

vano capace le riforme recate ad atto, e poscia sarebbesi arrestata. Della qual verità non è dubbio che fosse penetrata la mente di Pietro Leopoldo, avendo egli più volte dato un giustissimo giudizio intorno al sistema colonico toscano, e compresa la necessità di migliorare la condizione dei coltivatori. Egli infatti nella Memoria istruttiva per l'allivellazione dei beni di manomorta non mancò di notare « che il sistema colonico
» vigente rendeva i lavoratori una classe di puri
» operanti inservienti alla fruttificazione dei ca-
» pitali altrui, e pagati con la sussistenza an-
» nuale; che però non potevano sentir la passione
» che fino a quel basso grado, stretto, e debole
» che limita le loro mire al conseguimento del
» vitto giornaliero. » Avvertì pure che contraevano spesso col proprietarj un debito non estinguibile nè rimborsabile giammai, e rilevò in ultimo che il contratto di mezzeria li teneva tuttora in una servile dipendenza dai padroni funesta alla prosperità delle campagne (1).

372. Per rimediare a siffatti inconvenienti egli credè innanzi tutto opportuno di aprire ai mezzaioli una via ad acquistare la proprietà enfiteutica dei terreni, giudicando che senza questa non si sarebbe in essi risvegliato l'amore per l'arte, e l'interesse a svolgere l'industria nel modo il

(1) Memoria istruttiva del 23 maggio 1784.

più utile all' universale. In questa veduta non mancò di prescrivere che nel dare in enfiteusi i beni della Corona, delle comunità, e dei luoghi pii, fossero preferiti i contadini, e fra questi i residenti sui poderi da allivellarsi; volle che fosse usato a favor loro una prudente generosità e discretezza negli oneri correspettivi all' acquisto, ma nonperò accordate dilazioni al pagamento delle stime vive e morte, e del laudemio d' ingresso. Imperocchè considerò che se il contadino livellare si fosse costituito subito debitore del padrone diretto, difficilmente si sarebbe posto in grado di sodisfarlo in appresso; e ben presto disanimato avrebbe venduto il fondo per impotenza a soddisfare il debito (1). Con questi ordinamenti è innegabile che Pietro Leopoldo presentava ai lavoratori la prospettiva di uno stato assai migliore, e faceva servire la prediletta istituzione della enfiteusi al suo vero scopo di trasferire il parziale dominio dei beni in quella classe di persone che avevano il maggior interesse a promuoverne la cultura.

373. Ma a questo più prospero stato non potevano nel momento condursi i coltivatori, poichè la più parte di essi, oltre al non possedere alcun capitale, era debitrice per antiche dependenze dei

(1) Memoria istruttiva del 23 marzo 1784. art. 6, 7, 8, 10. Poggi Girolamo. Op. cit. par. 417, 420.

proprietarj (1). Occorreva pertanto che accumulassero risparmi sufficienti non solo ad estinguere i debiti, ma anco a formare i capitali necessari all'acquisto del livello; e ciò non era ottenibile senza eliminare dal sistema colonico gli elementi viziosi che lo aveano guastato. A tale uopo richiedevasi una legge la quale ristabilisse la gradazione del reparto dei frutti secondo la fertilità delle terre, correggesse l'abuso delle stime vive e morte, e regolasse in un modo normale le contrattazioni del bestiame: una legge infine che dichiarasse non solo i doveri dei lavoratori di terre verso i padroni, ma eziandio i loro diritti trascurati in addietro da tutti i governi. Con queste riforme i contadini avrebber potuto conseguire più larghi profitti dalle loro fatiche, e porsi in grado di acquistare sollecitamente la proprietà enfiteutica. Ma a ciò non provvide Pietro Leopoldo che in una piccola parte, e la meno feconda di utili effetti; poichè emanò soltanto alcune disposizioni dirette a regolare in miglior forma lo scioglimento delle società coloniche ed a torre gli ostacoli che vincolavano le compre e vendite dei bestiami. Nello esporre in succinto l'indole e le vicende di queste leggi, ne verrà fatto di raggiungere la vera causa per cui s'astenne da ogni ulteriore riforma.

(1) Paoletti. I veri mezzi di render felici le società. p. 117 e seg.

374. Il Motuproprio del 2 agosto 1785 relativo alle disdette comprende tre parti distinte: la prima risguarda il termine che deve intercedere fra la intimazione della disdetta e la di lei esecuzione; la seconda concerne i diritti e i doveri dei lavoratori licenziati in codesto intervallo; la terza mira ad ordinare un modo semplice di far conoscere agli interessati quali poderi in ogni contado siano da allogarsi. Rispetto alla prima parte, fu saviamente considerato che il sistema di disdire i poderi sei o otto mesi avanti lo sfratto, sebbene introdotto dalle leggi medicee in correzione di un abuso peggiore, riusciva tuttora funesto al buon andamento della cultura, perchè i coloni distratti per sei mesi dal pensiero di trovar nuovo padrone eseguivano con lentezza le faccende della campagna, e dividevano poi le loro cure fra il vecchio e il nuovo podere. Fu perciò statuito che il tempo delle licenze cominciasse dopo terminate le prime semente dei cereali, cioè al primo di novembre d'ogni anno, e durasse per tutto quel mese, e nel successivo febbraio dovesse lasciarsi vuota e libera la casa al nuovo lavoratore Si diè per altro facoltà ai contraenti di stipulare anco un termine diverso per lo scioglimento della società; ma si dichiarò che i patti in proposito convenuti non potessero attendersi se non erano

trascritti in un registro da tenersi nel tribunale nel cui circondario era situato il fondo. E venne altresì detto che rimaneva sempre libero a ciascuno dei contraenti il disdire in tronco la colonia per causa di frode, o malaversazione, o per qualunque altro titolo doloso, purchè fosse giustificato avanti i tribunali competenti, e lo sfratto fosse eseguito per decreto di giudice e previe le stime legali (1).

375. Nella seconda parte fu rammentata l'osservanza delle disposizioni statutarie circa l'obbligo dei lavoratori licenziati di non eccedere con le prime semente la consueta estensione del terreno, per rilasciar libera ai nuovi quella destinata alle seconde. Fu loro altresì proibito di fare verun' opera di cultura sul terreno, o intorno alle piante, essendo questi lavori totalmente riservati ai nuovi contadini. E quanto alla riconsegna dell'istrumento del fondo, il legislatore tenne fermo, anzichè correggerlo, l'uso delle stime; poichè disse che a tutto febbraio il vecchio lavoratore dovea consegnare al nuovo il bestiame per le stime da farsene per mezzo d'amici comuni o di periti, e doveva altresì rilasciare le paglie e strami nella forma e quantità ricevuta nel venire a podere. Solamente aggiunse, che ove il contadino licenziato avesse portato del proprio paglie

(1) M. 2 agosto 1785, art. 1, 3.

e strami, dovesse alla partenza riaverne altrettanto. Dopo la disdetta egli aveva diritto a raccogliere i frutti nati o maturati mercè delle sue cure, purchè non recasse il più piccolo danno alle piante ed al terreno. E nella congiuntura della raccolta del grano dovea essergli somministrato dal nuovo lavoratore qualche comodo sì per albergo che per custodia della messe (1).

376. Per provvedere in terzo luogo al più facile allogamento dei fondi che rimanevano senza colono, il legislatore ordinò che in ogni tribunale di campagna il giusdicente tenesse un registro in cui fosse presa nota d'ogni podere da allogare, del proprietario cui apparteneva, della parrocchia in cui era situato, del nome e famiglia del contadino che lo rilasciava. Il padrone del fondo che dava la licenza, o il contadino che la domandava, furono obbligati a denunziare al tribunale competente la disdetta trasmessa a tutto il 3 di decembre di ciascun anno, e a farla appuntare nel registro nel modo accennato. Nessun emolumento doveva riscuotersi per questa descrizione, nessuno per dar vista del registro a chiunque l'avesse richiesto (2).

377. Gli ostacoli che si frapponevano alla stabilità delle compre e vendite dei bestiami richia-

(1) M. 2 agosto 1785. art. 1. 2, 3, 4.
(2) M. 2 agosto 1785. art. 6.

marono del pari l'attenzione di Pietro Leopoldo, amico troppo sincero della libertà commerciale. Egli dovè conoscere che le leggi medicee, quantunque avessero ristretto a ben pochi casi l'esercizio dell'azione redibitoria, pure non erano osservate, perchè una rilassata giurisprudenza a forza di sottili e sofistici argomenti aveva statuito non aver quelle leggi derogato al disposto del diritto comune se non nelle parti letteralmente contemplate. Ne seguiva da ciò che i compratori indugiavano a pagare il prezzo degli animali acquistati fino a che non gli avessero per molto tempo esperimentati immuni da qualunque vizio. E se i venditori intendevano di sottrarsi a siffatto esperimento con stipulare alcuni patti contrarj, nascevano allora le dispute sull' intelligenza ed efficacia di essi, di guisa che queste contrattazioni erano piene di pericoli (1).

378. A remuovere tali inconvenienti Leopoldo provvide con la legge del 6 novembre 1773, nella quale fissò norme certe e precise intorno a ciascuno dei capi che frequentemente fornivano materia di controversia. Dichiarò in primo luogo competere al venditore l'azione spedita al pagamento del prezzo appena fosse avvenuta la consegna della bestia, ed aver egli facoltà di rivolgersi tanto contro la persona del compratore quanto

(1) V. La Decisione intitolata *Terræ novæ redhibitor*. 20 luglio 1761.

contro i suoi beni. Nel caso che questi volesse promovere il giudizio di redibitoria, dovea depositare o in contanti, o in equivalente pegno, tutto l'intero prezzo per stare al giudicato; se ometteva di fare il deposito, decadeva subito dal diritto d'intentarlo (1). L'esercizio della redibitoria fu permesso tanto nel caso che l'animale fosse afflitto da vizj di corpo, che da vizj d'animo, purchè si verificassero le seguenti condizioni. Se si trattava dei vizj di corpo, occorreva: 1° che preesistessero al contratto; 2° che fossero occulti e d'indole mortale, come l'orinar sangue, o il mal caduco; 3° che fossero denunziati o per atto di tribunale, o stragiudicialmente al venditore, o ad alcuno di sua casa alla presenza di due testimoni, dentro il termine d'otto giorni rispetto all'orinar sangue, di trenta rispetto al mal caduco ed a tutti gli altri. Rispetto poi ai vizj d'animo si richiedeva il concorso simultaneo d'altri requisiti, cioè: 1° che le bestie fossero dome, e non esperimentate prima del contratto; 2° che i vizj ne impedissero totalmente l'uso, come il cozzare e il traggiogare; 3° che ne fossero stati dichiarati immuni nell'atto della stipulazione; 4° che fossero denunziati o per via giudiciale, o fuori di giudizio, al venditore in presenza di due testimoni nel termine di tre

(1) N. 6 novembre 1773 art. 1.

giorni dal dì della consegna (1). Fu detto altresì che era in facoltà del compratore l'esercitare invece della redibitoria l'azione tendente ad ottenere la refezione del danno. Ad ovviar in ultimo ogni disputa sulla intelligenza dei patti accidentali che si volessero aggiungere dalle parti, il legislatore fu cauto di stabilire per norma generale che non potessero presumersi nè argomentarsi da parole o termini generici, ma dovessero specialmente esprimersi e convenirsi, e la prova si dovesse raccogliere o dalla scrittura o dal deposto di due testimoni contesti al momento della vendita. Dichiarò infine che con questi ordini intendeva derogare a tutte le leggi, statuti e consuetudini diversamente disponenti circa le contrattazioni del bestiame vaccino (2).

379. Non parve però che siffatte provvisioni andassero a genio dei forensi, e nemmeno dei campagnoli abituati allo spirito di litigio, poichè sotto colore di oscurità e di incompletezza nel disposto della legge trovarono la maniera di eluderla e di richiamare in osservanza la giurisprudenza romana. Uno dei modi i più comunemente usati per intentare la redibitoria anco fuori dei casi contemplati dalla legge nuova, fu quello di riportare dal venditore la dichiara-

(1) N. 6 novembre 1773. art. 1, 2, 3, 4.
(2) N. 6 novembre 1773. art. 5, 6.

zione che la vendita si faceva *a buoni patti*. Con la qual locuzione intendevasi che fosse data la facoltà di rescindere il contratto per ogni più piccolo vizio dell' animale. Avvertito il principe di quest'abuso, con la circolare del 7 dicembre 1782 venne a dichiarare solennemente che la redibitoria non potesse intentarsi se non pei difetti di corpo o d' animo aventi l'indole e le qualità espresse nella legge del 6 novembre 1773; e che la convenzione generica di vendere e comprare *a buoni patti* s'intendesse relativa ai termini di essa, e non comprendesse altri casi fuori di quelli nella medesima contemplati.

383. Cotale interpetrazione che toglieva in avvenire il pretesto a cavillare, anzichè remuovere ogni materia di futuri litigj viepiù indispose gli animi, e gli fe' ribelli alla provvida legge. Pieni di venerazione i forensi pel gius romano, non sapevano persuadersi che contenesse una sola parte meritevole di menda: onde con le restrizioni imposte all'esercizio della redibitoria credevano offesi i diritti del compratore, non riflettendo che in mancanza di quel rimedio poteva cautelare i suoi interessi con altre azioni egualmente efficaci a procurargli una piena indennità senza favorirne la negligenza o la mala fede. E poichè l'autorità giudiciaria divideva le opinioni della curia, accadde che tentatasi di nuovo la conciliazione della legge leopoldina con

la romana, le controversie sui vizj d'animo e di corpo invece di scemare crebbero, e le difficoltà del commercio del bestiame aumentarono. Per la qual cosa fu rappresentato di nuovo al principe affinchè riparasse a questi mali che si dicevano derivati dal motuproprio del 1773 derogativo del diritto comune. Ed egli stanco per tante ed insistenti lagnanze, fu costretto ad esaudirle pubblicando nel 19 aprile 1788 una nuova risoluzione con la quale dichiarò « che nella contrattazione » e commercio del bestiame bovino, e specialmente per ciò che riguarda le azioni derivanti » dai vizj d'animo o di corpo del bestiame predetto, fosse in libertà dei contraenti medesimi il » convenire nei patti che credessero più confacenti al loro reciproco interesse, e che in difetto » di patti speciali fosse osservato non tanto per » la formazione delle prove quanto per la decisione dei casi occorrenti, il disposto del gius » comune, derogando a tutto ciò che relativamente a quest'oggetto si trovi determinato dagli » statuti municipali o da qualunque altra legge, » motuproprio, o rescritto. » Così per la ostinazione funesta dei giureconsulti venne revocato un provvedimento salutare, che correggeva un vecchio abuso pregiudicevole alla prosperità dell'agricoltura.

381. Da questo esempio parmi si possa ragio-

nevolmente inferire che di egual natura fossero le cause per cui Pietro Leopoldo non osò por mano alla formazione di una legge colonica, essendo verosimile che la curia toscana frastornasse i suoi disegni con altrettante riflessioni grette e meticulose. Forse si andava dicendo che una legge diretta particolarmente a favorire un più equo reparto dei prodotti rurali avrebbe tolto ai contraenti la libertà delle pazioni, la quale fu sempre e con ragione rispettata dai legislatori di tutte l'età; che il diritto romano provvedeva abbastanza nei casi non regolati dalle convenzioni o dalle consuetudini; infine che se il sistema colonico vigente conteneva alcuni elementi d'ineguaglianza e di servilità, conveniva distruggerli sol quando i coltivatori lo richiedessero, ma non prevenire un bisogno da essi non ancora sentito. Non è ufficio dello storico l'assumere una minuta discussione per rispondere a simili argomenti che probabilmente trattennero il governo dal compilare la legge colonica. Rammenterò soltanto che nella raccolta del gius romano questa legge mancava, e che gli statuti municipali non ne avevano composta che la sola parte relativa ai doveri dei coltivatori. E noterò inoltre che il legislatore avrebbe potuto e dovuto conciliare la libertà dei patti coi nuovi principj di diritto agrario che fosse per stabilire, dichiarando come avea fatto nel mo-

tuproprio del 2 agosto 1785, che questi regolerebbero gli interessi dei soci in tutti quei casi in cui non avessero stipulato in autentica forma i patti e le condizioni della comune impresa. Nè v'era certamente occasione più di questa propizia per compiere sì grave ed importante ufficio. Imperocchè i proprietarj, i quali nello spazio di pochi anni avevano veduto crescere immensamente le loro rendite mercè dell' abolizione dei vincoli economici, illuminati sui veri loro interessi non avrebbero sdegnato di mettere a parte della inaspettata fortuna anco i contadini. Di più la emanazione d'una legge colonica appariva necessaria ad integrare l'utilità delle riforme già attuate, perchè incominciandosi allora a volgere verso l' agricoltura i capitali, era opportuno che gli speculatori fossero in tempo avvertiti come il sistema di mezzeria non poteva con profitto applicarsi ad ogni qualità di terreni e ad ogni più piccolo podere. Ma l' occasione fu perduta, e così mancò una face che doveva illuminare e dirigere il movimento economico agrario che andava ad effettuarsi.

§ 3.

Stato delle campagne.

382. Non vi fu mai espettativa di principe riformatore che venisse coronata dal successo, come quella di Pietro Leopoldo. Egli si era convinto che la legislazione economica basata sulla libertà avrebbe tolto la Toscana dallo stato di miseria e di squallore a cui la schiavitù la più oppressiva l' avea condotta, e non sì tosto recava in atto i suoi disegni che ne raccoglieva i frutti sperati. Non vi fu vincolo infranto nè regolamento abolito che non facesse in un momento cessar molti mali; non vi fu grado di libertà restituita che non producesse immensi benefizj all'universale per tanto tempo perduti. E se la prosperità del paese non salì a quell'altezza a cui egli ambiva di elevarla, se alcuni inconvenienti tuttavia si manifestarono nell'ordine economico, ciò dipese dalle riforme deliberate e non portate ad effetto, non che dall' abolizione subitanea d'alcune delle già compiute. La varia indole dei fatti che brevemente compendierò sarà il testimonio più eloquente della verità delle mie asserzioni.

383. Le campagne toscane, appena gustate le prime aure della libertà, presero un tale aspetto

che mai nei secoli più splendidi dell'Etruria aveano presentato. Terreni incolti da antico tempo si dissodarono, le lande inospite tornarono a popolarsi, i folti boschi si diradarono, le abitazioni crebbero quasi a vista d'occhio in mezzo a vaste pianure una volta deserte, e sopra colline e monti prima occupati da poche capanne di pastori. Il grano si seminò là dove una volta erano acque stagnanti; le viti e gli olivi si piantarono in luoghi i più sassosi, ove mai per lo innanzi si esercitava l'opera del cultore, e i prodotti campestri in pochi anni si moltiplicarono a dismisura, di guisa che si calcola che circa un mezzo milione di staia aumentasse la sementa del grano, e di tre milioni il raccolto; e si calcola del pari che di centotredici mila anime crescesse la popolazione dello stato (1). E donde tanti prodigj se non dal fatto della libertà economica? L'abolizione dei regolamenti ricondusse il giusto prezzo d'ogni prodotto, e il libero commercio di essi con l'estero ne aumentò le richieste in guisa che i capitali si volsero in grandissimo numero verso le imprese agrarie. S'istituì pure un traffico di permuta del grano toscano con quello di Romagna sommamente utile a procurar l'abbondanza di questo genere,

(1) Confronto della ricchezza dei paesi che godono libertà nel commercio frumentario con quella dei paesi vincolati. 1793. pag. 115, 116. Botta. Stor. d'Italia dal 1789 al 1814. lib. 1.

poichè il nostro grano essendo di miglior qualità, e quindi più caro dell'altro, veniva cambiato con una maggior quantità del romano che si rivendeva fra noi ad un prezzo inferiore all'indigeno (1). E un'esperienza di venticinque anni ne fece sicuri che la sola libertà poteva impedire o attenuare i mali derivanti dalla scarsità delle raccolte, tantochè avvenute ai tempi di Leopoldo due sole carestie, le popolazioni appena se ne accorsero. Confrontata infatti la più grave di esse accaduta nel 1772 con quella del 1766 anteriore alle riforme, potè ben conoscersi quanto differenti fossero i danni arrecati, pel solo effetto della diversa legislazione. Imperocchè mentre nel 1772 il prezzo medio del grano non eccedè le lire ventuna il sacco, e il prezzo massimo le lire ventisei, nel 1766 non vi fu che un solo prezzo superiore alle lire ventinove; nel 1772 la fame non mietè alcuna vittima, nel 1766 moltissime, nonostante le provvisioni dell'annona, le cure e i dispendj gravissimi del governo per sottrarre i cittadini dal terribile flagello (2). Un altro benefico effetto della libertà si riscontrò nella cessazione dei mali epidemici, perchè la maggiore abbondanza delle vettovaglie, divezzando il popolo

(1) Confronto della ricchezza dei paesi ec. p. 41.
(2) Governo della Toscana etc. p. 17, 18.
Confronto della ricchezza dei paesi etc. p. 28.

dal mangiar pane fatto di grano cattivo e corrotto per la fermentazione a cui andava soggetto nei magazzini degli ufizj di grascia, tolse una delle cause principali di quelle epidemie (1).

384. Il miglioramento dello stato materiale dei proletarj cooperò non poco a render miti i costumi toscani, e ad estinguere gli odj e le feroci passioni, perenne sorgente di delitti; per cui Pietro Leopoldo gustò la gioia da niun altro principe goduta giammai, di veder vuote per molti giorni le carceri dello stato. Questo fatto è il più splendido argomento della potenza della libertà economica a render prospere le moltitudini, poichè solo dov'essa esisteva se n'è potuta riscontrare la verificazione. Lo studio delle scienze agronomiche congiunto a quello della pubblica economia, divenne cura gradita delle classi più colte del popolo; le quali non per vana pompa, nè per addolcire gli affanni di un politico servaggio lo imprendevano, ma per applicar le dottrine teoretiche alla riforma delle viziose pratiche agrarie, e per istruire i campagnoli ravvolti sempre nella più sconfortevole ignoranza. Si distinsero fra gli altri due ecclesiastici di chiaro ingegno, cioè il parroco Ferdinando Paoletti che non si vergognò di ritrattare i suoi

(1) Tolomei. Esame del commercio toscano, par. 4. p. 224 e seg. Firenze 1792.

errori intorno alla libertà frumentaria appena ne conobbe i massimi vantaggi (1), e il monaco Ubaldo Montelatici, al cui zelo ed amore per le discipline agrarie la Toscana deve la prima istituzione dell'accademia dei Georgofili. Tali furono i principali benefizj che dalle parti riformate della legislazione derivarono all'universale. Noterò ora i vizj che da quelle non riformate s'insinuarono per modo diretto o indiretto nell'economia campestre.

385. Il primo e più significante si fu l'eccesso nella conversione di molte terre boschive o prative in mezzerie, eccesso che distolse da un più utile impiego buon numero di capitali. Esisteva naturalmente un limite oltre del quale mancava il tornaconto a distruggere i boschi e a disfare i luoghi di pastura: e il limite si sarebbe dagli speculatori ben conosciuto, ove avessero istituito un calcolo retto ed adequato delle spese necessarie all'onesto mantenimento di una famiglia di contadini, perchè nei luoghi in cui queste assorbissero, o rendessero troppo meschini i profitti dei capitali, segno era che mancava l'interesse a coltivar le terre, ovvero ad applicarvi il sistema colonico. Ma in difetto di una legge civile che illuminasse i possidenti e i capitalisti, reputando essi che in ogni località ed in ogni fondo la metà dei frutti rappre-

(1) Paoletti. Op. cit. p. 126.

sentasse il giusto salario dei lavoratori, ciecamente si diedero a far poderi ad uso di mezzaioli dovunque e di qualunque estensione. E solo una breve esperienza li rese accorti del falso calcolo fatto, trovandosi molti di loro costretti a somministrare il vitto ai contadini per varj mesi dell'anno.

386. Il secondo inconveniente derivò dall'esser mancato in parte lo scopo cui miravano le leggi, che mediante l'uso dell'enfiteusi favorivano la più gran divisione delle proprietà fondiarie. Mentre infatti si voleva creare una classe di coltivatori proprietarj, accadde invece che si moltiplicasse il numero dei possidenti non coloni. Parecchie centinaia di famiglie acquistarono a livello varie porzioni di terreni una volta concentrati presso i corpi morali, ma pochissime di queste appartenevano alla classe ancor troppo povera dei coltivatori. Onde il sistema livellare, se contribuì per il momento a sciogliere i lati fondi ed a riporli in commercio, preparò per l'avvenire un grave ostacolo al miglioramento economico dei contadini. Imperocchè i possessori dei beni enfiteutici essendo tenuti ad anticipar tutti i capitali necessari all'annua produzione, e a divider poi le rendite coi padroni diretti e coi mezzaioli, difficilmente si potevano trovare in grado di fare a questi più larghi patti

per tema di non perdere qualunque profitto. Era anzi da presagirsi che il desiderio di accrescere i loro guadagni gli avrebbe inclinati piuttosto ad aggravare che non a render più prospera la sorte dei coloni. Turbandosi in cotal guisa la concordia che avrebbe dovuto regnar tra di loro, invece di provvedere insieme all' utile comune si sarebbero nociuti a vicenda con grave danno dell' agricoltura.

387. Il terzo inconveniente che dalla stessa causa traeva origine si fu il nascimento di un senso di benessere negli animi dei lavoratori, senza che fosse loro schiusa una via a onestamente sodisfarlo. Parificati dalle leggi a tutti gli altri cittadini, renduti capaci di alcuni uffici municipali, acquistarono ben presto la coscienza della propria personalità, e il primo voto che formarono si fu quello di condurre una vita meno trista. Se prima avevano di continuo lottato con la miseria, ora volevano di qualche comodità godere. Ma il vecchio contratto rimasto inalterato non si prestava a contentare questi desiderj, e benchè per l' abolizione dei vincoli, fosser cresciuti i loro lucri, pure l' incremento non era tale e tanto da assicurar loro in ogni tempo e in ogni luogo il necessario. Quando perciò non potevano col ritratto di lavori straordinarj procacciarsi un qualche agio, pigliavano a spen-

dere in oggetti di vana pompa o di mero comodo i valori che avrebbero dovuto erogare nelle necessità della vita: e una volta dissestati ritornavano alle arti illecite di guadagno usate in addietro (1).

388. Un quarto inconveniente consistè nella moltiplicazione dei fattori o agenti di beni rustici assai rari in passato nelle campagne nostre. Ogni proprietario di più poderi che per solo effetto delle riforme vide crescere rapidamente le sue rendite, non isdegnò di salariar persona che lo liberasse dal fastidio dell'amministrazione rurale, e vigilasse insieme la condotta dei contadini. Perniciosa usanza fu questa la quale nocque non tanto ai mezzaioli che ai padroni. Ai primi perchè sottoposti all'autorità d'un estraneo di rozze maniere, tornarono a credersi piuttosto dipendenti che socj dei proprietarj. Ed inoltre compresero che i fattori, ricevendo a titolo di mercede una parte della rendita domenicale, toglievano loro le speranze d'ottenere una più equa distribuzione di prodotti. Riuscì egualmente funesta ai padroni, avendo l'esperienza in breve dimostrato che i fattori non contenti del tenue salario loro assegnato, cercano sovente di accrescerlo con modi non retti, o angariando i contadini, o colludendo insieme con essi a danno dei lontani padroni.

(1) Paoletti. Pensieri sopra l'agricoltura, cap. 8. p. 59, nella raccolta suddetta.

389. Finalmente le industrie manifatturiere e commerciali, benchè risorte a vita novella per lo scioglimento dei corpi d'arte e mestieri, non salirono a quel grado di floridezza, a cui soltanto una completa libertà avrebbe potuto condurle. Gli speculatori non ebbero piena facoltà di volgersi alle industrie che avessero giudicato le più accomodate alle condizioni del paese per causa dei vincoli in parte conservati, nè ebbero molta copia di capitali, essendosi questi per la più parte rivolti verso l'agricoltura. Vuolsi però notare che il concorso dei capitali verso l'agricoltura in preferenza alle industrie urbane, quand'anco fosse stato soverchio, non era per arrecare quel nocumento che in altri tempi arrecò il caso opposto. I prodotti del suolo ancorchè costassero fortissime spese, trovavano sempre consumatori in Toscana, o nei limitrofi paesi oppressi sempre dai regolamenti, onde i capitali impiegati per ottenerli non erano perduti, laddove i prodotti manifatturieri e commerciali avendo nelle passate età ecceduto la somma delle richieste riuscirono un inutile peso, e i mercanti sacrificarono in false speculazioni le loro fortune.

390. Non posso chiudere il discorso intorno al regno di Pietro Leopoldo senza notare che al suo partire dalla Toscana volle divolgata per le stampe una scrittura, la quale conteneva una compendiosa esposizione dei nuovi ordinamenti,

e un rendiconto minuto e lucidissimo delle rendite percette per ben venticinque anni, e della erogazione di esse nei diversi servigj dello stato. Onorevole ed eloquente testimonio fu questo della saviezza e rettitudine del suo governo, ed insieme il più valido argomento che egli teneva la sovranità come un sommo Magistrato affidatogli per procurare il benessere del popolo, e non come proprietà da godersi e sfruttarsi privilegiatamente da lui e dai suoi discendenti. Tantochè non deve apparire strano ch'egli volesse coronar l'opera sua mediante la concessione di uno statuto politico, con cui chiamasse intorno a se un' assemblea di rappresentanti del popolo per approvare le contribuzioni, provvedere alle necessità del paese, e dare il voto nella fazione delle leggi. Certo è che il senator Gianni, ultimo e forse il più sapiente dei ministri di Pietro Leopoldo, lavorò per molti mesi nella compilazione di codesto statuto, ed è a credersi con piena soddisfazione del principe, poichè dopo averlo condotto a termine gli fu ingiunto di comporre eziandio una scrittura diretta ad annunziare ai cittadini che il sovrano onde porsi in guardia dai pericoli del potere assoluto restituiva alla nazione i suoi diritti, volendo che ella cooperasse a reggere i destini dello stato. Ma il sopravvenire della rivoluzione francese, od altra causa a noi non palese, trattenne

Pietro Leopoldo dal recare ad atto questo nobile disegno, il quale avrebbe risparmiato molti errori al governo dei suoi successori, e nuove infelicità alla Toscana.

391. Intanto egli partiva per Vienna senza aver risvegliato negli animi dei suoi popoli quel vivo sentimento di riconoscenza che egli erasi meritato pei benefizj largamente compartiti. E ciò potrebbe recar sorpresa ed apparire inesplicabile, ove la storia nonmostrasse per molti esempj quanto raro sia il caso che un principe riformatore pervenga ad ottenere la gratitudine e l'amore dei contemporanei. Chi riordina uno stato, e soprattutto chi intende a ricomporre una legislazione sulle basi della civile eguaglianza, si fa nemici coloro che perdono privilegj, monopolj, e grado sociale, si fa nemici quelli che viveano dei disordini amministrativi, e di tutti gli abusi di un corrotto governo. Ma costoro essendo sempre inferiori di numero a quelli cui il ristoramento della giustizia e dell' ordine arreca immenso conforto, non osano far guerra palese al benefattore, nè rampognarlo pubblicamente di ciò che ha loro tolto. Essi lo vigilano con assidua cura, e ne osservano per minuto anco le azioni della vita privata, e se giungono a coglierlo in fallo, s'impadroniscono degli errori, delle imprevidenze, e perfino delle sue debolezze, per mettere in sospetto

all' universale le novità, e per avere un pretesto di calunniarne lo scopo. Onde a render impotenti i rancori e gli odj delle fazioni che il Riformatore spoglia dei privilegj e dei poteri usurpati, si richiederebbe che avesse o per virtù propria, o per educazione, sortito tale una rettitudine di mente e di cuore che lo preservasse da ogni traviamento anche di poca importanza, e lo mostrasse negli atti della sua vita integerrimo in guisa da torre alla ipocrisia la più vile ogni fiducia di calunniarlo con successo.

392. A Pietro Leopoldo non riuscì di francarsi da ogni errore governativo. Nelle riforme che attenevano alla disciplina ecclesiastica volle forse arrogarsi dei poteri che a lui non competevano, e tanto bastò perchè il clero irritato contro di lui per le leggi di manomorta, lo mettesse in diffidenza alle popolazioni che lo amavano, dipingendolo come un principe che mirava a manomettere il culto cattolico (1). Nel riordinare la polizia compartì attribuzioni troppo larghe agli agenti di questo terribile potere, cui adoperò a spiare i più minuti fatti nell'interno delle famiglie, bramoso di conoscerne i costumi, e le opinioni che si tenevano di lui. Cosiffatte investigazioni sollevarono più che altro le ire dei signori a cui doleva estremamente l'aver perduto autorità e privilegi di casta, onde lo accusarono di avvilire la dignità

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 11. p. 273 e seg.

del loro ordine, e di anteporre la sbirraglia all'aristocrazia (1). La quale imputazione, se è la più grave, e la meno scusabile negli annali del suo regno, rimaneva rispetto ai signori attenuata dal contegno irreverente che tenevano verso di lui, e dalla incapacità che aveano mostrata, tranne poche eccezioni, nel trattare i pubblici affari. Finalmente qualche irregolarità nella vita privata del principe fornì ai nemici il pretesto a porre in dubbio il suo sincero affetto al pubblico bene, ed a tener vivi alcuni pregiudizj ostili alle più salutari riforme. Per queste cagioni seguì che il sovrano il quale aveva distrutto da cima a fondo l' iniquo edifizio governativo elevato da Cosimo I, e porto il primo ai Monarchi Europei l'esempio del rispetto ai diritti dei popoli, lasciò la Toscana senza che gli fosse tributato un omaggio di riconoscenza conveniente ai suoi meriti. Egli subì la sorte dei riformatori che non riescono a domar le proprie passioni, essendosi tenuto conto di pochi falli per trar motivo di screditare le sue opere, e per torgli la gratitudine dei beneficati. Ma la storia imparziale, scusando gli errori, saprà tributargli la lode la più gloriosa per un principe, quella di aver riposto nella libertà e nell'eguaglianza civile le fondamenta della sua dominazione.

(1) Memorie della vita, e peregrinazioni di Filippo Mazzei. tom. 1. p. 333, 483.

PERIODO SETTIMO.

DA FERDINANDO III FINO AI NOSTRI GIORNI.

393. L'opera riformatrice riservata ai principi che succedevano a Pietro Leopoldo era naturalmente ristretta a compiere ciò che questi avea lasciato imperfetto nelle parti relative alla legislazione agraria ed alla industriale. Imperocchè la prosperità pubblica risorta per causa delle innovazioni da lui eseguite, ne facea sicuri potersi soltanto con l'applicazione intiera della libertà economica accrescere e diffondere il benessere in ogni classe del popolo. Pure l'età che restano a percorrersi ci chiamano ad assistere ad altri falli dei governi, e ad un fatale regresso verso gli antichi sistemi; dai quali se si rifuggì di nuovo, ciò fu per forza di una strabocchevole convinzione della loro malefica virtù novellamente acquistata. Solo nei tempi a noi più vicini si vide ripresa la grande opera di Pietro Leopoldo, e con vario successo condotta, senza che ancora ella apparisca in ogni sua parte compiuta e perfetta. Per maggior chiarezza del racconto stimo utile

il dividere in quattro capitoli il periodo; racchiudendo nel primo gli anni che corsero dall'inalzamento al trono di Ferdinando III, fino alla riunione della Toscana all'Impero francese; nel secondo quelli della dominazione Francese; nel terzo il ritorno di Ferdinando fino alla sua morte; nel quarto il governo di Leopoldo II fino al 1848. Le prime due età son di regresso, ma differente per le cause che lo produssero, e per gli effetti che ne derivarono; la terza è di ritorno alle leggi leopoldine; la quarta è di progresso ma non ordinato nè molto fruttuoso.

CAPITOLO I.

Da Ferdinando Terzo fino alla Dominazione Francese.

394. Non appena Leopoldo ebbe lasciato le redini del governo, che ai nemici delle riforme riuscì di risvegliare nel popolo le vecchie paure della carestia per causa della libertà frumentaria, e di eccitarlo ad inveire contro quelli che la favorivano: tantochè le case di alcuni pubblici funzionarj furono in Firenze messe a sacco, e la vita dello stesso senator Gianni corse grave pericolo. Questo bastò perchè il Consiglio di reggenza composto d'uomini deboli ed amanti dei vincoli, nel dì 8 giugno 1790 sospendesse il libero commercio dei cereali. La qual deliberazione come tosto giunse alle orecchie di Leopoldo, ne provò amaro rincrescimento, e rampognata acerbamente la Reggenza, non lasciò terminar l'anno senza revocare l'infausto decreto (1). Ma venuto al governo della Toscana Ferdinando, che alla bontà grande dell' animo non accoppiava un ingegno uguale a quello del padre, gli ostinati mini-

(1) Ed. 27 dicembre 1790.

stri gli insinuarono potere la pubblica quiete in un con la pubblica sussistenza rimanere compromesse, ove si fosse più a lungo indugiato a richiamare in vita i regolamenti annonarj. Ed egli cedendo a sì inquietanti consigli, nel 1792 proibì sotto severe pene l'uscita dal granducato dei cereali d'ogni specie, delle castagne e dell'olio; e poco dopo istituì i grascieri, e i presidenti delle vettovaglie con le stesse attribuzioni dei soppressi magistrati dell'abbondanza (1). Nel 1794 scese anco a torre ai particolari la facoltà dell'incetta dei grani e delle farine, fuorchè per proprio uso, e nei limiti del bisogno; e finalmente nel 1795 ripristinò l'obbligo delle portate dei generi (2). Ma i vincoli ristabiliti tornarono a produrre i medesimi danni che avevano in ogni tempo cagionato; le carestie ricomparvero, il commercio s'illanguidì, e il popolo illudente ed illuso ebbe di nuovo a soffrire la penuria del necessario, e il difetto del lavoro. Non mancarono distinti ingegni i quali si adoprarono a convincere con le scritture gl'ignoranti ed i pregiudicati come quei tristi effetti non da altro che dalla soppressa libertà derivassero (3). E parve che il Principe ne andasse in parte persuaso, poichè nel 17 agosto 1795 emanò

(1) Ed. 9 e 30 ottobre 1792.
(2) M. 25 giugno 1794. L. 18 maggio 1795.
(3) Confronto della ricchezza dei paesi ec. p. 17 e seg.

una nuova legge con cui, riconosciuto il malefico effetto dei vincoli, venne a restituire ai cittadini la facoltà d'incettare ogni specie di prodotto agrario nell'interno dello stato, e poco dopo abolì anco l'ufficio vessatorio dei grascieri. Ma il divieto d'estrazione fu tenuto fermo, perchè in quei tempi di torbidi universali si temè (cosa incredibile a dirsi) che i forestieri affamassero la Toscana comprando tutte le derrate indigene. Un'ultima volta nel 1799 il Senato dei 48, assente Ferdinando, volle ristabilire i grascieri e i forni normali del pane con altri regolamenti (1); ma i resultati essendo riusciti come sempre infelici, si tornò in breve alla libertà sancita dalla legge del 1795.

395. Il Governo proibì nel 1793 l'estrazione dallo stato di ogni sorta di bestiami, sotto pena della confisca, e del pagamento di una multa, e obbligò tutti i proprietarj e mercanti che dimoravano presso i confini a denunziare la quantità che ne possedevano, nella veduta d'impedirne la frodolenta estrazione (2). Volendosi però usare uno speciale riguardo all'agricoltura, fu dichiarato che nel caso in cui si desiderasse di far permute di bestie con l'estero, gl'interessati avanzassero un'istanza al governo, il quale, ove le circostanze economiche del paese il permettessero, avrebbe

(1) Decreti 25 luglio, 23 settembre e 19 novembre 1799.
(2) N. 27 giugno 1793.

aderito alle loro domande. Ridicolo provvedimento che presupponeva nei governanti una esatta notizia d'infiniti particolari inconciliabile col loro grado, e quando pur conciliabile, inutile. Temendosi inoltre che il bestiame forestiero ammesso liberamente al pascolo in alcuni territorj del granducato, potesse torre il nutrimento all'indigeno e fornire occasione ai mercanti di portarlo fuori, fu creduto necessario di sottoporre a certe cautele la introduzione degli armenti stranieri (1).

396. I vincoli investirono eziandio le industrie cittadine, e restrinsero viepiù quella libertà, che neppure a Leopoldo era riuscito concedere pienissima. Si tornò a proibire l'uscita dallo stato dei bozzoli da seta, e obbligaronsi gli abitanti degli spazj prossimi al confine che volessero attendere alla trattura della seta, ad uniformarsi a certe regole per impedirne l'estrazione, con minaccia di gravi pene. Si vietò il libero traffico dei cenci anco nell'interno, volendo che si vendessero ai soli proprietarj delle cartiere (2). Una tariffa doganale pubblicata nel 19 ottobre 1791 diminuì la tassa di alcuni dazj stabiliti da quella del 1781, ma rialzò assai il principio di protezione a favore delle industrie nazionali. Imperocchè dopo aver sanzionato il divieto d'estrarre tutte le materie

(1) M. 9 settembre 1797.
(2) N. 27 dicembre 1792. par. 13.

gregge che servivano alle manifatture toscane, dichiarò esenti dalla gabella i generi forestieri della stessa qualità che s' introducessero nello stato; e una volta entrati gli assimilò ai nostrali affinchè non potessero più ricondursi fuori.

397. Le imposte nell' universale crebbero assai: non tanto per la infelicità dei tempi che richiedevano maggiori dispendj, quanto per l'errore commesso dal governo di resuscitare i regolamenti che lo aveano costretto più d' una volta a far provviste di grani con gravissima perdita. Si tentò dapprima di aumentar le rendite con ristabilire il monopolio della fabbricazione e vendita del tabacco (1); e ciò non bastato, si revocò la legge che destinava la tassa di redenzione ad affrancare il pubblico debito, per spenderla di nuovo nei bisogni dello stato (2). Crescendo i dissesti della finanza, si chiesero ai privati imprestiti in denaro, alle chiese e ai monasteri le argenterie non necessarie al culto divino, e agli uni e alle altre si cederono in cambio cartelle del monte comune. Ma nel 1800, dopo le dilapidazioni d' ogni maniera commesse dalle armate straniere, essendo mancato all' erario ogni assegnamento, il governo prese il partito di raddoppiare la tassa per dieci anni, e di formare ad un tempo

(1) N. 18 ottobre 1791.
(2) LL. 26 settembre e 6 ottobre 1794.
L. 27 giugno 1796.

un monte redimibile del pubblico debito che allora ascendeva a circa tre milioni di scudi (1). Alle gravezze di questa età debbe pure aggiungersi quella straordinaria di tre milioni di lire imposta ai negozianti livornesi da Bonaparte nella breve occupazione che nel 1796 fece di quella città, onde fossero riparati alcuni torti che i francesi sostenevano d'avervi ricevuto.

398. Un solo provvedimento di diritto civile fu emanato in questi anni, ma non risguardante la parte sostanziale del sistema colonico. Esso è diretto a frenare la passione della caccia, già divenuta grande nei contadini dopo la recuperata libertà; perchè con quella si procuravano un qualche godimento, insieme ad un onesto lucro per supplire alla insufficenza dei loro ordinarj guadagni. Parve al governo che questa passione li sviasse di soverchio dai poderi, e li facesse trascurare le faccende campestri; onde nel regolamento generale della caccia ordinò che non si accordasse ai coloni parziarj o mezzaioli la licenza delle armi senza il consenso del padrone, stimando che egli solo fosse in grado di giudicare se uno o più dei suoi lavoratori potessero in quella esercitarsi senza danno della diligente ed industriosa cultura delle terre (2).

399. Del governo dei Borboni Parmensi suc-

(1) N. 11 luglio 1799.
M. 11 gennaio 1800.
(2) L. 15 febbraio 1793. art. 21.

ceduto a quello di Ferdinando III poche cose sono da notare. Accrebbe ancor esso le imposte dirette e le indirette; e pubblicò una legge con cui proibì l'alienazione dei beni ecclesiastici, la quale però dalle magistrature toscane non fu riconosciuta capace a derogare alle leggi leopoldine di mano-morta (1). Tolse inoltre (e questo fu atto meritevole di sommo encomio) il divieto d'estrarre dallo stato i prodotti del suolo e i bestiami, gravandoli invece del pagamento di una gabella alle dogane di confino (2). Diede infine una interpretazione autentica ai §§ 6 e 7 del motuproprio del 2 agosto 1785 relativo alle disdette coloniche. In quegli articoli era imposto l'obbligo a chi trasmetteva la disdetta di un podere di farla registrare nella cancelleria del tribunale competente a pena di nullità. Ma non si rilevava chiaramente se l'obbligo risguardava le sole disdette stragiudiciali, o quelle ancora trasmesse per via di tribunale. E fu risposto che le une e le altre vi erano soggette, senz'arrecare alcun dispendio alla parte che ne domandava la registrazione (3).

400. Dire che in questi anni l'agricoltura, le

(1) M. 15 aprile 1802.
Poggi Girolamo. Op. cit. par. 442.
(2) M. 30 aprile 1804.
(3) L. 29 luglio 1805.

manifatture e il commercio languissero, è opera vana, resultandone abbastanza la prova dalle cose notate: solo aggiungerò che anco un crudele contagio, la febbre gialla, infierì in Livorno mietendo in breve tempo molte vittime, e diffondendo il terrore per tutta la Toscana (1).

(1) Botta, Storia d'Italia del 1789 al 1814, lib. 21.

CAPITOLO II.

Dominazione Francese.

401. Cacciati i Borboni, e divenuta la Toscana provincia dell'Impero francese, l'economia rurale ebbe a subire nuove vicende, le quali se non la mantennero nella infelice condizione testè descritta, le impedirono di risalire a quel grado di prosperità cui le riforme di Leopoldo avevanla elevata. Non mancarono i francesi di notare che le leggi di questo principe avevano in modo eminente favorito l'incremento della pubblica ricchezza e della popolazione; pure non le riposero in osservanza, perchè l'Impero trovandosi in guerra coi principali potentati d'Europa, richiedeva l'applicazione di provvedimenti assai diversi, e l'utile di una piccola provincia voleva posposto al suo maggiore interesse. Onde ne avvenne che, estesa al nostro paese una legislazione straniera, molti vincoli funesti all'agricoltura risorgessero, di cui però fu attenuato il danno per alcuni benefizj che congiuntamente si operarono.

402. Fatale in primo luogo fu la legge del-

l' arruolamento militare diretta a provvedere alle necessità della guerra francese (1)! Essa toglieva ogni anno alle campagne le braccia più robuste, e scomponeva le migliori famiglie coloniche, senza che niun frutto da questo sacrifizio derivasse alla causa della libertà o della indipendenza italiana. Inoltre il sistema generale dei tributi francesi non si confaceva allo stato economico della Toscana. Ed invero il decreto della giunta governativa del 22 agosto 1808 sostituì alla tassa di redenzione ed a quella di macine, le sole imposte dirette quivi esistenti, molte altre più gravi, cioè la fondiaria, la personale, la tassa delle patenti, e quella delle porte e finestre. Con la prima s'investirono i beni di suolo onerandoli di una prestazione annua eguale, non alla semplice tassa stabilita da Pietro Leopoldo, ma alla doppia ordinata dal governo di Ferdinando III nel 1806, con più gli aumenti straordinarj aggiunti dai Borboni negli anni successivi. La seconda cadeva sopra gl' individui d' ambedue i sessi, non indigenti, e se ne fissava il quantitativo totale alla ragione del prezzo di tre giornate di lavoro moltiplicato con la sesta parte della popolazione d'ogni comune (2). Questa gravezza, come ben si comprende, veniva a colpire eziandio la classe dei con-

(1) LL 29 maggio e 13 luglio 1808.
(2) Decreto 22 agosto 1808, art. 24 e 25.

tadini e dei braccianti risparmiata da Leopoldo, rendendo più tristo il loro stato in pregiudizio dell' agricoltura. Il tributo delle patenti investiva le industrie manifatturiere e commerciali, sottoponendo al pagamento di un diritto annuo o fisso, o proporzionato ai lucri presunti coloro che esercitavano un mestiere, un'arte, una professione qualunque (1). Per esso rendevasi omaggio al principio economico che vuol repartita equamente l'imposta fra tutte le classi dei produttori senza eccettuarne alcuna. Ma in effetto i proprietarj dei beni rustici non risentirono alcun sollievo dall'estensione del tributo anco ai mercanti per lo innanzi immuni, essendo stati tassati in una quantità sempre gravosa come se fossero i soli a contribuire. L' ultima imposta investiva i beni stabili in ragione delle porte e finestre che in ognuno esisteva (2).

403. Se dalle contribuzioni dirette si passa alle indirette, conviene innanzi tutto avvertire che per la riunione del nostro territorio all'impero rimasero soppresse le dogane di frontiera e di confine. Però alle gabelle che quivi si pagavano se ne sostituirono altre pregiudicevoli al commercio interno dei prodotti campestri, conosciute sotto il nome di diritti riuniti. Si levavano questi sul bestiame, sul vino, l'olio

(1) Decreto 22 agosto 1808. art. 34 e seg.
(2) Decreto 22 agosto 1808. art. 29 e seg.

da lume, le frutte secche, le legna, la paglia, la vena, gli strami freschi e secchi, ed altri prodotti agrarj, eccetto il grano, la farina, e le frutte fresche, nell' atto che si trasportavano nel distretto di una comune per esservi consumate. Il diritto si riscuoteva o al confine del territorio, ovvero in un luogo centrale a cui doveano dirigersi codesti generi prima di esser portati al loro destino, sotto pena del frodo. Il retratto di queste gabelle costituiva una rendita meramente municipale (1). Ma è facile persuadersi come la circolazione rimanesse inceppata per siffatti balzelli, i quali ristabilirono presso a poco le dogane interne soppresse da Leopoldo. Vi erano infine i dazj imposti sulla navigazione dei fiumi che si destinavano al mantenimento degli argini, dei ponti, e delle pescaie. Di altre pubbliche gravezze che non recarono alcun pregiudizio all' industria rurale, tralascerò di far parola.

404. Finalmente il Governo francese resuscitò il divieto del taglio degli alberi di alto fusto senza la preventiva licenza dell' autorità competente, volendo essere il solo ad acquistarli per l' uso della marina di guerra (2). Richiamò in vita molti regolamenti annonarj, cioè quello che proibiva l' estrazione dei grani e delle farine

(1) Dec. Imper. del 16 maggio 1809, art. 16 e seg.
(2) Decreto 28 luglio 1808, art. 2.

dalle frontiere dell' Impero, l' incetta di essi oltre il bisogno delle respettive famiglie, l' obbligo delle portate annuali, l' ordine di esporre in vendita i cereali in certi luoghi determinati, e il vincolo più odioso di tutti, consistente nella tassazione dei prezzi (1). Il quale però fu mantenuto per poco tempo conciossiachè gl' inconvenienti che produsse costrinsero l' autorità ad abolirlo. Accadde nel mercato di Firenze che il massimo prezzo del grano e del pane fosse posto sì basso da indurre i fornai a chiuder le botteghe; perlochè si corse rischio che il popolo per qualche giorno mancasse del cibo il più necessario alla sussistenza. Volendosi perciò impedire i tumulti e removere le paure della carestia, convenne restituir subito ai privati la libertà di statuire i prezzi. A Pisa l' ingegno e l' accortezza del sotto-prefetto toscano Roberto De Nobili seppe prevenire i mali gravissimi che ivi pure l' ingiusto decreto era per cagionare; poichè avvistosi della repugnanza dei mercanti e dei fornai a vendere il grano e il pane per un prezzo non giusto, gli riuscì di ottenere dal governo la promessa della revoca del decreto, appena fossero comparsi sul mercato i prodotti della nuova raccolta. E fatto pochi dì appresso mietere

(1) L. 26. vent. an. 5. par. 1, 2. Bul. 113, ser. 2. Decreto 4 maggio 1812.

da alcuni possidenti una piccola quantità d'orzo vicino alla maturità e recare al mercato, dichiarò cominciata la raccolta, e lecito ai particolari il convenire a grado loro del prezzo; e con questo accorto strattagemma liberò il paese dal pericolo imminente della carestia (1).

405. Siffatti provvedimenti pregiudicevoli all'economia toscana furono temperati da altri che la favorirono. Primeggia fra essi quello che abolì gli antichi feudi rispettati da Leopoldo insiem con le prerogative e giurisdizioni competenti ai feudatarj, di guisa che una porzione rilevante delle proprietà terriere fin allora vincolate tornò ad esser libera (2). Fu del pari soppresso l'ordine equestre di S. Stefano, e restituito il dominio dei beni incommendati ai cavalieri usufruttuarj. Si tentò di semplicizzare il sistema enfiteutico giudicandolo poco propizio al libero svolgimento dell'industria rurale, ma il modo che si usò per conseguire l'effetto non valse all'uopo. Imperocchè il governo francese avendo osservato che le nostre enfiteusi tenevano diviso il dominio del suolo fra due distinte persone, e davano luogo ad alcune prestazioni eventuali del livellare a favore del direttario, si diede a credere che fossero vere e proprie conces-

(1) Zobi. Manuale economico-storico della Toscana, p. 327.
(2) Decreto 8 aprile 1808.

sioni di terre a titolo signorile velate sotto il nome di un contratto correspettivo. Ed era disposto a dichiararle colpite dalle leggi abolitive della feudalità, se per buona sorte le autorità toscane non avessero richiamato in tempo il consiglio di stato a viemeglio esaminare la indole dei nostri livelli (1). Il resultato delle nuove indagini consistè in un decreto sovrano che aveva l'apparenza di una transazione fra due opposti pareri, ma che non era in se stesso nè logico nè legale. Fu detto che si tenessero ferme nell'enfiteusi perpetue le prestazioni dei canoni, non però la recognizione ventinovennale nè la caducità, e che i livellari cessassero dal pagamento dei laudemi e d'ogni altro diritto casuale (2). Il che dimostrò avere il governo appreso per signorili questi soli diritti non gli altri, mentre a vero dire le enfiteusi toscane non contenevano mistura di titolo feudale e di titolo civile.

406. Ma egli avrebbe più providamente agito dichiarando immuni da qualunque nota di feudalità le enfiteusi stipulate dopo la legge del 2 marzo 1769, che tali erano in effetto, e si fosse ristretto a richiamare l'attenzione degli interessati su quelle di antica investitura, delle quali alcune potevano tuttora nascondere un'accoman-

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 458.
(2) Decreto 29 agosto 1809.

digia, o una concessione signorile. Ciò fatto avrebbe dovuto arrestarsi, perchè il criterio per discernere l'indole di ciascuna enfiteusi si poteva desumere soltanto dall'esame accurato dei primitivi contratti da rilasciarsi ai particolari, non dalla stipulazione di alcuni diritti casuali. E se questi sembravangli una complicanza dannosa al libero commercio delle proprietà, (come lo erano in effetto) doveva prescriverne l'affrancazione a patti discreti, e i livellari avrebbero di buon grado obbedito a tale ordine, stimando utile l'accrescere per oneste vie il valore dei loro dominj. Laddove l'abolizione gratuita di codesti emolumenti decretata a dispetto della opinione comune che li riconosceva basati sopra un titolo correspettivo, dispiacque all'universale in guisa che la legge rimase inosservata. I livellari continuarono a pagarli spontaneamente, nè curarono una liberazione che la loro coscienza reputava ingiusta (1).

407. Le pazioni che statuivano un ordine di chiamati a succedere nel godimento dei beni livellari parevano pure colpite dalla legge francese del 1792, abolitiva delle sostituzioni, e dall'art. 896 del Codice civile, annullante qualunque disposizione, con cui il donatario o l'erede venisse incaricato di restituire i beni ad una terza perso-

(1) Poggi Girolamo, Op. cit. par. 465, pag. 420 in nota.

na. Ma pure l'autorità giudiziaria toscana valendosi del disposto di un'altra legge francese, che sebbene anteriore in tempo, fu pubblicata fra noi posteriormente a quelle, opinò per la conservazione delle pazioni. Nè potrebbesi, a vero dire, approvare questa sentenza nel suo motivo apparente, se non fosse manifesto che intese di soddisfare ad un bisogno del paese. Il Codice civile ammettendo alla successione intestata i maschi siccome le femmine senza privilegio di sesso, dava luogo ad un soverchio sminuzzamento dei beni di suolo abbastanza divisi, con pregiudizio indubitato della cultura di essi. Volendo perciò i tribunali attenuare il pernicioso effetto di questa legge malgradita all'universale, presero l'occasione che loro si offerì dei beni livellari per dichiararli, mediante un sottile ragionamento, sempre soggetti alla pazione enfiteutica favorevole ai maschi (1).

408. È pure notabile che il governo francese, decretata la soppressione dei monasteri, non che delle confraternite ed università laicali, aggiudicò al patrimonio dello stato tutte le proprietà di esse. Omettendo di esaminare se meritasse plauso l'abolizione eziandio di quegli ordini religiosi che nelle opere di carità pubblica, o nell'istruire la gioventù si esercitavano, certo è che il valore dei beni

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 476 e seg.

appartenenti a codesti corpi fu erogato non a profitto del tesoro imperiale, ma in esclusivo vantaggio della Toscana. Imperocchè Napoleone seguendo il consiglio di valenti nostri statisti lo destinò ad estinguere il debito pubblico, che da cinque secoli travagliava la nostra finanza, e mediante così cospicua risorsa potè compiersi un'impresa tentata da molti sovrani, e non riuscita ad alcuno. Lo scioglimento del monte comune fu ordinato col decreto del 9 aprile 1809, e verso la fine della dominazione francese tutto il debito era già estinto, non senza che avanzasse una rilevante somma per distribuirsi tra gli spedali i meno facoltosi. Vuolsi pure avvertire che si tornò a permettere, come ai tempi di Pietro Leopoldo, la sementa del tabacco ad ogni proprietario di terre.

409. Rispetto alle industrie manifatturiere e commerciali si cercò di favorirne con premj alcune che si giudicavano le più atte a prosperare in Toscana, siccome le manifatture dei cappelli di paglia, dei berretti, dei coralli, e degli alabastri (1). E questi favori usati in guisa da non offendere il principio della libertà, meritano lode. La giunta governativa ottenne altresì dall' Imperatore la licenza di estrarre da Livorno le sete filate e tessute, non ostante il blocco continentale che impediva qualunque commercio con l'estero; e pro-

(1) Decreto 29 agosto 1808.

curò a Firenze la pregevole istituzione del conservatorio d'arti e mestieri, mediante il quale ai popolani che si volgevano alla pratica di un' arte venne amministrato l'insegnamento gratuito.

410. Il Codice civile francese conteneva alcune disposizioni di diritto agrario meritevoli di essere segnalate. La soccida del bestiame che si dava dal proprietario del fondo al colono parziario era regolata in modo alquanto diverso dalle nostre consuetudini. Imperocchè ivi era dichiarato che il dominio delle bestie rimanesse per l'intiero presso il padrone, ed il colono ne avesse soltanto la custodia e l'uso per valersene nella cultura, o per farlo fruttare; e in forza di questo principio ne seguiva che ove si verificasse la perdita dell'animale per caso fortuito, essa ridondava in danno del solo proprietario. Inoltre si disponeva che nè il colono nè il proprietario potessero alienare il bestiame l'uno senza il consenso dell'altro, ma si richiedesse per la validità della vendita il consenso d'ambedue. E volendo poi il legislatore premunire il debole contro il forte, e sottrarre il lavoratore bisognoso all'esorbitanza dei patti, che troppo avari padroni o troppo avidi speculatori fossero per imporgli, proibì alcune convenzioni che repartissero in modo troppo ingiusto gli utili e le perdite derivanti dal traffico del bestiame. Che se questo titolo del co-

dice relativo alle soccide non è dei più chiari nè dei più completi, pure ove fosse stato osservato fra noi, avrebbe in questa parte migliorato il sistema colonico, e tolta materia a molte liti. È anco da notarsi che in esso non s' incontra articolo che sanzioni l' uso delle stime morte. Soltanto rilevasi che il concio delle stalle del podere cedeva per l' intiero al colono non come frutto, ma come ingrasso da spargersi sul fondo per eccitarne la produzione. Onde se ne argomenta che al termine della colonia egli dovesse rilasciarlo sul terreno, qualunque ne fosse la quantità, senza aver diritto a dividerne l'aumento, nè obbligo a sopportarne per metà la diminuzione (1). Rispetto alla redibitoria, il codice nulla o poco innovò intorno al disposto del gius romano, e tenne ferme le consuetudini locali circa al termine utile ad esercitarla (2).

411. Ma queste leggi non furono mai applicate alla nostra economla rurale, nè la giunta governativa seppe raccomandarne l' osservanza. Essa avvertì soltanto che al prosperamento delle campagne noceva assai la ignoranza dei lavoratori e degli agenti di beni; poichè perpetuava i vecchi e viziosi metodi di cultura, ed impediva l' applicazione degli utili ritrovati. Nel desi-

(1) Cod. Civ. art. 1804 e seg.
(2) Cod. Civ. art. 1641 e seg.

derio di rimediare ad un sì grave inconveniente pubblicò un'istruzione sommaria per uso dei campagnoli, e decretò che fossero conferite alcune medaglie d'incoraggiamento ai contadini che si distinguessero col più sapiente lavoro e con migliorare le razze del bestiame (1). Lodevoli ordini in se stessi, ma inefficaci a vincere l'inerzia dei contadini; perchè oltre i difetti permanenti del sistema colonico, che bastavano a rendergli avversi ad ogni innovazione, la qualità dei tempi ed il ripristinamento di molti vincoli commerciali toglievano loro la speranza di procurarsi, con fatiche maggiori e più accurate, maggiori profitti.

(1) Decreti 2 settembre e 7 ottobre 1808.

CAPITOLO III.

Restaurazione di Ferdinando III.

412. Pacificata Europa, e tornata Toscana sotto la dominazione di Ferdinando III, il nuovo governo aborrente degli ordini e dagli istituti francesi non si contentò di tor via quelli che manifestamente sottostavano ai nostri antichi, ma gli altri pure ciecamente proscrisse che in eccellenza li superavano, ed erano consentanei alla cresciuta civiltà. Infatti rifiutò i codici, i tribunali collegiali, i pubblici giudizi, la guardia nazionale, nella fatua speranza che per lungo volger d'anni la necessità di codeste istituzioni non si farebbe più sentire; e fu tanto pauroso d'ogni apparenza di politica libertà, che nel restaurare le leggi toscane ebbe cura di modificarle in quelle parti che ne contenevano un qualche germe. Nè ciò fu colpa del principe, ma piuttosto dei ministri che presederono al riordinamento dello stato, i quali si avvisarono che a preservare la sovranità da ogni tempesta avvenire bastasse mettere al bando

tutti i provvedimenti venuti da un paese amico alle pubbliche libertà, e chiudere alle moltitudini ogni legittima via di esprimere i propri desiderj. Curati i bisogni fisici del popolo, stimarono che dei morali non dovesse tenersi gran conto, quasi fossero fattizi e immaginari, e in conformità di queste vedute, tutto ricomposero l'edifizio governativo. Laonde le leggi economico-politiche e le civili, che attengono al mio argomento, furono ripristinate o composte di nuovo con tale spirito; larghe e sapienti in ciò che provvedeva agli interessi materiali, grette e viziose in ciò che poteva anco per modo indiretto favorire l'emancipazione politica del popolo.

413. Intorno allo stato personale dei contadini, richiamate che furono in vita le leggi esistenti prima del 1808, nessun ordinamento notabile fu promulgato, eccetto quello che li sottopose alla tratta militare. Fu esso meno rigoroso del francese, e non arrecava un aggravio molto pregiudicevole alle famiglie coloniche. Disponeva che tutti i maschi toscani appena toccato il diciannovesimo anno d'età divenissero coscritti, ma riguardo ai contadini conteneva una giusta esenzione. Si eccettuavano dal servizio militare quei mezzaioli appartenenti a famiglie in cui vi fossero due soli maschi, oltre i vecchi sessagenari, ed i fanciulli al di sotto dei dieci anni: e lo

stesso favore concedevano ai figli dei contadini livellari (1).

414. Rispetto ai terreni rammenterò che le leggi francesi avevano svincolato i beni feudali e quelli incommendati nell' Ordine di santo Stefano. Ora il governo di Ferdinando III dichiarò da prima di non voler più riprodurre alcun vincolo fondiario; e poco dopo si contradisse annunziando la volontà di ristabilire la Religione di santo Stefano (2). Ma quasi prevedesse le funeste conseguenze di una sì infelice deliberazione, tenutala sospesa per più di due anni, l' attuò soltanto nel dicembre del 1817 (3). Ed è singolare che mentre riconosceva non poter più quell' istituto servire all' antico scopo di educare abili cavalieri per la marina di guerra, non seppe indirizzarlo ad alcun nuovo fine, nè modificarne lo statuto. Dichiarò anzi che la ripristinazione di questo avrebbe contribuito a conservare la memoria dei fasti dell' Ordine, e *dando luogo* (son parole della legge) *ad una generosa emulazione tra il moderno e l' antico* avrebbe eccitato più facilmente i sensi di virtù nei cavalieri (4). Ma

(1) C. 29 aprile 1820, art. 13.
C. 25 luglio 1821.
(2) L. 15 novembre 1814.
N. 15 agosto 1815.
(3) M. 22 dicembre 1817.
(4) Det. Mot. in princ.

cosa i moderni militi dovessero operare per rendersi degni emuli degli antichi, la legge nol disse, e trent'anni già scorsi non l'hanno ancora mostrato. Onde è necessità inferirne che la restaurazione dell'Ordine non ebbe altro in mira che di fomentare la più inetta delle passioni umane, la vanità per impicciolire gli spiriti, e addormentare in essi ogni desiderio delle pubbliche libertà. Falsa sapienza degli statisti di quei tempi, i quali si persuadevano che la vecchia arte di trastullare i popoli con istituzioni fanciullesche potesse, anco dopo gli sconvolgimenti politici cagionati dalla rivoluzione francese, adoperarsi con successo.

415. Che se il risorgimento della milizia equestre di santo Stefano non avesse arrecato danno alla nazionale ricchezza, mi sarei volentieri astenuto dal censurarlo, avuto riguardo a qualche vantaggio che per mera accidentalità produsse. Ma la legge con le decorazioni e con le borie degli abiti risuscitò anco il diritto di vincolare i beni, e diè così un prezzo troppo forte ad un istituto che serviva ad un'effimera rappresentanza. Dispose infatti che ogni privato potesse costituir commende sui propri fondi ond'essere annoverato fra i membri dell'Ordine. E ne stabilì tre classi, le semplici conferenti il titolo di cavaliere, le qualificate conferenti il grado di balì, o di priore. Per le prime occorreva un capitale non minore

di scudi diecimila, per le seconde scudi quindicimila, per le ultime ventimila. I fondi su cui si costituiva la commenda dovevano, come in antico, passare nel dominio della religione, e il commendatore aveva diritto di usufruirli per tutta la vita, ma non di alienarli nè disporne in veruna guisa. Dopo la di lui morte, l' usufrutto e il possesso dei beni si devolveva ai chiamati nell'atto d'investitura; e mancati questi, si consolidava nell'Ordine. Bensì fu detto che i miglioramenti di qualunque specie operati nei terreni rimanessero a libera disposizione dell' ultimo investito (1). Con ciò si aprì l'adito ad una pericolosa riunione di beni in un corpo morale personificato nella sovranità, e si rinnovò per questa via una specie d' infeudamento del territorio nel principe, ormai proscritto dalla civiltà e dai costumi. Di più il credito fondiario che allora incominciava a sorgere veniva esposto a gravi rischi, poichè nella difficoltà di discernere quali dei beni posseduti da un cavaliere fossero affetti alla commenda e quali no, poteva talvolta accadere che i capitalisti ricevessero a garanzia dei crediti l' ipoteca dei fondi incommendati; o che per evitar questo pericolo, imponessero condizioni più onerose all' imprestito.

416. Il governo ristabilì anco i soppressi

(1) M. 22 dicembre 1817. art. 10 e seg.

conventi religiosi, ed a quelli che non avevano il voto di povertà restituì molti beni di suolo, che tornarono ad essere inalienabili (1). Nè di ciò vuolsi assolutamente riconvenire, essendo certo che sodisfece ad esigenze di vario genere, e in parte lodevoli. Ma sembrami che largheggiasse di soverchio nel numero dei monasterj ripristinati, lasciando sfuggire una propizia occasione di accrescere con le sostanze a quelli distribuite, le troppo tenui rendite di molte parrocchie di campagna. Vero è che provvide a dare un sussidio alle più povere, ma oltrechè questo fu meschino, non si applicò che alle chiese di patronato regio. Ora non è dubbio che nella scarsezza dei mezzi di sussistenza i parrochi costretti a mendicar la vita a guisa d'artigiani, non sanno attendere come dovrebbero all'istruzione religiosa e morale dei contadini essenzialmente raccomandata alle loro cure.

417. Fu restituita ai proprietari a norma delle leggi leopoldine la piena libertà di sboscare i fondi, e di tagliare a piacere qualunque specie di piante (2); siccome ancora la facoltà di esercitarli in quella specie di produzione che avessero stimata più utile al loro interesse. Soltanto fù proibita la cultura del tabacco, volendosi ricondurre que-

(1) C. 4 giugno 1816.
(2) N. 3 giugno 1814. art. 4.

sto genere nella classe delle regalie (1). Fu proclamata di nuovo la libertà d'incettare e vendere ogni prodotto agrario tanto fuori che dentro lo stato, ed a qualunque prezzo (2). E nell'anno 1815 essendo il paese oppresso da una crudel carestia e in preda a mille paure, il governo non esitò a dichiarare che quella sola poteva assicurare al popolo la più largha sussistenza, ed attenuare, quanto era umanamente possibile, i mali delle scarse raccolte. Vietò ai giusdicenti d'intromettersi nei negozj dei pubblici mercati, e d'impedire le operazioni dei sensali incolpati stoltamente dal volgo del rincaro dei prezzi. Imperocchè avvertì non esservi contrattazione o traffico in cui non intervenissero i sensali che pur crescono il prezzo delle derrate, ma esser meglio soffrire un piccolo rincaro per questa causa, che esporre il mercato a mancar dei generi per la incertezza dei contratti e per la difficoltà di combinarli. Che se la ignoranza e il bisogno rendeano scusabile nel popolo un tal errore, non si poteva perdonarlo nei funzionarj pubblici, i quali tra i due inconvenienti, o dei prezzi aumentati o della mancanza dei generi, dovevano preferire il minore. Piuttosto conveniva provvedere ai braccianti con lavori riproduttivi nei luo-

(1) L. 15 novembre 1814.
(2) N. 17 novembre 1814, art. 3.

ghi ove la penuria era maggiore, ma non scendere a contentarli nel folle desiderio d' avere il grano a basso prezzo per ridurli a godere pochi giorni di una falsa abbondanza, ed a morire poco appresso di fame (1). E visto che nonostante siffatti avvisi alcuni giusdicenti continuavano a turbare il corso naturale delle private speculazioni, con più severe parole gl' intimò a desistere da ogni azione, rammentando non altro ufficio esser loro compartito in simili faccende fuor che la vigilanza sulla salubrità dei generi esposti in vendita (2).

418. Il governo volle eziandio sopprimere il dazio che pagavasi a tenore delle leggi borboniche nell'estrarre dal territorio riunito i prodotti del suolo ed il bestiame. Infatti nel 1818 tolse la gabella che gravava i generi frumentarj, e nel 1822 quella delle bestie, dell'olio, del lardo, e delle altre grasce (3). Ridusse pure la gabella per l' introduzione del vino nostrale nelle città, stata accresciuta di soverchio dalle leggi francese, ma non la tassò con giusta misura, nè in modo proporzionato al valore di esso (4). Restaurò il sistema d' imposte toscano e prescrisse il censi-

(1) C. 5 giugno 1815.
(2) C. 21 novembre 1815.
(3) Ord. 4 luglio 1818.
M. 12 maggio 1822.
(4) Reg. 9 maggio 1814. art. 2.

mento di tutti i beni immobili dello stato per conoscerne con esattezza le rendite, e sulle basi di queste fissare la quota delle contribuzioni di cui fossero capaci (1).

419. Ma nel mentre si dava cura di preparare un miglior ordinamento dei tributi a sollievo dei cittadini, toglieva loro con alcune sconsigliate riforme del sistema municipale la potestà di vigilarne il reparto e la esazione; e più che tutto, di minorarne l'aggravio mediante una libera e saggia amministrazione dei patrimonj ed una diligente cura degl'interessi comunitativi. Le leggi organiche dei municipj, e quelle concernenti le loro facoltà emanate da Pietro Leopoldo anzichè essere allargate, siccome richiedevano i tempi, furono ristrette e guastate nelle parti migliori per tema che i popoli abusassero delle poche libertà in esse largite (2). Il modo di composizione del magistrato fu essenzialmente cambiato e rimesso in balìa dell'autorità centrale governativa. Si ordinò che le borse dei priori si formassero dei soli proprietari che godevano di un censo doppio di quello stabilito da Leopoldo, senza curare l'interesse dei piccoli possidenti as-

(1) M. 7 ottobre 1817.

(2) È da notarsi che mentre il governo nella legge pubblicata il 15 ottobre 1814 dichiarava di voler tener fermi i regolamenti comunitativi leopoldini; circa due anni dopo allegando le variate circostanze dei tempi procedè a modificarli nella guisa esposta di sopra.

sai numerosi nelle nostre campagne. Di più fu detto che la estrazione a sorte di costoro dovesse farsi in numero doppio di quello necessario a risedere nel magistrato, perchè fosse in facoltà del soprassindaco lo scegliere tra codesti i residenti di sua maggiore soddisfazione. Rispetto al gonfaloniere fu prescritto che non più a sorte si eleggesse, ma lo nominasse il principe per stare in carica tre anni, e lo potesse riconfermare per altri tre. Distrutta così la indipendenza del capo della comune, onde renderlo anco più ossequioso ai voleri dell' autorità superiore, gli si diè un titolo ad ottenere dopo sei anni d'esercizio della carica una distinzione onorifica, ovvero un impiego (1).

420. Le attribuzioni dei corpi municipali furono ristrette assai, e vincolate da molte formalità. Si proibì loro il deliberare sopra oggetti non referibili strettamente alla gestione economica, onde non si facessero gli organi dei desiderj dei popoli presso la sovranità (2); la quale per le opinioni allora accreditate aveva la virtù di conoscerli senza esserne avvertita. Una sola adunanza ordinaria per anno fu stabilita per il consiglio generale, in cui si doveano eleggere i deputati al

(1) M. 16 settembre 1816, art. 4, 6, 7, 8, 20.
(2) N. 11 luglio 1814.
C. 14 agosto 1815.
C. 20 gennaio 1817 art. 10.

reparto della tassa familiare, confermare i medici e chirurghi, fissare o ridurre gli stipendj degl'impiegati, salva però l'approvazione superiore, per lo innanzi non necessaria (1). Nelle adunanze del magistrato il gonfaloniere, sebbene avesse voto eguale ai priori, fu rivestito del potere di sospendere i partiti per referirne all'autorità centrale. Egli non poteva presentare all'esame del collegio se non gli oggetti indicatigli in precedenza dal cancelliere, ed ai priori era impedita qualunque iniziativa d'affari (2). I bilanci di previsione per le spese annue locali dovevano esser approvati dal soprintendente alle comunità; e se occorreva effettuare una spesa prevista nel bilancio non come certa ma come eventuale, occorreva approvarla una seconda volta. In breve l'amministrazione economica dei corpi municipali fu vincolata in guisa che ogni libertà d'esame e di partito si ridusse poco meno che a una finzione. Molte facoltà che prima spettavano al magistrato si concentrarono nel solo gonfaloniere, perchè a lui fu data la vigilanza sulla polizia interna della comune, a lui la potestà di sospendere, nel concorso di gravi motivi, gl'impiegati comunitativi, di ordinare in caso d'urgenza i lavori che non ammettono dilazione, e l'arresto di chiun-

(1) L. 16 settembre 1816. art. 40 e seg.
(2) L. 16 settembre 1816. art. 26, 51.

que compromettesse la pubblica tranquillità; a lui infine fu ingiunto di rimettere ogni anno al governo un prospetto dello stato economico e politico della comune (1). Ma poichè non era sostenuto dall'autorità del corpo municipale, cui la legge l'aveva tolta affatto, nè poteva disporre d'alcuna forza sua propria, così egli si trovava nella dura alternativa o di non esercitare giammai quelle attribuzioni, ovvero di porsi sotto la immediata dipendenza della potestà governativa locale per avere gli aiuti onde attuarle (2). In siffatta guisa le comuni furono ricondotte nella prisca servitù e disposte ad esser nell'avvenire docili istrumenti e mute vittime di nuovi dissesti finanzieri.

421. Rispetto alle industrie manifatturiere e commerciali il governo di Ferdinando richiamò dapprima in vigore molte leggi che proibivano l'uscita delle materie gregge dallo stato, come cuoia, cenci, lane, pelli, bozzoli di seta, e seta soda. Ma fatto in appresso miglior senno le abolì quasi tutte, applicando anco ad esse il principio della libertà economica. Infatti nel 1816 sostituì al divieto un semplice dazio da pagarsi nell'atto della sortita dal territorio riunito delle pelli crude agnelline e pecorine; nel 1817 concesse la facoltà d'estrarre le lane gregge

(1) L. 16 settembre 1816. art. 24, 28, 33, 34, 36, 38.
(2) C. 20 gennaio 1817. art. 4, 6, 9, 10, 11.

alla stessa condizione (1). Nel 1818 tolse l'obbligo ingiunto ai trattori di seta presso i confini di procurarsi la licenza per lavorarla, dichiarando che fosser lasciati nel libero esercizio di questa industria alla pari d'ogni altro cittadino: nell' anno successivo abolì anco il divieto di far trasportar fuori di stato la seta greggia e i bozzoli, sottoponendoli al pagamento di una gabella (2). Ripristinò la tariffa doganale del 19 ottobre 1791, modificandola secondo l'occorrenza in quelle parti che venivano indicate dalla camera di commercio. Ma convien dire che la modificazione non fu conforme alle massime di libertà, vedendosi cresciute di un quarto le antiche gabelle per le sole merci estere (3); e talvolta convertito il dazio meramente fiscale in un dazio protettore delle industrie toscane. Noterò a cagion d'esempio la riforma operata nella gabella degli ombrelli di seta, i quali pel disposto della tariffa del 1791 pagavano quaranta lire ogni cento libbre tanto all'entrare che al sortire dallo stato. Or siccome nel 1816 la fabbrica degli ombrelli aveva subìto in Toscana un grandioso incremento, si volle sbassare il dazio d'escita dalle lire quaranta alle lire dieci, tenendo

(1) Not. 8 giugno 1816. art. 1.
Not. 17 maggio 1817.
(2) Not. 27 luglio 1818.
Not. 6 luglio 1819.
(3) L. 4 ottobre 1816. art. 1.

fermo quello d'introduzione per gli esteri (1). Questo provvedimento non poteva riuscir utile che ai soli fabbricanti privilegiati, mentre il pubblico, per la diminuita concorrenza della manifattura straniera, avrebbe pagato più caro la nostra. E posto il caso contrario, cioè che la straniera avesse di per se un costo maggiore, allora tornava del tutto vano il gravarla nell' entrata d'un forte dazio, poichè nessun mercante avrebbe introdotto una merce, che non poteva spacciarsi senza scapito.

422. Se dalle leggi economico-politiche si scende alle civili, debbo innanzi tutto notare che il difetto di gius agrario scritto andò dopo la restaurazione crescendo. Imperocchè il motuproprio del 15 novembre 1814 abolì insieme col codice francese anco gli statuti municipali toscani, e volle che nelle materie non contemplate dalle antiche leggi del principato si ricorresse al diritto comune. Con ciò venne a toglier quella parte del diritto colonico scritto contenuta negli statuti, che veramente concerneva le relazioni contrattuali; ed a regolare gl' interessi agrarj rimasero pochi principj generali di gius romano, ed alcune consuetudini forensi. Neppure le leggi civili che si pubblicarono in appresso risguardano la sostanza del sistema colonico, ma ne contemplano gli ac-

(1) L. 7 dicembre 1816.

cessorj, o regolano il metodo dei giudizi a cui può dar luogo.

423. Fu rinnuovata la proibizione di gravar le bestie da lavoro, e gli arnesi rustici necessari alla cultura per qualunque credito, sia dei privati, che dello stato (1). Fu confermato ai proprietari il privilegio sopra la parte colonica delle raccolte pei crediti dipendenti da somministrazioni fatte ai lavoratori, o da qualunque altra causa relativa alla società, dichiarandolo poziore ad ogni altro (2). Per favorir l'uso della scrittura nei contratti di colonia, fu stabilito che gli atti pagassero al registro il solo diritto fisso di una lira (3). E rispetto ai libri, ai quaderni, ed altri fogli originali destinati a far prova degli interessi vertenti fra i padroni, i loro agenti, e i contadini per dipendenza delle imprese agrarie, varie disposizioni furono sancite. Si dichiararono in primo luogo esenti dalla formalità preventiva del bollo, e solo nel caso che si producessero in tribunale, o se ne estraessero delle partite per prodursi, doveano bollarsi senza spesa. Inoltre fu detto che i crediti e debiti resultanti da quei libri fossero esenti dal diritto proporzionale del registro, e sol quando se ne

(1) Cod. di proced. civile, art. 829.
(2) N. 4 giugno 1817. art. 5.
(3) Tariffa dei diritti annessa al M. 30 dicemb. 1814. par. 1. art. 1.

volesse far uso in giudizio dovessero registrarsi pagando il diritto fisso di una lira, qualunque fosse la somma a cui i crediti ascendessero. Infine si ordinò che niun diritto si pagasse per l'enunciative o prove estratte dai medesimi (1).

424. Nel regolamento di procedura civile furon tracciate le norme da seguirsi nei giudizi di scioglimento delle società coloniche, e in quelli di redibitoria. Per ciò che attiene ai primi s'incominciò dal confermare la legge leopoldina del 2 agosto 1785, aggiuntovi che la trasmissione della disdetta per via di tribunale non era necessaria, quando il contadino l'avesse in qualunque modo accettata. Dipoi fu tracciato il procedimento da osservarsi per ottenere la conferma della disdetta, e lo sfratto della famiglia colonica dal podere tanto nei casi di risoluzione ordinaria del contratto che in quelli di risoluzione in tronco; e si dichiarò che la sentenza avesse l'esecuzione provvisoria nonostante appello (2). Le disposizioni contenute nel titolo dei giudizi di redibitoria, lungi da scemare le cause di rescindere i contratti, le accrebbero, e invece di render più semplici le liti le complicarono. Imperocchè fu data facoltà d'intentare la redibitoria nel termine contemplato *dalla legge* (3); con la

(1) M. 30 dicembre 1814. art. 31, 4.
(2) Cod. di proced. civ. art. 624 e seg.
(3) Cod. di proced. civ. art. 569. n. 1.

qual parola certamente s' intese designare la legge romana richiamata in osservanza dalla notificazione del 7 aprile 1788 abolitiva delle precedenti leggi toscane. E quasi ciò fosse poco, a viepiù torre ogni stabilità alle compre e vendite del bestiame, si aggiunse che ad ottenere l' annullamento di esse sarebbe bastato provare la preesistenza se non del vizio o della malattia che dava luogo alla rescissione, almeno della causa produttiva dell' uno o dell' altra (1). Il che aprì l' adito a infinite indagini e controversie scientifiche, ed a lunghi esperimenti, riuscendo estremamente difficile lo statuire in che la causa produttiva d' un vizio o d' una malattia consista, e come sia dato constatarla. E le forme tracciate per la procedura del giudizio favorirono in sommo grado la proposta di simili dispute, poichè fu prescritto che prima d'incominciare la causa si dovesse porre in un luogo di deposito l' animale e quindi si ordinasse una perizia per verificarne la infermità o il difetto; e fu dato facoltà di ammettere anco la prova testimoniale alla richiesta delle parti interessate (2). Così l' esito finale del giudizio portava a carico del soccombente tutte le spese del mantenimento dell' animale nel pubblico stabulario, delle perizie, e dei testimoni, le quali dovevano in ogni caso eccedere il prezzo di esso.

(1) Cod. di proced. civ. art. 569. n. 4.
(2) Cod. di proced. civ. art. 572, 576, 582, 584 e seg.

425. L' agricoltura in questo decennio non fece progressi notabili. I suoi prodotti ebbero un tempo alti prezzi, e un tempo vilissimi, e se in questa fluttuanza grandissima la sorte dei proletarj non si ridusse trista e miserevole come nell' età decorse, ciò fu benefizio della libertà commerciale. Il tifo che infierì nel 1817 dopo due anni di universale carestia, avrebbe probabilmente mietuto meno vittime, se i popoli per le vicende ancor fresche delle guerre francesi, non si fossero trovati in tal condizione da non poter sostenere nuovi stenti. I proprietari negli anni di carestia costretti a soccorrere i contadini, cui non bastava la metà del raccolto, non trassero un adequato compenso dal rincaro dei generi, e in quelli di grande abbondanza, atteso l' avvilimento dei prezzi, soffrirono una grave diminuzione nelle rendite; sicchè il loro stato non migliorò. Fu assai languido il commercio delle manifatture nostrali, e tranne quella dei cappelli di paglia che sommamente fiorì, le altre industrie urbane non poterono arrecare grandi soccorsi alle campestri. La pace ristabilita da poco tempo non rassicurava gli speculatori in guisa, che rinnuovassero sopra larghe basi le relazioni commerciali da un paese all' altro, e forse i capitali necessari alle grandi imprese non si erano ancor ricomposti in tal quantità da ravvivare dovunque

i traffici. Ma è da dire che alla nostra economia i vincoli superstiti in qualche guisa nocquero, siccome le nocque il soverchio aggravio delle imposte, che fruttarono al tesoro assai più del necessario.

426. Risorsero per opera di alcuni economisti le vecchie accuse contro la libertà del commercio, reputandola causa delle strettezze in cui si trovarono alcune volte i produttori d'ogni classe, ma i loro errori, abbenchè sostenuti con ingegnosi argomenti, vennero solennemente combattuti dai valenti campioni della libertà (1). Il principe fu sempre fermo nel volerla rispettata, solendo rispondere a chi lo consigliava a sospenderla, ricordarsi con amaro dolore i tristi effetti dei vincoli risuscitati nel 1792, e non voler di nuovo accrescere i mali del popolo. E il Ministero dividendo le sue convinzioni operò in guisa da sfiduciare i pochi adoratori dei vecchi sistemi.

427. Morì Ferdinando in ancor fresca età, e la di lui morte suscitò il pubblico compianto, perchè le sue personali virtù e la mitezza usata verso i cospiratori politici del 1821, gli meritarono la gratitudine universale. Ma una parte delle lacrime che furono sparse sulla sua tomba, convien pur dirlo, onorarono in lui il restauratore degli ordini economici di Pietro Leopoldo, nei quali i Toscani,

(1) Capponi. Cinque letture di economia toscana. Firenze 1845. par. 3 e seg.

travagliati per ben ventiquattr' anni dall' avvicendarsi di leggi più o meno funeste al loro ben essere, riscontrarono un' arra sicura di pace e di prosperità. Il governo di Ferdinando non può lodarsi d' altra novità legislativa che in importanza uguagli questa, nè ha molti titoli alla riconoscenza del popolo, se non li raccoglie dai meriti del governo leopoldino.

CAPITOLO IV.

Governo di Leopoldo II fino al 1848.

428. Leopoldo II imprese a reggere la Toscana con animo deliberato a progredire nella via delle riforme, e ad operare tutti i miglioramenti economici e civili che le mutabili condizioni dei tempi richiedessero. Imperocchè si persuase che la umanità destinata a percorrere un lungo cammino sulla terra non poteva in ossequio ai principi od ai ministri amatori dell' immobilità e della quiete rimanere nell' inazione; ond' era sapiente consiglio dirigerne il movimento anzichè cercare con vani ed improvidi tentativi di arrestarlo. E fino dai primi giorni del suo regno diè manifesti segni di una volontà operosa e benefica, la quale nel corso di ventiquattro anni, nonostante il vario succedersi degli eventi, non è mai venuta meno. Ma a lui mancarono gli aiuti che Pietro Leopoldo ritrasse da uomini di stato profondi conoscitori dei bisogni del popolo, e dei modi onde sodisfarli. Non ebbe chi gli ponesse innanzi un piano ordinato e progressivo di riforme da re-

carsi ad atto a seconda dei tempi, e in proporzione delle forze economiche e morali del paese: invece gli convenne studiarsi d' indovinare i pubblici desiderj per impotenza a conoscerli nella sua pienezza, ed eccitar i ministri ad agire, piuttostochè esserne eccitato. Laonde le innovazioni eseguite dal suo governo senza preventivo disegno, e senza giusta misura, produssero insieme con molte utilità due mali, che anco attualmente ci affliggono; cioè i dissesti finanzieri, e il rallentamento d' ogni civil disciplina, inevitabile ogni qualvolta l' autorità pubblica non si accinge alle riforme con maturità di consiglio e con forza proporzionata a vincere gli ostacoli. L' agricoltura e l' industrie urbane han partecipato ai benefizi e ai danni di questo modo irregolare di progresso.

429. La prima e grandiosa opera a cui Leopoldo pose mano fu il bonificamento delle maremme, tentato con infelice successo da molti suoi predecessori. Visitate ch' ei l' ebbe in compagnia del più insigne idraulico che avesse allora Italia, ed osservatone l'orrido stato, non potè non infiammarsi del desiderio di risanare una parte sì bella e sì vasta del territorio toscano, parendogli che ove l'impresa si compiesse, la popolazione e la ricchezza crescerebbero a dismisura. Eragli di conforto anco il sapere che nelle casse del pubblico erario giaceva inutile un vistoso capitale che poteva spen-

dersi colà con profitto. Perlochè nel 1828 promulgò la prima legge con cui decretò l'esecuzione dei lavori idraulici in quella provincia, e d'allora in poi le sue cure per conseguire il difficile intento non sono mai cessate. Nè io intendo discorrere degl'importanti lavori eseguiti in pochi anni per asciugar le paludi e risanar l'aere maligno e pestilenziale, essendo stato questo argomento lungamente svolto da valenti scrittori versati nelle scienze idrauliche (1). Solo dirò poche parole dei provvedimenti con cui intese a ravvivare l'agricoltura e l'industria.

430. Con due leggi pubblicate nel 1833 e nel 1840 fu ordinato lo scioglimento delle servitù di pascolo, legnatico, e macchiatico ch'esistevano sempre nel territorio della provincia grossetana e in quel di Piombino, e che impedivano il dissodamento dei fondi (2). Ma il sistema tenuto anzichè giovare al fine desiderato di popolar le campagne di coltivatori piuttosto gli nocque, poichè si cadde nel medesimo errore commesso dal governo di Pietro Leopoldo. Invece d'imporre ai proprietari il rilascio di una porzione di terreni corrispondente al valore delle servitù che li gravavano, fu statuito che gli affran-

(1) Tartini. Memorie sul bonificamento delle maremme toscane.
(2) M. 18 novembre 1833.
M. 15 luglio 1840.

cassero versandone il prezzo nelle casse delle comuni a cui appartenevano gli utenti. Perlochè questi rimasti privi dei guadagni che loro procuravano la sussistenza, si trovarono costretti ad abbandonar quelle contrade.

431. Il governo ordinò in vari tempi l'allivellazione dei terreni risanati tanto nella pianura grossetana che in quella prossima a Pisa. Volle a quest' effetto che si dividessero in tante porzioni chiamate preselle, e ad ogni acquirente una presella impose gli obblighi di edificarvi una casa da lavoratore, di ridurre a cultura le terre sterili, e di pagare al padron diretto un annuo canone quasi corrispondente alla forza produttiva del terreno (1). Delle quali condizioni l'ultima riusciva poco favorevole allo scopo del ravvivamento dell' industria agricola, perchè era da prevedersi che gli speculatori mal volentieri si sarebbero indotti a versare i capitali in luoghi deserti ed insalubri senza la fiducia di ritrarne vistosi profitti. In mal punto il governo abbandonava il sistema dell'enfiteusi tracciate da Pietro Leopoldo per la regione marittima: e se non gli era permesso di usar larghezze rispetto alle terre non sue, lo po-

(1) N. 8 aprile 1833.
N. 10 marzo 1837.
NN. 30 giugno e 17 novembre 1839.
N. 3 ottobre 1840.

teva per quelle appartenenti alle regie amministrazioni, le quali concedute a livello per un tenuissimo canone a famiglie di coltivatori provviste di qualche capitale, avrebbero dato abbondanti prodotti ed assicurata la permanenza in quei luoghi di molta gente industriosa.

432. Molte nuove strade sono state aperte che pongono la maremma in comunicazione con le altre parti della Toscana, e con lo stato pontificio. Franchigie e favori d'ogni maniera ha largito il Principe a coloro che là trasferiscono il domicilio, ed ha abolito le pene del confino, reputando sconvenevole la continua presenza dei condannati per gravi delitti, in una provincia che si voleva ripopolare (1). I buoni effetti di tante provvidenze governative si fan palesi agli occhi dei più increduli. L'industria agraria e i traffici d'ogni maniera hanno subito un aumento notevolissimo (2). Nè è da temere che i guadagni fatti si perderanno, perchè là dove esiste una popolazione fissa, la salubrità dell'aria è assicurata e la floridezza delle campagne è raccomandata a troppi interessi. Non dubito però d'asserire che un più fe-

(1) M. 30 dicembre 1836.

(2) Salvagnoli Antonio. Memorie economico-statistiche sulle maremme toscane. Firenze 1846.

Martelli Carlo. La maremma toscana. Bastia 1846.

Bowring. Statistica della Toscana, Lucca ec. ec., Londra 1838. p. 45 e seg.

lice successo questa impresa avrebbe potuto ottenere senza disastrare, come ha fatto, la pubblica finanza, se innanzi d' instaurarla si fosse completamente studiata sotto ogni aspetto. Imperocchè il risanamento della regione marittima richiedeva il soccorso delle scienze idrauliche e fisiche, della economia finanziera, delle discipline legali e amministrative, occorrendo lavori, spese, e regolamenti per operarlo. E quantunque creda che un qualche piano venisse tracciato, i fatti mostrano che fu per lo meno incompleto. Ed invero rispetto ai lavori idraulici è da sospettarsi che nel loro complesso non fossero stati per lo innanzi sottoposti all' esame collegiale dei dotti, tostochè sonosi mosse dispute sull' utilità ed efficacia di alcuni quando già erano condotti a termine. Pare che neppur fosse in prevenzione calcolato l'ammontare approssimativo delle spese necessarie, perchè dopo esauriti i vistosi avanzi dell'erario non fu assegnata a quella impresa veruna porzione delle pubbliche rendite in guisa da non turbare l'equilibrio della finanza, o da ricomporlo con agevolezza appena turbato. E circa ai provvedimenti legali, le poche osservazioni fatte di sopra rivelano del pari come neppur questa parte dell'opera fosse largamente esaminata e discussa nel debito tempo.

433. Le leggi generali che interessano la condizione dei coloni e delle proprietà si riducono a poche, ma pur meritevoli di esser conosciute. Il motupropriodel dì 8 agosto 1826 che stabilì su nuove basi il sistema d'arruolamento militare riuscì assai funesto ai campagnoli. Imperocchè tolse l'esenzione data dalla precedente legge ai lavoratori figli di famiglia, tutte le volte che non lasciavano al podere due maschi, oltre i vecchi sessagenari e i bambini di dieci anni, e la concesse soltanto ai capi di famiglia, o mezzaioli o livellari che fossero, nel caso che non rimanessero sul fondo due maschi oltre i vecchi settuagenari ed i ragazzi minori di 12 anni. Tutti gli altri se volevano sottrarsi al caso della leva, doveano pagare una tassa onde procurare un cambio. Or se si considera che i contadini vivono in continua società di traffico fra loro, ed han comune l'impresa, i guadagni e le perdite, facile è intendere come da simil metodo di reclutamento essi risentano un danno maggiore di quello non è inferito agli artigiani. Chiamato uno di questi sotto le armi, l'economia della famiglia a cui appartiene non risente alcun disturbo dalla sua partenza, essendo per ordinario gli altri individui rivolti a industrie differenti. E se il padre di famiglia presceglie di porre un cambio al coscritto, l'aggravio della spesa non si soffre dagli altri figli, che hanno interessi e lucri separati.

Ma, quanto ai coloni, la cosa è diversa: un individuo costretto a lasciare il podere per servire molti anni nella milizia, può rendere inabile la famiglia a soddisfare gli obblighi della cultura, e se essa non supplisce con braccia mercenarie alle mancate, può correre il rischio d'esser licenziata. Se dopo il primo maschio, un altro parte nell'anno successivo, la famiglia va incontro al più grave pericolo di dover abbandonar l'arte sua. Quando invece ella si determini a pagare la tassa necessaria pel cambio, il meschino peculio, o meglio il suo debito va crescendo, e ben presto cade nell'avvilimento e nella miseria. Il perchè è d'uopo conchiudere che questo sistema di leva ove non sia prudentemente modificato, recherà sempre un ostacolo alla prosperità delle classi agricole.

434. Venendo alle proprietà, è da dire che il motuproprio del 7 gennaio 1838, tracciando il metodo della vendita coatta degli immobili alle istanze dei creditori, tra i modi sussidiari di pagamento ammette anco l'aggiudicazione del fondo in natura a tutto il collegio dei creditori che ne divengono perciò condomini (1). Tal condizione di possidenza non può che svantaggiare le sorti della cultura, essendo ben difficile che i molti proprietari, non stretti fra loro per alcun legame

(1) L. 7 gennaio 1838, art. 129.

di parentela o di società, portino uguale affetto alla cosa comune, e si trovino disposti a spendere alcunchè di più del necessario per l'annua cultura. E se pigliano il partito di sciogliere la comunanza frazionando il fondo in tante parti corrispondenti alle persone dei creditori ed all'ammontare dei diversi crediti, allora la terra sminuzzata di soverchio non è più in grado di servire alla produzione agricola, o vi serve sì male da render troppo misero lo stato del contadino.

435. Al contrario è meritevole di lode la legge promulgata nel 25 aprile del 1845, con cui fu disposto che i possessori dei fondi livellari appartenenti alle comuni, ai luoghi pii ed alle regie amministrazioni, potessero affrancarli, capitalizzando il solo canone alla ragione del quattro anzichè del tre per cento, come prescriveano le antiche leggi. Fu data loro altresì la facoltà di procedere ad affrancazioni parziali pagando perfino lire duecento per rata da versarsi nella cassa del pubblico erario. I quali ordinamenti, se rivelano da un canto le gravi angustie in cui si trovava la finanza dello stato, guardati dal lato economico debbono pregiarsi come utili a prosciogliere un vincolo fondiario ancor superstite e molto nocevole al miglioramento dell'industria agraria. Fu proibita altresì la cul-

tura del riso in ogni parte del granducato senza un permesso speciale del governo (1); ma questo divieto non fu statuito ad oggetto di vincolare la libera produzione, sibbene a quello più eminente di provvedere alla pubblica salute che sovrasta ad ogni privato interesse.

436. Rispetto all'imposta fondiaria è a dire, che nel 1825 riconosciuta eccessiva quella che si levava dal precedente governo, fu reputato debito di giustizia il ribassarla di un quarto (2). Ma questo benefizio fu di corta durata; imperocchè condotta a termine poco appresso l'opera del censimento delle proprietà ordinata da Ferdinando, l'imposta fu tassata e repartita sulle basi delle nuove rendite con maggiore aggravio dei contribuenti (2). Più tardi, non bastando neppur questa a far fronte ai cresciuti bisogni del pubblico erario per i tanti dispendj fatti senza misura, piuttostochè aumentarla per via di legge si prese il partito di porre a carico delle comuni molti titoli di spese che per indole propria facevano debito al tesoro dello stato. Perlochè le comuni furono necessitate ad accrescere la quota del tributo municipale ed anco a contrarre dei debiti, aggravando esse in luogo dell'autorità centrale gli oneri dei possidenti. Nel 1834 il governo im-

(1) N. 5 aprile 1842.
(2) L. 4 dicembre 1825.

pose un piccolo dazio fiscale sulle farine e sui grani che dalla città di Livorno s'introducevano nel territorio riunito, e nel 1842 stimò opportuno estenderlo anco a quelli che vi entravano dalle parti di terra ferma (1). Sicchè cessò la piena franchigia dei generi frumentarj per molti anni goduta a norma delle leggi leopoldine. Non vuolsi però tacere che nel 1847, afflitta la Toscana dalla carestia a cui andò soggetta ogni contrada d'Europa, il dazio fu sospeso per sei mesi (2).

437. Nel riordinare l'istruzione universitaria il governo vi aggiunse l'insegnamento agrario teorico e pratico, istituendo a Pisa una cattedra d'agronomia, e destinando un luogo prossimo alla città ove a riprova delle verità esposte, ed a persuasione della gente di campagna, nemica d'ogni innovazione, il professore doveva eseguire ogni qualità d'esperimenti. Ed a quelli che frequentavano la scuola fu anco fatta abilità di conseguire un grado accademico, purchè allo studio dell'agronomia associassero quello delle scienze strettamente congiunte con essa (3).

438. Maggiori di numero e d'importanza sono gli ordini favorevoli alle industrie manifat-

(1) N. 24 luglio 1834.
N. 29 marzo 1842.
(2) N. 16 gennaio e 24 marzo 1847.
(3) N. 1 marzo 1844.

turiere ed ai traffici, emanati in questi anni, e risguardano l'abolizione di alcuni vincoli e tasse gravose, la diminuzione dei dazi doganali, l'incremento del commercio internazionale, l'apertura di nuove vie di comunicazione fra paese e paese, lo stabilimento d'alcuni istituti di credito.

439. Fu sciolto il monopolio governativo della manifattura del ferro, la quale appena restituita alla libera concorrenza subì importanti progressi e porse le più fondate speranze di potere col tempo divenire una sorgente di ricchissimi proventi (1). Si è pure revocato il divieto di estrar i cenci o stracci atti alla lavorazione della carta ed all'ingrasso dei terreni, e quello pure delle cuoia crude vaccine e somarine, sostituendo al divieto a cui erano andate soggette fino dal 1789 un discreto dazio d'uscita (2). In siffatto modo è venuto a sparire ogni rimasuglio di vincoli proibitivi; e la toscana legislazione ha spezzato e per sempre le catene della schiavitù economica, nutrice perpetua d'ogni altra specie di schiavitù.

440. Fu abolita la tassa del sigillo delle carni e del provento dei macelli che riusciva gravosa ai consumatori (3); e in diversi tempi sono state

(1) M. 12 aprile 1836.
Repetti. Introd. al dizion. geogr. stor. fisic. della Toscana. p. CLV.
(2) N. 24 ottobre 1840.
(3) N. 16 novembre 1824.

introdotte varie modificazioni nel sistema daziario. Vennero sottoposte ad una gabella d'entrata alcune nuove mercanzie che per l'innanzi non figuravano nella tariffa; mentre i dazj che gravavano le merci di molto consumo, e che non si producono fra noi, sono state diminuite (1). La protezione mantenuta dalle vecchie tariffe a favore di varie manifatture toscane fu sensibilmente scemata. Così la tariffa del 31 maggio 1844 ravvicinò assai la gabella d'entrata della seta greggia estera con quella d'uscita della nostra, il dazio d'introduzione della seta lavorata forestiera con quello d'estrazione della toscana, e ridusse assolutamente eguale la gabella d'entrata e di uscita d'alcuni articoli tanto stranieri che indigeni. Per render più florido il commercio del porto di Livorno il governo nel 1834 concesse la piena franchigia alle merci forestiere che dal mare entrassero in città. Ma non vuolsi tacere che queste riforme furono parziali e sconnesse, e più d'una volta le une derogarono alle altre; senza che l'ordinamento dei dazj indiretti dal 1791

(1) N. 11 novembre 1830.
N. 30 dicembre 1831.
N. 6 aprile 1833.
N. 9 giugno 1838.
N. 6 luglio 1839.
N. 30 giugno 1840.
N. 24 ottobre 1840.
N. 29 marzo 1842.
N. 1 luglio e 26 settembre 1843.

in poi sia stato sottoposto ad una general revisione, per conoscere se le nuove parti armonizzino con le vecchie, e se la proporzione fra il dazio e le mercanzie sia ben basata sul peso costante anzichè sul prezzo variabile di esse.

441. Il commercio di trasporto per mare e per terra ha richiamato le cure del governo, il quale mediante nuovi trattati con varie potenze, e la concessa costruzione delle vie ferrate, ne ha migliorato le sorti. Sono state strette relazioni commerciali con la Porta Ottomanna, con l'Austria, la Russia, la Gran-Bretagna, l'Isole Ioniche, la Sardegna, la Svezia e Norvegia; e le agevolezze con esse procurate al commercio ed alla navigazione consistono nell'aver parificato i diritti dei popoli degli stati paciscenti nei porti che a ciascuno appartengono. Quindi ai toscani è data facoltà d'introdurre o di estrarre da tutti codesti paesi per la via di mare, sopra legni aventi bandiera toscana, tutte le merci che possono introdurre o estrarre i nazionali, pagando le medesime gabelle di essi. Similmente in codesti porti le navi toscane sono sottoposte alle stesse spese di faro, tonnellaggio, pilotaggio e ancoraggio che pagano gl' indigeni. Uguali diritti sono concessi nei porti toscani ai bastimenti mercantili delle suddette potenze. L'unica differenza conservata dai trattati fra i

legni toscani e gli esteri risguarda la navigazione delle coste, per la quale son tenuti fermi in ogni luogo i privilegi di cui godevano i bastimenti dello stato sugli stranieri (1).

442. Molte imprese di strade ferrate nello spazio di pochi anni han ricevuto la sovrana approvazione (2), ed alcune già compiute fanno risentire il benefizio degli accelerati trasporti e delle più rapide comunicazioni tra le varie province del granducato. Se non che saviamente è stato da un illustre economista avvertito (3), come il governo prima d'annuire alla richiesta delle società speculatrici avrebbe dovuto esaminare con maggior cautela quanti capitali veramente possedevano, e quale utilità le vie che si proponevano di costruire fossero per arrecare al commercio di tutta Italia. Ed invero le imprese di tal sorta richiedendo il sacrifizio di molte proprietà rustiche, e imponendo ad altre una servitù perpetua, non dovevano esser autorizzate senza esser certi della sufficienza dei capitali a condurle a termine, e di una grande utilità pubblica capace

(1) Trat. 27 luglio 1841.
Trat. 18 maggio, 6. 12. 21. giugno, 25 ottobre 1847.
(2) M. 15 aprile 1841.
M. 22 giugno 1844.
M. 5 giugno 1845.
MM. 18 aprile, 16 maggio, 19 luglio, 9 dicembre 1846.
(3) Petitti. Delle strade ferrate italiane, disc. 3. c. 4. p. 229 e seg.

a compensare i danni che arrecavano. Ove queste due condizioni non si fossero riscontrate, la dignità e l'interesse del governo concedente rimaneva compromessa, e il sacrifizio dei particolari riusciva ingiusto. Ora egli è intervenuto appunto che di sette strade approvate, ben poche potranno condursi a termine coi soli capitali delle società. La via ferrata che da Lucca deve giungere a Pistoia non sarebbe stata nemmeno incominciata, se il governo non correva a soccorrerla fin dal suo nascere assicurando agli azionisti il frutto del quattro per cento, e sovvenendola di capitali non indifferenti(1). Rispetto alla via dell'Appennino, i capitali finora mancano, e sebbene sian corsi due anni dacchè la concessione è ottenuta, e molti possidenti son minacciati d'espropriazione, la società non ha posto mano ai lavori (2). Della grossetana si può dire che morì nel suo nascere, perchè non appena abilitata la società a costruirla, la più parte degli azionisti rifiutò di concorrere all'impresa, stimandola improvida e dannosa; onde convenne dopo un breve intervallo revocar la data facoltà per tor di mezzo una lite (3).

443. E rispetto alla utilità delle strade in co-

(1) M. 28 luglio 1847.
(2) M. 9 dicembre 1846.
(3) M. 19 luglio 1846.
M. 2 luglio 1847.

struzione, si possono elevar gravi dubbj intorno a due, cioè alla lucchese suddetta ed alla senese, siccome quelle che non formano parte della gran rete delle vie ferrate che debbono percorrere tutta Italia. E in siffatte opere ove non si guardi a tal congiunzione, vano è sperare discreti profitti dai capitali che vi si impiegano, e un compenso adequato agli incomodi perpetui che le proprietà rustiche vanno a soffrire. Bensì è vero che una differenza notevole intercede fra la via senese e la lucchese; perchè quella se attualmente non è un' impresa profittevole, può divenirlo in futuro appena sia protratta al confine dello stato pontificio. Inoltre, una giusta lode anco di presente si spetta alla società, poichè non fu mossa da privato interesse di speculare nel traffico delle azioni assai comune alle altre società, ma unicamente dal nobilissimo desiderio d'impedire che una città, a cui le memorie dell'antica grandezza, e la non mai scaduta civiltà danno un grado distinto fra le italiche, non fosse tenuta fuori dal grandioso movimento commerciale che i nuovi sistemi di trasporto promettono a tutta la penisola. Ma riguardo alla via lucchese non vedo in essa che un' emula pericolosa della leopolda, di cui scemerà i profitti senza procurarsi un tenue frutto dei capitali impiegati. E questa concorrenza è meritevole di censura, in

quanto non è l'effetto della libertà, ma di concessioni governative, che sono costate il sacrifizio di molti privati interessi. Di più, la finanza dello stato per la promessa garanzia del frutto anderà certamente incontro ad un'annua perdita, non compensata dall'utile pubblico della impresa.

444. Al progresso ed al perfezionamento delle industrie l'autorità pubblica, eccitata dall'accademia dei Georgofili, ha pur voluto contribuire in quel solo modo che la scienza economica le consentiva, cioè senza offesa della libertà. Ella ha ordinato una triennale esposizione dei prodotti delle arti e manifatture toscane in Firenze, onde risvegliar l'emulazione in ogni classe d'industriosi, promettendo premj in medaglie d'oro e d'argento a quei manifattori che da un'eletta commissione d'artefici e di commercianti ne fossero giudicati meritevoli (1).

445. Il rapido crescere dei traffici in ogni parte dello stato ha fatto pur sentire la necessità di favorire ed appoggiare a solide basi il credito privato moltiplicatosi a dismisura. E il governo vi si è prestato di buon animo, sanzionando la istituzione delle banche di sconto dei fogli negoziabili, richiesta da molte città di provincia, ed ampliando i capitali di quella creata in Firenze fino dal 1817, e garantita dal pubblico teso-

(1) M. 12 luglio 1839.

ro(1). Le casse poi di risparmio se non possono chiamarsi istituzioni di credito, certamente ne aiutano l'incremento con provvedere alla moltiplicazione dei capitali, base necessaria del credito. La proposta di quelle è pur dovuta all'accademia dei Georgofili, la quale rappresentatane al governo la utilità, ottenne che fossero stabilite in ogni parte dello stato.

446. Le riforme economiche non furono le sole a cui Leopoldo II rivolse il pensiero. L'amministrazione della giustizia e la pubblica istruzione gli parvero ordinate in modo assai inferiore alla cresciuta civiltà, onde comandò che si migliorassero. E nel 1838 fu sancita una legge organica dei tribunali; nel 1840, un nuovo sistema di studj universitarj: i quali provvedimenti se non andarono esenti da gravi mende per le cause altravolta accennate, certamente accrebbero le garanzie nei giudicabili, e i modi d'ammaestrare in ogni ramo di scienza la gioventù. Nè è da tacersi che il principe, ad agevolare la comunicazione delle idee fra i dotti, e ad accrescere l'ardore per gli studj, pel primo instaurò in Italia i congressi scientifici, chiamando a confe-

(1) M. 25 gennaio 1837.
M. 24 gennaio 1842.
M. 19 agosto 1846.
M. 5 febbraio 1847.

rire insieme in una città dello stato gli scienziati d'ogni classe, e porgendo agli altri sovrani della Penisola un nobile esempio che fu ben presto imitato. Finalmente ad aumentare la comodità e la bellezza di varie città dello stato non sono mancate opere, che reputate dai precedenti governi quasi gigantesche e temerarie, ebbero sotto Leopoldo il più pronto e il più felice compimento (1).

447. Per ciò che attiene al sistema colonico merita di esser notata una legge che attribuì ai contadini il privilegio sulla parte domenicale delle raccolte a tutela dei loro crediti contro il padrone (2). Con essa fu renduto omaggio al principio d'equità che non consentiva ai soci proprietari una condizione più favorevole di quella dei soci d'industria.

448. Inteso quali furono e come operate dal governo le riforme fino al 1848, occorre discorrere dello stato attuale dell'agricoltura. Egli è primamente a dirsi che maggiori soccorsi essa ha ricevuto dai traffici manifatturieri e commerciali accresciuti dal 1824 in poi. Poichè le industrie del ferro, del sal borace, e del marmo quasi

(1) N. 23 luglio 1834.
N. 6 marzo 1835.
N. 10 settembre 1842.
(2) N. 2 maggio 1836. art. 19. n. 3.

sorte di nuovo, e l'antica manifattura della seta tornata in qualche credito, han contribuito a moltiplicare il consumo dei prodotti territoriali, e ad accrescere la pubblica ricchezza (1). Ma questi benefizi non han giovato a ravvivare il progresso dell'arte agraria, e sono stati in breve paralizzati dai maggiori aggravj ricaduti da vari anni sulle proprietà. Chi consideri perciò minutamente la condizione dei possidenti e quella dei lavoratori, è costretto a riconoscere non avere nè l'una nè l'altra subìto miglioramento di sorta.

449. Le rendite fondiarie, al netto delle pubbliche gravezze e delle spese di cultura e di amministrazione, sono assai modiche e al disotto di quello di cui si reputano capaci i terreni. In molti luoghi vengono scemate eziandio pel guasto che alle proprietà ed ai prodotti arrecano turbe di proletari oziosi e miserabili dimoranti nei vicini borghi e castelli. Se il prezzo dei cereali e dell'olio si è mantenuto sempre in qualche credito a benefizio dei produttori, non così è avvenuto del vino; il quale ha per ordinario un prezzo vilissimo non corrispondente alle fatiche ed alle spese di coltivazione; ed oltre a ciò, non essendosi ancora trovato il modo di

(1) Repetti. Introduzione al dizionario geografico storico della Toscana, cap. 5.
Bowring. Statistica della Toscana, Lucca ec. p. 31 e seg.

perfezionarne la fattura, e di ben custodirlo, va soggetto nell' estate a deperimento. Dai bestiami nessuno o meschino frutto si ritrae, ogniqualvolta il podere non somministra abbondanti pasture per tutto il corso dell' anno. Il prodotto dei gelsi è tuttora scarso, poichè non ne sono stati piantati a sufficienza. Fra le diverse classi dei possidenti, i piccoli livellari che non lavorano da loro stessi i poderi sono in peggiore stato di tutti; quelli al contrario che li coltivano con le proprie famiglie prosperano moltissimo, e si distinguono su gli altri campagnoli pei modi civili e per la istruzione di cui sono forniti (1).

450. Neppure i mezzaiuoli hanno progredito nè fatto progredire la cultura delle terre. Essi sono sempre sprovvisti di un capitale mobile di qualche conto, indebitati coi padroni, o almeno impotenti a fare il più piccolo risparmio, sono immersi nella più crassa ignoranza, ritrosi alle novità e seguaci fedeli d' ogni vecchio metodo tradizionale: si mostrano proclivi al lusso ed ai vizi nei luoghi prossimi alle città e ai borghi popolati, pronti alle risse, e facili a commetter furti nelle campagne lontane dai centri del commercio e della vita civile. Più industriosi per ordinario

(1) Giornale agrario toscano. tom. 16. p. 87.
Sismondi. Études d'économie politique. tom. 1. pag. 285.

appariscono nei luoghi in cui la fertilità naturale del terreno, e l'abbondanza di qualche ricco prodotto somministrano una giusta ricompensa alle loro fatiche. Ma là dove, nonostante il continuo esercitarsi in duri lavori, stentano a ritrarre il più ristretto e il più misero vitto, rado avviene che usinó nelle opere agrarie quella minuta diligenza, la quale è propria d'animi zelanti per l'arte, e di menti preoccupate dal desiderio di perfezionarla. Per supplire a quel che loro manca, ricorrono come in passato a piccole industrie estranee alla cultura, ed a molti modi occulti di compensazione che impoveriscono i possidenti più assai di quello non farebbe un più equo reparto dei prodotti. Dai servizi personali nelle case dei proprietari non sono ancora immuni, e quest'abuso li mantiene in tale avvilimento che la plebe delle città li dileggia, quasi fossero in condizione a lei inferiore. Questi tristi particolari intorno allo stato il più comune delle famiglie coloniche non possono revocarsi in dubbio; e chiunque si faccia ad esaminare le nostre campagne, o voglia gettar l'occhio sulle statistiche compilate per varj contadi da esperti osservatori, acquisterà la certezza di due fatti i più interessanti fra i molti notati, vo' dire lo indebitamento dei contadini coi proprietari, e le anticipazioni frequentissime di derrate da que-

sti a quelli, segno evidente di un vizio insito nel sistema colonico (1).

451. Ben compresero gli economisti e gli agronomi, come dovesse esistere una causa latente della immobilità a cui l'agricoltura dopo i tempi di Pietro Leopoldo pareva condannata; e le sollecitudini che nel corso di pochi anni han mostrato per scuoprirla, rivelano la necessità universalmente sentita di ravvivare il moto progressivo di quest' arte, sorgente primaria della nostra ricchezza. Grande è stato lo agitarsi delle opinioni nel seno delle accademie e nei più accreditati periodici, varie le proposte, e le esperienze tentate; ma non essendo ben chiarite in precedenza le vere cause del male, nessuno è riuscito a consigliare o ad attuare un rimedio pienamente efficace. Io voglio pertanto chiudere la mia narrazione esponendo brevemente ciò che hanno detto ed operato i privati per migliorare la condizione delle campagne.

452. La prima e più notevole discussione si

(1) Giornale agrario toscano. tom. 16. p. 84, 124, 153, 208.

Giornale dell' associazione agraria inserito nel Giornale agrario. tom. 26. p. 90 e seg.

Giuli. Statistica della Val di Chiana. tom. 2. lib. 3. cap. 1. art. 4.

Capponi. Cinque letture d'economia toscana. p. 65, 66.

Sismondi. Tableau de l'agriculture toscane. p. 207, 215.

Paolini. Discorsi intorno alle colonie e dagli affitti rurali, inseriti nel Giornale del commercio, arti e manifatture. Firenze 1840. n. 15, 16, 17.

aprì nell'accademia dei Georgofili, a cui presero parte molti Economisti per altezza d'ingegno e per vastità di sapere distinti. Due fra gli altri contesero con gagliardi e vivaci ragionamenti intorno al sistema di mezzeria, riconoscendolo come un fatto costitutivo della società toscana; ma oppostamente giudicando della sua influenza sulla rurale prosperità (1). Non sapeva il primo persuadere a sè stesso che i mali tuttora esistenti nella toscana economia avessero la loro radice nel sistema di mezzeria, ma piuttosto ne riconosceva la causa nella mancanza di aiuti che all'agricoltura avrebbero dovuto porgere, e non porgevano, le manifatture e i commerci. E quantunque ammettesse che la mezzeria non desse in molti luoghi il necessario ai lavoratori, pur ravvisava in essa tali pregi che gliela facevano preferire a ogni altro contratto colonico, almeno finchè i contadini non fossero provvisti di capitali sufficienti a prendere in affitto i poderi (2). Con ciò l'illustre Economista confondeva senz'accorgersene la colonia parziaria con la mezzeria, che è di quella un'infelice modificazione, e lodava come propri della seconda alcuni pregi che appartenevano essenzialmente alla prima. Il contradittore a questa opinione, non meno distinto per sapienza economica e politica,

(1) Il Marchese Gino Capponi e l'Avvocato Vincenzo Salvagnoli.
(2) Capponi, Cinque letture d'economia politica.

accusava a chiare note come ingiusta la mezzeria, reputandola un barbaro avanzo della feudalità; ma insieme censurava la soverchia divisione delle proprietà fondiarie, la vita oziosa e improduttiva dei possidenti d'ogni classe, la trascuranza vergognosa delle arti manifatturiere e commerciali, e nel complesso di questi mali vedeva le cause vere del mancato progresso dell' agricoltura (1). Ma non distinguendo neppur esso la mezzeria dalla colonia parziaria, consigliava in modo assoluto di sostituire a quella l' affitto, ed eccitava ad un tempo ogni ordine di cittadini a contribuire con l'opera loro al miglioramento delle condizioni universali della economia toscana. Non mancarono poco dopo altri valenti ingegni, i quali messero in chiara luce i vizi propri del sistema di mezzeria (2). Ma il loro parere non appoggiato a prove storiche intorno alla origine ed agli effetti infelici di questa maniera di reparto, passò inosservato, siccome singolare anomalia.

453. Sorse poco dopo una terza opinione

(1) I discorsi di Vincenzo Salvagnoli, pregevolissimi in special guisa per le larghe vedute intorno al sistema economico, sono per mala ventura inediti. Debbo ad un tratto segnalato della sua amicizia l'averne potuto prender cognizione.

(2) Noterò fra questi l'illustre Aldobrando Paolini, e il prof. Giuseppe Gazzeri rapito da poco tempo all'onore delle scienze naturali. Ved. Atti della R. Accademia del Georgofili, tom. 20. p. 220, e il citato Giornale del commercio.

svolta con assai perizia, la quale al difetto di capitali nei possidenti attribuì il cessato progresso dell' agricoltura, ed a ripararvi propose la istituzione di una banca di sconto del credito fondiario con cui i proprietarj potessero procurarsi a discreti patti i capitali necessari alle loro imprese (1). Lodevole consiglio, ove la supposta causa del male fosse vera.

454. Ma altri scienziati si persuasero che la ignoranza dei contadini e il loro ostinato affetto alle antiche pratiche fossero il principale ostacolo ad ogni miglioramento agrario. E fra codesti si distinse un economista ed agronomo di egregia fama, che deliberò di ritirarsi per alcuni anni in una sua campagna ad istruire i contadini, e farli accorti con la esperienza della utilità di nuovi metodi di cultura (2). Vano è l' accertare il buon successo di sì nobile impresa che avrebbe voluto mille altri imitatori, ma è lecito credere che gli utili effetti da essa prodotti derivassero non tanto dall' insegnamento amministrato, quanto dalle continue occasioni di straordinari lavori e guadagni, che doveva porgere ai lavoratori la presenza sui fondi di un proprietario così sapiente e benefico. Fu pure di-

(1) Il Dott. Napoleone Pini. Ved. Atti della R. Accademia dei Georgofili, tom. 20. p. 304 e seg.

(2) Il marchese Cosimo Ridolfi.

scorsa nell'accademia dei Georgofili la utilità di diffondere nelle campagne la istruzione per via dei comizi agrari: e l'esperimento di questo istituto si sta ora facendo nella provincia maremmana (1).

455. Finalmente un altro zelante cittadino fattosi a considerare come la mancanza d'ogni emulazione fra i campagnoli contribuisse non poco a mantenerla nello stato d'apatia, deliberò d'istituire nel luogo di una sua tenuta un'annua festa per conferir premj di molto valore ai contadini che nelle opere della cultura o nella educazione del bestiame si distinguessero (2). Provvedimento utilissimo, che gioverebbe vedere esteso per ogni contado, ma insufficiente di per sè solo a migliorare la condizione dei coltivatori. Tale è lo stato delle opinioni espresse e dei fatti operati per remuovere le cause della immobilità in cui giace l'agricoltura toscana.

(1) Giornale agrario toscano. tom. 26.
(2) Il cavalier Niccolò Puccini.

CONCLUSIONE.

Io ho narrato in compendio le vicende storiche dell'agricoltura considerata come arte fondamentale della civil convivenza, e come soggetto di legislazione politica, economica e civile, senza esser guidato da verun preconcetto, ma nell' unica veduta di attinger dalla storia i migliori lumi intorno alle cagioni del malessere o della prosperità sua ad ammaestramento dei popoli e dei governi. E sebbene negli ultimi quattro periodi il mio discorso versasse soltanto sulle leggi della Toscana, non per questo è per riuscir inutile agli altri stati. Imperocchè ogni paese d' Italia e d' Europa è stato retto, come il nostro, da leggi feudali, mercantili e finanziere più o meno oppressive dell' arte agraria. E se una differenza potrà riscontrarsi nelle occasioni e nel tempo che qua o là le introdussero, certo non nella indole peculiare di esse, la quale in ogni

luogo fu identica. Altrove però non si novera un riformatore della legislazione economica come il granduca Pietro Leopoldo; sicchè la storia toscana non solo può giovare agli altri stati per quel che ha di comune con essi, sì bene e molto più per quel che ha di proprio e diverso. Pertanto reputo opportuno trar fuori dal mio racconto i resultamenti i più generali e i più certi, per quindi scendere al particolare di ciò che resta a farsi tra noi onde si restauri il moto progressivo dell' agricoltura da molti anni interrotto.

L' arte agraria prosperò nei primi secoli della repubblica romana; poi cadde nell' avvilimento e nel più miserevole stato, da cui non potè fin dopo la metà del secolo decimottavo risorgere. Ciò che la fece fiorire in antico fu la libertà civile e polica goduta dai coltivatori, la pienezza del dominio o dell' uso delle terre su cui esercitavano la industria, la proprietà ugualmente libera degli istrumenti necessari alla cultura che in loro risedeva, e la equità del reparto dei prodotti, che i costumi, i tempi, e le leggi assicuravano loro ogniqualvolta i fondi lavorati appartenevano altrui. Ciò che la fè cadere in ruina fu da prima la servitù personale degli artefici, poi la servitù della terra o dei suoi prodotti, per ultimo quella della industria; e poichè lunghissimo fu il periodo di questa multiforme schiavitù, lunghis-

sima del pari fu l' abiezione dell' arte, la quale fruttò la fame ai popoli, la barbarie alle società, e compromesse la stabilità di tutti i governi che la oppressero. E se si guarda alle cagioni di così infausti vincoli, che tutti vedemmo far capo alla fiscalità, alla feudalità, alla protezione mercantile, convien dire che furono vituperevoli, movendo quella dal desiderio di godere nell' ozio, l' altra dall' ambizione smodata di signoreggiare, l' ultima dall' avara cupidigia d' arricchire oltre misura: la prima convertì l' imposta in rapina, la seconda l' autorità in padronanza, la terza il diritto del libero lavoro in monopolio e in privilegio.

Ma non appena Pietro Leopoldo pose la libertà a fondamento della legislazione economica, l' agricoltura risorse, e a mano a mano che gli ordini politici ed amministrativi s' informarono del nuovo principio, gli agi e le comodità della vita si diffusero anco nel popolo, e i dolori degli oppressi campagnoli in un con le gozzoviglie insultanti dei facoltosi diminuirono. Volendo perciò dalle leggi argomentare lo stato delle campagne in ogni paese, si può a modo di conclusione indubitata statuire che là dove esistono feudi, fedecommessi, commende, ed altri vincoli d' inalienabilità dei beni fondi, là dove l' idolo dell' abbondanza vuole il sacrifizio del libero commercio, là dove le gravezze pub-

bliche tolgono più del giusto al produttore, e i dazi doganali recano inciampo alla concorrenza dei prodotti esteri, là dove infine i diritti personali dei coltivatori non son dichiarati e tutelati come quelli d'ogni altro cittadino, ivi l'agricoltura debb'esser languente, e il popolo tormentato dalle più dure necessità. Dove all'incontro le leggi rendono omaggio al principio della libertà, e si studiano di restituire all'arte agraria quel grado che nell'ordine naturale le spetta, ivi i segni del pubblico benessere debbono apparire evidenti. Non altre cause sociali della miseria o della prosperità economica delle nazioni possono fuori di queste assegnarsi.

Or venendo specialmente a noi, dico che i difetti del sistema colonico generati dall'antica servitù industriale e non mai corretti, sono la causa prima del cessato progresso agrario. La società a mezzo prò e a mezzo danno adottata in tutte le campagne toscane fino dal tempo dell'affrancazione dei coltivatori dal servaggio della gleba, non fu che una cieca transazione ideata per comporre ogni difficoltà intorno al modo di conferire nell'impresa il capitale circolante, e per dare ai proprietari un compenso alle perdute prestazioni signorili. Ma come cieca transazione contrariò invece di favorire l'equilibrio economico tra i socj, e diè luogo all'insinuazione di al-

tri viziosi elementi nel contratto. Per ravvivare la industria occorrerebbe adunque correggere il sistema colonico riconducendolo alla primitiva sua forma; il che richiede la cooperazione scambievole dei proprietari e del governo.

Ufficio volontario dei proprietari quello dovrebb' essere di stabilire coi lavoratori più larghi patti, affinchè provvedano al pieno sostentamento non più con imprestiti ma col frutto delle fatiche. La divisione dei cereali dovrebb' essere accresciuta a loro profitto secondo le località, l' uso delle stime morte abolito, e rispetto al bestiame dovrebbero essere assoluti dal partecipare ad ogni perdita fortuita. Converrebbe pur cessare dallo impor loro quei servizi personali estranei alla cultura che li degradano e li mantengono in condizione di vassalli. Nè mi si dica che il proprietario così facendo vedrebbe scemate in un tratto le rendite, già di soverchio assottigliate, e potrebbe forse andare incontro allo insterilimento assoluto dei suoi capitali; poichè siffatte riforme ov' ei le mettesse in atto grado a grado, e cogli aiuti che più sotto indicherò, gli frutterebbero, dopo non molto, vantaggi incalcolabili. Liberato per esse dal gravoso onere delle anticipazioni al contadino, e tolta la principal causa dei suoi crediti verso di lui, egli

acquisterebbe la vera disponibilità di tutte le rendite che gli rimanessero. E il contadino dal canto suo avvantaggiato nei profitti, facendo a poco a poco qualche risparmio, si porrebbe in grado di accumulare un capitale. Vedrebbesi allora com' ei risorgesse a vita novella, e come quell' inerzia che da tanti secoli gli si rimprovera sarebbe vinta da un fortissimo desiderio di migliorare con la industria il suo stato. Appena la esperienza lo accertasse che il lavoro gli frutta il sostentamento, e tanto più gli frutta quanto è più diligente e accurato, egli si vedrebbe schiuso un nuovo avvenire, e le colonne d' Ercole che gli erano poste innanzi dal sistema di mezzeria cadrebbero insieme con quello. Fatto più operoso e faccendiero di quel che in passato nol fosse, modererebbe d' assai il lusso improduttivo per non disperdere in prodigalità i frutti dei primi risparmj, e ben presto porgerebbe le orecchie a chi gli discorresse d'istruirsi onde correggere i viziosi metodi di cultura in benefizio della comune impresa. Allora i libri che trattassero di cose agrarie potrebbero riuscirgli di qualche profitto, e più dei libri i comizj, i quali trasportando la scienza nei campi per mezzo della viva voce dei dotti, ed avvalorandola con le prove di fatto, genererebbero nel suo animo una ferma convinzione di poter innovar con successo.

Quando poi si fosse condotto a posseder un capitale di qualche conto, ei non rifiuterebbe d' acquistar l' istrumento mobile del podere per ottenere un maggior reparto di prodotti, e ritornata così la colonia parziaria alla sua antica forma, ambedue i socj vi troverebbero la maggiore scambievole utilità. Imperocchè il proprietario volgerebbe ad altri usi il capitale circolante fin allora destinato alla terra, e ridurrebbe d' assai la spese d' amministrazione, sostituendo al fattore un semplice custode della villa che lo rappresentasse nel tempo delle raccolte. Il contadino del pari sollevato dal giogo non sempre mite della doppia autorità del fattore e del padrone, recupererebbe una libertà d' agire, di cui saprebbe far buon uso, dovendo egli principalmente risentirne il vantaggio. Dopo avere in cotal guisa trasformato i mezzaioli in coloni parziari, agevole si renderebbe il convertirli più tardi in fittuarj con l' onere di una responsione annua in derrate, e quindi in livellari, semprechè il contratto di livello fosse renduto alquanto più semplice di quello attualmente in uso. Ma il condurre le cose a questo punto richiede molto spazio di tempo, in cui le condizioni generali della economia toscana procedendo con la maggiore prosperità permettano ai lavoratori di acquistar la proprietà del fondo senza indebitarsi. In questa

sola maniera si ravviverebbe un' arte racchiusa sinora in limiti angustissimi, e si torrebbe dallo stato d' immobilità che è pregiudicevole alla privata ed alla pubblica ricchezza.

Pertanto non voglio dissimulare che uno dei probabili effetti delle innovazioni proposte, quello sarebbe di scemare il numero dei piccoli poderi, perchè i proprietari a cui non convenisse fare ai contadini migliori patti, attesa la tenuità delle loro rendite, si indurrebbero a vendere ad altri i fondi, ovvero a destinarli ad uso di pastura o di bosco. E siffatti eventi anzichè deplorarli come luttuosi per l' economia rurale, dovrebbonsi reputare profittevoli in sommo grado, in quanto riparerebbero al danno del soverchio sminuzzamento dei possessi, e dell' improvido dissodamento dei terreni meglio atti ad altro genere di produzione, verificatosi fino dai tempi di Pietro Leopoldo.

Non prendendo questa via, conviene star contenti alle attuali condizioni dell' agricoltura, nè sperare che si mutino in meglio per nuovi tentativi che si facciano dai proprietari, o pei vecchi che si ripetano. Il partito di convertire in fittuari i mezzaioli vagheggiato da alcuni, senza percorrere gli stadj intermedj da me notati, non altro resultamento porterebbe che una maggior miseria nei lavoratori, e una maggior trascuratezza

nella cultura, testimoni i pochi fittaioli del contado pistoiese. Il pensiero d'istruirli per mezzo dei libri o delle cattedre è dimostrato dall'esperienza di molti anni un' assoluta vanità. Gli studj agronomici non si intraprendono che da pochi proprietari, e talvolta da chi si dedica al mestiere di fattore; ma i contadini non hanno nè tempo nè interesse proporzionato ad assumerli. Soli i comizj, fra i diversi sistemi proposti a diffondere nelle campagne l'istruzione, sarebbero i più opportuni, ma non tali neppur essi che dispensino dalla preventiva o simultanea modificazione del contratto colonico. Ed invero i mezzaioli comprendono che il mutamento delle antiche pratiche può esporli a dei rischj fatali, senza assicurarli, in caso di buon successo, di un lucro rilevante; e ciò basta a mantenerli nell' antica inerzia.

In ultimo, non gioverebbe ad eccitare le imprese dei miglioramenti agrari la vagheggiata istituzione delle banche di credito fondiario. Imperocchè non è vero che i proprietari manchino di capitali necessari ad assumerle, o trovino difficoltà a procurarseli a discreti patti. Molti invece ne son provvisti a sufficienza, e quelli che non ne possiedono, potrebbero di leggieri ottenerli mediante l'offerta di una garanzia ipotecaria. Ed è certo che il frutto dei cambi ipotecari è fra noi assai

più basso del mercantile; ed i capitalisti cui viene offerta idonea cautela più volentieri si appigliano a questa maniera d' impiego, ch' esporsi ai rischj troppo grandi delle commerciali vicende. Ma la ragione che trattiene i prudenti proprietari dall' usar questo mezzo per imprender miglioramenti sta nella mancanza d' interesse a farlo. Essi non sanno decidersi a mutuar con frequenza denari per erogarli in costosi lavori, ai quali non contribuiscono neppur con l' opera gratuita i mezzaioli, mentre poi l' incremento dei frutti che è per derivarne profitta anco a loro. Il tornaconto in simili speculazioni per ordinario manca, nè potrà riscontrarsi, finchè i benefizi di simili imprese saranno divisi in parti eguali fra due diverse persone.

Per utilizzare la terra nel modo il più conforme alle dottrine della scienza, richiedesi che uno solo fra più cooperatori alla produzione agraria risenta il massimo, se non il totale profitto di essa. E ciò non si riscontra se non nel sistema della gran cultura, o in quello della piccola, in cui l' agricoltore sia padrone del fondo, o abbia almeno di suo tutto il capitale circolante. Ma il sistema della gran cultura, comunque potesse promettere copiose rendite a chi specula sulla fecondità dei terreni, converte l' operaio in un cieco istrumento dell' altrui volere, e po-

pola le campagne di proletari affamati. E niuno al certo vorrà tentare d'introdurla fra noi, per non procurare alla Toscana una condizione più miserevole di quella non soffre da molti secoli l'Irlanda infelice. Non resta quindi che a perfezionare la piccola cultura con porre in grado i coloni di acquistare prima il dominio del capitale mobile, poi quello delle terre.

Ma come accennai poc' anzi, i proprietari soli mal potrebbero addossarsi il peso di sì gravi riforme, senza che il governo venisse a torre dal canto suo molti ostacoli che rendono tuttora difficile ogni impresa riformativa, e a dare aiuti che a lui solo si spettano. Occorrerebbe in primo luogo che fosse provvisto a migliorare lo stato morale e civile dei contadini. La educazione religiosa di essi è affidata principalmente ai parrochi, i quali nelle campagne, massime le più lontane dalle città, esercitano una grande influenza sui loro costumi; talchè dove il parroco è virtuoso, dotto, ed ha agio d'occuparsi dei popolani, questi nel maggior numero corrispondono agli esempi ed agli insegnamenti ricevuti: dove interviene il contrario, essi ignari dei loro doveri, e non edificati dalla condotta del pastore, appariscono più scostumati. Or nella storia fu notato come la condizione di varie parrocchie rurali sia molto meschina, e come

riesca difficile il vederle rette da sacerdoti abili al disimpegno del gravissimo ministero, e non distratti dalla necessità di provvedersi una discreta sussistenza. Parmi pertanto che il governo dovrebbe sussidiare le chiese mal provviste, quand'anche fossero di patronato privato, salvo l'intendersi con i patroni per assicurarsi i diritti che l'aumento della dotazione gli attribuisse. E il potrebbe fare senza accrescere gli aggravi della finanza, destinando a ciò una parte delle rendite dell'Ordine di S. Stefano, le quali per siffatto modo d'erogazione meno si allontanerebbero dal pio ufficio a cui dovrebbero servire, di quello che impiegate a ricompensare servigi profani, ed a mantenere una milizia affatto inabile al mestiero delle armi.

Il sistema del reclutamento militare dovreb-b'essere meglio accomodato alla singolar posizione delle famiglie coloniche, onde il soverchio numero delle tratte non le impoverisse d'uomini o di denari. La tassa personale che grava i contadini del distretto fiorentino dovrebb'essere abolita, non verificandosi più, come in passato, che Firenze sola sia centro di ricco e facile commercio da rendere più prospera la condizione dei campagnoli circostanti. Oggidì ogni città e grossa terra ha mercati e fiere numerose che agevolano ai campagnoli lo spaccio delle derrate; e il bene-

fizio delle moltiplicate comunicazioni e degli accelerati modi di trasporto permette anche ai lontani l'invio dei più preziosi prodotti alla capitale come se fossero a questa vicinissimi; sicchè è svanito ogni plausibile motivo di aggravare i lavoratori fiorentini di un tributo che per gli altri non si reputa giusto.

Finalmente la formazione di una legge civile, che statuisca le norme generali del contratto di colonia parziaria da osservarsi in difetto di espresse convenzioni, e diminuisca i pericoli che s'incontrano nel traffico del bestiame, dovrebbe richiamare le più vive sollecitudini del governo.

Vengono in secondo luogo gli ordinamenti che possono migliorare lo stato dei possessori, affinchè fatti più ricchi non esitino a stipulare coi loro contadini più larghi patti. E intorno a ciò basterà rammentare quel che nel corso della storia notai esister tuttora d'innormale nelle leggi interessanti per modo diretto o indiretto le proprietà. La inalienabilità dei terreni incommendati dai particolari nell'Ordine di santo Stefano, e la divisione dei diritti di dominio in più parti, indotta dal sistema livellare, mantengono sempre un grave ostacolo all'incremento della prosperità rurale. Perciò le terre della prima specie dovrebbero restituirsi agli antichi padroni libere da

ogni vincolo, vietando in avvenire la fondazione d'altre commende. E rispetto ai livelli parrebbe opportuno abolire i diritti casuali mediante le debite indennità, e poscia con una nuova legge procurare di convertirli in vere compre e vendite col prezzo in mano. Il dominio dovrebbe risiedere, salva forse qualche eccezione, tutto intero presso il compratore, a patto di pagare un'annua rendita al venditore garantita sul fondo finchè non fosse affrancata.

L'alleggerire il peso troppo grave dell'imposte, e il far sicuri i possidenti che in avvenire non saran più cresciute senza il concorso di straordinari bisogni, porterebbe del pari a migliorarne la sorte. E la revisione delle tariffe daziarie, massime di quelle che risguardano l'entrata dei prodotti agrari nelle città gabellabili, potrebbe torre qualche ostacolo al loro commercio in benefizio dei produttori. Così a cagion d'esempio il gravissimo dazio che si leva sui vini nostrali alle porte di Firenze è probabilmente una delle cause che ne ha diminuito il consumo, e ne ha avvilito il prezzo.

La riforma del sistema municipale dovrebb'essere il suggello di tutte le precedenti, offrendo ai possessori idonee garanzie per evitare il ritorno dei mali passati, e per meglio provvedere alla protezione dei fondi rustici. Vorrei perciò che

la legge organica desse voce attiva nella elezione del magistrato ad ogni qualità di persone che avessero un interesse da tutelar nel comune. La legge attributiva dovrebbe restituire ai municipj la libertà di amministrar le proprie sostanze che Pietro Leopoldo aveva sanzionata; dovrebbe dar loro un'autorità di polizia, che nelle campagne si esercitasse in prevenire le offese alle proprietà, e nel vigilare al buon ordine dei mercati e delle fiere; dovrebbe concedergli il diritto di nominare gl' impiegati di qualunque sorta, e di licenziarli per giuste ragioni, di ordinare lavori locali a piacere, e di far l' economie opportune. Solo vorrei vincolata questa libertà in quel che spetta al crescere gli aggravi, al fare imprestiti e ad alienare i beni stabili, onde con operazioni e dispendj smodati le comuni non nuocessero a loro stesse. All' istruzione dovrebbero pure provvedere, la quale non vorrei circoscritta al solo leggere e scrivere, e a poche regole d' aritmetica, ma estesa agli elementi di agronomia, o ai principj di quelle arti che più fossero in uso nei singoli territori. E finalmente col diritto efficace di petizione attribuito ai municipj, vorrei che fosse aperta ai comunisti la via di far conoscere all'autorità legislativa quei bisogni che reclamassero nelle campagne nuove provvisioni.

Il perfezionamento in ultimo luogo della legi-

slazione industriale a norma dei principj di libertà, la riforma del sistema d'imposte dirette e indirette, e il riordinamento della dissestata finanza, affinchè più non assorbisca senza limite alcuno i capitali privati, contribuirebbero del pari a render prospera la condizione dei possidenti, ed a porli in grado di migliorare quella dei contadini.

Ma la nuova era costituzionale cominciata per la Toscana, siccome per gli altri stati d' Italia, ne porge una lieta speranza che le assemblee legislative rivolgeranno i loro pensieri inverso l'agricoltura. E già l'indirizzo votato dal Consiglio Generale dei deputati ne assicura che la più parte delle riforme da me accennate costituiranno il soggetto del suo esame e delle sue deliberazioni. Se non che in questi supremi momenti dell' italico riscatto la Patria vuole da tutti gli ordini di cittadini nuovi sacrifizi, che impediscono di provvedere attualmente alle necessità della economia campestre. Ma pochi anni perduti saranno compensati dagli immensi vantaggi che ad ogni stato della penisola sarà per arrecare la recuperata indipendenza.

Frattanto guardiamoci dall'imputare a grave colpa degli agricoltori la renitenza che mostrano a contribuire ai comuni sacrifizi, ed a prestare il loro braccio a sostegno della causa nazionale. Imperocchè è pure un effetto del sistema colonico vigente lo averli esclusi dal partecipare ai bene-

fizi della civiltà cittadina. Per essi non v'è che il campo, e pochi piaceri della vita domestica: alla città i più lontani di rado o mai si conducono; i vicini vi si recano per causa dei mercati, o per sodisfare ai servizi personali imposti dai padroni, o quel che è peggio, per immergersi nei vizj. Dalle nuove istituzioni politiche non risentono finora che maggiori aggravj, nè alcuno gli sa indicare qual profitto ad essi frutteranno nell'avvenire. L'amor di patria è una parola vuota di senso per loro, che vivono isolati all'aperta campagna, non hanno diritti da custodire, non beni nè capitali di sorta da difendere; gli stessi luoghi di dimora sono variabili ed incerti, in guisa che non amano piuttosto una terra che un'altra. A che dunque associarsi con calore ed energia all'esito di una causa di cui non raggiungono l'utilità? A che imbrandire le armi se niun pericolo vedono che sovrasti, se i campi non sono invasi, se le raccolte non sono danneggiate? Al momento della nemica aggressione, i padroni e il principe li chiamino alle armi, e non ricuseranno d'accorrere, perchè i sentimenti generosi non sono spenti nei loro petti; ma prima di conoscere la imminenza del pericolo stimano opera perduta l'abbandono dei fondi per secondare un movimento che non ha scopo adequato per essi. Ecco il giudizio che gl'idioti contadini

van facendo tutto dì intorno alle cose presenti, nè lo muteranno senza la prospettiva di un migliore avvenire. L' uomo che non può fare avanzi, secondo osserva l'illustre Paoletti, non travaglia precisamente che per campare. Questa semplice verità spiega tutte le cause dell' apatìa che mostrano le famiglie coloniche verso le novità o agrarie o civili che siano: volendo sinceramente vincerla occorre porle nella condizione opposta. Non si tralasci perciò di farlo, appena l' opportunità si presenti, e per questa unica via otterrassi che città e campagne fraternizzino insieme, ed abbiano comuni le speranze e i timori, le fortune e le sventure. Allora questa numerosissima parte del popolo toscano, da cui dipende l' universale ben essere, fornirà i più gagliardi difensori dell'ordine pubblico; e una nuova coorte di militi agricoltori, rinnovando gli esempi della plebe romana, sarà il più forte baluardo delle patrie istituzioni, e il più valido sostegno delle libertà nazionali.

FINE.

TAVOLA SOMMARIA DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

PERIODO TERZO.

MEDIO EVO FINO ALLE REPUBBLICHE.

CAPITOLO PRIMO.

ERULI, GOTI, GRECI.

CAPITOLO SECONDO.

DOMINAZIONE DEI LONGOBARDI.

CAPITOLO TERZO.

DOMINAZIONE DEI FRANCHI E DEI TEDESCHI.

CAPITOLO QUARTO.

VICENDE CIVILI DELL' AGRICOLTURA.

CAPITOLO QUINTO.

STATO DELLE CAMPAGNE.

PERIODO QUARTO.

REPUBBLICHE TOSCANE.

§ 1.

Legislazione economico-politica.

§ 2.

Legislazione agraria-civile.

§ 3.

Stato delle campagne toscane.

PERIODO QUINTO.

PRINCIPATO MEDICEO.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell' agricoltura.

§ 2.

Vicende civili dell'agricoltura.

§ 3.

Stato delle campagne.

PERIODO SESTO.

GOVERNO DI FRANCESCO II E DI LEOPOLDO I.

§ 1.

Legislazione politico-agraria.

§ 2.

Vicende civili dell'agricoltura.

§ 3.

Stato delle campagne.

PERIODO SETTIMO.

DA FERDINANDO III FINO AI NOSTRI GIORNI.

CAPITOLO PRIMO.

DA FERDINANDO TERZO FINO ALLA DOMINAZIONE FRANCESE.

CAPITOLO II.

DOMINAZIONE FRANCESE.

CAPITOLO III.

RESTAURAZIONE DI FERDINANDO III.

CAPITOLO III.

GOVERNO DI LEOPOLDO II, FINO AL 1848.

CONCLUSIONE.

